

ACC 10000/146/551

(ing 2 federt)

091. 465 Y

(2)

SALARIES - MINISTRY OF FINANCE - EMPLOYEES

FEB. 1943 - JUNE 1944



SALARIES - MINISTRY OF FINANCE - EMPLOYEES

FEB. 1943 - JUNE 1944

1/2



1295  
Manifesto dello Stato  
f  
PROTOCOLLO N°5544, NAPOLI LI 5 SETTEMBRE 1944

Allegati 3

ALLA COMMISSIONE ALLEATA

.DI CONTROLLO SUB-COMMISSIONE

VIA ROMA 148

NAPOLI

OGGETTO = SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI IMPIEGATI  
E SALARIATI DELLO STATO.

A compimento della relazione, inviata con nota N° 2850, del 14 giugno u.s.

ed a seguito dei chiarimenti richiesti, si comunica:

1°) PREMIO DI RENDIMENTO (ore 30 mensili). - si trasmettono le copie delle

due Ministeriali richieste, nelle quali è comprensivo lo straordinario oltre le sette ore normali di lavoro. Dette disposizioni sono tutt'ora in vigore, non avendo avuto altre Disposizioni in merito. (allegato N° 1)

2°) PREMIO DI OPEROSITÀ E RENDIMENTO. (semestrale agli Impiegati):

Come venne specificato nella relazione, quest'Ufficio non ha elementi da poter rispondere in merito, perchè le parcelle di liquidazione sono allegate ai rendiconti che si trasmettono al Ministero.

Per quanto riguarda gli operai permanenti (esclusi i temporanei e i giornalieri) l'articolo N° 71 del R.D. 30 dicembre 1923 N° 2994 dispone che, agli operai che se ne rendono meritevoli per particolare zelo e capacità, possono essere concessi premi di rendimento non eccedenti la misura di DUE giornate di paga al mese, esclusa l'infinità per aggiunta di famiglia.

Tali premi sono corrisposti in casi assolutamente eccezionali e non possono per alcuna ragione assumere carattere di periodicità.

Il personale dei Depositi Generali di Monopoli in ordine a tale disposizione, corrisponde una giornata di paga, ed eccezionalmente a qualcuno che eccelle, due giornate al mese.

Per gli operai non vi è alcun PREMIO per INCREMENTO INDUSTRIALE. 3°) COMPENSI VARI - Presso quest'Ufficio e presso i Depositi aggregati non sono contemplati compensi vari.

4°) TREDECIMA MENSILITÀ ai Commessi privati degli Uffici di Vendita. -

Come venne comunicato detta mensilità è compresa nel CONTRATTO + TIPO di lavoro, contratto che quest'Ufficio non può trasmettere avente solo una natura di tipo che non interessano.



1°) PREMIO DI RENDIMENTO (ore 30 mensili)  
 due Ministeriali richieste, nelle quali è comprensivo lo straordinario oltre le sette ore normali di lavoro. Dette disposizioni sono tutt'ora in vigore, non avendo avuto altre disposizioni in merito. (allegato N° 1)

2°) PREMIO DI OPEROSITA' E RENDIMENTO. (semestrale agli impiegati):

Come venne specificato nella relazione, quest'Ufficio non ha elementi da poter rispondere in merito, perchè le percelle di liquidazione sono allegate ai rendiconti che si trasmettono al Ministero.

Per quanto riguarda gli operai permanenti (esclusi i temporanei e i giornalieri) l'articolo N° 71 del R.D. 30 dicembre 1923 N° 2994 dispone che, agli operai che se ne rendono meritevoli per particolare zelo e capacità, possono essere concessi premi di rendimento non eccedenti la misura di DUE giornate di paga al mese, esclusa l'indennità per aggiunta di famiglia.

Tali premi sono corrisposti in casi assolutamente eccezionali e non possono per alcuna ragione assumere carattere di periodicità.

Il personale dei Depositi Generali di Monopoli in ordine a tale disposizione, corrisponde una giornata di paga, ed eccezionalmente a qualcuno che eccelle, due giornate al mese.

Per gli operai non vi è alcun PREMIO per INCREMENTO INDUSTRIALE.

3°) COMPENSI VARI - Presso quest'Ufficio e presso i Depositi aggregati non sono contemplati compensi vari.

4°) TREDICESIMA MENSILE ai Commessi privati degli Uffici di Vendita sono comunicati detta mensilità è compresa nel CONTRATTO TIPO.

Come venne comunicato detta mensilità non può trasmettere avendone solo una copia. Si trascrivono qui di seguito gli articoli che più interessano:

Art. 4°) Ove prestano servizio non meno di 5 Commessi potrà essere dato

ad uno di essi, a scelta del Gestore, l'incarico di Capo-Commesso,

al quale si corrisponderà l'indennità mensile di L. 50;

L'incarico suddetto potrà essere revocato con giudizio insindacabile.



(L'Ufficio Vendita di Napoli, l'Ufficio Circondario e l'Ufficio di Caserta, i quali hanno più di cinque Commessi, hanno li Commesso-Capo.)

La durata normale del lavoro è di 48 ore settimanali distribuite

giornalmente secondo le esigenze del servizio.

Le incombenze di ciascun dipendente devono essere svolte entro l'orario normale di lavoro.

Per necessità di servizio possono, peraltro, richiedersi prestazioni di opera straordinaria, che verranno compensate in misura della paga oraria

normalmente maggiorata del 20 %.

Art. 18°) Al personale, che abbia sempre prestato ininterrotto e incensuabile servizio è concessa a fine di anno una gratificazione, pari ad un mese di retribuzione fissa percepita all'atto della concessione.

La suddetta gratifica sarà ragguagliata a dodicesimi nei casi in cui, durante l'anno, il servizio abbia comunque subito interruzioni superiori a mesi tre, o sia stato iniziato nell'anno.

(La corrispondenza della 13° settimana viene effettuata, ogni anno, per le feste Natalizie.)

50) 53° SETTIMANA AGLI OPERAI PRIVATI DEGLI UFFICI DI VENDITA. =

La 53° settimana agli operai venne iniziata nell'occasione del Natale dell'anno 1938, e autorizzata ogni anno fino all'anno 1942; nell'anno 1942, per i noti eventi bellici, non fu autorizzata, ma per analogia venne corrisposta in base alla Ministeriale del 1942.

(Si allega la copia della prima Ministeriale e quella dell'anno 1942.)

60) LAVORO STRAORDINARIO. = Le autorizzazioni per lavoro straordinario in

via di massima sono quelle date con le Ministeriali per le 30 ore

(premio di rendimento). Per disposizioni speciali, anche per la durata dello straordinario, si allegano le relative copie Ministeriali. (All. 1/1002)

L'ISPETTORE SUPERIORE

*[Handwritten signature]*



Roma, 7 sett. bre 1942

*Megabbi*

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI  
DI STATO

DIREZIONE GENERALE (AFFARI GENERALI)

PROT/ N°008129

AGLI UFFICI COMP/LE

DEI MONOPOLI DI STATO

OGGETTO= Premio di prolungamento di orario-

Con riserva di successive istruzioni circa la modalità per il pagamento dei premi di prolungamento di orario disrongo che per il personale addetto alle Direzioni Compartimentali per le Colture dei tabacchi (egge le Agenzie) e per quello in servizio presso gli Uffici Compartimentali sia, intanto provveduto per il Mese di Agosto 1942;

1° alla concessione del premio in misura non superiore alle ore 30 a tutto indistintamente il personale, esclusi coloro che si siano dimo- strati negligenti, e di scarso rendimento. I giorni di assenza dal- l'Ufficio importano la riduzione proporzionale del premio;

2°) Alla corresponsione del premio di prolungamento di orario per i ser- vizi straordinari prestati ed autorizzati da questa Direzione Generale, in relazione alle effettive maggiori prestazioni degli impiega- ti in più dell'orario normale di 7 ore.

IL DIRETTORE GENERALE

FIRMATO= BOSELLI=

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI

DI STATO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO AFFARI GENERALI

PROT/ N°00/8847

Roma, 10 Ottobre 1942

ALLE DIREZIONI COMP/LE COLTIVAZIONI  
TABACCHI

ALL' ISTITUTO SPERIMENTALE " L. ANGE-  
LONI" SCAFATI

ALLE MANIFATTURE TABACCHI

ALLE SALINE

AL LABORATORIO CHIMICO DI STATO

AI DEPOSITI TABACCHI GREGGI

AI DEPOSITI GENERI DI MONOPOLIO

OGGETTO= Premi di prolungamento d'orario-

ai sensi dell'art. 203 dell'Orinamento 5 Luglio 1928-VI le misure ora-  
rie dei premi prolungamento d'orario per i funzionari di gradi VII ed  
VIII, e per quelli delle Colture dei tabacchi, alle Mani-



OGGETTO= Premio di prolungamento di orario-

Con riserva di successive istruzioni circa la modalità per il pagamento dei premi di prolungamento di orario dispongo che per il personale addetto alle Direzioni Compartimentali per le Colture Tabacchi (esclusa le Agenzie) e per quello in servizio presso gli Uffici Compartimentali sia, intanto provveduto per il mese di Agosto 1942;

1° alla concessione del premio in misura non superiore alle ore 30 a tutto indistintamente il personale, esclusi coloro che si siano dimessi per negligenza, e di scarso rendimento. I giorni di assenza di lavoro dell'Ufficio importano la riduzione proporzionale del premio;

2°) Alla corrispondenza del premio di prolungamento di orario per i servizi straordinari prestati ed autorizzati da questa Direzione Generale, in relazione alle effettive maggiori prestazioni degli impiegati in più dell'orario normale di 7 ore.

IL DIRETTORE GENERALE

FIRMATO= BOSELLI-

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI

DI STATO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO AFFARI GENERALI

PROT/ N°00/8847

Roma, 10 Ottobre 1942

ALLE DIREZIONI COMP/LI COLTIVAZIONI  
TABACCHI

ALL' ISTITUTO SPERIMENTALE " L. ANGE-  
LONI" SCARATI

ALLE MANIFATTURE TABACCHI

ALLE SALINE

AL LABORATORIO CHIMICO DI STATO

AI DEPOSITI TABACCHI GREGGI

AI DEPOSITI GENERI DI MONOPOLIO

OGGETTO= Premi di prolungamento d'orario-

ai sensi dell'art. 203 dell'Ornamento 5 Luglio 1928-VI le misure orarie dei premi prolungamento d'orario per i funzionari ai gradi VII e inferiori attribuiti alle Agenzie per le Colture Tabacchi, alle Manifatture Tabacchi, alle Saline, al Laboratorio del Chinino di Stato, ai depositi Tabacchi greggi ed ai depositi generi di Monopolio, sono stabi-







|       |    |      |      |
|-------|----|------|------|
| GRADO | 7° | 5,25 | 5,20 |
| IDEM  | 8  | 4,70 | 4,45 |
| "     | 9  | 4,45 | 4,40 |
| "     | 10 | 4,40 | 3,75 |
| "     | II | 4,40 | 3,75 |
| "     | 12 | 4,40 | 3,50 |
|       |    |      | 3,50 |

PERSONALE SUBALTERNO 3,25

#### PERSONALE AVVENTIZIO

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| di I <sup>a</sup> Categoria | 3,50 |
| " II <sup>a</sup>           | 3,25 |
| " III <sup>a</sup>          | 3,25 |

La misura dei premi per i funzionari di grado VI sarà stabilita

mestralmente da questa Direzione Generale

I premi suddetti si corrispondono per i servizi effettivamente prestati in virtù delle sette ore, in dipendenza delle particolari esigenze della produzione e dei servizi, previa autorizzazione della Direzione Generale.

Per la valutazione di tali servizi devono osservarsi le disposizioni dell'art. 203 dell'Ordinamento 5 Luglio 1928. VI

In aggiunta ai premi di cui sopra può essere concesso un premio in misura non eccedente le 30 ore mensili a tutti gli impiegati di ruolo, esclusi coloro che si siano dimostrati negligenti e di scarso attaccamento al proprio dovere.

I giorni di assenza dal servizio importano la riduzione proporzionale di tale premio.

La liquidazione dei premi per i Direttori degli Opifici, Stabilimenti e Depositi sarà eseguita da questa Direzione Generale, alla quale dovranno essere segnalati:

a) le presenze in servizio nel trimestre, compresi i giorni di missione fuori sede;

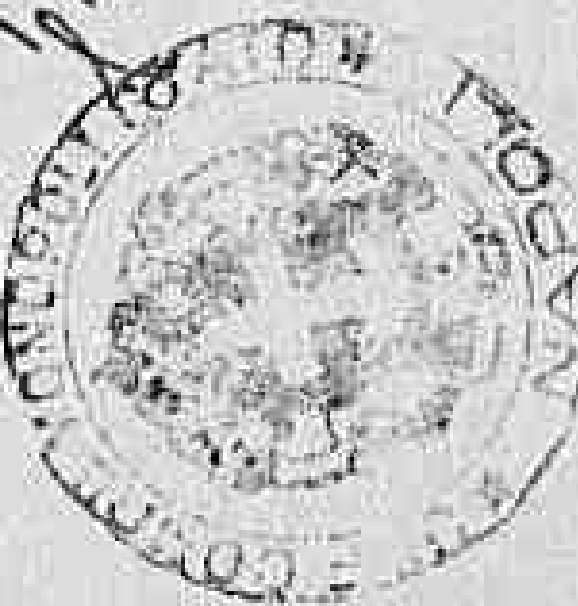
b) il numero di ore straordinarie effettivamente prestate in più delle sette giornaliere durante la permanenza in sede.

Le disposizioni della presente circolare hanno effetto dal 1° Agosto scorso, e, pertanto, gli Opifici, gli Stabilimenti, ed i Depositi sono autorizzati a corrispondere al dipendente personale gli arretrati.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato/ BOSELLI=

*Per copia conforme*  
*L'incaricato*  
*[Firma]*





AMMINISTRAZIONE DEI  
MONOPOLI DI STATO  
DIREZIONE GENERALE

serv. IV Uff. A

n. 04/2410

Roma 27.6.1942

ALL'UFFICIO COMPARTIMENTALE  
DEI MONOPOLI DI STATO

N A P O L I

OGGETTO: Uffici Vendita di Napoli 1° e 2° Circondario -  
Straordinarie personale privato

Considerato che per inderogabili esigenze di servizio il personale privato degli Uffici Vendita di Napoli 1° e 2° Circondario è costretto a continuare prestazioni di lavoro eccedenti le 48 ore settimanali, si consente nella vostra proposta di autorizzare i rispettivi Ricevitori a far prestare al dipendente personale non più di un ora al giorno di servizio straordinario da retribuirsi nella misura di L.2.50 all'ora ai commessi e di L.2 all'ora agli operai ai sensi degli art. 5 e 12 dei rispettivi contratti-tipo d'impiego e di lavoro, e fino a che perdurino tali eccezionali esigenze.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Boselli

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO  
DIREZIONE GENERALE

Roma 18.2.1943

serv. IV Uff. A

n. 04/2229

ALL'UFFICIO COMPARTIMENTALE  
DEI MONOPOLI DI STATO

N A P O L I

OGGETTO: (come sopra)

Si avverte che per la liquidazione dello straordinario il relativo compenso per quanto riguarda i commessi dev'essere stabilito non più

*ad Napoli 12*



OGGETTO: Uffici Vendita di Napoli I° e 2° Circondario -  
Straordinarie personale privato

Considerato che per inderogabili esigenze di servizio il personale privato degli Uffici Vendita di Napoli I° e 2° Circondario è costretto a continuare prestazioni di lavoro eccedenti le 48 ore settimanali, si consente nella vostra proposta di autorizzare i rispettivi Ricevitori a far prestare al dipendente personale non più di un ora al giorno di servizio straordinario da retribuirsi nella misura di L.2.50 all'ora ai commessi e di L.2 all'ora agli operai ai sensi degli art.5 e 12 dei rispettivi contratti-tipo d'impiego e di lavoro, e fino a che perdurino tali eccezionali esigenze.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Boselli

-----

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO  
DIREZIONE GENERALE

Roma 18.2.1943

serv. IV Uff. A

n.04/2229

OGGETTO: (come sopra)

ALL'UFFICIO COMPARTIMENTALE

DEI MONOPOLI DI STATO

N A P O L I

Si avverte che per la liquidazione dello straordinario il relativo compenso per quanto riguarda i commessi dev'essere stabilito non più a L.2.50 all'ora, ma in misura della paga oraria normale maggiorata del 20 %; e ciò in base alle nuove norme vigenti dal 1° gennaio predetto per la disciplina dei rapporti d'impiego privato (art.5 del contratto-tipo)

*Copia Conferme*  
*L. Puccinelli*  


IL DIRETTORE GENERALE

F.to Boselli



AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO  
DIREZIONE GENERALE

serv. U.P.I.ed.  
prot. n. 05/6847

AL DEPOSITO TABACCHI

N A P O L I

OGGETTO: Prolungamento di servizio

Col corrente mese i Depositi cui la presente è diretta possono ripristinare il prolungamento di orario di ore 1.30 (mattina)

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Boselli

Tale disposizione è tuttora in vigore

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO  
DIREZIONE GENERALE

Roma 7.7.938

AL DEPOSITO SALI DI  
N A P O L I

Prot. n. 05/7480

AL DEPOSITO SALI DI  
CASTELLAMARE DI STABIA  
ALL'UFFICIO COMPARTIMENTALE  
MONOPOLI DI STATO DI  
N A P O L I

OGGETTO= Prolungamento di servizio-

Col corrente mese i Depositi cui la presente è diretta possono ripristinare il prolungamento di orario nella misura massima di un'ora giornaliera.

IL DIRETTORE GENERALE



OGGETTO: Prolungamento di servizio

Col corrente mese i Depositi cui la presente è diretta possono ripristinare il prolungamento di orario di ore 1.30 (mattina)

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Boselli

Tale disposizione è tuttora in vigore

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO  
DIREZIONE GENERALE

Roma 7.7.938

AL DEPOSITO SALI DI

N A P O L I

AL DEPOSITO SALI DI

CASTELLAMARE DI STABIA

ALL'UFFICIO COMPARTIMENTALE

MONOPOLI DI STATO DI

N A P O L I

Prot.n.05/7480

OGGETTO= Prolungamento di servizio-

Col corrente mese i Depositi cui la presente è diretta possono ripristinare il prolungamento di orario nella misura massima di un'ora giornaliera.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Boselli

Tale disposizione è tutt'ora in vigore



9/3/1945

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI  
DI STATODIREZIONE GENERALE  
UFFICIO AFFARI GENERALIPROT/ N° 00/2362  
RISPOSTA DEL 1°/3/43 N° 2604

MANIFATTURA TABACCHI

SS. APOSTOLI

OGGETTO: Liquidazione ore straordinarie al personale impiegato-

In risposta al foglio in oggetto si comunica che possono essere interamente liquidate e pagate le ore di servizio straordinarie effettivamente prestate dagli impiegati in dipendenza di speciali autorizzazioni anche se esse superano le 75 o le 90 ore rispettivamente per gli impiegati ed i subalterni.

Nel caso però, che le ore straordinarie effettive raggiungono o superino le 75 e le 90 ore non può essere corrisposto il premio di 30 ore mensili..

IL DIRETTORE GENERALE  
FIRMATO= BOSELLI

Per copia conforme  
L. Incasigato  
[Signature]





efley c. 11

Amministrazione dei Monopoli  
di Stato - Direzione Generale  
Ufficio Affari Generali

Prot 00-8347

10 ottobre 1942 XX

ALLE MANIFATTURE TABACCHI  
OGGETTO- Premi di prolungamento d'orario -

-----  
Ai sensi dell'art 203 dell'Ordinamento 5 luglio 1928 VI le misure orarie dei premi di prolungamento d'orario per i funzionari di grado VII ed inferiori addetti alle Agenzie per le Coltivazioni Tabacchi, alle Manifatture Tabacchi, alle Saline, al Laboratorio del Chinino di Stato, ai Depositi tabacchi greggi ed ai Depositi generi di monopolio, sono state stabilite come segue con effetto dal 1 agosto 1942 XX

## Personale di gruppo A

|         |      |
|---------|------|
| grado 7 | 5.25 |
| " 8     | 4.70 |
| " 9     | 4.45 |
| " 10    | 4.00 |
| " 11    | 4.00 |

## Personale di gruppo B

|         |      |
|---------|------|
| grado 7 | 5.20 |
| " 8     | 4.65 |
| " 9     | 4.40 |
| " 10    | 3.75 |
| " 11    | 3.75 |

## Personale di gruppo C

|         |      |
|---------|------|
| grado 8 | 4.45 |
| " 9     | 4.00 |
| " 10    | 3.50 |
| " 11    | 3.50 |
| " 12    | 3.50 |

Personale subalterno 3.25

Personale avventizio

5913



|                |      |
|----------------|------|
| di I categoria | 3.50 |
| " 2 "          | 3.25 |
| " 3 "          | 3.00 |

La misura dei premi per i funzionari di grado VI sarà stabilita trimestralmente da questa Direzione Generale -

I premi predetti si corrispondono per i servizi effettivamente prestati in più delle sette ore, in dipendenza delle particolari esigenze della produzione e dei servizi, previa autorizzazione della Direzione Generale - Per la valutazione di tali servizi devono essersi le disposizioni dell'art. 203 dell'Ordinamento 5 luglio 1928 VI -

In aggiunta ai premi di cui sopra può essere concesso un premio in misura non eccedente le 30 ore mensili a tutti gli impiegati di ruolo e non di ruolo, esclusi coloro che si siano dimostrati negligenti e di scarso attaccamento al proprio dovere

I giorni di assenza dal servizio importano la riduzione proporzionale di tale premio -

La liquidazione dei premi per i direttori degli Opifici Stabilimenti e Depositi sarà eseguita da questa Direzione Generale, alla quale dovranno essere segnalati;

a) le presenze in servizio nel trimestre, compresi i giorni di missione fuori sede;

b) il numero di ore di straordinario effettivamente prestato in più delle sette giornaliere durante la permanenza in sede -

Le disposizioni della presente circolare hanno effetto dal 1° agosto scorso e, pertanto gli Opifici, gli Stabilimenti ed i Depositi sono autorizzati a corrispondere al dipendente personale gli arretrati -

Il Direttore Generale  
F. Boselli



BOOKS FILMED ON  
35MM ROLL



Manifestazione Cabacchi S.P. Martino  
 Boleno degli autotipi fatti al personale impiegato sugli stipendi  
 dei mesi di Ottobre e Novembre 1943

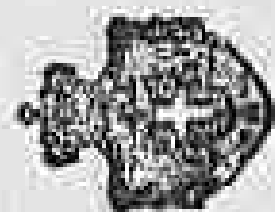
|    | Cognome e Nome            | Importo  |
|----|---------------------------|----------|
| 1  | Simparato Alfido          | 3.628 -  |
| 2  | De Stefano Alberto        | 3.214 -  |
| 3  | Mariottino Antonio        | 2.844 -  |
| 4  | Ariello Pasquale          | 1.578 -  |
| 5  | De Martino Luigi          | 3.145.50 |
| 6  | Oristabile Luigi          | 4.326 -  |
| 7  | Gallucci Edoardo          | 3.988 -  |
| 8  | Borselli Gerardo          | 2.330 -  |
| 9  | Lo Russo Vincenzo         | 2.084 -  |
| 10 | De Flebienne Filippo      | 1.662 -  |
| 11 | De Micheli Germano        | 2.344 -  |
| 12 | Utrera Renato             | 3.162 -  |
| 13 | De Leo Curcio Maddalena   | 1.976 -  |
| 14 | Garbuglio Ammirante Elena | 1.524 -  |
| 15 | Grasso Alberto            | 3.518 -  |
| 16 | Grattelli Antonio         | 3.550 -  |
| 17 | Ottaviani Felice          | 2.486 -  |
| 18 | Grattelli Giovanni        | 2.338 -  |
| 19 | Caccinottolo Pasquale     | 3.266 -  |
| 20 | Giorbiano Armando         | 3.526 -  |
| 21 | Santino Carmello          | 2.590 -  |
| 22 | Storacino Vincenzo        | 2.230 -  |
| 23 | Tronzi Vincenzo           | 3.948 -  |
| 24 | Riccerenti Ettore         | 1.852 -  |
| 25 | Principi Vittorio         | 1.514 -  |
| 26 | Ottaviano Domenico        | 3.212    |
| 27 | Cusani Vittorio           | 11.026   |



|    |             |          |           |
|----|-------------|----------|-----------|
| 3  | Marciotto   | Antonio  | 2.844 -   |
| 4  | Ariello     | Pasquale | 1.578 -   |
| 5  | De Santino  | Luigi    | 3.145.50  |
| 6  | Ortobelli   | Luigi    | 4.326 -   |
| 7  | Gallucci    | Eduardo  | 3.988 -   |
| 8  | Forcella    | Benigno  | 2.330 -   |
| 9  | Loftuso     | Vincenzo | 2.084 -   |
| 10 | De Alembro  | Filippo  | 1.662 -   |
| 11 | De Michelis | Germano  | 2.344 -   |
| 12 | Urope       | Rinaldo  | 3.162 -   |
| 13 | De Leo      | Madalena | 1.976 -   |
| 14 | Quaranta    | Antonio  | 1.524 -   |
| 15 | Grasso      | Alberto  | 3.518 -   |
| 16 | Grattelli   | Arturo   | 3.550 -   |
| 17 | Ottaviani   | Felice   | 2.486 -   |
| 18 | Truttelli   | Giuseppe | 2.338 -   |
| 19 | Cacioppo    | Pasquale | 3.266 -   |
| 20 | Giordano    | Antonio  | 3.396 -   |
| 21 | Santino     | Carullo  | 2.590 -   |
| 22 | Storace     | Vincenzo | 2.230 -   |
| 23 | Esposito    | Vincenzo | 3.948 -   |
| 24 | Ricciardi   | Costa    | 1.852 -   |
| 25 | Principi    | Vittorio | 1.514 -   |
| 26 | Ottaviano   | Domenico | 3.212     |
| 27 | Cusani      | Nicola   | 4.026     |
| 28 | Silvio      | Luigi    | 5.070     |
| 29 | Pisanelli   | Domenico | 2.128     |
| 30 | Epacchi     | Armando  | 1.832     |
| 31 | Marotino    | Carullo  | 1.518     |
|    |             |          | 84,914.50 |

5900





AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO  
R. MANIFATTURA TABACCHI - NAPOLI - S. PIETRO MARTIRE

RUOLO DI PAGAMENTO  
DELLE  
COMPETENZE AGLI IMPIEGATI AVVENTIZI

Mese di *Settembre* *Ottobre 943*

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE



# RUOLO DI PAGAMENTO

DELLE

## COMPETENZE AGLI IMPIEGATI AVVENTIZI

Mese di *Settembre* *Ottobre* 943

—•••—

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

1943 — NAPOLI, R. TIPOGRAFIA GIANNINI

1897



| COGNOME E NOME        | GIORNATE DI           |                          |                       |                      |                                    | IMPORTO LORDO                            |                                      |                              |                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       | presenza<br>al lavoro | malattia<br>riconosciuta | congedo<br>retribuito | diff. di<br>famiglia | retribuzione<br>della<br>Settimana | Settimane<br>di<br>congedo<br>retribuito | dell'anno<br>temporaneo<br>di guerra | dell'agguanta<br>di famiglia | TOTALE<br>Mun. in<br>Deposito |
| II Categoria          |                       |                          |                       |                      |                                    |                                          |                                      |                              |                               |
| Pera Adeli            |                       |                          |                       |                      | 110                                | 110                                      | 764                                  | 764                          | 1528                          |
| D'Ercole Seta         |                       |                          |                       |                      | 110                                | 110                                      | 764                                  | 764                          | 1528                          |
| III Categoria         |                       |                          |                       |                      |                                    |                                          |                                      |                              |                               |
| Bava Maria            |                       |                          |                       |                      | 55                                 | 55                                       | 584                                  | 584                          | 1174                          |
| Cafiero Angelina      |                       |                          |                       |                      | 55                                 | 55                                       | 636                                  | 636                          | 1272                          |
| De Santis Lucia       |                       |                          |                       |                      | 55                                 | 55                                       | 584                                  | 584                          | 1174                          |
| Guarini Summe         |                       |                          |                       |                      | 55                                 | 55                                       | 584                                  | 584                          | 1174                          |
| Marchitelli Antonia   |                       |                          |                       |                      | 55                                 | 55                                       | 584                                  | 584                          | 1174                          |
| Maria Galasso Adriana |                       |                          |                       |                      | 55                                 | 55                                       | 636                                  | 636                          | 1272                          |
| Sales Felice          |                       |                          |                       |                      | 55                                 | 55                                       | 584                                  | 584                          | 1174                          |
| Savio Rosaria         |                       |                          |                       |                      | 55                                 | 55                                       | 584                                  | 584                          | 1174                          |
| Marandino Summeolati  |                       |                          |                       |                      | 55                                 | 55                                       | 584                                  | 584                          | 1174                          |

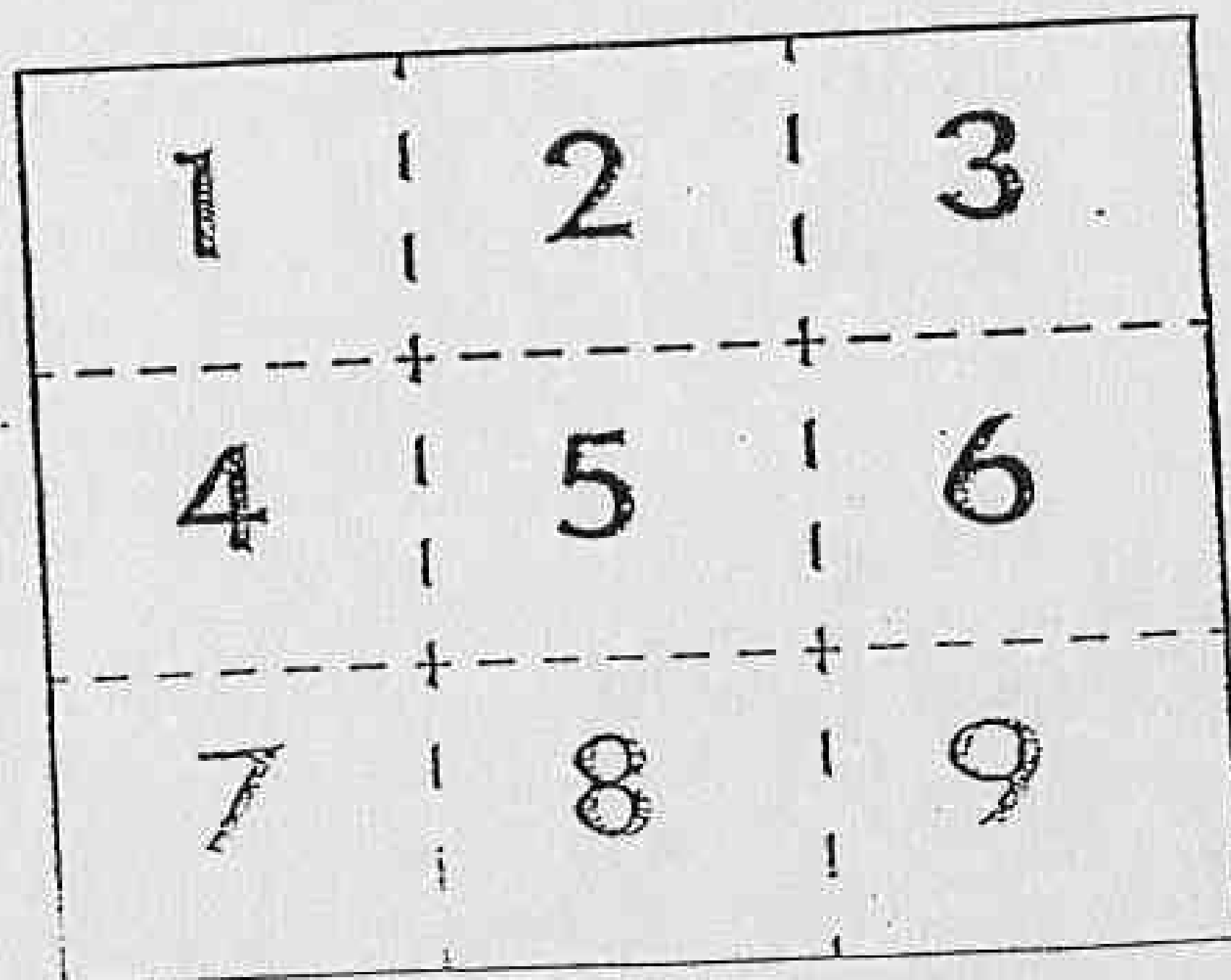
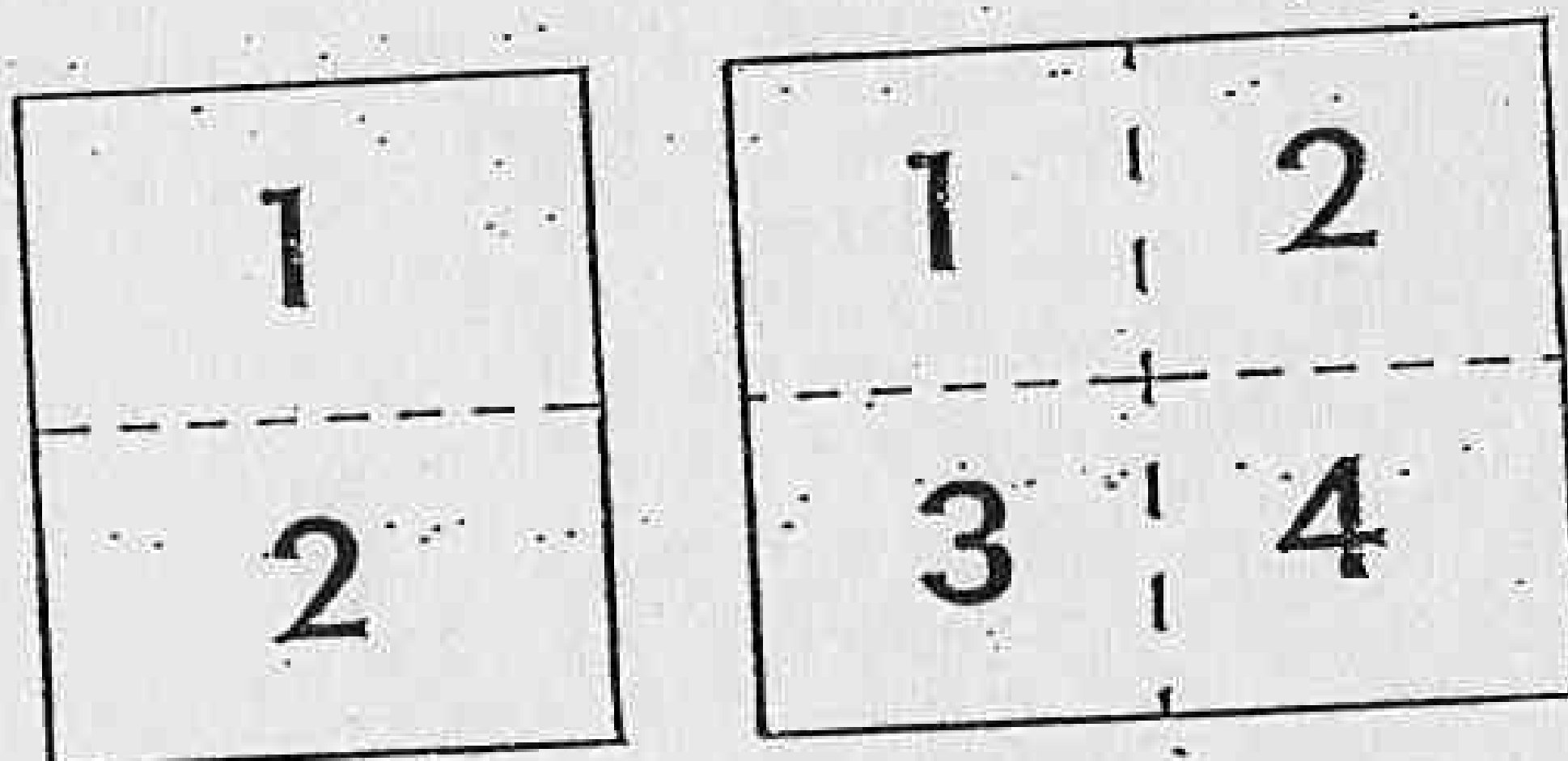


|                       |     |       |        |                            |         |
|-----------------------|-----|-------|--------|----------------------------|---------|
| Devi Adela            | 110 | 110   | 764    | 764                        | 1528-   |
| D'Erice Sda           | 110 | 110   | 764    | 764                        | 1528-   |
| III Categories        |     |       |        |                            |         |
| Bava Maria            | 55  | 97.75 | 577.50 | 587                        | 1174    |
| Cafiero Angela        |     | 97.75 | 577.50 | 636                        | 1272    |
| De Santis Lucia       |     | 97.75 | 577.50 | 587                        | 1174    |
| Guarini Emma          |     | 97.75 | 577.50 | 587                        | 1174    |
| Marchitelli Antonia   |     |       |        |                            |         |
| Maria Galasso Adriana |     | 97.75 | 577.50 | 587                        | 1174    |
| Sales Elena           | 55  | 97.75 | 577.50 | 636                        | 1272    |
| Savio Rosaria         |     | 97.75 | 577.50 | 587                        | 1174    |
| Marandino Summeolata  |     | 97.75 | 577.50 | 587                        | 1174    |
| Totals                |     |       |        | Rosa Napolitano<br>1709 60 | 12644 = |



MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM  
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE  
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,  
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.





| MANIFESTO SACERDOTI SS. APOSTOLI<br>NAPOLI                            |                             |                      |                   |                           |                        |                            |         |                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------|------------|
| Bilancio stipendi di emergenza anticipati agli impiegati di ruolo per |                             |                      |                   |                           |                        |                            |         |                                          |            |
| Cognome e Nome                                                        | Stipendio<br>e serv. attes. | assegno<br>personale | aggr.<br>famiglia | assegno<br>temp. di funz. | Costo<br>mens. di vita | Costo mens.<br>di novembre | Costo   | Somme resti<br>della cont.<br>dal 12.50% | Differenza |
| Minghetti Cao. Off. Sello                                             | 2385 -                      |                      | 247 -             | 225 -                     | 2857 -                 | 2857                       | 8714 -  | 1071.20                                  | 4642.80    |
| Di Lebraro Eugenio                                                    | 1185 -                      |                      | 297 -             | 225 -                     | 1707                   | 1707                       | 3414 -  | 629.80                                   | 2784.20    |
| Liotti Maria                                                          | 953 -                       |                      | -                 | 225 -                     | 1178                   | 1178                       | 2356 -  | 441.40                                   | 1914.60    |
| Massa Emma                                                            | 953 -                       |                      | -                 | 225 -                     | 1178                   | 1178                       | 2356 -  | 392.60                                   | 1963.40    |
| Vinci Anna                                                            | 742 -                       | 9 -                  | -                 | 225 -                     | 976                    | 976                        | 1952    | 366 -                                    | 1586 -     |
| Oliveri Epimaco                                                       | 1428 -                      |                      | 247 -             | 225 -                     | 1900                   | 1900                       | 3800    | 661.20                                   | 3138.80    |
| Caruso Giorgio                                                        | 1305 -                      |                      | 346 -             | 225 -                     | 1876                   | 1876                       | 3752    | 546 -                                    | 3106 -     |
| Sellato Antonio                                                       | 1304.40                     |                      | 395 -             | 225 -                     | 1924.40                | 1924.40                    | 3848.80 | 714.40                                   | 3134.40    |
| Di Napoli Giovanni                                                    | 1252 -                      |                      | 346 -             | 225 -                     | 1823 -                 | 1823 -                     | 3646 -  | 618.40                                   | 3027.60    |
| Mozzi Giuseppe                                                        | 953 -                       |                      | 150 -             | 225 -                     | 1328                   | 1328                       | 2656    | 450.20                                   | 2205.80    |
| Forzi Almerindo                                                       | 952.80                      |                      | 150 -             | 225 -                     | 1327.80                | 1327.80                    | 2655.60 | 454.20                                   | 2201.40    |
| Tagano Olimpia                                                        | 953 -                       |                      | 150 -             | 225 -                     | 1328                   | 1328                       | 2656 -  | 460 -                                    | 2196 -     |
| Canonica Cao. Luigi                                                   | 1647 -                      |                      | 148 -             | 225 -                     | 2020                   | 2020                       | 4040 -  | 760 -                                    | 3280 -     |
| Del Pace Antonio                                                      | 1428 -                      |                      | 247 -             | 225 -                     | 1900                   | 1900                       | 3800 -  | 712.80                                   | 3087.20    |
| Lollo Giuseppe                                                        | 793 -                       |                      | 247 -             | 225 -                     | 1265                   | 1265                       | 2530 -  | 426.60                                   | 2103.40    |
| Cambaro Elena                                                         | 793 -                       |                      | 150 -             | 225 -                     | 1168                   | 1168                       | 2336 -  | 438 -                                    | 1898 -     |
| Sellami Margherita                                                    | 768 -                       |                      | 150 -             | 225 -                     | 1143                   | 1143                       | 2286 -  | 427.80                                   | 1858.20    |
| Russo Maria                                                           | 768                         |                      | 150               | 225                       | 1143                   | 1143                       | 2286    | 381 -                                    | 1905 -     |
| De Laurentiis Giuseppina                                              | 768                         |                      | 150               | 225                       | 1143                   | 1143                       | 2286 -  | 396                                      | 1890 -     |
| De Domenico Amelia                                                    | 768                         |                      | 150               | 225                       | 1143                   | 1143                       | 2286    | 394.40                                   | 1891.60    |
| Scalera Clelia                                                        | 768                         |                      | 150               | 225                       | 1143                   | 1143                       | 2286    | 396.40                                   | 1909.60    |
| Botrone Brigida                                                       | 768                         |                      | 150               | 225                       | 1143                   | 1143                       | 2286    | 387.20                                   | 1898.80    |
| Nicodemo Arturo                                                       | 1025                        |                      | 247               | 225                       | 1497                   | 1497                       | 2994    | 568.20                                   | 2425.80    |
| Quomo Vincenzo                                                        | 1185                        |                      | 247               | 225                       | 1657                   | 1657                       | 3314    | 568.80                                   | 2745.20    |
| Castro Rosario                                                        | 1094                        |                      | 247               | 225                       | 1404                   | 1404                       | 2808    | 561.20                                   | 2246.80    |



MANFATTI... BACCHI SS. APOSTOLI  
NAPOLI

Ripendi di emergenza anticipati agli impiegati di ruolo per i mesi di Ottobre e Novembre 1943.

| Personale | aggr. famiglia | assegno temp. di funz. | Totale mese di ottobre | Totale mese di novembre | Totale  | Somme resti dovute con la liquidazione del 12.50% | Differenza |
|-----------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|
|           | 247-           | 225-                   | 2857-                  | 2857                    | 5714-   | 1071.20                                           | 4642.80    |
|           | 297-           | 225-                   | 1707                   | 1707                    | 3414-   | 629.80                                            | 2784.20    |
|           | -              | 225-                   | 1178                   | 1178                    | 2356-   | 441.40                                            | 1914.60    |
|           | -              | 225-                   | 1178                   | 1178                    | 2356-   | 392.65                                            | 1963.35    |
| 9-        | -              | 225-                   | 976                    | 976                     | 1952    | 366-                                              | 1586-      |
|           | 247-           | 225-                   | 1900                   | 1900                    | 3800    | 661.20                                            | 3138.80    |
|           | 346-           | 225-                   | 1876                   | 1876                    | 3752    | 646-                                              | 3106-      |
|           | 395-           | 225-                   | 1924.40                | 1924.40                 | 3848.80 | 717.40                                            | 3131.40    |
|           | 346-           | 225-                   | 1823-                  | 1823-                   | 3646-   | 618.40                                            | 3027.60    |
|           | 150-           | 225-                   | 1328                   | 1328                    | 2656    | 450.20                                            | 2205.80    |
|           | 150-           | 225-                   | 1327.80                | 1327.80                 | 2655.60 | 454.20                                            | 2201.40    |
|           | 150-           | 225-                   | 1328-                  | 1328-                   | 2656-   | 460-                                              | 2196-      |
|           | 148-           | 225-                   | 2020                   | 2020                    | 4040-   | 760-                                              | 3280-      |
|           | 247-           | 225-                   | 1900                   | 1900                    | 3800-   | 712.80                                            | 3087.20    |
|           | 247-           | 225-                   | 1267                   | 1267                    | 2530-   | 426.60                                            | 2103.40    |
|           | 150-           | 225-                   | 1168                   | 1168                    | 2336-   | 438-                                              | 1898-      |
|           | 150-           | 225-                   | 1143                   | 1143                    | 2286-   | 427.80                                            | 1858.20    |
|           | 150-           | 225-                   | 1143                   | 1143                    | 2286-   | 381-                                              | 1905-      |
|           | 150-           | 225-                   | 1143                   | 1143                    | 2286-   | 396-                                              | 1890-      |
|           | 150-           | 225-                   | 1143                   | 1143                    | 2286    | 394.40                                            | 1891.60    |
|           | 150-           | 225-                   | 1143                   | 1143                    | 2286    | 375.40                                            | 1909.60    |
|           | 150-           | 225-                   | 1143                   | 1143                    | 2286    | 387.20                                            | 1898.80    |
|           | 247            | 225                    | 1497                   | 1497                    | 2994    | 564.20                                            | 2429.80    |
|           | 247            | 225                    | 1657                   | 1657                    | 3314    | 568.80                                            | 2745.20    |
|           | 247            | 225                    | 1497                   | 1497                    | 2994    | 561.20                                            | 2432.80    |



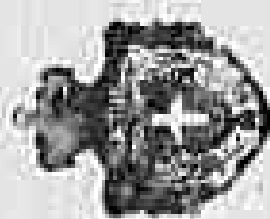
|                         |         |      |        |         |          |          |           |           |
|-------------------------|---------|------|--------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| Serrani Margherita      | 768-    | 150- | 225    | 1143    | 1143     | 2286-    | 427.80    | 1858.20   |
| Russo Maria             | 768     | 150  | 225    | 1143    | 1143     | 2286-    | 381-      | 1905-     |
| De Laurentiis Giuseppe  | 768     | 150  | 225    | 1143    | 1143     | 2286-    | 396       | 1890-     |
| De Domenico Amelia      | 768     | 150  | 225    | 1143    | 1143     | 2286     | 394.40    | 1891.60   |
| Scalera Celio           | 768     | 150  | 225    | 1143    | 1143     | 2286     | 376.40    | 1909.60   |
| Bottoni Brigida         | 768     | 150  | 225    | 1143    | 1143     | 2286     | 387.20    | 1898.80   |
| Nicodemi Arturo         | 1025    | 247  | 225    | 1497    | 1497     | 2994     | 568.20    | 2432.80   |
| Quomo Vincenzo          | 1185    | 247  | 225    | 1657    | 1657     | 3314     | 568.80    | 2745.20   |
| Baglio Rosario          | 1025    | 247  | 225    | 1497    | 1497     | 2994     | 561.20    | 2432.80   |
| Giacco Raffaele         | 1140    | 297  | 225    | 1662    | 1662     | 3324     | 622.40    | 2701.60   |
| Palano Alfonso          | 788     | 395  | 225    | 1408    | 1408     | 2816     | 498.20    | 2317.80   |
| Cusi Salvatore          | 992     | 763  | 247    | 2002    | 2002     | 4004     | 115.33    | 3888.65   |
| Cedeno Giovanni         | 1025    | 346  | 225    | 1596    | 1596     | 3192-    | 557.71    | 2636.25   |
| De Laurentiis Giovanni  | 1252    | 247  | 225    | 1724    | 1724     | 3448-    | 646-      | 2802-     |
| Compagnone Antonio      | 793     | 297  | 225    | 1315    | 1315     | 2630     | 451.20    | 2178.80   |
| Trina Silvio            | 793     | 222  | 225    | 1240    | 1240     | 2480     | 425.80    | 2053.20   |
| Chianese Francesco      | 1588    | 247  | 225    | 2030    | 2030     | 4060     | 760.40    | 3299.60   |
| Carrelli Gerardo        | 658     | 305  | 225    | 1188    | 1188     | 2376     | 454.40    | 1921.60   |
| Tolpes Cesare           | 1129    | 980  | 247    | 2356    | 2356     | 4712-    | 820.80    | 3891.20   |
| Costa Isoldo            | 690.75  | 494  | 225    | 1409.75 | 1409.75  | 2819.5   | 523.20    | 2296.30   |
| Cardone Rosario         | 644.80  | -    | 225    | 869.80  | 869.80   | 1739.60  | 321.80    | 1417.80   |
| Crusino Giuseppe        | 689.20  | 229  | 225    | 1136.20 | 1136.20  | 2272.40  | 396.80    | 1881.60   |
| De Negri Angelo         | 899-    | -    | -      | 899-    | 899-     | 1798-    | 356.80    | 1441.20   |
| Giordano Odoardo        | 1305-   | -    | 225    | 1530-   | 1530-    | 3060-    | 578.40    | 2486.60   |
| Torke Carlo             | 768-    | 247  | 225    | 1240    | 1240-    | 2480-    | 382.20    | 2127.80   |
| Cursio Maria            | 95-     | 15-  | 225    | 1193    | 1193     | 2386     | 453-      | 1933      |
| Pollis Maria            | 953     | 247  | 225    | 1418    | 1418     | 2836     | 496.80    | 2353-     |
| La Rosa Carlo Salvatore | 1847.40 | 75   | 225    | 2047.40 | 2047.40  | 4094.80  | 684-      | 3410.60   |
| 45748.35                |         | 24-  | 10145- | 9619    | 65536.35 | 65536.35 | 131072.70 | 22803.15  |
|                         |         |      |        |         |          | 5894     |           | 108269.60 |



|       |         |         |          |          |           |           |
|-------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 150 - | 225     | 1143    | 1143     | 2286     | 427.80    | 1858.20   |
| 150   | 225     | 1143    | 1143     | 2286     | 381       | 1905      |
| 150   | 225     | 1143    | 1143     | 2286     | 396       | 1890      |
| 150   | 225     | 1143    | 1143     | 2286     | 394.40    | 1891.60   |
| 150   | 225     | 1143    | 1143     | 2286     | 376.40    | 1909.60   |
| 150   | 225     | 1143    | 1143     | 2286     | 387.20    | 1898.80   |
| 150   | 225     | 1143    | 1143     | 2286     | 361.20    | 2432.80   |
| 247   | 225     | 1497    | 1497     | 2994     | 568.8     | 2745.20   |
| 147   | 225     | 1657    | 1657     | 3314     | 561.20    | 2432.80   |
| 247   | 225     | 1497    | 1497     | 2994     | 622.40    | 2701.60   |
| 297   | 225     | 1662    | 1662     | 3324     | 498.20    | 2317.80   |
| 395   | 225     | 1408    | 1408     | 2816     | 115.33    | 3888.65   |
| 763   | 247     | 2002    | 2002     | 4004     | 555.77    | 2636.25   |
| 346   | 225     | 1596    | 1596     | 3192     | 646       | 2802      |
| 247   | 225     | 1724    | 1724     | 3448     | 481.20    | 2178.80   |
| 297   | 225     | 1315    | 1315     | 2630     | 426.80    | 2053.20   |
| 222   | 225     | 1240    | 1240     | 2480     | 760.40    | 3299.60   |
| 247   | 225     | 2030    | 2030     | 4060     | 454.40    | 1924.60   |
| 305   | 225     | 1188    | 1188     | 2376     | 820.80    | 3891.20   |
| 980   | 247     | 2356    | 2356     | 4712     | 523.20    | 2996.80   |
| 494   | 225     | 1409.75 | 1409.75  | 2819.50  | 321.80    | 1417.80   |
| -     | 225     | 869.80  | 869.80   | 1739.60  | 396.80    | 1881.60   |
| 222   | 225     | 1136.20 | 1136.20  | 2272.40  | 356.80    | 1441.20   |
| -     | -       | 899     | 899      | 1798     | 572.40    | 2486.60   |
| -     | 225     | 1530    | 1530     | 3060     | 382.20    | 2127.80   |
| 247   | 225     | 1240    | 1240     | 2480     | 453       | 1933      |
| 15 -  | 225     | 1193    | 1193     | 2386     | 496.80    | 2353.20   |
| 247   | 225     | 1425    | 1425     | 2850     | 684       | 3410.80   |
| 75    | 225     | 2047.40 | 2047.40  | 4094.80  |           |           |
| 24 -  | 10145 - | 9619    | 65536.35 | 65536.35 | 131072.70 | 22803.15  |
|       |         |         |          |          |           | 108269.55 |

5894





AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

R. MANIFATTURA TABACCHI - NAPOLI - S. ~~PIERO MARTIRE~~

MANIFATTURA TABACCHI ES. APOSTOLI  
NAPOLI

## RUOLO DI PAGAMENTO

*Stipendio di emergenza anticipato*

~~DELE~~

~~COMPETENZE~~ AGLI IMPIEGATI AVVENTIZI per

*mesi di ottobre e novembre 1943*

Mese di

5893

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE



RUOLO DI PAGAMENTO

*Stipendi di emergenza anticipati*

COMPETENZE AGLI IMPIEGATI AVVENTIZI per a

~~COMPETENZE~~ multi di ottobre e novembre 1943 —

Mese di

5893

IL DIRETTORE

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO



| COGNOME E NOME                | GIORNATE DI           |                          |         |           |        | IMPORTO LORDO         |                           |                                         |                              |        |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------|--------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------|
|                               | presenza<br>al lavoro | malattia<br>riconosciuta | congedo | Festività | TOTALE | della<br>retribuzione | dell'assegno<br>personale | dell'assegno<br>temporaneo<br>di guerra | dell'aggiunta<br>di famiglia | TOTALE |
| II Categoria                  |                       |                          |         |           |        |                       |                           |                                         |                              |        |
| Gasparone<br>Luise            |                       |                          |         |           |        | 470                   |                           | 110                                     |                              | 880    |
| Moatta<br>Carmina             |                       |                          |         |           |        | 470                   |                           | 110                                     |                              | 880    |
| Truciguerra<br>Miguelina      |                       |                          |         |           |        | 470                   |                           | 110                                     |                              | 880    |
| Merdi<br>Renata               |                       |                          |         |           |        | 470                   |                           | 110                                     |                              | 880    |
| III Categoria                 |                       |                          |         |           |        |                       |                           |                                         |                              |        |
| Andreoni<br>Aurelio           |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |
| Garofano<br>Carlo             |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    | 264                          | 93920  |
| Bozzolo<br>Emilia             |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |
| De Blasio<br>Libella Guiseppe |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    | 165                          | 84025  |
| De Filippo<br>Marina          |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |
| De Marco<br>Gaspare           |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    | 198                          | 84320  |
| Dele<br>Marina                |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |
| Fortunato<br>Ada              |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |
| Giuracà<br>Aurelio            |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |
| Leonardo<br>Bianca            |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |
| Maria<br>Anna                 |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |
| Marone<br>Tata                |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |
| Portomero<br>Rosario          |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |
| Portelli<br>Raffaella         |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |
| Santovito<br>Anna             |                       |                          |         |           |        | 577 50                |                           | 9775                                    |                              | 67525  |



|                |                 |        |         |
|----------------|-----------------|--------|---------|
| Gasparone      | Louis           | 110    | 880     |
| Maatta         | Carmin          | 110    | 880     |
| Trinciguerra   | Myriam          | 110    | 880     |
| Chardi         | Renata          |        |         |
| III Categories |                 |        |         |
| Andreoni       | A. Mente        | 9775   | 67525   |
| Barbagua       | Carlo           | 9775   | 93920   |
| Cazzoluo       | Bonilia         | 9775   | 67525   |
| De Blasio      | Libetta Guioffo | 9775   | 84025   |
| De Filippo     | Marie           | 9775   | 67525   |
| De Marco       | Gaspare         | 9775   | 84320   |
| Delele         | Marie           | 9775   | 67525   |
| Fortunato      | Ada             | 9775   | 67525   |
| Giuracà        | Onelia          | 9775   | 67525   |
| Lucaraga       | Barbara         | 9775   | 67525   |
| Maria          | Anna            | 9775   | 67525   |
| Migliore       | Tola            | 9775   | 67525   |
| Pardomeo       | Lucia           | 9775   | 67525   |
| Porcella       | Raffaella       | 9775   | 67525   |
| Santobello     | Anna            | 9775   | 67525   |
| Silimene       | Concetta        | 9775   | 84025   |
| Trice          | Pietro          | 9775   | 84025   |
|                |                 | 210175 | 1579124 |
|                |                 | 128750 |         |



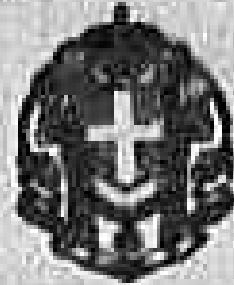




[illegible]



(Serie Sio Pno Mod. 65)



= A. MANO =

NAPOLI, 15/6/1944

**R. Manifattura Tabacchi**

SS. APOSTOLI = NAPOLI =

Largo SS. Apostoli, 7

Al HEADQUARTERS=ALLIED

Prot. N. 2387 Allegati 25

CONTROL COMMISSION=LABOR=SUBCOMMISS  
SION = Via Roma n°148 =Risposta al Foglio } del  
Num.NAPOLI

OGGETTO: Comunicazione di notizie.-

In esito alla richiesta pervenuta da codesto On.le Ufficio, si trasmettono tutte le notizie relative al trattamento economico del personale impiegatizio e salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente da questa Manifattura Tabacchi.

Si aggiunge, per notizia, che questa Direzione ha concesso un anticipo di L.1000 agli impiegati, L.800 alle impiegate, L.1100 agli operai e L.800 alle operaie da accantonare sugli eventuali miglioramenti economici che codesto On.le Ufficio crederà disporre.

5893

IL DIRETTORE

DELLA R. MANIFATTURA TABACCHI.

DELLA R. MANIFATTURA TABACCHI

SS. APOSTOLI

S.P. MARTIRE

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare sempre la data e il N. di Protocollo del foglio cui si risponde.



## MANIFESTURE TABACCHI NAPOLI

SS. Apostoli e S.P. Martire

- I = Stipendio base lordo attuale } Si allega tabella degli stipendi di per gli impiegati di ruolo Alleg. N. 1
- 2 = Supplemento di servizio attivo lordo } Estratto di disposizione per gli impiegati non di ruolo Alleg. N. 2 e tabella delle diarie per i salariati - Allegato N. 3
- 3 = Assegno temporaneo di guerra = Viene calcolato come dispone il R.D.L. 14/7/1941 N. 646 di cui si allega estratto (Allegato N. 4) ed è stato maggiorato del 125 % col R.D.L. 8/7/1943 N. 610 di cui si allega estratto (Allegato N. 5) La maggiorazione in parola non è cumulabile con l'indennità di cui al R.D. 16/12/1942 N. 1498 e pertanto l'importo relativo viene detratto dalla indennità stessa.
- 4 = Aggiunta di famiglia = Venne istituita con la Legge 27/6/1929 N. 1047 Si allega tabella completa per tutti i gradi del personale di ruolo facendo presente che le misure indicate nella tabella sono state aumentate del 65 % col R.D.L. 24/3/41 N. 203 e 14/7/41 N. 646 di cui si allegano gli estratti (Allegati N. 6 - tabella salariati - Alleg. N. 7 tabella impiegati di ruolo - Allegato N. 8 e 9 estratti Decreti) Per gli impiegati non di ruolo vedi Allegato N. 2 - Si allega anche estratto del R.D.L. 8/7/1943 N. 610 che eleva l'aggiunta di famiglia dei funzionari di Grado superiore all'VIII e degli impiegati non di ruolo (Allegato N. 9 bis)
- 5 = Indennità di bombardamento o di allarme = Viene calcolata come indicato dalla Circolare N. 00/726 del 21/1/1943 in applicazione del R.D. L. 16/12/1942 N. 1498 = Si allega estratto della Circolare (Alleg. N. 10)
- 6 = Compenso concesso per ogni ora alle singole categorie di impiegati e salariati = E' concesso agli impiegati un premio di 30 ore mensili disposto con Circolare N. 00-8847 del 10.10.42 che si allega (Allegato N. 11) elevato a N. 60 ore con lettera dell'Intendenza di Finanza N. 339/a del 14/4/1944 allegata in copia (Allegato N. 12) Tale trattamento è esteso anche al personale salariato con mansioni di impiegato.
- 7 = Gratifiche periodiche =
- A = Premio di operosità e rendimento = Agli impiegati di ruolo ed avventizi viene concesso trimestralmente dalla Direzione Generale Monoclassista.



poli a suo criterio, tenendo conto del gruppo, del grado e del rendimento. Normalmente esso varia dalle 580 lire lorde alle 160 per ogni semestre. Si allega copia della disposizione istitutiva, nonché della disposizione in vigore (Allegato N. 13 e 14)

Per il personale operai si corrisponde mensilmente un premio non eccedente due giornate di paga - sola paga a giornata - Il beneficio si accorda al personale ritenuto meritevole e adibito a particolari lavori e tenuto conto anche delle presenze del mese.

Tale premio è attribuito secondo disposizioni particolari di cui non si è in possesso, non essendosi rinvenute dopo il saccheggio.

Al personale dei Monopoli viene anche concesso un premio annuale per l'incremento del rendimento industriale dell'Azienda. Si allega copia della disposizione (Allegato N.15) facendo presente che l'importo è fissato dalla Direzione Generale.

B = Tredicesima mensilità = Per gli impiegati è negativo.

Per i salariati viene corrisposta nel mese di dicembre la 13ª settimana al personale salariato che presta servizio presso l'Amministrazione dei Monopoli almeno tre mesi e si trova in servizio all'atto della concessione, in misura di N. 6 giornate di paga a giornata.

Circolare Direzione Generale Monopoli N. 00.1470 del 21/2/39

8 = Compensi vari = Servizio di ronda allo Stabilimento = Viene concesso

a due impiegati per turno settimanale in ragione di L. 8 al giorno

Si allega copia della disposizione (Allegato N. 16) Si corrisponde anche 1/2 ora al giorno al Commissario Amministrativo e ad una prima applicata alle scritture per l'assistenza alla visita degli impiegati.

Indennità di L. 120 mensili all'economo-cassiere per le funzioni di pagatore del personale di lavoro. Si allega copia della disposizione istitutiva (Allegato N.17)

9 = Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute.

Indennità di missione = Indennità chilometrica = Indennità di trasferimento o trasloco.



II

Istituite col Decreto 14 Settembre 1918. Si allega copia della Circolare 00-3146 del 7/4/1942 attualmente in vigore. (Allegato N.18)

Indennità di alloggio = Il Direttore dello Stabilimento e l'Agente di Custodia usufruiscono di alloggio gratuito. Così pure l'Agente di Custodia dei dipendenti Magazzini di Tabacchi Greggi.

Si rimborsano inoltre le spese di viaggi nell'ambito del Comune, per servizi Vari.

IO = Premi di nuzialità e natalità = Istituiti con Circolare N. 577 del 18/3/1936 in applicazione del R.D.L. 7/3/1936 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I premi si corrispondono nella seguente misura:

Premi di nuzialità

L. 4000 = per gli impiegati di Gruppo A  
 " 3000 = " " " " B  
 " 2000 = " " " " C  
 " 1500 = per i salariati e personale assimilato

Premi di natalità

L. 400 = per il 1° figlio  
 " 600 = per il 2° "  
 " 1000 = " " 3° "  
 " 1500 = " " 4° "  
 " 2500 = " " 5° "  
 " 3000 = " " 6° "

II = Lavoro straordinario = Si corrisponde agli impiegati di ruolo ed avventizi un premio di prolungamento d'orario per ogni ora di servizio effettivamente prestata oltre le 7 ore giornaliere; come è indicato nella Circolare N. 00-8847 del 10/10/1942 già citata al N. 6 della presente ed allegata alla medesima.

Se per ragioni di servizio sono necessarie altre prestazioni straordinarie oltre quelle normali, per procedere al pagamento bisogna provocare di volta in volta la relativa autorizzazione Ministeriale. Così pure per gli operai. Per questi ultimi il compenso è così stabilito: 1/8 della paga a giornata più aumento del 25 % sulla paga attuale, più ./. .

5891



I/8 dell'assegno temporaneo di guerra .

Attualmente agli impiegati si corrisponde un'ora e mezza di premio di prolungamento d'orario al giorno, più un'ora all'Agente di Custodia oltre l'ora e mezza normale .

I2 = Lavoro serale enotturno = Servizio di vigilanza notturna nell'interno dello stabilimento . Viene effettuato per turno da due operai di fiducia, il primo dalle 16 alle 24, il secondo dalle 0 alle 8 col compenso di L. 20 =

Lavoro notturno . In caso di necessità viene retribuito con autorizzazione speciale , come detto al comma precedente .

I3 = Aumento disposto dall'Ordine Regionale N. 2 = Viene applicato a scalare sul totale lordo degli stipendi e delle altre competenze degli impiegati, come appresso indicato : Stipendi (come alle tabelle allegata al N. 1 e 2 - Supplemento di servizio attivo (come alle tabelle anzidette ) Assegno temporaneo di guerra - (calcolato come al N. 3 Aggiunta di famiglia (come alla tabella allegata al N. 4 , maggiorata del 65 % ) Indennità di bombardamento o di allarme (calcolata come al N.5)<sup>6)</sup> Sul premio di prolungamento d'orario indicato al N. II per le ore di servizio effettivamente prestate e sul premio di rendimento di cui al N. 7 A , viene calcolato separatamente l'aumento del 70 % , mentre sul premio di 60 ore mensili di cui al N. 6 della presente, non viene corrisposto alcun aumento .

Lo stesso criterio di liquidazione viene applicato per il personale operaio, tranne che per le 60 ore , che non vengono corrisposte al medesimo .

I4 - Diritti vari = Negativo

I5 - Ritenute . Si allega un esempio di liquidazione dello stipendio e supplemento di servizio attivo per gli impiegati di ruolo, precisando che sull'aggiunta di famiglia e sull'assegno temporaneo di guerra e sull'aumento provvisorio si pratica la ritenuta di R.M. 8% , di Imposta Complementare I % = ambedue sull'importo totale lordo dovuto , dell'addizionale 2% sull'ammontare delle ritenute di R.M. e Imposta complementare . (allegato N. 13) . /.

(1) detto applicato il provvedimento a scalare nella liquidazione dell'indennità di prolungamento d'orario alla detrazione della maggiorazione dell'assegno temporaneo di guerra (1950/10)



Per gl'impiegati non di ruolo le ritenute sono le seguenti :

Assicurazioni Sociali - da detrarre dall'importo lordo dovuto .  
Sulla differenza risultante si applica la ritenuta di R.Mobile 8% =  
Imposta complementare I% = Addizionale 2% sull'importo della ritenute di  
R.M. e Imp. compl. Sulla differenza si applica la tassa di bollo e l'im=  
porto netto risultante si arrotonda a norma delle disposizioni vigenti .

Sulle paghe operai ( Paga , Assegno temporaneo di guerra e aggiun=  
ta di famiglia ) vengono effettuate le seguenti ritenute : E. Tesoro e C. Ma=  
L. 0,50 per Fondo Garanzia = per i soli operai permanenti , Ritenuta I %  
per contributo Previdenza e Assistenza = Ritenute per Assicurazioni So=  
ciali nella misura stabilita dalle apposite tabelle a seconda dello im=  
porto settimanale della retribuzione = Ritenute erariali ( R.Mobile 4% ,  
Imposta complementare I % , Addizionale 2 % , Bollo 0, 05 per ogni 100  
lire o frazione di 100 lire ) Sulle altre retribuzioni ( Lavori straor=  
dinari, gratifiche, indennità di allarme ecc.) vengono effettuate le so=  
le ritenute erariali nella misura anzidetta .

I6 = Elenco numerico completo del personale dipendente . = Si allega un elenco  
del personale <sup>impiegato</sup> e salariato per ciascuna Manifattura Tabacchi (Allegati N.  
20 e 21 )

I7 = Si allega copia del Regolamento Organico D° 5/7/1928 = dell'Ordinamen=  
to Gerarchico ( R.D. II/II/1923 N. 2395 ) = e dello Stato Giuridico de=  
gli Impiegati ( R.D. 30/12/1923 N. 2960 ) unici esemplari ancora in no=  
stro possesso e di cui si prega per la restituzione . (Allegati N.22 =  
23 e 24 )

Per qualche disposizione citata e non allegata si conferma che la Dire=  
zione non ne è più in possesso a seguito saccheggio e incendio

5890



Eschela

Allegato D.27

degl. stipendi e dei supplementi di servizio attivo per i  
personali di prima e di seconda categoria.  
Prima Categoria Gr. A e B

| Grado             | Stipendio e supplemento di servizio attivo<br>gruppo A |                  |                  |                  | al 1°<br>aumento | al 2°<br>aumento | al 3°<br>aumento | al 4°<br>aumento | Gruppo B |          | Amm. inter. in<br>unq. aumenti periodici |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------------------------------|
|                   | iniziale<br>del<br>grado                               | al 1°<br>aumento | al 2°<br>aumento | al 3°<br>aumento |                  |                  |                  |                  | Gruppo A | Gruppo B |                                          |
| I                 | 60060<br>17930                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| II                | 50600<br>14740                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| III               | 44220<br>13640                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| IV                | 37960<br>12650                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| V                 | 28490<br>9460                                          | 30580            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| VI                | 23210<br>7370                                          | 24200<br>4370    | 26290<br>4370    |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| VII               | 20460<br>5610                                          | 21560<br>5610    | 22660<br>5610    |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| VIII              | 18700<br>4180                                          | 19140<br>4180    | 19580<br>4180    |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| IX                | 16170<br>3410                                          | 16830<br>3410    | 17820<br>3410    | 18700<br>3410    |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| X                 | 13640<br>2530                                          | 14300<br>2530    | 15040<br>2530    | 16140<br>2530    |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| XI                | 10670<br>2090                                          | 11440<br>2090    | 11990<br>2090    |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| Seconda Categoria |                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| VIII              | 16830<br>4180                                          | 17820<br>4180    | 18700<br>4180    | 19140<br>4180    |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| IX                | 14300<br>3410                                          | 15040<br>3410    | 16140<br>3410    | 16830<br>3410    |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| X                 | 11990<br>2530                                          | 12980<br>2530    | 13640<br>2530    | 14300<br>2530    |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |
| XI                | 9130                                                   | 9900             | 10670            | 11440            |                  |                  |                  |                  |          |          |                                          |

8885

4.5.5

4.5.5

4



[illegible]



# Contrattamenti economico del personale di base categoria

| Qualifica                   | Stipendio e supplemento di servizio |                              | Stipendio attivo             | Scuola<br>scolastica<br>per gli<br>insegnanti<br>primari |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                             | iniziale                            | al 1°<br>anno<br>di servizio | al 2°<br>anno<br>di servizio | al 3°<br>anno<br>di servizio                             |
| Agente di custodia          | 9490<br>1650                        | 10340<br>1650                | 10890<br>1550                | —                                                        |
| Agente di controllo         | 8030<br>1320                        | 8440<br>1320                 | 9130<br>1320                 | 9490<br>1320                                             |
| Comune                      | 6820<br>1100                        | 7040<br>1100                 | 7260<br>1100                 | 8030<br>1100                                             |
| Maestro alla lavagna<br>in. | 6930<br>1320                        | 7260<br>1320                 | 8030<br>1320                 | 8690<br>1320                                             |

N.B. I numeri in rosso indicano il supplemento di servizio attivo



Copia

Regato 1941

Amministrazione dei Monopoli di Stato  
 Direzione Generale  
 Ufficio Affari Generali  
 Prot.N.00/8767

Roma, 20 settembre 1941 XIX

A tutti gli Opifici, Stabilimenti, Depositi ed Uffici dei Monopoli di Stato

- OGGETTO -- Regio Decreto 6 febbraio 1941 )XIX n.180 ~~Ministeriale~~  
 Sistemazione dei salariati non di ruolo adibiti a mansioni di ufficio.

In applicazione del R.D. 6 febbraio 1941 XIX n.180 con Decreti ministeriali in corso di registrazione è stato provveduto alla nomina ad impiegati avventizi, con effetto dal 1° Maggio 1941 XIX, del personale salariato non di ruolo addetto a mansioni impiegatizie.

Con riserva di trasmettere a parte gli estratti dei Decreti Ministeriali si comunicano le disposizioni che disciplinano il trattamento del suddetto personale.

Classifica e trattamento economico

Il personale avventizio è assegnato ad una delle seguenti categorie con la retribuzione mensile sottoindicata :

Categoria I - Personale in possesso di diploma di laurea : Retr: Ass: temp: di  
 mensile 1-7-941

A - Se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprio dei ruoli di gruppo A

con inizio di carriera al grado IO o superiore ... 1089 110

B- se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado II .....

924 110

Categoria II - Personale in possesso di diploma di scuola media di II grado

Assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativa o contabile dei ruoli di gruppo B .....

770 110



|                                              | Retrib.<br>mensile    | Ass. temp di<br>guerra mensile<br>dal 1-7-1941 |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                              | lorda                 | lordo                                          |
| <u>Categoria III- Personale in possesso</u>  |                       |                                                |
| <u>di diploma di scuola media di I grado</u> |                       |                                                |
| assunto per disimpegnare mansione            |                       |                                                |
| di ordine tecnico dei ruoli di gruppo 0      |                       |                                                |
| a) se residente nell'abitato principale      |                       |                                                |
| di comuni con popolazione di almeno          |                       |                                                |
| 500.000 abitanti .....                       | 577.50                | 97.75                                          |
| b) se residente                              | ( personale soggetto  |                                                |
| in altre località                            | ad imposta complemen- |                                                |
|                                              | tare                  | 462.00 86.20                                   |
|                                              | personale esente da   |                                                |
|                                              | imposta complementare | 462.00 86.20                                   |

O M I S S I S

## Aggiunta di famiglia

Al personale avventizio coniugato o vedovo con prole minorenni deve corrispondersi con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929 N° 1047 l'aggiunta di famiglia nella seguente chiusura mensile :

a) coniugato o vedovo con la prole minorenni dal 1 luglio 1941 II 0

b) personale femminile coniugato di cui all'art; 4 del

R D legge 24-5-1941 XIX N° 203 .....

per ogni figlio minorenni fino al massimo di 3 .....

per ogni figlio minorenni in più dei 3 .....

l'aggiunta di famiglia suindicata deve ridursi del 10, 25, e 40,

e 50 % ai sensi del R D legge 14-4-1934 XII N° 561 a seconda della popolazione del Comune di residenza dell'impiegato -

O M I S S I S

Il Direttore Generale

F° Boselli

5887



R. Manifatture Gabacchi - Napoli - S. P. Martire  
Personale salariato

Tabella

| Qualifica attribuita al personale salariato | Paga giornaliera | Assegno temporaneo di guerra | Totale | Annotazioni                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Operai permanenti</u>                    |                  |                              |        |                                                                                                                 |
| I Gruppo                                    | 32 =             | 8.14                         | 40.14  | di salariati celibi non va l'aggiunta di famiglia che è stabilita in relazione al nu come dall'allegata tabella |
| II " 7 <sup>a</sup> classe di paga          | 26.80            | 9.90                         | 36.70  |                                                                                                                 |
| " " 1 <sup>a</sup> " eccezionale            | 27.60            | 9.90                         | 37.50  |                                                                                                                 |
| " " 2 <sup>a</sup> " "                      | 29.20            | 9.90                         | 39.10  |                                                                                                                 |
| III " "                                     | 22.80            | 9.90                         | 32.70  |                                                                                                                 |
| " " "                                       | 22.40            | 8.64                         | 31.04  |                                                                                                                 |
| <u>Operai permanenti</u>                    |                  |                              |        |                                                                                                                 |
| IV Gruppo - 6 <sup>a</sup> classe di paga   | 16.80            | 6.75                         | 23.55  |                                                                                                                 |
| " " 1 <sup>a</sup> " eccezionale            | 17.60            | 6.93                         | 24.53  |                                                                                                                 |
| " " 2 <sup>a</sup> " "                      | 19.20            | 7.27                         | 26.47  |                                                                                                                 |
| V " "                                       | 12.13            | 5.44                         | 17.57  |                                                                                                                 |
| " " "                                       | 12.96            | 5.82                         | 18.78  |                                                                                                                 |
| " " "                                       | 13.20            | 5.94                         | 19.14  |                                                                                                                 |
| " " "                                       | 14 -             | 6.30                         | 20.30  |                                                                                                                 |
| <u>Operai temporanei specializzati</u>      | 25.20            | 9.09                         | 34.29  |                                                                                                                 |
| " " <u>comuni</u>                           | 20.80            | 8.28                         | 29.08  |                                                                                                                 |
| " " "                                       | 22.40            | 8.64                         | 31.04  |                                                                                                                 |
| <u>Operai temporanei</u>                    | 10.40            | 4.68                         | 15.08  |                                                                                                                 |
| " " "                                       | 11.20            | 5.04                         | 16.24  |                                                                                                                 |
| " " "                                       | 11.66            | 5.24                         | 16.90  |                                                                                                                 |
| " " "                                       | 12.96            | 5.82                         | 18.78  |                                                                                                                 |



R. Manifatture Sabacchi - Napoli - S.P. Martire

Tabella n° 3

Personale salariato

| Personale salariato | Paga giornaliera | Assegno temporaneo di guerra | Totale | Annotazioni                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 32 =             | 8.14                         | 40.14  | Di salariati celibi non va corrisposto l'aggiunta di famiglia che per i coniugati è stabilita in relazione al numero dei figli come dall'allegata tabella |
|                     | 26.80            | 9.90                         | 36.70  |                                                                                                                                                           |
|                     | 27.60            | 9.90                         | 37.50  |                                                                                                                                                           |
|                     | 29.20            | 9.90                         | 39.10  |                                                                                                                                                           |
|                     | 29.80            | 9.90                         | 32.70  |                                                                                                                                                           |
|                     | 29.40            | 8.64                         | 31.04  |                                                                                                                                                           |
|                     | 16.80            | 6.75                         | 23.55  |                                                                                                                                                           |
|                     | 17.60            | 6.93                         | 24.53  |                                                                                                                                                           |
|                     | 19.20            | 7.27                         | 26.47  |                                                                                                                                                           |
|                     | 12.13            | 5.44                         | 17.57  |                                                                                                                                                           |
|                     | 12.96            | 5.82                         | 18.78  |                                                                                                                                                           |
|                     | 13.20            | 5.94                         | 19.14  |                                                                                                                                                           |
|                     | 14 -             | 6.30                         | 20.30  |                                                                                                                                                           |
|                     | 25.20            | 9.09                         | 34.29  |                                                                                                                                                           |
|                     | 20.80            | 8.28                         | 29.08  |                                                                                                                                                           |
|                     | 22.40            | 8.64                         | 31.04  |                                                                                                                                                           |
|                     | 10.40            | 4.68                         | 15.08  |                                                                                                                                                           |
|                     | 11.20            | 5.04                         | 16.24  |                                                                                                                                                           |
|                     | 11.66            | 5.24                         | 16.90  |                                                                                                                                                           |
|                     | 12.96            | 5.82                         | 18.78  |                                                                                                                                                           |



*Copia**Allegato 05: 14*

Regio Decreto Legge 14 luglio 1941, n. 646

Provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale, statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico -

O M I S S I S

Art: I

In aggiunta alle competenze in vigore è concesso ai dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di grado non superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, od equiparato, oppure forniti di trattamento economico - per stipendio, supplemento di servizio attivo, o retribuzione, o competenze analoghe - non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo a titolo di stipendio e supplemento di servizio attivo, un assegno temporaneo di guerra, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile e sequestrabile, nella misura:

del 20 per cento sulle prime L. 4800 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati;

del 10 per cento sulla quota eccedente le L. 4800 fino alle L. 8400 lorde annue di detto trattamento -

Ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente comma si considerano le seguenti competenze:

stipendio e supplemento di servizio attivo;

O M I S S I S

paga degli operai permanenti, determinata ai sensi del secondo comma del successivo art. 3

retribuzione, o paga, o salario od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo -

Articolo 2

O M I S S I S

5885



CopiaAllegato n. 5

Il R. Decreto legge 8 luglio 1943 ~~N. 610~~ N. 610, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N° 161 del 14 luglio 1943 e riportato in allegato alla presente :

- aumenta del 125% l'importo dell'assegno temporaneo di guerra stabilito dagli articoli 1 e 2 del R. Decreto legge 14 luglio 1941 ~~N. 11~~, n° 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941 ~~N. 11~~, N° 1414, a favore dei dipendenti statali di ruolo di grado non superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico od equiparato, nonché dei personali statali non di ruolo forniti di trattamento non superiore a quello massimo previsto per il grado VIII, dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto ed, in genere, dei personali statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, nonché dei dipendenti dei predetti personali;
- estende detto assegno temporaneo di guerra, nell'importo aumentato ai sensi del precedente comma, ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, od equiparato, oppure forniti di trattamento economico superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo;
- dispone che l'assegno temporaneo di guerra, o la maggiorazione dello assegno, concesso ai sensi dei due precedenti commi, non sono cumulabili; col trattamento economico giornaliero di guerra previsto, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, e razione viveri dal R. Decreto legge 19 maggio 1941 ~~N. 583~~ n° 583 convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943 ~~N. 507~~ N° 507 col trattamento analogo determinato in provvedimenti di militarizzazione, con l'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza, stabilita dal R. decreto legge 14 gennaio 1943 ~~N. 22~~ N° 22 e con l'indennità giornaliera disposta dal R. decreto legge 16 dicembre 1942 ~~N. 1498~~ N° 1498 a favore dei personali dello Stato e degli enti ausiliari che prestino servizio nelle località soggette ad offese nemiche;

Omissis



R. Manifattura Sabacchi S.P. Martino - Napoli

Tabella

Quota giornaliera di aggiunta di famiglie per il personale operaio  
 Permanenti - Temporaneo e giornaliero

| Situazione<br>di<br>famiglia | operai permanenti                   |                                            |                                              |                                       |                                             |                                              | operai temporanei e giornalieri                |                                   |                                        |                                   |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Ritribuiti tutti i giorni dell'anno |                                            |                                              | Ritribuiti nei soli giorni lavorativi |                                             |                                              | Quota giornaliera aggiunta di famiglie         |                                   |                                        |                                   |
|                              | Quota<br>base al<br>31-3-941        | Quota<br>aumentata<br>del 40% al<br>1-4-41 | Quota<br>aumentata<br>del 65%<br>dal 1-7-941 | Quota base<br>al 31-3-41              | Quota<br>aumentata<br>del 40% al<br>1-4-941 | Quota<br>aumentata<br>del 65%<br>dal 1-7-941 | Quota au-<br>mentata del<br>100% dal<br>1-7-41 | almeno<br>100.000<br>a<br>499.999 | da 500.000<br>a<br>499.999<br>abitanti | da 50.000<br>a 99.999<br>abitanti |
| Comuniato                    | 4.88                                | 6.83                                       | 8.05                                         | 5.94                                  | 8.32                                        | 9.80                                         | 3.96                                           | 5.94                              | 5.35                                   | 11.45                             |
| " o vedovo con 1 figlio      | 5.48                                | 8.09                                       | 9.54                                         | 7.04                                  | 9.86                                        | 11.62                                        | 4.66                                           | 6.99                              | 6.29                                   | 9.21                              |
| " " 2 "                      | 6.69                                | 9.37                                       | 11.04                                        | 8.14                                  | 11.40                                       | 13.43                                        | 5.36                                           | 8.05                              | 7.24                                   | 6.01                              |
| " " 3 "                      | 7.59                                | 10.63                                      | 12.53                                        | 9.24                                  | 12.94                                       | 15.24                                        | 6.07                                           | 9.10                              | 8.19                                   | 6.82                              |
| " " 4 "                      | 9.40                                | 13.16                                      | 15.51                                        | 11.44                                 | 16.02                                       | 18.87                                        | 7.48                                           | 11.22                             | 10.10                                  | 8.41                              |
| " " 5 "                      | 11.21                               | 15.69                                      | 18.50                                        | 13.64                                 | 19.10                                       | 22.50                                        | 8.88                                           | 13.33                             | 12. -                                  | 10. -                             |
| " " 6 "                      | 13.01                               | 18.21                                      | 21.48                                        | 15.84                                 | 22.18                                       | 26.13                                        | 10.30                                          | 15.44                             | 13.90                                  | 11.5                              |
| " " 7 "                      | 14.82                               | 20.76                                      | 24.16                                        | 18.04                                 | 25.26                                       | 29.76                                        | 11.70                                          | 17.55                             | 15.79                                  | 13.4                              |
| " " 8 "                      | 16.63                               | 23.28                                      | 27.45                                        | 20.24                                 | 28.34                                       | 33.40                                        | 13.11                                          | 19.66                             | 17.69                                  | 14.7                              |
| " " 9 "                      | 18.44                               | 25.82                                      | 30.43                                        | 22.44                                 | 31.42                                       | 37.02                                        | 14.52                                          | 21.78                             | 19.60                                  | 16.3                              |



R. Manifattura Sabacchi S.P. Martini Napoli

Tabella n° 6

Quota giornaliera di aggiunta di famiglia per il personale operaio

Permanenti - Temporanei e giornalieri

|              | Operai permanenti                   |                                   |                                     |                                       |                                    |                                     | Operai temporanei e giornalieri                   |                                   |                              |                              |                             |                         |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|              | Ritribuiti tutti i giorni dell'anno |                                   |                                     | Ritribuiti nei soli giorni lavorativi |                                    |                                     | Quota giornaliera aggiunta di famiglia per comuni |                                   |                              |                              |                             |                         |
|              | Quota base al 31-3-941              | Quota aumentata del 40% al 1-4-41 | Quota aumentata del 65% dal 1-7-941 | Quota base al 31-3-41                 | Quota aumentata del 40% al 1-4-941 | Quota aumentata del 65% dal 1-7-941 | Quota aumentata del 100% dal 1-7-41               | almeno 100.000 a 499.999 abitanti | da 500.000 a 99.999 abitanti | da 100.000 a 49.999 abitanti | da 20.000 a 49.999 abitanti | meno di 20.000 abitanti |
|              |                                     |                                   |                                     |                                       |                                    |                                     | 100%                                              | 100%                              | 90%                          | 75%                          | 60%                         | 50%                     |
|              | 4.88                                | 6.83                              | 8.05                                | 5.94                                  | 8.32                               | 9.80                                | 3.96                                              | 5.94                              | 5.35                         | 4.45                         | 5.36                        | 2.97                    |
|              | 5.78                                | 8.09                              | 9.54                                | 7.04                                  | 9.86                               | 11.62                               | 4.66                                              | 6.99                              | 6.29                         | 5.24                         | 6.19                        | 3.49                    |
| con 1 figlio | 6.69                                | 9.37                              | 11.04                               | 8.14                                  | 11.40                              | 13.43                               | 5.36                                              | 8.05                              | 7.24                         | 6.04                         | 7.83                        | 4.72                    |
| 2 "          | 7.59                                | 10.63                             | 12.53                               | 9.24                                  | 12.94                              | 15.24                               | 6.07                                              | 9.10                              | 8.19                         | 6.82                         | 8.46                        | 5.55                    |
| 3 "          | 8.40                                | 11.16                             | 13.51                               | 10.44                                 | 14.02                              | 16.87                               | 6.78                                              | 10.22                             | 9.10                         | 7.41                         | 9.33                        | 6.61                    |
| 4 "          | 9.21                                | 12.69                             | 15.50                               | 11.64                                 | 15.10                              | 18.50                               | 7.48                                              | 11.33                             | 10.10                        | 8.41                         | 10.49                       | 7.66                    |
| 5 "          | 10.01                               | 14.21                             | 17.48                               | 12.84                                 | 16.18                              | 20.13                               | 8.18                                              | 12.44                             | 11.20                        | 9.51                         | 11.66                       | 8.72                    |
| 6 "          | 10.82                               | 15.74                             | 19.46                               | 14.04                                 | 17.26                              | 21.76                               | 8.88                                              | 13.55                             | 12.30                        | 10.62                        | 12.83                       | 9.77                    |
| 7 "          | 11.63                               | 17.26                             | 21.46                               | 15.24                                 | 18.34                              | 23.39                               | 9.58                                              | 14.66                             | 13.40                        | 11.73                        | 14.04                       | 10.83                   |
| 8 "          | 12.44                               | 18.78                             | 23.46                               | 16.44                                 | 19.42                              | 25.02                               | 10.28                                             | 15.77                             | 14.50                        | 12.84                        | 15.25                       | 11.89                   |
| 9 "          | 13.25                               | 20.30                             | 25.46                               | 17.64                                 | 20.50                              | 26.65                               | 10.98                                             | 16.88                             | 15.60                        | 13.95                        | 16.46                       | 12.95                   |

5883



~ Importo netto arrotondato dell'aggiunta di

|                               | al personale residente nei Comuni<br>di almeno 500.000 abitanti - |                           | Al personale residente nell'abi-<br>tato principale dei Comuni aven-<br>ti almeno 100.000 abitanti e con<br>più di 499.999 |                           | g r u  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
|                               |                                                                   | Importo<br>lordo<br>annuo |                                                                                                                            | Importo<br>lordo<br>annuo |        |
| Coniug. senza prole minorenni |                                                                   | 1980                      |                                                                                                                            | 1782                      |        |
| Coniugato o vedovo con:       |                                                                   |                           |                                                                                                                            |                           |        |
| 1 figlio minorenne            |                                                                   | 2376                      |                                                                                                                            | 2138.40                   |        |
| 2 figli minorenni             |                                                                   | 2772                      |                                                                                                                            | 2494.80                   |        |
| 3 " "                         |                                                                   | 3168                      |                                                                                                                            | 2851.20                   |        |
| 4 " "                         |                                                                   | 3960                      |                                                                                                                            | 3564 -                    |        |
| 5 " "                         |                                                                   | 4752                      |                                                                                                                            | 4276.80                   |        |
| 6 " "                         |                                                                   | 5544                      |                                                                                                                            | 4989.60                   |        |
| 7 " "                         |                                                                   | 6336                      |                                                                                                                            | 5702.40                   |        |
| 8 " "                         |                                                                   | 7128                      |                                                                                                                            | 6415.20                   |        |
| 9 " "                         |                                                                   | 7920                      |                                                                                                                            | 7128 -                    |        |
| Coniug. senza prole minorenni |                                                                   | 1782                      |                                                                                                                            | 1603.80                   | Person |
| Coniugato o vedovo con:       |                                                                   |                           |                                                                                                                            |                           |        |
| 1 figlio minorenne            |                                                                   | 2112                      |                                                                                                                            | 1900.80                   |        |
| 2 figli minorenni             |                                                                   | 2442                      |                                                                                                                            | 2194.80                   |        |
| 3 " "                         |                                                                   | 2772                      |                                                                                                                            | 2494.80                   |        |
| 4 " "                         |                                                                   | 3432                      |                                                                                                                            | 3088.80                   |        |
| 5 " "                         |                                                                   | 4092                      |                                                                                                                            | 3682.80                   |        |
| 6 " "                         |                                                                   | 4752                      |                                                                                                                            | 4276.80                   |        |



aggiunta di famiglia dovuto al personale di ruolo

| personale residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 100.000 abitanti e non di 499.999 | al personale residente nell'abitato principale dei Comuni aventi meno di 50.000 abitanti e non più di 99.999 | al personale residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 20.000 abitanti e non più di 49.999 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo lordo annuo                                                                                    | Importo lordo annuo                                                                                          | Importo lordo annuo                                                                                         |

| al personale | Importo lordo annuo |
|--------------|---------------------|
|--------------|---------------------|

| gruppi | A     | B | C      |
|--------|-------|---|--------|
| 1782   | 1485- |   | 1188-  |
| 213840 | 1782- |   | 142550 |
| 249480 | 2079- |   | 155320 |
| 285120 | 2376- |   | 190080 |
| 3564-  | 2870- |   | 2376-  |
| 427680 | 3564- |   | 285120 |
| 498960 | 4158- |   | 332640 |
| 570240 | 4752- |   | 380160 |
| 641520 | 5346- |   | 427680 |
| 7128-  | 5940- |   | 4752-  |

| Personale subalterno |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| 160380               | 133650 | 106920 |
| 190080               | 158400 | 126720 |
| 219780               | 183150 | 146520 |
| 249480               | 2079-  | 166320 |
| 308880               | 2574-  | 205920 |
| 368280               | 3069-  | 245520 |
| 427680               | 3564-  | 285120 |

58



dovuto al personale di ruolo

| ente nell'abitato<br>comuni aventi al<br>meno 20.000 abitanti e<br>non più di 49.999 |    | al personale residente nell'abitato<br>principale dei comuni aventi<br>meno di 20.000 abitanti e<br>non più di 49.999 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                      |    | Importo<br>lordo<br>annuo                                                                                             |  |
| A.                                                                                   | B. | C.                                                                                                                    |  |
| 5-                                                                                   |    | 1188-                                                                                                                 |  |
| 12-                                                                                  |    | 142550                                                                                                                |  |
| 19-                                                                                  |    | 166320                                                                                                                |  |
| 26-                                                                                  |    | 190080                                                                                                                |  |
| 30-                                                                                  |    | 2376-                                                                                                                 |  |
| 34-                                                                                  |    | 285120                                                                                                                |  |
| 38-                                                                                  |    | 332640                                                                                                                |  |
| 52-                                                                                  |    | 380160                                                                                                                |  |
| 45-                                                                                  |    | 427680                                                                                                                |  |
| 40-                                                                                  |    | 4752-                                                                                                                 |  |
| subalterno -                                                                         |    |                                                                                                                       |  |
| 33650                                                                                |    | 108920                                                                                                                |  |
| 58400                                                                                |    | 126720                                                                                                                |  |
| 83150                                                                                |    | 146520                                                                                                                |  |
| 2079-                                                                                |    | 166320                                                                                                                |  |
| 2574-                                                                                |    | 205920                                                                                                                |  |
| 3069-                                                                                |    | 245520                                                                                                                |  |
| 3564-                                                                                |    | 285120                                                                                                                |  |

al personale residente nell'abitato  
principale dei comuni  
aventi meno di 20.000 abitanti

|  |  | Importo<br>lordo<br>annuo |  |
|--|--|---------------------------|--|
|  |  |                           |  |
|  |  | 990                       |  |
|  |  | 1188                      |  |
|  |  | 1386                      |  |
|  |  | 1584                      |  |
|  |  | 1980                      |  |
|  |  | 2376                      |  |
|  |  | 2772                      |  |
|  |  | 3168                      |  |
|  |  | 3564                      |  |
|  |  | 3960                      |  |
|  |  | 58                        |  |
|  |  | 891                       |  |
|  |  | 1056                      |  |
|  |  | 1221                      |  |
|  |  | 1386                      |  |
|  |  | 1716                      |  |
|  |  | 2046                      |  |
|  |  | 2376                      |  |
|  |  | 2706                      |  |



g r n j

Coniug. senza prole minorenni

1980

1782

Coniugato o vedovo con:

1 figlio minorenni

2276

2138,40

2 figli minorenni

2372

2494,80

3 " "

3168

2851,20

4 " "

3960

3564 -

5 " "

4752

4276,80

6 " "

5544

4989,60

7 " "

6336

5702,40

8 " "

7128

6415,20

9 " "

7920

7128 -

Person

Coniug. senza prole minorenni

1782

160380

Coniugato o vedovo con:

1 figlio minorenni

2112

1900,80

2 figli minorenni

2442

2197,80

3 " "

2772

2494,80

4 " "

3432

3088,80

5 " "

4092

3682,80

6 " "

4752

4276,80

7 " "

5412

4870,80

8 " "

6072

5464,80

9 " "

6732

6058,80

La presente tabella è stata aumentata del 65% con RD 24-3-41 di 903







A. B. C.

|        |         |
|--------|---------|
| 1485 - | 1188 -  |
| 1782 - | 142560  |
| 2079 - | 1563.20 |
| 2375 - | 1900.80 |
| 2570 - | 2376 -  |
| 3564 - | 2851.20 |
| 4158 - | 3326.40 |
| 4752 - | 3801.60 |
| 5346 - | 4276.80 |
| 5940 - | 4752 -  |

subalterno

|         |         |
|---------|---------|
| 133650  | 1069.20 |
| 1584.00 | 1267.20 |
| 1831.50 | 1455.20 |
| 2079 -  | 1663.20 |
| 2574 -  | 2059.20 |
| 3069 -  | 2455.20 |
| 3564 -  | 2851.20 |
| 4059 -  | 3247.20 |
| 4554 -  | 3643.20 |
| 5049 -  | 4039.20 |

1-11-64

990

|      |
|------|
| 1188 |
| 1386 |
| 1584 |
| 1980 |
| 2376 |
| 2772 |
| 3168 |
| 3564 |
| 3960 |

58

891

|      |
|------|
| 1056 |
| 1221 |
| 1386 |
| 1716 |
| 2046 |
| 2376 |
| 2706 |
| 3036 |
| 3366 |



*Copia.**Allegato n. 8*R. Decreto legge 24 marzo 1941 ~~VII~~ N° 203

Aumento del 40 % dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali comprese quelle con ordinamento autonomo -

O M I S S I S

Art: I

Sono aumentate in ragione del 40 per cento le misure attualmente in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo <sup>o non di ruolo</sup> coniugato o vedovo con prole minorenni, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo -

L'aumento di cui al precedente comma è computabile ai fini della determinazione dell'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art 4 della legge 27 giugno 1929 ~~VII~~, n° 1047

Art: 2

Per il personale statale non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenni, non previsto di trattamento di aggiunta di famiglia o di indennità di caroviveri distinto dallo stipendio, retribuzione o paga, l'aumento previsto dal precedente articolo I si applica su di un decimo di dette competenze e viene considerato ad ogni effetto, come trattamento di famiglia - 5880

O M I S S I S

Art: 3

O M I S S I S

Art 4

L'aumento di cui ai precedenti articoli non compete al personale femminile coniugato, qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali o dagli Enti ausiliari dello Stato o dagli altri Enti indicati nel comma primo del successivo art 7 oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940 ~~VIII~~ n° 1278 -



Copia

O allegato al: 9

R. Decreto legge 14 luglio 1941 n° 646

Provvedimenti economici di carattere temporaneo , in dipendenza della guerra , per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico -

O M I S S I S

## Art 4

Salvo quanto disposto dai successivi commi , l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari , delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari , dei soprassoldi ed altri assegni a titoli di caroviveri , stabilita dall'art I del R Decreto legge 24 marzo 1941 n° 203 , è elevata dal 40 per cento al 65 per cento :

Nei riguardi /

del personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R Decreto legge 4 febbraio 1937 , n° 100 , convertito nella legge 7 giugno 1937 N° 1108 e successive modificazioni ed estensioni ;

O M I S S I S

## Articolo 5

Al personale di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed al personale ferroviario equiparato ai sensi dell'allegato A al R . decreto legge 17 novembre 1938 N° 1785 convertito nella legge 5 gennaio 1939 , n° 19 è estesa l'aggiunta di famiglia prevista per i personali di ruolo dei gruppi A B e C , nella misura in vigore al 31 marzo 1941 :

O M I S S I S



*Copia**Allegato art. 9 l. 15*Roma 15 luglio 1943 ~~15~~

I<sub>1</sub> R. Decreto legge 8 luglio 1943 ~~15~~ n° 610 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N° 161 del 14 luglio 1943 XXI e riportato in allegato alla presente :

O M I S S I S

- eleva l'importo dell'aggiunta di famiglia concessa con l'art. 5 del su citato decreto legge n° 646 al personale di grado superiore all'VIII od equiparato , ragguagliandolo , a quello della aggiunta di famiglia in vigore dal 1° luglio 1941 XIX per il rimanente personale di ruolo dei gruppi A B e C ;
- aumenta del 50 % la misura del trattamento di famiglia in vigore dal 1° luglio 1941 XIX per i personali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui al R decreto legge 4 febbraio 1937 XV n° 100 per il personale a ferma temporanea , per i contrattisti e sussidiari delle Ferrovie dello Stato per i salariati statali non di ruolo , per i ricevitori postelegrafonici per i ricevitori del lotto , per gli assuntori ferroviari ed, in genere per i dipendenti statali retribuiti od oggi od in base a coefficienti riferiti all'entità; e durata delle prestazioni , nonché dei dipendenti dai predetti personali -

5878



*Copia**Allegato n° 10*

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Affari Generali Prot 00/726

Roma 21 gennaio 1943

ALLE MANIFATTURE TABACCHI DI GENOVA MILANO NAPOLI SS APOSTOLI  
E NAPOLI S. PIETRO MARTIRE TORINO

URGENTISSIMA

OGGETTO- Applicazione del R D L 16 dicembre 1942 N° 1498 riguardante provvidenze a favore dei dipendenti statali in seguito allo sfollamento -

Con R D 16 dicembre 1942 N° 1498 pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale n° 309 del 31 dicembre u.s. sono state disposte provvidenze a favore dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo che prestano servizio nelle località da cui per ordine del Ministero dell'Interno, la popolazione civile deve sfollare in seguito alle offese nemiche -

In dipendenza agli ordini di sfollamento già intervenuti le disposizioni si applicano al personale in servizio nei comuni di Torino, Genova Milano Napoli e Savona con decorrenza dal 1° dicembre 1942 -

Il provvedimento suindicato prevede :

1° la concessione di una indennità giornaliera al personale che rimane in servizio nelle sedi suindicate ;

O M I S S I S

2° Indennità giornaliera

Indipendentemente dalla sovvenzione straordinaria di cui al N° 1 è dovuta agli impiegati di ruolo ed avventizi ed agli operai permanenti, temporanei e giornalieri un'indennità giornaliera pari ad un terzo della normale indennità di missione di cui al R D L 27 febbraio 1942 N° 76 ( articoli 1 e 6 ) aumentata di metà dell'aggiunta di famiglia in godimento - Tale indennità non può nel suo complesso essere inferiore alle lire

./.



ventidue nè superiore alle lire sessanta giornaliere -

L'indennità suddetta si corrisponde per i giorni di effettiva presenza in servizio nella sede ( esclusi quindi , i giorni di missione fuori residenza ) e per il personale operaio in esatta corrispondenza con le ore in cui è dovuta la normale retribuzione a giornata od a cottimo -

Per gli impiegati di ruolo ed avventizi e per il personale operaio retribuito per tutti i giorni dell'anno l'indennità suddetta compete anche per i giorni festivi compresi fra due giornate lavorative di presenza in servizio -

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art: 2 del citato R D L 16 dicembre 1942 N° 1498 circa la sospensione del pagamento dell'indennità giornaliera nei riguardi del personale non avente famiglia e per quello che non ha trasferito altrove la propria famiglia quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche

O M I S S I S

IL DIRETTORE GENERALE

F° BOSELLI

5875



*Copia**allegato n. 11*

Amministrazione dei Monopoli  
di Stato - Direzione Generale  
Ufficio Affari Generali  
Prot 00-8847

10 ottobre 1942

## ALLE MANIFATTURE TABACCHI

OGGETTO- Premi di prolungamento d'orario -

-----  
Ai sensi dell'art 203 dell'Ordinamento 5 luglio 1928 le misure orarie dei premi di prolungamento d'orario per i funzionari di grado VII ed inferiori addetti alle Agenzie per le Coltivazioni Tabacchi, alle Manifatture Tabacchi, alle Saline, al Laboratorio del Chinino di Stato, ai Depositi tabacchi greggi ed ai Depositi generi di monopolio, sono state stabilite come segue con effetto dal 1 agosto 1942

## Personale di gruppo A

|         |      |
|---------|------|
| grado 7 | 5.25 |
| " 8"    | 4.70 |
| " 9     | 4.45 |
| " 10    | 4.00 |
| " II    | 4.00 |

## Personale di gruppo B

|         |      |
|---------|------|
| grado 7 | 5.20 |
| " 8     | 4.65 |
| " 9     | 4.40 |
| " 10    | 3.75 |
| " II    | 3.75 |

## Personale di gruppo C

|         |      |
|---------|------|
| grado 8 | 4.45 |
| " 9     | 4.00 |
| " 10    | 3.50 |
| " II    | 3.50 |
| " 12    | 3.50 |

Personale subalterno 3.25

Personale avventizio

5876



|                |      |
|----------------|------|
| di I categoria | 3.50 |
| " 2 "          | 3.25 |
| " 3 "          | 3.00 |

La misura dei premi per i funzionari di grado VI sarà stabilita trimestralmente da questa Direzione Generale -

I premi predetti si corrispondono per i servizi effettivamente prestati in più delle sette ore, in dipendenza delle particolari esigenze della produzione e dei servizi, previa autorizzazione della Direzione Generale - Per la valutazione di tali servizi devono esservarsi le disposizioni dell'art. 203 dell'Ordinamento 5 luglio 1928 VI -

In aggiunta ai premi di cui sopra può essere concesso un premio in misura non eccedente le 30 ore mensili a tutti gli impiegati di ruolo e non di ruolo, esclusi coloro che si siano dimostrati negligenti e di scarso attaccamento al proprio dovere.

I giorni di assenza dal servizio importano la riduzione proporzionale di tale premio -

La liquidazione dei premi per i Direttori degli Opifici Stabilimenti e Depositi sarà eseguita da questa Direzione Generale, alla quale dovranno essere segnalati;

a) le presenze in servizio nel trimestre, compresi i giorni di missione fuori sede;

b-) il numero di ore di straordinario effettivamente prestato in più delle sette giornaliere durante la permanenza in sede -

Le disposizioni della presente circolare hanno effetto dal 1° agosto scorso e, pertanto gli Opifici, gli Stabilimenti ed i Depositi sono autorizzati corrispondere al dipendente persona le gli arretrati -

Il Direttore Generale

F<sup>o</sup> Boselli

5874



Copi

Allegato n. 12

R. MANIFATTURA TABACCHI SS APOSTOLI NAPOLI

14 Aprile 1944

INTENDENZA DI FINANZA

Ufficio di ragioneria di Napoli

Prot: 339/a del 29-3-1944 N° 686

Alla R. Manifattura Tabacchi SS Apostoli Napoli

OGGETTO- Orario straordinario a titolo di maggior rendimento -

-----  
In accoglimento della proposta di cui nella nota in margine ,  
autorizzo il raddoppiamento delle ore di straordinario a titolo  
di maggior rendimento a far tempo dal 1° marzo m.s. cosiccome consen-  
tito dalla Circolare del 3-3-1943 emanata dal Ministero Finanze -

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA  
F+° Illeggibile

L'INTENDENTE  
F° Illeggibile

5873



*Copia**allegato cf. 13*

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Privative

Uff. Pers. ed Aff. Gen. N° 1901

10 febbraio 1926

A TUTTI GLI STABILIMENTI ED UFFICI DELLE PRIVATIVE

AI SIGG. ISPETTORI SUPERIORI DI ZONA

AI SIGNORI ISPETTORI COMPARTIMENTALI

Allegati N° Uno

OGGETTO- Compensi e premi di operosità e rendimento -

Sul capitolo 277 bis del Bilancio della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio corrente sono stati stanziati quattro milioni di lire da erogarsi a favore degli impiegati ed agenti delle Privative per compensi e premi di operosità e rendimento;

Come risulta dalla premessa del Decreto che stabilisce i criteri di erogazione delle suddetto fondo, Decreto di cui si unisce copia alla presente, negli intendimenti di S E il Ministro la concessione dei compensi di cui trattasi e diretta a premiare l'opera degli impiegati che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, maggiormente concorrono a migliorare il rendimento industriale delle aziende delle Privative ed ad incrementarne il gettito -;

Non si tratta quindi di una delle consuete elargizioni aventi essenzialmente lo scopo di alleviare le condizioni economiche del personale ma bensì di una ~~ex~~ forma di cointeressenza basata sui risultati economici e finanziari effettivamente ottenuti dai singoli opifici ed Uffici ed alla quale possono partecipare soltanto quegli impiegati che spiegano in via continuativa opera fattiva per il raggiungimento per i fini predetti -

I coefficienti individuali di partecipazione di cui alla lettere a) b-) e c) dell'art. 4 saranno fissati dal Ministero sulla scorta di tutte le notizie che sono a sua cognizione e tenuto conto: nei riguardi delle Coltivazioni tabacchi, delle conseguite economiche per effetto di una migliore organizzazione dei vari servizi nonché della rapidità ed esattezza raggiunta nella esecuzione degli addebi-



ti delle piante e delle foglie, del numero ed entità dei rilievi  
emersi dalle controllerie eseguite sugli addebiti medesimi, della di-  
ligenza spiegata nelle operazioni di campionamento ed in tutte le  
altre che si svolgono nei magazzini generali e nelle agenzie ;  
per quanto riflette la fase di produzione, delle conseguite econo-  
mie nel consumo delle materie prime, dei materiali ed articoli di-  
versi, nell'impiego della mano d'opera, nonchè della riuscita  
delle lavorazioni ;

Per quanto ha tratto ai servizi di vendita dall'opera spiegata dai  
Sigg. Ispettori ed al personale di deposito nell'assicurare il rego-  
lare approvvigionamento dei prodotti, nell'evitare disservizi nella  
distribuzione dei prodotti medesimi e dell'iniziativa spiegate ai  
fini della espansione del consumo e della prevenzione scoperta e  
repressione del contrabbando /

Il coefficiente di cui alla lettera d) del predetto art: 4  
sarà invece assegnato, sotto forma di proposta dai capi degli sta-  
bilimenti ed uffici con avvertenza che per funzioni di grado supe-  
riore devono intendersi quelle conferite in dipendenza di autoriz-  
zazione Ministeriale e che l'attribuzione del coefficiente stesso  
dovrà essere omessa per coloro che a norma del decreto in es-  
sione sono esclusi dalla partecipazione del premio -

Per gli Ispettori Superiori di zona per i Direttori Superio-  
ri e funzionari delle Manifatture, delle Coltivazioni, delle Saline  
nonchè per i Direttori dei Magazzini Greggi di Livorno e Sampierdare  
na l'assegnazione di tali classifiche sarà fatta direttamente dal  
Ministero -

Nei riguardi dei Direttori e funzionanti dei Magazzini  
di Deposito provvederanno invece i competenti Ispettori Comparti-  
mentali che saranno a loro volta classificati sempre in via di pro-  
posta dagli Ispettori Superiori di zona -

Come è detto nel decreto i punti di merito, anche per  
il coefficiente di cui sopra è cenno, dovranno variare da un minimo  
di 15 ad un massimo di 24. La scala è abbastanza ampia da permette-



re una giusta differenziazione degli impiegati in rapporto al loro merito effettivo epperò si raccomanda di farne ponderata e severa applicazione, concedendo il voto massimo soltanto nei casi di utilità e rendimento di lavori veramente sommi-

In relazione a quanto precede le direzioni degli stabilimenti ed uffici provvederanno a compilare subito un prospetto, come al modello in calce, con l'elencazione di tutto il personale in servizio al ricevimento della presente includendovi anche il Capo dello Stabilimento ed ufficio indicando di fronte a ciascuno impiegato il grado gerarchico, il numero indice relativo al grado stesso (art. 3) nonchè la classifica di cui alla lettera d) dell'articolo 4 -

Saranno altresì messe in evidenza nell'apposita colonna le assenze fatte da ciascuno impiegato nell'anno 1925 oltre 30 giorni (art. 7)

Tali prospetti dovranno poi essere trasmessi sollecitamente al Ministero, eccezione fatta per quelli relativi al personale dei depositi che saranno inviati al competente Ispettore Compartimentale il quale dopo averli completati per la parte di sua competenza ne curerà l'invio nell'amministrazione centrale e per quelli relativi agli Ispettori Compartimentali la cui trasmissione sarà fatta per il tramite degli Ispettori Superiori di zona -

Ad evitare ritardi nella ripartizione del fondo di raccomandanda per tali prospetti siano compilati ed inviati con la maggiore sollecitudine avvertendo che l'erogazione sarà per ora limitata a circa la metà della somma stanziata in bilancio -

IL DIRETTORE GENERALE  
F. Soalvini

5870



## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Decreto 30 dicembre 1925 col quale è assegnato alla Amministrazione delle Privative sul cap.N°277 bis del bilancio della Spesa del Ministero Finanze per l'esercizio 1925/26 la somma di Lire 4.000.000.000 per compensi e premi di operosità e rendimento al personale dei servizi provinciali delle Privative ai fini del maggior rendimento Industriale e Commerciale delle diverse branche della suddetta Amministrazione, conseguente all'opera del personale stesso.

## D E C R E T A

Art.1° - Per la ripartizione della somma suddetta si procede in base a coefficienti individuali di partecipazione i quali sono determinati nel modo seguente e corrispondono al contributo di utilità che ciascuno impiegato ha portato nell'Azienda.

Art.2° - Ciascun coefficiente è costituito dal prodotto di due fattori dei quali l'uno è un numero indice proporzionale al grado ed alla importanza delle funzioni dell'impiegato; l'altro è desunto da una graduatoria di punti di merito assegnati all'impiegato per l'azione che egli ha svolta per il maggior incremento dell'azienda -

Art 3 Le categorie in cui si suddivide il personale ed i rispettivi numeri indici costituenti il primo fattore sono i seguenti :

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Direttori Superiori e Ispettori Superiori di zona                         | 586.50 |
| " tecnici di I classe ed Ispettori Comp:                                  | 7.50   |
| " " di 2 e 3 classe e Direttori Ammin:                                    | 5.35   |
| " " aggiunti Capi tecnici di I classe e direttori amministrativi aggiunti | 3.85   |
| Capi tecnici di 2 classe e Segretari                                      | 2.75   |
| " " aggiunti di I e 2 classe e Vice Segretari                             | 1.95   |
| Applicati tecnici e applicate                                             | 1.40   |
| Agenti subalterni                                                         | 1.00   |



Art 4 I punti di merito costituenti il secondo fattore sono assegnati per ciascuna delle seguenti voci :

- a-) rendimento industriale o commerciale degli stabilimenti ed uffici , desunti dalle risultanze industriali della produzione e di quelle di vendita dei generi ;
- b) classifica dell'impiegato da desumersi dalle note informative dell'ultimo anno ;
- c) importanza delle mansioni d'istituto dell'impiegato in rapporto alla importanza degli stabilimenti od uffici ;
- d) assiduità solerzia , intensità d'opera , avendo particolare riguardo a mansioni di fiducia , mansioni di grado superiore , cumulo di mansioni , all'azione spiegata nella repressione del contrabbando ed in genere nella scoperta e repressione di abusi a danno dello Stato , nonché ad invenzioni e scoperte utilmente applicate nell'Azienda e non altrimenti retribuite -

Tali punti di merito possono variare da un minimo di 15 ad un massimo di 24 -

Delle quattro votazioni è fatta la media

Art 5 Chiamando p ed a rispettivamente il simbolo del numero indice e quello della media dei punti di merito , la quota unitaria individuale di partecipazione è rappresentata da

$$\frac{p}{p} \frac{a}{a}$$

Art 6 Sono esclusi dalla partecipazione gli impiegati con classifica inferiore a buono e quelli che nel corso dell'anno abbiano riportato punizioni disciplinari superiori alla censura -

Per le assenze comunque causate e per il tempo che esse superano 30 giorni complessivi nel corso dell'anno si fa corrispondere detrazione nella misura del premio -

Il presente decreto è applicabile soltanto agli impiegati appartenenti ai ruoli degli uffici esecutivi dell'Amministrazione delle Privative in servizio presso gli Uffici provinciali -

Roma 31 Dicembre 1925

IL MINISTRO  
F. Volpi



Prot. Riservata N. 34  
del 12-6-44 XXI

Roma, 5 Giugno 1943-XXI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI  
DI STATO

Direzione Generale  
Ufficio Affari Generali  
Prot. N. 00.5082

"RISERVATA-URGENTE"

A TUTTI GLI OPIFICI, STABILIMENTI,  
DEPOSITI ED UFFICI DEI MONOPOLI  
DI STATO

OGGETTO: Premio di rendimento per il 2° semestre dell'esercizio  
1942-43.

In attesa dell'autorizzazione dell'Eccellenza il Ministro per la concessione dei premi relativi al 2° semestre del corrente esercizio, invito gli Opifici, gli Stabilimenti, i Depositi e gli Uffici a trasmettere subito, a stretto giro di posta, le proposte relative a tale concessione tenendo presente che essa può riguardare:

1°) - gli impiegati di ruolo (compresi quelli in prova) cui è stata attribuita dalla Commissione permanente, per l'anno 1942, la qualifica complessiva non inferiore a quella di distinto, che non abbiano riportato punizioni e che siano segnalati per operosità e rendimento, per diligenza e per zelo;

2°) - gli ex impiegati di ruolo che abbiano cessato dal servizio nel semestre e che per le prestazioni rese anteriormente siano ritenuti meritevoli del beneficio;

3°) - gli impiegati avventizi di 1°, 2° e 3° categoria in servizio da oltre un anno che si siano particolarmente distinti per operosità e rendimento, diligenza e zelo.

La concessione può essere estesa agli impiegati richiamati alle armi, già ritenuti meritevoli del premio qualora non siano assistiti dal trattamento di guerra previsto dal R.D.L. 19 Maggio 1941-XIX N. 583.

In tal caso dovrà essere rinnovato l'invio della dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità Militari.

Si avverte che non è posta limitazione nel numero degli impiegati da premiare; deve però, tenersi presente che le proposte devono riguardare soltanto il personale che effettivamente si sia reso meritevole della concessione.

Le proposte per la concessione dei premi devono essere formulate in conferenza dalla Commissione permanente dell'Opificio o Stabilimento;

Al verbale deve essere unito un prospetto in cui gli impiegati proposti siano elencati per ordine di gruppo e grado, indicando per ognuno:

a) - cognome e nome;

b) - grado di ruolo (in lettere: Commissario Amm.vo - Capo Tec. Princ. ecc.) (prendere ad esempio l'estratto che viene trasmesso per la corrispondenza del premio);



In attesa dell'autorizzazione dell'Eccellenza il Ministro per la concessione dei premi relativi al 2° semestre del corrente esercizio, invito gli Uffici, gli Stabilimenti, i Depositi e gli Uffici a trasmettere subito, a stretto giro di posta, le proposte relative a tale concessione tenendo presente che essa può riguardare:

1°) - gli impiegati di ruolo (compresi quelli in prova) cui è stata attribuita dalla Commissione permanente, per l'anno 1942, la qualifica complessiva non inferiore a quella di distinto, che non abbiano riportato punizioni e che siano segnalati per operosità e rendimento, per diligenza e per zelo;

2°) - gli ex impiegati di ruolo che abbiano cessato dal servizio nel semestre e che per le prestazioni rese anteriormente siano ritenuti meritevoli del beneficio;

3°) - gli impiegati avventizi di 1°, 2° e 3° categoria in servizio da oltre un anno che si siano particolarmente distinti per operosità e rendimento, diligenza e zelo.

La concessione può essere estesa agli impiegati richiamati alle armi, già ritenuti meritevoli del premio qualora non siano assistiti dal trattamento di guerra previsto dal R.D.L. 19 Maggio 1941-XIX N. 583.

In tal caso dovrà essere rinnovato l'invio della dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità Militari.

Si avverte che non è posta limitazione nel numero degli impiegati da premiare; deve però, tenersi presente che le proposte devono riguardare soltanto il personale che effettivamente si sia reso meritevole della concessione.

Le proposte per la concessione dei premi devono essere formulate in conferenza della Commissione permanente dell'Ufficio o Stabilimento;

Al verbale deve essere unito un prospetto in cui gli impiegati proposti siano elencati per ordine di gruppo e grado, indicando per ognuno:

- a) - cognome e nome;
- b) - grado di ruolo (in lettere: Commissario Amm.vo - Capo Tec. Princ. ecc.) (prendere ad esempio l'estratto che viene trasmesso per la corrispondenza del premio);
- c) - funzioni di cui è investito, annotando gli estremi dell'autorizzazione della Direzione Generale, quando esista;
- d) - qualifica nei riguardi del rendimento (eccezionale, notevole, normale);
- e) - assenze eccedenti i 30 giorni, comprese quelle per malattie, per congedo e per qualsiasi altra causa, specificando quelle già segnalate nel semestre precedente.

./.

128111 1042 A73  
TRASMESSO Duplicato A CAVA



- 2 -

Il prospetto dovrà contenere inoltre le seguenti colonne:

- f) - importo del premio assegnato all'impiegato;
- g) - detrazione per assenze;
- h) - importo del premio dovuto.

La classifica agli effetti del rendimento dei funzionari che fanno parte della Commissione permanente verrà comunicata a parte dal Direttore.

Le proposte riguardanti il personale dei Depositi di generi di Monopoli devono, come di consueto, essere trasmesse per il tramite dell'Ispettore Compartmentale il quale dovrà attribuire la qualifica al Dirigente ed esprimere il proprio parere sulle qualifiche assegnate da quest'ultimo al dipendente personale.

Nel frontespizio del prospetto di cui sopra deve essere indicato il numero degli impiegati in servizio e di quelli proposti per la concessione distintamente per:

|                        |  |
|------------------------|--|
| funzionari di gruppo A |  |
| " " " B                |  |
| " " " C                |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| subalterni                            |  |
| avventizi di 1 <sup>a</sup> categoria |  |
| " " 2 <sup>a</sup>                    |  |
| " " 3 <sup>a</sup>                    |  |

Per gli impiegati richiamati alle armi dovrà essere indicata nel prospetto la data del richiamo.

IL DIRETTORE GENERALE





*Copia*

Amministrazione dei Monopoli di Stato  
 Direzione Generale  
 Ufficio Affari Generali  
 Prot N 00-4239

*allegato n. 15*

Roma 5 maggio 1943 XXI

AI DIRETTORI DELLE COLTIVAZIONI TABACCHI  
 DELLE MANIFATTURE TABACCHI DELLE SALINE DELLO  
 ISTITUTO SPERIMENTALE L. ANGELONI DI SCATATI  
 E DEL LABORATORIO DEL CHININO DI STATO  
 AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI

RISERVATISSIMA PERSONALE

Oggetto - Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del  
 rendimento industriale delle aziende dei Monopoli di Stato -

I° Ai fini della concessione di uno speciale compenso dal fondo straor-  
 dinario messo a disposizione di questa Direzione Generale per l'incre-  
 mento del rendimento industriale delle aziende dei Monopoli di Stato ,  
 vi invito a segnalarmi in via riservatissima il personale :

- a) che abbia contribuito in misura eccezionale al buon rendimento tecnico ed economico della gestione industriale negli Opifici e negli stabilimenti
- b) che si sia particolarmente distinto per assicurare la buona riuscita delle coltivazioni mediante assidua opera di propaganda e di assistenza presso i coltivatori oppure che abbia contribuito alla migliore riuscita delle lavorazioni presso le Agenzie Coltivazioni tabacchi ;
- c) che con eccezionale attività e spirito d'iniziativa abbia in particolar modo contribuito ad assicurare la regolarità dei servizi di distribuzione e di vendita;
- d) che si sia distinto per eccezionale operosità e rendimento nel disimpegno degli incarichi affidatigli -

Saranno invitati con particolare segnalazione i funzionari e gli operai che si sono distinti durante le azioni di bombardamento

Avverto che non si tratta di un premio da accordarsi con liberalità alla maggioranza dei funzionari, ma di un compenso che deve essere limitato ai pochi veramente meritevoli che si distinguono al di sopra dei colleghi per capacità , attività e spirito di sacrificio le proposte devono essere riassunte in un prospetto specificando oltre al grado



di ruolo del funzionario e quello di cui esercita le funzioni le particolari ragioni della segnalazione - Per ciascun nominativo proposto deve indicarsi il punto di merito, variabile da 80 a 100 -

Se qualcuno dei segnalati dell'esercizio 1942-1943 non abbia prestato servizio durante tutto l'intero periodo deve essere fatta apposita annotazione nel prospetto -

2) deve essere trasmesso, inoltre, un elenco di tutti gli impiegati di ruolo esclusi quelli che sono stati segnalati come meritevoli di un compenso speciale, indicando per ognuno:

a) il grado di ruolo e quello di cui esercita le funzioni;

d) la classifica attribuita nell'anno 1942;

c) l'eventuali assenze dal servizio per qualsiasi causa nel periodo luglio 1942 maggio 1943, di durata complessiva superiore ai 30 giorni -

3) Invito gli Opifici gli Stabilimenti i Depositi e gli Uffici a segnalare il personale avventizio (maschile e femminile) in servizio da oltre un anno che si sia particolarmente distinto per eccezionale capacità operosità e rendimento.

In ogni caso devono essere esclusi dalla proposta gli avventizi puniti che siano stati poco assidui al lavoro o che, per la loro capacità ed operosità abbiano dato un rendimento di lavoro normale -

Nel prospetto devono essere indicati: la categoria, la data di assunzione in servizio il punto di merito variabile da 80 a 100 e le eventuali assenze dal servizio -

4) Invito a segnalare infine, se fra il personale operaio addetto alle lavorazioni, alle officine e od alle scritture non vi sia qualche elemento che nell'adempimento degli incarichi ricevuti si sia particolarmente distinto per spirito di iniziativa spiccata capacità ed elevato rendimento di lavoro -

Avverto che le proposte devono essere ampiamente motivate e riguardare casi assolutamente eccezionali -

Anche per questo personale devono indicarsi: la categoria ed il gruppo al quale appartiene il punto di merito da 80 a 100 ed il motivo della proposta -

Le proposte che, come è stato indicato, devono essere contenute



in quattro separati prospetti saranno trasmesse sollecitamente § ,  
comunque non oltre il 15 corrente -

Per quanto riguarda il personale dei depositi Generi di Monopolio  
le proposte devono essere compilate dall'Ispettore Compartimentale ,  
sentiti i Dirigenti -

IL DIRETTORE GENERALE

F<sup>o</sup> Boselli

5864



*Copia*

+Amministrazione dei Monopoli di Stato  
 Direzione Generale  
 Ufficio P I Prot: 05-2865

*Allegato N° 16*

Roma 3 Aprile 1943

Alle Manifatture Tabacchi e Depositi Gregg

CIRCOLARE

OGGETTO- Soprassoldo per il servizio di ronda -

-----

Con disposizione del 20 marzo U.S. in corso di registrazione alla Corte dei Conti a decorrere dal 1 novembre 1942 XXI il soprassoldo da corrispondere al personale che, a norma dello art: 18 198 dell'Ordinamento 5 Luglio 1928 VI ha l'obbligo di eseguire i servizi di ronda serale presso gli Opifici Stabilimenti e Depositi Gregg appresso indicati è stabilito nella seguente misura :

O M I S S I S

Manifatture Catania e per i magazzini Tabacchi Gregg Acquicella e di Via Faro , di Genova Sestri , di Cagliari , di Milano, di Napoli SS Apostoli , di Napoli S P Martire e della Sezione di Benedetto Brin , di Palermo di Rovereto ( per gli impiegati che abitano oltre il Ponte della Ferrovia - ) di Torino ( per gli impiegati che non abitano negli alloggi dell'Opificio ) e di Venezia -

Magazzini Tabacchi Gregg di Via E Gianturco

O M I S S I S

Il Direttore Generale

F<sup>o</sup> Boselli

.5863 8



*Copia*

*Alleg. N. 14*

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

DIREZIONE GENERALE UFFICIO AFFARI GENERALI

PROT 00/10313

25 novembre 1942 XXI

A tutte le Manifatture tabacchi

A tutti i Depositi di tabacchi Greggi

A tutte le Saline

Al laboratorio del Chinino di Stato

All'Istituto Sperimentale per le Coltivazioni tab:

Scafati

OGGETTO - Soprassoldi speciali -

Con decreto del 20 novembre 1942 XXI, in corso di registrazione i soprassoldi per i servizi speciali sono dovuti come segue con effetto dal 1 novembre c.a.

O M I S S I S

3) Soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro  
Ai funzionari incaricati delle funzioni di pagatore del personale di lavoro è concesso il seguente soprassoldo mensile :

Manifatture Tabacchi

Chiaravelle, Firenze, Milano, Modena, Napoli SS Apostoli, Napoli S. P  
Martire e Sezione B. Brin, Torino e Venezia L. 120

O M I S S I S

Il Direttore Generale

F<sup>o</sup> Boselli

5862



Amministrazione dei Monopoli  
di Stato

*Copia*

*Allegato A 18*  
R ov 7 aprile 1942 XX

Direzione Generale  
Ufficio Affari Generali  
Prot.N.00/3146

A Tutti Gli Opifici, Stabilimenti Depositi  
ed Uffici dei Monopoli di Stato  
-----

- OGGETTO -

Indennità per missione nell'interno del Regno e per gite di servizio.

A - INDENNITA' DI MISSIONE

Facendo seguito alla Circolare N.00/2040 del 28 febbraio 1942 XX si comunica che con Regio Decreto Legge 27 febbraio 1942 XX n.76 il trattamento per le missioni compiute nell'interno del Regno dal personale statale è stabilito come segue con effetto dal 1° Marzo 1942 XX.

Impiegati di ruolo

|                           |      |       |
|---------------------------|------|-------|
| Grado                     | IV   | L.120 |
| "                         | V    | " 100 |
| "                         | VI   | " 90  |
| "                         | VII  | " 80  |
| "                         | VIII | " 70  |
| "                         | IX   | " 60  |
| "                         | X    | " 55  |
| "                         | XI   | " 50  |
| "                         | XII  | " 50  |
| Personale di 3° Categoria |      | " 35  |

Impiegati Avventizi

|                 |       |
|-----------------|-------|
| di 1° categoria | L. 55 |
| " 3° "          | " 50  |

Operai permanenti e temporanei

Sorveglianti, Capi sala, e Capi d'arte (gruppi I e II) L. 40.=  
Operai permanenti di altri gruppi ed operai temporanei i quali siano  
provvisi della paga giornaliera di L.13,20 e superiore L. 35-  
altri operai permanenti e temporanei i quali siano provvisi  
di paga giornaliera inferiore a L.13,20 L. 30 -

Le suindicate indennità giornaliere sono stabili al netto  
delle riduzioni di cui ai Regi Decreti Legge 20 novembre 1930 IX  
./.

5861



1934 XII N° 56I -

Si avverte che quando la partenza per la missione venga dopo le ore 12 l'indennità giornaliera è ridotta alla metà - l'indennità stessa è parimenti ridotta alla metà quando il ritorno in sede avvenga prima delle ore 12 -

A tal fine il personale in missione, con propria dichiarazione scritta, deve fare risultare dalla tabella l'ora di partenza e di arrivo ed il numero del treno di cui ha usufruito sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno.

Per le indennità chilometriche e per il compenso commisurato al doppio decimo delle spese di viaggio, sono abolite le riduzioni stabilite con regi decreti legge 20 novembre 1930 IX n° 1491 e 14 aprile 1934 XII N° 56I -

O M I S S I S

Il Direttore Generale  
P° Illeggibile

5860



Allegato al 13  
 Rattizzazione mensile netta arrotondata degli  
 stipendi e supplementi di servizio attivo - ~~300~~ =  
 ~ Impiegati di ruolo ~

### Esempio di liquidazione

| Grado V Gruppo A                                                         | Stipendio | Supplem.<br>serv. attivo |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Importo annuo lordo secondo il R.D.<br>Legge 27 giugno 1929 n. 1047..... | 27.000 -  | 9.000 -                  |
| Importo annuo lordo dal 1° aprile 1939<br>Legge 20 aprile 1939.....      | 25.900 -  | 8.600 -                  |

Importo annuo lordo dal 1° aprile 1940  
 Legge 16 aprile 1940.....

#### Ritenute:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| a) nullo stipendio di L. 28.490 |            |
| Genere 6% .....                 | £ 1.709,40 |
| opera di Previdenza 2% .....    | " 569,80   |
|                                 | 2.279,20   |
| Differenza £                    | 26.210,80  |
| Im Totale "                     | 35.670,80  |

b) su £ 35.670,80

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Imposta Rice. Mob. 8% £ | 2.853,66 |
| " Camp. 1% ..           | 356,70   |

3.210,36

c) Addizionale di cui R.D.L. 30-11-1937  
 m. 2145  
 2% su £ 32.10.36

585,9  
 1.54.20

d) su £ 25.900

Contributo al fondo per il credito ai  
 dipendenti dello Stato centesimi 10  
 per 100 lire di stipendio lordo (R. D.  
 L. 5-9-1938 n. 1556) .....

28.49

effetto annuo £ 32.367,75



|                                                                                                                                                      |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Importo annuo fondo nuovo il R. D.<br>Legge 27 giugno 1929 n. 1047.....                                                                              | 27.000 -         | 9.000 -          |
| Importo annuo fondo dal 1° aprile 1939<br>Legge 20 aprile 1939.....                                                                                  | 25.900 -         | 8.600 -          |
| Importo annuo fondo dal 1° aprile 1940<br>Legge 16 aprile 1940.....                                                                                  | 28.490 -         | 9.460 -          |
| Ritenute:                                                                                                                                            |                  |                  |
| a) nullo stipendio di L. 28.490                                                                                                                      |                  |                  |
| Verso 6% .....                                                                                                                                       | £ 1.709,40       |                  |
| opera di Previoing. 2% .....                                                                                                                         | “ 569,80         |                  |
|                                                                                                                                                      | 22.79,20         |                  |
|                                                                                                                                                      | 26.210,80        | 9.460 -          |
|                                                                                                                                                      | <u>35.670,80</u> |                  |
|                                                                                                                                                      | Per Totale "     |                  |
| b) su £ 35.670,80                                                                                                                                    |                  |                  |
| Importata Rice. Mob. 8% £ 2.853,66                                                                                                                   |                  |                  |
| " Compl. 1% " 356,70                                                                                                                                 |                  |                  |
|                                                                                                                                                      | 3.210,36         |                  |
| c) Addizionale di cui R. D. L. 30-11-1937<br>n. 2145<br>2% su £ 3210,36                                                                              |                  | 585,91           |
|                                                                                                                                                      |                  | 154,20           |
| d) su £ 25.900                                                                                                                                       |                  |                  |
| Contributo al fondo per il credito ai<br>dipendenti dello Stato centesimi 10<br>per 100 lire di stipendio lordo (R. D.<br>L. 5-9-1938 n. 1556) ..... | 28.49            |                  |
|                                                                                                                                                      | 32.367,75        |                  |
|                                                                                                                                                      |                  | 16,20            |
|                                                                                                                                                      |                  | <u>32.351,55</u> |
|                                                                                                                                                      |                  | %                |



32.351,55  
1,55

Arrotondamento .....

Totale annuo netto f 32.350.-

L 2.705 -

Rata di luglio .....

" 2.695 -

Rata altri mesi



R Manifattura Cabacchi - Napoli S.P. Martine      Allegato n° 90  
elenco numerico del personale dipendente dal. e R. Manifattura  
Cabacchi S.P. Martine

| Gruppo | Grado | Qualifica                              | Personale maschile<br>N° | Personale femminile<br>N° | Totale      |
|--------|-------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
|        |       | <u>Impiegati di ruolo</u>              |                          |                           |             |
| A      | VI    | Diruttore                              | 1                        |                           | 1           |
| A      | VII   | Vice Diruttore                         | 1                        |                           | 1           |
| A      | VIII  | Vice Soprintendente                    | 1                        |                           | 1           |
| C      | VIII  | Capo Tecnico Principale                | 1                        |                           | 1           |
| "      | IX    | Capo Tecnico                           | 4                        |                           | 4           |
| "      | X     | "                                      | 3                        |                           | 3           |
| "      | XI    | Aggiunti di 1° classe                  | 5                        |                           | 5           |
| "      | XI    | "                                      | 1                        |                           | 1           |
| "      | XI    | Mecanici                               | 10                       |                           | 10          |
| "      | XII   | Applicati Tecnici                      |                          | 1                         | 1           |
| "      | XII   | I Applicati                            |                          | 2                         | 2           |
| "      | XII   | Applicati                              |                          |                           |             |
|        |       | <u>Impiegati non di ruolo</u>          |                          |                           |             |
|        |       | 1° Commisario Amm. a riposo, riassunto | 1                        |                           | 1           |
|        |       | Applicati Ausiliari di II Categoria    |                          | 4                         | 4           |
|        |       | "                                      |                          | 9                         | 9           |
|        |       | <u>Personale subalterno</u>            |                          |                           |             |
|        |       | Agente di Eustadio                     | 1                        |                           | 1           |
|        |       | " di Controllo                         | 4                        |                           | 4           |
|        |       | Commisari                              | 1                        |                           | 1           |
|        |       | <u>Personale salariato</u>             |                          |                           |             |
|        |       | Operai permanenti I Gruppo             | 2                        |                           | 2           |
|        |       | " specializzati II "                   | 55                       |                           | 55          |
|        |       | " permanenti III "                     | 245                      |                           | 245         |
|        |       | Operai " IV "                          |                          | 24                        | 24          |
|        |       | " " I "                                |                          | 525                       | 525         |
|        |       |                                        |                          | <b>5858</b>               | <b>5858</b> |



| <u>Impiegati di ruolo</u>     |   |                                                  |         |     |     |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------|---------|-----|-----|
| VI                            | A | Direttore                                        | 1       |     | 1   |
| VII                           | A | Vice Direttore                                   | 1       |     | 1   |
| VIII                          | A | Vice Soprintendente                              | 1       |     | 1   |
| VIII                          | C | Capo Tecnico Principale                          | 1       |     | 1   |
| IX                            | " | Capo Tecnico                                     | 4       |     | 4   |
| X                             | " | "                                                | 3       |     | 3   |
| XI                            | " | "                                                | 5       |     | 5   |
| XI                            | " | Mecanici                                         | 1       |     | 1   |
| XIII                          | " | Applicati Tecnici                                | 10      |     | 10  |
| XII                           | " | I Applicati                                      |         | 1   | 1   |
| XII                           | " | Applicati                                        |         | 2   | 2   |
| <u>Impiegati non di ruolo</u> |   |                                                  |         |     |     |
|                               |   | 1° Commissario Amministrativo a tempo, riassunto | 1       |     | 1   |
|                               |   | Apprendisti Apprendisti di II Categoria          |         | 4   | 4   |
|                               |   | "                                                |         | 9   | 9   |
| <u>Personale subalterno</u>   |   |                                                  |         |     |     |
|                               |   | Agenti di Custodia                               | 1       |     | 1   |
|                               |   | " di Controllo                                   | 4       |     | 4   |
|                               |   | Commissari                                       | 1       |     | 1   |
| <u>Personale salariato</u>    |   |                                                  | 5858 53 |     |     |
|                               |   | Operai permanenti I Gruppo                       | 2       |     | 2   |
|                               |   | " specializzati II "                             | 55      |     | 55  |
|                               |   | " permanenti III "                               | 245     |     | 245 |
|                               |   | Operai " IV "                                    |         | 27  | 27  |
|                               |   | " " I "                                          |         | 525 | 525 |
|                               |   | Operai temporanei specializzati                  | 35      |     | 35  |
|                               |   | " " comuni                                       | 65      |     | 65  |
|                               |   | Operai Temporanei                                |         | 17  | 17  |
|                               |   |                                                  | 971     |     |     |



Allegato I.93

R. Manifattura Tabacchi - Napoli - S.S. Apostoli.  
 Elenco numerico del personale dipendente della R. Manifattura  
 Tabacchi S.S. Apostoli.

| Gruppo | Grado | Qualifica                                            | Personale maschile<br>n. | Personale femminile<br>n. | Totale |
|--------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|
| A      | VI    | <u>Impiegati di ruolo</u>                            | 1                        |                           | 1      |
| B      | VII   | Direttore                                            | 1                        |                           | 1      |
| B      | VIII  | Primo Commissario Amministrativo                     | 1                        |                           | 1      |
| B      | VIII  | Commissario Amministrativo                           | 1                        |                           | 1      |
| B      | VIII  | Vice Commissario Amministrativo                      | 1                        |                           | 1      |
| C      | IX    | Capo Tecnico Principale                              | 4                        |                           | 4      |
| "      | X     | Capi Tecnici                                         | 8                        |                           | 8      |
| "      | XI    | " " Aggiunti di 1 <sup>a</sup> classe                | 3                        |                           | 3      |
| "      | XI    | " " " 2 <sup>a</sup> "                               | 1                        |                           | 1      |
| "      | XI    | " Meccanici                                          | 5                        |                           | 5      |
| "      | XI    | Applicati Tecnici                                    |                          | 9                         | 9      |
| "      | XI    | Applicato                                            |                          | 6                         | 6      |
| "      | XI    | Applicati                                            |                          |                           |        |
| "      | XI    | <u>Impiegati non di ruolo</u>                        |                          |                           |        |
| "      | XI    | 1 <sup>a</sup> Commissario Humvo a riposo, riassunto | 1                        |                           | 1      |
| "      | XI    | Applicate avventizie di 1 <sup>a</sup> Categoria     |                          | 4                         | 4      |
| "      | XI    | Applicate avventizie di 2 <sup>a</sup> Categoria     |                          | 14                        | 14     |
| "      | XI    | Applicate avventizie di 3 <sup>a</sup> Categoria     |                          | 3                         | 3      |
| "      | XI    | Applicate avventizie di 4 <sup>a</sup> Categoria     |                          | 3                         | 3      |
| "      | XI    | Agenti di Controllo                                  | 3                        |                           | 3      |
| "      | XI    | Magazziniere alle Tabacchiere                        |                          | 1                         | 1      |
| "      | XI    |                                                      |                          |                           | 40     |
| "      | XI    | <u>Personale salariato</u>                           |                          |                           |        |
| "      | XI    | Operai permanenti                                    | 1                        | 5857                      | 1      |
| "      | XI    | " Specializzati                                      | 22                       |                           | 22     |
| "      | XI    | " permanenti                                         | 46                       |                           | 46     |
| "      | XI    | Operai                                               |                          | 61                        | 61     |
| "      | XI    | "                                                    |                          | 438                       | 438    |
| "      | XI    | Operai Temporanei Specializzati                      | 4                        |                           | 4      |
| "      | XI    | " Comuni                                             | 30                       |                           | 30     |

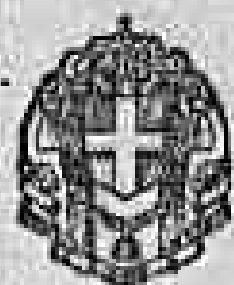
(\*) giorni due con quindici di Agosto  
 la Manifattura e poi il Magazzino



|     | Impiegati di ruolo |   | Impiegati non di ruolo |   | Impiegati di ruolo |   | Impiegati non di ruolo |   |
|-----|--------------------|---|------------------------|---|--------------------|---|------------------------|---|
| 1   | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 2   | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 3   | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 4   | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 5   | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 6   | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 7   | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 8   | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 9   | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 10  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 11  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 12  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 13  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 14  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 15  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 16  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 17  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 18  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 19  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 20  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 21  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 22  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 23  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 24  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 25  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 26  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 27  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 28  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 29  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 30  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 31  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 32  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 33  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 34  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 35  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 36  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 37  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 38  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 39  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 40  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 41  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 42  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 43  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 44  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 45  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 46  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 47  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 48  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 49  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 50  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 51  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 52  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 53  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 54  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 55  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 56  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 57  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 58  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 59  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 60  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 61  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 62  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 63  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 64  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 65  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 66  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 67  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 68  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 69  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 70  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 71  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 72  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 73  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 74  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 75  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 76  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 77  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 78  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 79  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 80  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 81  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 82  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 83  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 84  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 85  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 86  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 87  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 88  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 89  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 90  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 91  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 92  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 93  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 94  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 95  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 96  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 97  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 98  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 99  | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |
| 100 | 1                  | 1 | 1                      | 1 | 1                  | 1 | 1                      | 1 |

11) giorni due con Lucrezio di Agente di Custodia in  
la Manifattura e poi il Magazzino Tabacchi Croppi





## Ufficio Compartimentale

per i Servizi Fiscali e Commerciali dei Monopoli di Stato

NAPOLI

Seri. to P. Mod. 66 (Monopoli)

NAPOLI

Al GOVERNO MILITARE

Prot. N. 3334 Allegati .....

ALLEATO

Risposta al Foglio { del .....  
Num. ....

NAPOLI

OGGETTO: Mensilità di emergenza

In relazione alla richiesta telefonica effettuata da codesto Comando, si comunica che, in conformità del trattamento usato a tutti i dipendenti statali, agli impiegati in servizio presso questo Ufficio furono corrisposte, nel mese di settembre dello scorso anno, due mensilità di stipendio, al netto delle trattenute.

Di detta anticipazione, furono effettuate trattenute, in ragione di 1/16 della somma corrisposta, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo c.a., trattenute poi sospese, in seguito a disposizione di carattere generale.

L'ISPETTORE SUPERIORE

5856

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare sempre la via e il N. di Protocollo del foglio cui si risponde



ALLA COMMISSIONE ALLEATA  
DI CONTROLLO SUB-COMMISSION

Via Roma 148

= N A P O L I =

OGGETTO: Situazione economica degli impiegati e salariati dello Stato.

Si trasmettono tutte le notizie richieste e riguardanti il personale di quest'Ufficio Compartimentale e del Deposito Tabacchi di Napoli, del Deposito Sali di Napoli, del Deposito Sali di Castellammare di Stabia, e degli Uffici Vendita 1° e 2° Circondario di Napoli, Caserta e Benevento e della Rivendita di Stato.

N° 1° e 2°) Stipendio base lordo attuale e Supplemento di servizio attivo

1° Lo stipendio ed il servizio attivo sono stati concessi in base alla Legge 20 aprile 1939 N° 591 e con decorrenza 1° aprile 1939. In base a detta legge sono stati concessi gli aumenti delle competenze di carattere fondamentale, i trattamenti di famiglia dei salariati non di ruolo dello Stato.

Successivamente con la legge 16 aprile 1940 N° 237 illustrata dalla Circolare del Capo del Governo del 19 aprile 1940 N° 110960 venne concessa con la legge precedente e che sono attualmente in vigore (Vedi

Allegato N° I)

In base a detta Legge vengono aumentati del 10%:

- a) Le misure in vigore al 31.3.1940 (stipendio supp. Servizio attivo, paghe ai salariati retribuzioni ed assegni analoghi.
- b) Le misure in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative quote supplementari.

c) La modifica degli stipendi del personale classificato nel Gruppo C dell'ordine gerarchico.

d) La eliminazione della ritenuta del 12% sulle diarie di soggiorno relative alle missioni, sancita dal R.D.I. 14.4.1934 N° 561.

Preveduta dal R.D. 11 R.D. 6 febbraio 1941



OGGETTO: Situazione economica degli impiegati e salariati dello Stato.

Si trasmettono tutte le notizie richieste e riguardanti il personale di quest'Ufficio Compartimentale e del Deposito Tabacchi di Napoli, del Deposito Sali di Napoli, del Deposito Sali di Castellammare di Stabia, e degli Uffici Vendita 1° e 2° Circondario di Napoli, Caserta e Benevento e della Rivendita di Stato.

N° 1° e 2°) Stipendio base lordo attuale e Supplemento di servizio attivo

1° Le stipendie ed il servizio attivo sono stati concessi in base al-

la Legge 20 aprile 1939 N° 591 e con decorrenza 1° aprile 1939.

In base a detta legge sono stati concessi gli aumenti delle competenze di carattere fondamentale, i trattamenti di famiglia dei salariati non di ruolo dello Stato.

Successivamente con la legge 16 aprile 1940 N° 237 illustrata dalla Circolare del Capo del Governo del 19 aprile 1940 N° 110960 venne concessa con la legge precedente e che sono attualmente in vigore (Vedi Allegato N° I)

In base a detta Legge vengono aumentati del 10%:

- a) Le misure in vigore al 31.3.1940 (stipendio supp. Servizio attivo, paghe ai salariati retribuzioni ed assegni analoghi.
- b) Le misure in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative esute supplementari.

c) La modifica degli stipendi del personale classificato nel Gruppo C dell'ordine gerarchico.

d) La eliminazione della ritenuta del 12% sulle diarie di soggiorno relative alle missioni, sancita dal R.D.L. 14.4.1934 N° 561.

II° Per il personale impiegati avventizi provvede il R.D. 6 febbraio 1941 N° 180 illustrato dalla Circolare dell'Amministrazione dei Monopoli N° 00/8767 del 20 settembre 1941 (vedi allegato N° I)

Detto personale è diviso in 3 categorie ed in base a tale Decreto sono disciplinati gli stipendi, l'aggiunta di famiglia, l'assegno temporaneo di guerra e tutte le altre provvidenze di cui beneficiano gli



# Impiegati.

III° Per gli operai permanenti le paghe sono disciplinate dalla Legge 16 aprile 1940 (Vedi allegato N°2)

IV° Per gli operai temporanei e giornalieri le paghe sono stabilite a criterio dei Dirigenti dell'Azienda in rapporto alle paghe degli operai dell'industria privata e sono poi sanzionate dall'Amn/ne dei Monopoli (Vedi allegato N°2)

V° Per i Commessi privati addetti alla Sezione Vendita dei Depositi, agli Uffici di Vendita ed alle Rivendite di Stato le retribuzioni sono disciplinate dal D.M. del 30 novembre 1942 N°04/I7406 illustrato dalla Circolare dell'Amn/ne dei Monopoli N°04/I9518 del 31/12/1942 e con decorrenza 1° gennaio 1943 (Vedi allegato N°2)

I Commessi sono assunti in base a contratto tipo, il quale disciplina oltre lo stipendio anche gli straordinari, le ferie e la gratificazione natalizia (un mensile di stipendio a Dicembre)

VI° Per gli operai privati di fatica addetti agli Uffici di Vendita le retribuzioni sono stabilite a criterio dei Gestori in relazione alle paghe degli operai addetti alle industrie e correnti sulla piazza approvate dalla Amn/ne dei Monopoli (Vedi allegato N°2)

Gli operai sono assunti in base a Contratto tipo di lavoro che disciplina oltre un minimo di paga (art.5), anche gli straordinari, le ferie e la doppia paga per la festa del lavoro (art.15) (Circolare N°04/I8395 del 14/11/1933.

N°3

Assegno temporaneo di guerra - Detto assegno venne concesso in base alla Legge 14 luglio 1941 N°646 e successivamente migliorate dal R.D.L.8 luglio 1943 N°610

In base alla legge N°646 (art.11 1° e 2°) agli impiegati di ruolo grado VIII° ed inferiori (A.B.C. e subalterni) viene concesso un assegno temporaneo di guerra nella misura del 20% sulle prime L.4800 annue lorde e del 10% sulle successive L.3.600 lorde ed in totale un importo annuo di L.I.320.

In base alla Legge N°610 detto assegno veniva aumentato del 125% e quindi portato ad un importo annuo di L.2.970.



(Vedi allegato N°2)

V° Per i Commessi privati addetti alla Sezione Vendita dei Depositi, agli Uffici di Vendita ed alle Rivendite di Stato le retribuzioni sono disciplinate dal D.M. del 30 novembre 1942 N°04/I7406 illustrato dalla Circolare dell'Amministrazione dei Monopoli N°04/I9518 del 31/12/1942 e con decorrenza 1° gennaio 1943 (Vedi allegato N°2)

I Commessi sono assunti in base a contratto tipo, il quale disciplina oltre lo stipendio anche gli straordinari, le ferie e la gratificazione natalizia (un mensile di stipendio a Dicembre)

VI° Per gli operai privati di fatto addetti agli Uffici di Vendita le retribuzioni sono stabilite a criterio dei Gestori in relazione alle paghe degli operai addetti alle industrie e correnti sulla piazza approvate dalla Amministrazione dei Monopoli (Vedi allegato N°2)

Gli operai sono assunti in base a Contratto tipo di lavoro che disciplina oltre un minimo di paga (art.5), anche gli straordinari, le ferie e la doppia paga per la festa del lavoro (art.15) (Circolare N°04/I8395 del 14/11/1933).

N°3

Assegno temporaneo di guerra - Detto assegno venne concesso in base alla Legge 14 luglio 1941 N°646 e successivamente migliorate dal R.D.L.8 luglio 1943 N°610

In base alla legge N°646 (art.11 1° e 2°) agli impiegati di ruolo grado VIII° ed inferiori (A.B.C. e subalterni) viene concesso un assegno temporaneo di guerra nella misura del 20% sulle prime L.4800 annue lorde e del 10% sulle successive L.3.600 lorde ed in totale un importo annuo di L.I.320.

In base alla Legge N°610 detto assegno veniva aumentato del 125% e veniva portato ad un importo annuo di L.2.970.

La legge N°610 estenderà il beneficio anche agli impiegati di ruolo di grado VII° e superiori.

Oltre a tutti gli impiegati di ruolo detto assegno è stato concesso agli impiegati avventizi (vedi allegato N°1) ed al personale di ruolo e non di ruolo (permanent, temporanei, e giornalieri).



( 2 )

Le disposizioni contenute nelle due leggi sopracitate non si applicano al personale privato (Commessi e operai) degli Uffici di Vendita, delle Sezioni di Vendita presso i Depositi e delle Rivendite di Stato.

L'aumento del 125% dell'assegno temporaneo di guerra concesso dalla Legge N°610 viene detratto mensilmente dall'indennità di bombardamento e di allarme.

N° 4 = Aggiunta di famiglia - L'aggiunta di famiglia venne concessa in base alla Legge 27 giugno 1929 N°1047 in sostituzione del soppresso caro viveri, venne aumentata in base alla legge N°646 del 14 luglio 1941 e N°610 del 1°8 luglio 1943 (Vedi comma 3° assegno temporaneo di guerra). In base alla legge N°646 agli impiegati di ruolo di grado VIII ed inferiori (A.B.C.) e subalterni ed al personale operaio permanente viene concesso l'aumento della aggiunta di famiglia corrispondente al 25% di quella in godimento al 31 marzo 1941.

Agli impiegati di ruolo di grado VII e superiori viene estesa l'aggiunta di famiglia nella misura in vigore al 31 marzo 1941 per il personale di ruolo dello stato. Detta aggiunta di famiglia con la legge N°610 viene elevata raggiungendola a quella in vigore dal 1° luglio 1941 per il rimanente personale di ruolo dei gruppi A.B.C.

La legge N°610 aumenta del 50% la misura dell'importo dell'aggiunta di famiglia in vigore dal 1° luglio 1941 (indennità principale e quote complementari) in godimento degli operai temporanei e giornalisti e degli Impiegati avventizi (Vedi allegato N°1).

Le disposizioni contenute nelle due Leggi sopracitate non si applicano al personale privato (Commessi ed operai) degli Uffici di Vendita, delle Sezioni di Vendita presso i Depositi e delle Rivendite di Stato.

Detto personale è iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale perchè fa parte degli addetti al Commercio (R.D.L. 17 giugno 1937 N° 1048 e Legge 6 agosto 1940 N°1278).

Per detto personale l'Amministrazione dei Monopoli di Stato (in questo caso dato re di lavoro) corrisponde al prefato Istituto il 14.80% sulla retribuzione lorda dei Commessi ed Operai e detto Istituto corrisponde gli assegni per il personale privato addetto al Com-



N° 4 = Aggiunta di famiglia - L'aggiunta di famiglia di un impiegato di un'Amministrazione Pubblica, in base alla Legge 27 giugno 1929 N° 1047 in sostituzione del soppresso caro viveri, venne aumentata in base alla legge N° 646 del 14 luglio 1941 e N° 610 del 1° 8 luglio 1943 (Vedi comma 3° assegno temporaneo di guerra).

In base alla legge N° 646 agli impiegati di ruolo di grado VIII ed inferiori (A.B.C.) e subalterni ed al personale operaio permanente viene concesso l'aumento della aggiunta di famiglia corrispondente al 25% di quella in godimento al 31 marzo 1941.

Agli impiegati di ruolo di grado VII e superiori viene estesa l'aggiunta di famiglia nella misura in vigore al 31 marzo 1941 per il personale di ruolo dello stato. Detta aggiunta di famiglia con la legge N° 610 viene elevata raggiungendola a quella in vigore dal 1° luglio 1941 per il rimanente personale di ruolo dei gruppi A.B.C.

La legge N° 610 aumenta del 50% la misura dell'importo dell'aggiunta di famiglia in vigore dal 1° luglio 1941 (indennità principale e quote complementari) in godimento degli operai temporanei e giornalieri e degli impiegati avventizi (Vedi allegato N° I).

Le disposizioni contenute nelle due Leggi sopracitate non si applicano al personale privato (Commessi ed operai) degli Uffici di Vendita, delle Sezioni di Vendita presso i Depositi e delle Rivendite di Stato.

Detto personale è iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale perchè fa parte degli addetti al Commercio (R.D.L. 17 giugno 1937 N° 1048 e Legge 6 agosto 1940 N° 1278).

Per detto personale l'Amministrazione dei Monopoli di Stato (in questo caso dato re di lavoro) corrisponde al prefato Istituto il 14.80% sulla retribuzione lorda dei Commessi ed Operai e detto Istituto corrisponde gli assegni familiari in base alla tabella per il personale privato addetto al Commercio (Vedi allegato n° 3)

N° 5 - Indennità di bombardamento ed allarme - Dette indennità venne concessa in base al R.D.L. 16 dicembre 1942 N° 1498 illustrato, dalla Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Gabinetto) N° 9196/2694 - I. 3/g. 30-2 a tutto il personale di ruolo e non di ruolo ed al personale privato (Commessi ed Operai) addetti alle Sezioni di vendita

./.



dei Depositi, agli Uffici di Vendita ed alle Rivendite di Stato.

Si corrisponde calcolando I/3 della Missione giornaliera (Vedi allegato N°4) più la I/2 di aggiunta di famiglia ragguagliata a giorno (essendo giunta mensile di famiglia divisa per 2 e per 30 giorni).

La quota giornaliera non può, però, superare le L.60 al giorno e non può essere inferiore a L.22 giornaliero.

Come è detto al paragrafo N°3, dall'importo lordo viene sottratto ogni mese la quota lorda di L.137,50 e netta I25, corrispondente all'aumento di

L.I25 sull'assegno temporaneo di guerra.

N°6 - Premio mensile per lavoro straordinario, chiamato anche premio di rendimente e di operosità e premio di presenza è concesso in ragione di 30 ore mensili (Circ. Direzione Generale Monopoli N°00/8129 del 7 settembre 1942) a decorrere dal 1° agosto 1942 per gli Uffici Compartimentali e i Ricevitori degli Uffici di Vendita e per il Gestore della Rivendita di Stato al personale meritevole ed in base alle seguenti misure orarie: Gruppo A L. 4,00, Gruppo B L. 3,75, Gruppo C L. 3,50, Avventizi I° categ. L.3,50 - 2° categ. L.3,25 - 3° categ. L.3.

Per i depositi Sali e Tabacchi in base alla Circ. N°00/8847 del 10 ottobre si concedono le 30 ore a tutte il personale meritevole esclusi gli operai, ritenuti meritevoli della concessione, a giudizio del Dirigente ed in base alle seguenti misure

|         | A    | B    | C    |
|---------|------|------|------|
| Grado 7 | 5.25 | 5.20 | =    |
| " 8     | 4.70 | 4.65 | 4.45 |
| " 9     | 4.45 | 4.40 | 4 -  |
| " 10    | 4.-  | 3.75 | 3.50 |
| " 12    | 4.-  | 3.75 | 3.50 |
| " 12    | -    | -    | 3.50 |

Tale premio non viene corrisposto se l'impiegato è assente per qualsiasi motivo.



Come è detto al paragrafo N°3, dall'importo lordo viene sottratto ogni mese la quota lorda di L.137,50 e netta I25, corrispondente all'aumento di L.125 sull'assegno temporaneo di guerra.

N°6 - Premie mensili per lavoro straordinario, chiamato anche premio di rendimento e di operosità o premio di presenza è concesso in ragione di 30 ore mensili (Circ. Direzione Generale Monopoli N°00/8129 del 7 settembre 1942) a decorrere dal 1° agosto 1942 per gli Uffici Compartimentali e i Ricevitori degli Uffici di Vendita e per il Gestore della Rivendita di Stato al personale meritevole ed in base alle seguenti misure orarie:  
Gruppo A L. 4,00, Gruppo B L. 3,75, Gruppo C. L.3,50, Avventizi I° categ. L.3,50 - 2° categ. L.3,25 - 3° categ. L.3.

Per i depositi Sali e Tabacchi in base alla Circ. N°00/8847 del 10 ottobre si concedono le 30 ore a tutto il personale meritevole esclusi gli operai, ritenuti meritevoli della concessione, a giudizio del Dirigente ed in base alle seguenti misure

|         | A    | B    | C    |
|---------|------|------|------|
| Grado 7 | 5.25 | 5.20 | =    |
| " 8     | 4.70 | 4.65 | 4.45 |
| " 9     | 4.45 | 4.40 | 4 -  |
| " 10    | 4.-  | 3.75 | 3.50 |
| " 12    | 4.-  | 3.75 | 3.50 |
| " 12    | -    | -    | 3.50 |

Tale premio non viene corrisposto se l'impiegato è assente per qualsiasi motivo.

#### N° 7 - Gratifiche periodiche

A-Premio di operosità e rendimento - Agli impiegati di ruolo ed avventizi viene concesso semestralmente (mesi di giugno e dicembre di ogni anno) dalla Direzione Generale dei Monopoli a suo criterio, ed in base alla somma disponibile, tenendo conto del gruppo del grado e del rendimento di ognuno un compenso semestrale, che varia da un minimo di L.200 ad un massimo di L. 1.000 per il personale degli Uffici Comp/li dei Depositi Sali e Tabacchi di Napoli e Depositi Sali di Castellammare, per i Ricevitori

./.



( 3 )

di I<sup>a</sup> Classe di Napoli e Caserta e per il Ricevitore di 3<sup>a</sup> classe di Benevento.

Agli operai permanenti e temporanei che si sono mostrati attivi ed operosi è concesso trimestralmente un premio in ragione di una ed in via eccezionale di due giornate al mese, a giudizio dei Dirigenti dei Depositi Sali e Tabacchi.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato da circa due anni elargiva in aggiunta a quello semestrale e sempre con gli stessi criteri, un premio di incremento industriale alla fine dell'esercizio finanziario (mese di Giugno) Detto premio va da un minimo di L.500 ad un massimo di L.2.000.

B) Tredicesima mensilità - Viene concessa soltanto ai Commessi addetti alla Sezione Vendita dei Depositi agli Uffici di Vendita ed alle Rivendite di Stato (personale private assunto) in base a Contratto di Lavoro tipo art.18) ed alle seguenti condizioni:

Al personale che abbia sempre prestato ininterrotto ed incensurabile servizio è concessa a fine d'anno (Dicembre) una gratificazione pari ad un mese di retribuzione fissa percepita all'atto della concessione.

La suddetta gratifica sarà raggugliata a dodicesimi nei casi in cui durante l'anno solare, il servizio abbia comunque subito interruzioni superiori a mesi tre, e sia stato iniziato nell'anno.

B) Cinquantatreesima Settimana - Viene corrisposta nel mese di Dicembre di ogni anno (a seguito di disposizione Ministeriale, emanata di volta in volta) al personale operaio permanente, temporaneo e giornaliero che abbia prestato almeno tre mesi di lavoro e si trova ancora in servizio all'atto della concessione, nella misura di 6 giornate della paga a giornata goduta.

Detto beneficio ogni anno a Natale viene esteso, per concessione dell'Amministrazione dei Monopoli, al personale operaio privato addetto agli Uffici di Vendita dei Generi di Monopolio, nella stessa misura ed alle stesse condizioni del personale operaio di cui sopra.

N°8 - Compensi vari - Al Dirigente ed al V. Commissario del Deposito Sali di Napoli viene corrisposta trimestralmente una indennità (per il servizio della Sezione di Vendita aggregata al Deposito) nell'importo di L. 1.000.000.



e Tabacchi.  
L'Amministrazione dei Monopoli di Stato da circa due anni elargiva in aggiunta a quello semestrale e sempre con gli stessi criteri, un premio di incremento industriale alla fine dell'esercizio finanziario (mese di Giugno) Detto premio va da un minimo di L.500 ad un massimo di L.2.000.

B) Tredicesima mensilità - Viene concessa soltanto ai Commessi addetti alla Sezione Vendita dei Depositi agli Uffici di Vendita ed alle Rivendite di Stato (personale privato assunto) in base a Contratto di Lavoro tipo art.18) ed alle seguenti condizioni:  
Al personale che abbia sempre prestato ininterrotto ed incensurabile servizio è concessa a fine d'anno (Dicembre) una gratificazione pari ad un mese di retribuzione fissa percepita all'atto della concessione.  
La suddetta gratifica sarà ragguagliata a dodicesimi nei casi in cui durante l'anno solare, il servizio abbia comunque subito interruzioni superiori a mesi tre, o sia stato iniziato nell'anno.

B) Cinequatresima Settimana - Viene corrisposta nel mese di Dicembre di ogni anno (a seguito di disposizione Ministeriale, emanata di volta in volta) al personale operaio permanente, temperaneo e giornaliero che abbia prestato almeno tre mesi di lavoro e si trova ancora in servizio all'atto della concessione, nella misura di 6 giornate della paga a giornata goduta.  
Detto beneficio ogni anno a Natale viene esteso, per concessione dell'Amministrazione dei Monopoli, al personale operaio privato addetto agli Uffici di Vendita dei Generi di Monopolio, nella stessa misura ed alle stesse condizioni del personale operaio di cui sopra.

N°8 - Compensi vari - Al Dirigente ed al V. Commissario del Deposito Sali di Napoli viene corrisposta trimestralmente una indennità (per il servizio della Sezione di Vendita aggregata al Deposito) nella misura mensile di L.70 al Dirigente, e di L.60 al Commissario od a chi ne fanno le veci.

N°9 - Altri compensi corrisposti al personale per rimborso di spese effettivamente sostenute - Negative.

N°10 - Premi di nuzialità e natalità -  
I premi di Nuzialità e di Natalità furono istituiti con Circolare della Pre-



sidenza del Consiglio dei Ministri (Gabinetto) N° 577 del 18 marzo 1936 e con successive disposizioni, per il Personale Impiegati di ruolo e Impiegato avventizi, per il personale Operaio Permanente, temporaneo e giornaliero in servizio continuativo.

Natalità L. 4000 per gli Impiegati Gruppo A

" 3000 " " " B

" 2000 " " " C

" 1500 per i salariati e personale assimilate

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età dal 20 al 30° anno per il personale del gruppo C e per i salariati e fino al 32° anno per i Gruppi A e B

|    |      |                  |
|----|------|------------------|
| L. | 400  | per il 1° figlio |
| "  | 600  | per il 2° "      |
| "  | 1000 | per il 3° "      |
| "  | 1500 | per il 4° "      |
| "  | 2500 | per il 5° "      |
| "  | 3000 | per il 6° "      |

Natalità (figli legittimi e naturali legalmente riconosciuti)

Con R.D.L. del 21 agosto 1937 N° 1542 e con la Legge 27 dicembre 1941 N° 1615 che disciplinano i Provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione sono stati disposti oltre il premio di Natalità anche il diritto allo Scatto per l'aumento di stipendio o di paga se il personale Impiegato e Salariato non è arrivato al massimo consentito dalla Legge Organica. Il Personale ausiliario privato (Commessi ed Operai) sono esclusi dal beneficio sopra elencati perchè, come tutti gli Impiegati ed Operai del Commercio, sono disciplinati da concessioni emanate dalla Confederazione del Commercio.

Lavoro straordinario - Il lavoro straordinario viene stabilito per il Personale Impiegati di ruolo ed Avventizi dalla Direzione Generale:

a) Per gli Uffici Compartimentali - un'ora al giorno

b) Per i Depositi Sali Napoli e Castellammare - un'ora al giorno

c) Per il Deposito <sup>Napoli</sup> di Napoli - ore una 1/2 al giorno (M/le N° 05/6847 del 1936) nel paragrafo N° 6)



re in servizio

Natalità L. 4000 per gli Impiegati Gruppo A " B  
" 3000 " " " C  
" 2000 " " " C  
" 1500 per i salariati e personale assimilato  
Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età dal 20 al 30°  
anno per il personale del gruppo C e per i salariati e fino al 32° anno  
per i Gruppi A e B

|    |      |                  |
|----|------|------------------|
| L. | 400  | per il 1° figlio |
| "  | 600  | per il 2° "      |
| "  | 1000 | per il 3° "      |
| "  | 1500 | per il 4° "      |
| "  | 2500 | per il 5° "      |
| "  | 3000 | per il 6° "      |

Natalità (figli legittimi e naturali  
legalmente riconosciuti)

Con R.D.L. del 21 agosto 1937 N°1542 e con la Legge 27 dicembre 1941 N°  
1615 che disciplinano i provvedimenti per l'incremento demografico della  
Nazione sono stati disposti oltre il premio di Natalità anche il diritto  
allo Scatto per l'aumento di stipendio o di paga se il personale Impiega-  
to e Salariato non è arrivato al massimo consentito dalla Legge Organica.  
Il Personale ausiliario privato (Commessi ed Operai) sono esclusi dal bene-  
fici sopra elencati perchè, come tutti gli Impiegati ed Operai del Commero-  
cio, sono disciplinati da concessioni emanate dalla Confederazione del Com-  
mercio.

N°II - Lavoro straordinario - Il lavoro straordinario viene stabilito per il Perso-  
nale Impiegati di ruolo ed Avventizio dalla Direzione Generale:

- Per gli Uffici Compartimentali - un'ora al giorno
  - Per i Depositi Sali Napoli e Castellammare - un'ora al giorno (M/le N°05/6847 del 7/7/1938) in base alle aliquote orarie segnalate nel paragrafo N°6) del 7/7/1938)
  - Per il Deposito <sup>Tabacchi</sup> di Napoli - ore una E/2 al giorno
- Per ragioni di servizio per il Deposito Sali Castellammare, Deposito Sali e  
tabacchi Napoli, può essere esplicito un maggior numero di ore straordina-  
rie a seguito di arrivi di vagoni di Generi di Monopoli, e per spedizio-  
ni urgenti; dette ore devono essere autorizzate o sanzionate dalla Dire-  
zione Generale ed il loro totale non può superare le ore 75 mensili.

Gli operai permanenti, temporanei che eseguono lo straordinario sono compen-  
sati in base ad 1/8 della paga più l'aumento del 15% sulla paga, in base



( 4 )

ad 1/8 dell'assegno temperaneo di guerra.

Sempre in base ad autorizzazione data di volta in volta dall'Amministrazione del Monopoli di Stato la concessione di un'ora di straordinario per esigenza di servizio è estesa anche agli Uffici di Vendita 1°-2° Circondario di Napoli e Caserta (Commessi ed Operai privati) che a causa della guerra non arrivano ad espletare i servizi nell'orario normale.

Per detto personale l'alienota è stabilita nella misura della paga oraria normale maggiorata del 20% e ciò in base al Contratto-tipo che disciplina i rapporti d'impiego (art.5).

N°12- Lavoro serale e notturno - Negli Uffici dipendenti da questo Compartimento non si esegue lavoro serale e notturno; qualora dovesse applicarsi, sarebbero emanate di volta in volta disposizioni della Direzione Generale dei Monopoli sia della durata, che sulla misura oraria.

N°13- Aumento disposto dall'ordine Regionale N°2 - Detto aumento viene applicato per gli Impiegati di ruolo, Impiegati Avventizi, Operai Permanenti, Temporanei e Giornalieri e per il personale ausiliario Privato (Commessi ed Operai) addetti alla Sezione Vendita dei Depositi, agli Uffici di Vendita ed alla Rivedita di Stato come segue: - Si sommano lo stipendio o la paga (Paragrafo I) il supplemento di servizio attivo (Paragrafo 2) l'aggiunta di famiglia (Paragrafo 4), l'assegno temperaneo di guerra (Paragrafo 3) e l'indennità di bombardamento (Paragrafo 5) poi la somma si divide per 12 e si ha il mensile lordo; su detto mensile: sulle prime L.1000 il 70%, sulle seconde L.1000 il 60%, sulle terze L.1000 il 30% sulle quarte L.1000 il 20% sulle quinte L.1000 il 10% fino alla concorrenza di un massimo di aumento di L.1900. Sui compensi per lavoro straordinario (di cui ai paragrafi N°6 e II) sul premio di operosità e rendimento, 1/3 mensilità e sulla 53° settimana (Vedi paragrafo 7) viene applicato il 70%.

5853

N°14- Diritti vari - Nell'Amministrazione del Monopoli - negativo

N°15- Ritenute - Le ritenute sono disciplinate come segue:

a) Per il personale Impiegato di ruolo la Sezione di R. Tesoreria (spese fisse) applica direttamente le ritenute sulle stipendio, servizio attivo, aggiunta di famiglia ed assegno temperaneo di guerra (Paragrafi 1-2-3-4) nella se-



ad espletare i servizi nell'orario normale.

Per detto personale l'aliquota è stabilita nella misura della paga oraria normale maggiorata del 20% e ciò in base al Contratto-tipo che disciplina i rapporti d'impiego (art.5).

N°12- Lavoro serale e notturno - Negli Uffici dipendenti da questo Compartimento non si esegue lavoro serale e notturno; qualora dovesse applicarsi, sarebbero emanate di volta in volta disposizioni della Direzione Generale dei Monopoli sulla durata, che sulla misura oraria.

N°13- Aumento disposto dall'ordine Regionale N°2 - Detto aumento viene applicato per gli Impiegati di ruolo, Impiegati Avventizi, Operai Permanenti, Temporanei e Giornalieri e per il personale ausiliario Privato (Commessi ed Operai) addetti alla Sezione Vendita dei Depositi, agli Uffici di Vendita ed alla Rivedita di Stato come segue: - Si sommano lo stipendio o la paga (Paragrafo I) il supplemento di servizio attivo (Paragrafo 2) l'aggiunta di famiglia (Paragrafo 4), l'assegno temperaneo di guerra (Paragrafo 3) e l'indennità di bombardamento (Paragrafo 5) poi la somma si divide per 12 e si ha il mensile lordo; su detto mensile: sulle prime L.1000 il 70%, sulle seconde L.1000 il 60%, sulle terze L.1000 il 30% sulle quarte L.1000 il 20% sulle quinte L.1000 il 10% fino alla concorrenza di un massimo di aumento di L.1900. Sui compensi per lavoro straordinario (di cui ai paragrafi N°6 e II) sul premio di operosità e rendimento, 13° mensilità e sulla 53° settimana (Vedi paragrafo 7) viene applicato il 70%.

N°14- Dritti vari - Nell'Amministrazione dei Monopoli - negative.

5853

N°15- Ritenute - Le ritenute sono disciplinate come segue:

a) Per il personale Impiegato di ruolo la Sezione di R. Tesoreria (spese fisse) applicate direttamente le ritenute sullo stipendio, servizio attivo, aggiunta di famiglia ed assegni temperaneo di guerra (Paragrafi I-2-3-4) nella seguente misura:

Entrata Tesoro il 6 % -  
Fondo garanzia il 0,10 % -  
Ente di Previdenza il 2 % -  
Ricchezza Mobile 8 % -  
Imposta Complementare 1 % -



Addizionale il 2 % sul totale della Ricchezza Mobile e dell'Imposta Comp/le  
Tassa di bollo L. 0,50 per ogni mille lire.

Per l'indennità di bombardamento (Paragrafo 5), Premio mensile per lavoro  
straordinario (paragrafo 6) Premio di operosità e rendimento, (paragrafo 7)  
Lavoro straordinario (paragrafo II) si eseguono le seguenti trattenute:

Ricchezza Mobile 8 % -

Imposta Complementare I % -

Addizionale il 2 % sulla somma della Ricchezza Mobile e dell'Imposta Comp. I.  
Tassa di bollo di L. 0,50 per ogni mille lire.

b) Per il Personale Impiegati Avventizi - L'Ufficio opera sulle competenze do-  
vute (Stipendio, Aggiunta di famiglia e Assegno Temporaneo di guerra (para-  
grafo I-3 e 4) le seguenti ritenute:

Assicurazioni Sociali in base alla tabella A (allegato N°5) -

Ricchezza Mobile 8 % -

Complementare I % -

Addizionale 2 % sulla somma della Ricchezza Mobile e della Complementare -  
Tassa di bollo di L. 0,50 per ogni mille lire.

Per l'indennità di bombardamento (paragrafo 5) Premio mensile di lavoro  
straordinario (paragrafo 6) Premio di operosità e rendimento (paragrafo 8)  
Lavoro straordinario (paragrafo II) si operano le ritenute come per il per-  
sonale impiegato di ruolo (Vedi come sopra).

c) Per il personale Salaricato

Io: Permanente - L'Ufficio opera sulle competenze do-  
vute - Paga, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra (Paragrafo I  
3 e 4) le seguenti ritenute:

Entrata Tesoro il 6 % -

Fondo garanzia L. 0,50 al mese -

Ente di Previdenza sociale l'I %, ed altrettanto versa lo Stato -

Assicurazioni Sociali in base alla tabella C (allegato N°5) -

Ricchezza Mobile 4 % -

Imposta Complementare (per le paghe superiori a L. 500 mensili) l'I % -

L'addizionale del 2 % sulla somma della Ricchezza Mobile e Complementare -  
Tassa di bollo di L. 0,50 per ogni mille lire.



Ricchezza Mobile 8 % -

Imposta Complementare I % -

Addizionale il 2 % sulla somma della Ricchezza Mobile e dell'Imposta Comp. I.  
Tassa di bollo di L. 0,50 per ogni mille lire.

b) Per il Personale Impiegati Avventizi - L'Ufficio opera sulle competenze dovute (Stipendio, Aggiunta di famiglia e Assegno Temporaneo di guerra (paragrafo I-3 e 4) le seguenti ritenute:

Assicurazioni Sociali in base alla tabella A (allegato N°5) -

Ricchezza Mobile 8 % -

Complementare I % -

Addizionale 2 % sulla somma della Ricchezza Mobile e della Complementare -  
Tassa di bollo di L. 0,50 per ogni mille lire.

Per l'indennità di bombardamento (paragrafo 5) Premio mensile di lavoro straordinario (paragrafo 6) Premio di operosità e rendimento (paragrafo 8) Lavoro straordinario (paragrafo II) si operano le ritenute come per il personale impiegato di ruolo (Vedi come sopra).

c) Per il personale Salaricato

io: Permanente - L'Ufficio opera sulle competenze dovute - Paga, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra (Paragrafo I 3 e 4) le seguenti ritenute:

Entrata Tessera il 6 % -

Fondo garanzia L. 0,50 al mese -

Ente di Previdenza sociale l'I %, ed altrettanto versa lo Stato -

Assicurazioni Sociali in base alla tabella C (allegato N°5) -

Ricchezza Mobile 4 % -

Imposta Complementare (per le paghe superiori a L. 500 mensili) l'I % -

L'addizionale del 2 % sulla somma della Ricchezza Mobile e Complementare -  
Tassa di bollo di L. 0,50 per ogni mille lire.

Per indennità di bombardamento (paragrafo 5) - Lavoro straordinario (paragrafo II) Premio di operosità e rendimento, e 53 settimana a Natale (paragrafo 7) le ritenute seguenti:

Ricchezza Mobile 4 % -

Imposta Complementare I % (per paghe superiori a L. 500) -

Addizionale 2 % sulla somma della Ricchezza Mobile e Complementare -



( 5 )

Tassa di bolle L. 0,50 per ogni mille lire -

2°: Temperanei e Giornalieri - L'Ufficio opera sulle competenze dovute, Paga, Aggiunta di famiglia, Assegno temporaneo di guerra (paragrafo I-3 e 4) le seguenti ritenute:

Ente di Previdenza Sociale l'I % ed altrettanto a carico dello Stato - Assicurazioni sociali in base alle tabelle D e E (vedi allegato N°5) -

Ricchezza Mobile 4 % -

Complementare I % paghe superiori a L.500 mensili -

Addizionale del 2 % sulla somma della Ricchezza Mobile e Complementare -

Tassa di bolle L. 0,50 su ogni mille lire -

Sul lavoro straordinario (paragrafo II) e sulla 53 settimana (paragrafo 7) le ritenute come è stato specificato sopra per gli operai Permanenti.

d) Per i Connessi privati addetti alla Sezione Vendita del Deposito Sali, Uffici di Vendita e Rivendita di Stato, - l'Ufficio opera sulle stipendio (paragrafo I) le seguenti ritenute:

Assicurazioni sociali in base alla tabella B (vedi allegato N°5)

Ricchezza Mobile 8 % -

Addizionale 2 % sulla Ricchezza Mobile -

Per quanto riguarda l'imposta Complementare che è dovuta per i redditi superiori alle L.6000 annue (trattandosi di tributo tipicamente personale) si dovrà fare la denuncia, a cura dei percipienti, al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte insieme agli altri redditi di famiglia, dete Ufficio provvede poi al recupero dell'imposta.

Per la tassa di bolle ed applicane le marche di prescrizione per quietanza.

Per il lavoro straordinario (paragrafo II) e per la 13<sup>a</sup> mensilità a Natale (paragrafo 7) le ritenute seguenti:

Ricchezza Mobile 8 % -

L'addizionale 2 % sulla Ricchezza Mobile e valgono le disposizioni sopra citate.

Per la tassa di bolle sulle parcelle si applicano le marche di prescrizione per quietanza.

e) Per gli operai privati addetti agli Uffici di Vendita - l'Ufficio opera

5852



- Assicurazioni sociali in base alle tabelle D e E (vedi allegato N°5) -  
 Ricchezza Mobile 4 % -  
 Complementare I % paghe superiori a L.500 mensili -  
 Addizionale del 2 % sulla somma della Ricchezza Mobile e Complementare -  
 Tassa di bello L. 0,50 su ogni mille lire -  
 Sul lavoro straordinario (paragrafo II) e sulla 53 settimana (paragrafo 7) le ritenute come è stato specificato sopra per gli operai permanenti.
- d) Per i Commissi privati addetti alla Sezione Vendita del Deposito Sali, Uffici di Vendita e Rivendita di Stato, - l'Ufficio opera sullo stipendio (paragrafo I) le seguenti ritenute:  
 Assicurazioni sociali in base alla tabella B (vedi allegato N°5)  
 Ricchezza Mobile 8 % -  
 Addizionale 2 % sulla Ricchezza Mobile -  
 Per quanto riguarda l'imposta Complementare che è dovuta per i redditi superiori alle L.6000 annue ( trattandosi di tribute tipicamente personali) si dovrà fare la denuncia, a cura dei percipienti, al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte insieme agli altri redditi di famiglia, detto Ufficio provvede poi al recupero dell'imposta.  
 Per la tassa di bello si applicano le marche di prescrizione per quietanza.  
 Per il lavoro straordinario (paragrafo II) e per la 13<sup>a</sup> mensilità a Natale (paragrafo 7) le ritenute seguenti:
- Ricchezza Mobile 8 % -  
 L'addizionale 2 % sulla Ricchezza Mobile e valgono le disposizioni sopra citate.  
 Per la tassa di bello sulle parcelle si applicano le marche di prescrizione per quietanza.
- e) Per gli operai privati addetti agli Uffici di Vendita - l'Ufficio opera sulla paga (paragrafo I) le seguenti ritenute:  
 Assicurazioni sociali in base alla tabella E (vedi allegato N°5) -  
 Ricchezza Mobile del 4 % -  
 L'addizionale del 2 % sulla Ricchezza Mobile -  
 Per la tassa di bello si applicano le marche di prescrizione per quietanza.  
 Per il lavoro straordinario (paragrafo II) e per la 53<sup>a</sup> settimana a Natale

5832



le (paragrafo 7) le ritenute seguenti:

Ricchezza Mobile del 4 % -

Addizionale del 2 % sulla Ricchezza Mobile -

Per la tassa di bollo sulle parcelle si applicano le marche di prescrizione per quietanza.

N°16 - Elenco numerico completo - Quest'Ufficio ha compilato un elenco numerico unico per il personale dipendente da quest'Ufficio (vedi allegato

N°6 tabelle A e B) è così ripartito:

- a) Ufficio Comp/le dei Monopoli di Stato di Napoli (Prov. Napoli e Benevento)
- b) Deposite Tabacchi Lavorati di Napoli
- c) Deposite Sali e Sezione Vendita Napoli
- d) Deposite Sali Castellammare di Stabia
- e) Ufficio Vendita Generi di Monopolio di Benevento, Caserta e Napoli (I° e 2° Circondario)
- f) Rivendita di Stato Napoli

N°17 - Per quanto riguarda l'invio di copia del Regolamento Organico e di tutte le disposizioni che riguardano l'inquadramento gerarchico, quest'Ufficio non possiede nessun elemento perchè, per dette leggi di carattere Generale, la Intendenza di Finanza può fornire ampi chiarimenti.

N°18 - Le informazioni sussidiarie ad illustrazione dei paragrafi sono date dalle tabelle annesse.

L'ISPEZIONE SUPERIORE





Allegato #1

UFFICIO COMITANTIERI  
per i Servizi Contabili e  
dei Mezzi di S.

# Tabella degli Stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale di ruolo (A) (Tabella N° emanata alla Legge 10 aprile 1940 N° 237-)

| Grado | Stipendio e supplemento di servizio attivo |               |               |               |               | Anni richiesti per gli aumenti previsti |          |
|-------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|----------|
|       | iniziale del Grado                         | al 1° aumento | al 2° aumento | al 3° aumento | al 4° aumento | Gruppo A                                | Gruppo B |
| I.    | { 60.060<br>14.930                         | -             | -             | -             | -             | -                                       | -        |
| II.   | { 50.600<br>14.440                         | -             | -             | -             | -             | -                                       | -        |
| III.  | { 44.220<br>13.640                         | -             | -             | -             | -             | -                                       | -        |
| IV.   | { 37.950<br>12.650                         | -             | -             | -             | -             | -                                       | -        |
| V.    | { 23.490<br>11.460                         | 30.580        | -             | -             | -             | -                                       | -        |
| VI.   | { 23.210<br>11.370                         | 24.200        | 26.290        | -             | -             | -                                       | -        |
| VII.  | { 20.460<br>10.610                         | 21.560        | 22.660        | -             | -             | -                                       | -        |
| VIII. | { 18.400<br>10.180                         | 19.140        | 19.580        | -             | -             | -                                       | -        |
| IX.   | { 16.170<br>9.410                          | 16.830        | 17.820        | 18.700        | -             | -                                       | -        |
| X.    | { 13.640<br>8.530                          | 14.370        | 15.070        | 16.170        | -             | -                                       | -        |
| XI.   | { 10.670<br>7.090                          | 11.440        | 11.990        | 2.530         | -             | -                                       | -        |
| XII.  | { 2.090                                    | 2.090         | 2.090         | -             | -             | -                                       | -        |

## Seconda Categoria (Gruppo C)

|       |                   |        |        |        |        |   |          |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---|----------|
| VIII. | { 16.830<br>4.180 | 17.820 | 18.700 | 19.140 | -      | - | 4.       |
| IX.   | { 14.300<br>3.410 | 15.070 | 16.170 | 16.830 | -      | - | 4. 5. 5. |
| X.    | { 11.990<br>2.530 | 12.980 | 13.640 | 14.300 | -      | - | 4. 5. 5. |
| XI.   | { 9.130<br>2.090  | 9.900  | 10.670 | 11.440 | 11.990 | - | 4        |
| XII.  | { 7.370<br>1.760  | 7.700  | 8.030  | 8.580  | 9.130  | - | 3        |
|       |                   | 1.760  | 1.760  | 1.760  | 1.760  | - | 1.531    |

## Tercia Categoria (Subalterno)

|                    |                  |        |        |       |   |   |    |
|--------------------|------------------|--------|--------|-------|---|---|----|
| Agente di custodia | { 9.790<br>1.650 | 10.340 | 10.890 | -     | - | - | 4. |
|                    | { 8.030<br>1.470 | 8.470  | 9.130  | 9.790 | - | - | 4. |
|                    |                  | 1.470  | 1.470  | 1.470 | - | - |    |



[illegible]

Seconda Categoria Gruppo E

|       | 18.700 | 19.140 | 4.    |
|-------|--------|--------|-------|
| VIII. | 17.820 | 4.180  | 4.5.5 |
| IX.   | 15.070 | 16.830 | 4.5.5 |
| X.    | 3.410  | 3.410  | 4.5.5 |
| XI.   | 12.980 | 14.300 | 4     |
| XII.  | 2.530  | 2.530  | 3     |
|       | 9.900  | 11.440 |       |
|       | 2.090  | 2.090  |       |
|       | 7.700  | 8.580  |       |
|       | 1.760  | 1.760  |       |

Barra Categoria (Subalkemir)

|                     | 10.340  | 10.890 |       |
|---------------------|---------|--------|-------|
| Agente & Esattore   | { 9.790 | 1.650  | —     |
|                     | { 1.650 | 9.130  | 9.790 |
| Agente & Esattore   | { 8.030 | 1.320  | 1.320 |
|                     | { 1.320 | 7.260  | 8.030 |
| Commissi            | { 6.820 | 1.100  | 1.100 |
|                     | { 1.100 | 8.030  | 8.690 |
| Esattore & Esattore | { 6.930 | 1.320  | 1.320 |
|                     | { 1.320 |        |       |
|                     |         |        | 9.240 |
|                     |         |        | 1.320 |

N.B. — I numeri in rosso indicano l' Supplemento di servizio Addebi-



per i Servizi Contabili e  
dei Magazzini di Stato

**Tabella - Personale A. Sottile** <sup>N. 1011</sup> <sup>N. 180</sup> modificata dal R. D. L. 10.8.1943 n. 180  
(B) 8 luglio 1943 N. 610 per gli usi temporanei di guerra e per l'aggiunta di famiglie.

| Descrizione                                                                                 | Retribuzione Mensile |       | Osservazioni e Note |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------|
|                                                                                             | Lorda                | netta | Lorda               | netta               |
| <b>Categoria I - Personale in possesso di Diploma di Laurea</b>                             |                      |       |                     |                     |
| a) che disimpegnano mansioni di carattere tecnico (Grado I°)                                | 1.089                | 940   | { 110<br>{ 137,50   | { 100<br>{ 125      |
| b) che disimpegnano mansioni di carattere ordinario (Grado II°)                             | 924                  | 797   | { 110<br>{ 137,50   | { 100<br>{ 125      |
| <b>Categoria II - Personale in possesso di Diploma Scuola Media 2° grado</b>                | 470                  | 664   | { 110<br>{ 137,50   | 100<br>125          |
| assunto per disimpegnare mansioni di Gruppo B.                                              |                      |       |                     |                     |
| <b>Categoria III - Personale in possesso di Diploma Scuola Media 1° grado.</b>              |                      |       |                     |                     |
| a) Se residente nell'abitato principale di Comuni con popolazione di almeno 50.000 abitanti | 577,50               | 498   | { 97,75<br>{ 122,20 | { 88,50<br>{ 110,90 |
| b) Se residente in { personale soggetto ad imposte supplementari                            | 462                  | 393   | { 86,20<br>{ 107,75 | { 78<br>{ 98,90     |
| { altre località { personale esente da imposte supplementari                                | 462                  | 393   | { 86,20<br>{ 107,75 | { 79<br>{ 100       |
| R.D.L. 8.7.1943 N. 610<br>ammonto 50%                                                       |                      |       |                     |                     |
| - Aggiunta di famiglia -                                                                    |                      |       |                     |                     |
| a) Coniugato o vedovo con la prole minorenni -                                              | £                    |       | 110 + 35 = 165 -    |                     |
| b) Personale femminile coniugato di cui all'art. 14 del R.D.L. 24 maggio 1941 N. 203.       | £                    |       | 55 + 27,50 = 82,5 - |                     |
| Per ogni figlio minorenni fino al massimo di tre                                            | £                    |       | 22 + 11 = 33 -      |                     |
| Per ogni figlio minorenni in più dei tre                                                    | £                    |       | 44 + 22 = 66 -      |                     |



UFFICIO GENERALE  
per i Servizi Generali e  
dei Magazzini di Stato  
NAPOLI

27/2/2021

Tabella = Stipendi mensili al personale ausiliario privato (Commessi, fattorini) addetti alla  
(C) Sezione Vendita dei Depositi, agli Uffici di Vendita ed alle Riservate di Stato -  
(D. M. 30 Novembre 1942 - N° 04/17406.)

| Descrizione                                                                              | Stipendio mensile (ore 8 di lavoro)              |              |              |              |              | Anni di<br>paghe<br>aumenti<br>Pensioni |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                                                          | Iniziale                                         | 1°<br>scatto | 2°<br>scatto | 3°<br>scatto | 4°<br>scatto | 5°<br>scatto                            |
| I. Classe<br>(in tutti i casi con anzianità > 10 anni)<br>inferiore ai 250.000 all'anno  | Commissi {<br>Maschile 800<br>Femminile 700      | 860<br>450   | 920<br>800   | 980<br>850   | 1.040<br>900 | 1.100<br>950                            |
|                                                                                          | Aidato-Commis {<br>Maschile 400<br>Femminile 350 | 430<br>375   | 460<br>400   | 490<br>425   | 520<br>450   | 550<br>475                              |
| II. Classe<br>(in tutti i casi con anzianità > 10 anni)<br>superiore ai 250.000 all'anno | Commissi {<br>Maschile 400<br>Femminile 300      | 460<br>380   | 520<br>410   | 580<br>440   | 640<br>470   | 700<br>500                              |
|                                                                                          | Aidato-Commis {<br>Maschile 350<br>Femminile 300 | 380<br>325   | 410<br>350   | 440<br>375   | 470<br>400   | 500<br>425                              |
| Fattorini (Riservate)                                                                    | 500                                              | 540          | 580          | 620          | 660          | 700                                     |

Tabella = Paghe Operai privati addetti agli Uffici di Vendita generi di Monopolio

| Descrizione         | Paghe<br>Gimnasia |    | Note  |
|---------------------|-------------------|----|-------|
|                     |                   |    |       |
| Benedetto           | 15                | 50 | 1.850 |
|                     | 23                | 50 |       |
| Tiffing or Venobila |                   |    | 22    |

Ufficio di Vendita



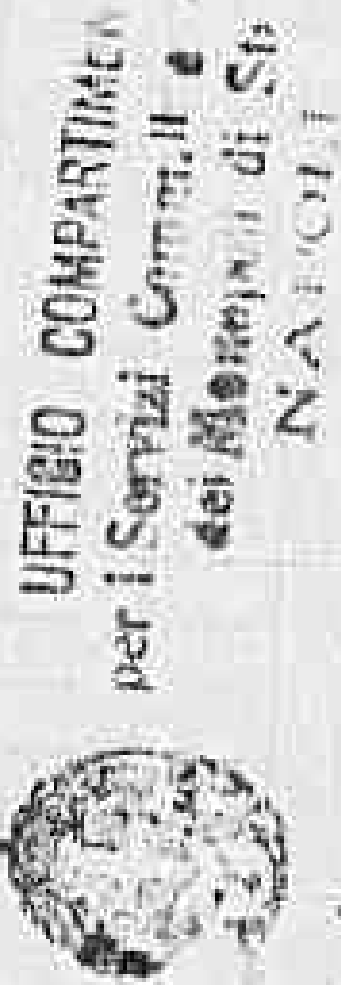
| Descrizione                  | Iniziale | 1 <sup>a</sup> |        | 2 <sup>a</sup> |        | 3 <sup>a</sup> |        | 4 <sup>a</sup> |        | ammontare<br>Prestazioni |
|------------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------------------------|
|                              |          | scatto         | scatto | scatto         | scatto | scatto         | scatto | scatto         | scatto |                          |
| Comunità<br>Maschile         | 800      | 860            | 920    | 980            | 1.040  | 1.100          | 5      |                |        |                          |
|                              | 700      | 750            | 800    | 850            | 900    | 950            | 5      |                |        |                          |
| Comuni-<br>canti<br>Maschile | 400      | 430            | 460    | 490            | 520    | 550            | 5      |                |        |                          |
|                              | 350      | 375            | 400    | 425            | 450    | 475            | 5      |                |        |                          |
| Comunità<br>Maschile         | 400      | 460            | 820    | 880            | 940    | 1.000          | 5      |                |        |                          |
|                              | 600      | 650            | 700    | 750            | 800    | 850            | 5      |                |        |                          |
| Comuni-<br>canti<br>Maschile | 350      | 380            | 410    | 440            | 470    | 500            | 5      |                |        |                          |
|                              | 300      | 325            | 350    | 375            | 400    | 425            | 5      |                |        |                          |
| Fattorini (R.D. Stato)       | 500      | 540            | 580    | 620            | 660    | 700            | 5      |                |        |                          |

Tabella = Paghe Operai privati addetti agli Uffici di Vendita generi di Monopolio

| Descrizione        |                                                                                                                                                | Paga Giornaliera                | Note |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Ufficio di Vendita | Benevento                                                                                                                                      | 15 50                           | 1850 |
|                    | <div> <div>Pesatori</div> <div>Operai di fatica</div> </div>                                                                                   | 23 50                           |      |
|                    | = Operai di fatica                                                                                                                             | 23 50                           |      |
|                    | <div> <div>Napoli (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Circondario) = Operai di fatica</div> <div> <div>minimo</div> <div>maximo</div> </div> </div> | <div>26 -</div> <div>30 -</div> |      |

N.B. — Le Pagine vengono fissate dai Dirigenti e Delegati in Conferenza, in base alle paghe medie correnti sulla piazza e sanzionate dall'Amministrazione del Monopoli di Stato.





UFFICIO COMPARTIMENTI  
per i Servizi Civili e  
dei Municipi di Stato  
NAPOLI

Allegato #2

Tabella = Paghe giornaliere normali ed eccezionali degli Operai Permanenti  
(A) (annessa alla Legge 16 aprile 1940 #237)

| Descrizione | Classif.       | Gruppi                            |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             |                | I                                 |                                   | II                                |                                   | III                               |                                   | IV                                |                                   | V                                 |                                   |
|             |                | Paga<br>L. 14 luglio 1941<br>#646 | Paga<br>L. 14 luglio 1941<br>#646 | Paga<br>L. 14 luglio 1941<br>#646 | Paga<br>L. 14 luglio 1941<br>#646 | Paga<br>L. 14 luglio 1941<br>#646 | Paga<br>L. 14 luglio 1941<br>#646 | Paga<br>L. 14 luglio 1941<br>#646 | Paga<br>L. 14 luglio 1941<br>#646 | Paga<br>L. 14 luglio 1941<br>#646 | Paga<br>L. 14 luglio 1941<br>#646 |
| Normali     | 1 <sup>a</sup> | 24 40                             | 8 14                              | 18                                | 7 02                              | 7 65                              | 12 40                             | 5 58                              | 11 60                             | 5 22                              | 4 60                              |
|             | 2 <sup>a</sup> | 25 60                             | 8 14                              | 19 60                             | 7 36                              | 8 01                              | 13 60                             | 6 12                              | 12 40                             | 5 58                              | 8                                 |
|             | 3 <sup>a</sup> | 27 60                             | 8 14                              | 21 60                             | 7 81                              | 8 46                              | 15 20                             | 6 84                              | 13 20                             | 5 92                              | 9 20                              |
|             | 4 <sup>a</sup> | 29 20                             | 8 14                              | 22 80                             | 8 08                              | 8 73                              | 16 80                             | 7 38                              | 14                                | 6 10                              | 10                                |
|             | 5 <sup>a</sup> | 30 80                             | 8 14                              | 24 40                             | 8 14                              | 9 09                              | 18                                | 7 65                              | 15 20                             | 6 37                              | 11 60                             |
|             | 6 <sup>a</sup> | 32                                | 8 14                              | 25 60                             | 8 14                              | 9 36                              | 19 60                             | 8 01                              | 16 80                             | 6 75                              | 12 40                             |
|             | 7 <sup>a</sup> | -                                 | -                                 | 26 80                             | 8 14                              | 9 63                              | 21 60                             | 8 46                              | -                                 | -                                 | 13 20                             |
|             | 8 <sup>a</sup> | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | 22 80                             | 8 73                              | -                                 | -                                 | 14                                |
| Eccezionali | 1 <sup>a</sup> | 34                                | 8 14                              | 27 60                             | 8 14                              | 9 81                              | -                                 | -                                 | 17 60                             | 6 92                              | -                                 |
|             | 2 <sup>a</sup> | 35 20                             | 8 14                              | 29 20                             | 8 14                              | 9 90                              | -                                 | -                                 | 19 20                             | 7 27                              | -                                 |

N.B. - Numeri in rosso indicano la misura giornaliera dell'operaio Temporaneo di guerra globale in tutta l'Europa  
ne di cui alla Legge 14 luglio 1941 #646 ed all'annullo di cui al R.D.L. 8 luglio 1943 #610.  
Un decimo della retribuzione di paga della segreteria Tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento di cui al R.D.L. del 31 Dicembre 1925 #2383.

Tabella = Paghe giornaliere degli Operai Temporanei e Giornalieri per ore di lavoro  
(B)

| Descrizione          |           | Paga<br>Giornaliera | Assegno<br>Temporaneo<br>di guerra | Note |
|----------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|------|
| Operai<br>Temporanei | Scapoli   | 24 95               | 9 22                               |      |
|                      | Coniugati | 24 20               | 9 22                               |      |



| Paghe giornaliere<br>(per ore di lavoro) |       | Normali |       |      |      |       |      |       |      |       |      | Eccellenti     |                |
|------------------------------------------|-------|---------|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|
| 1 <sup>a</sup>                           | 24 40 | 8 14    | 18 -  | 7 02 | 7 65 | 12 40 | 5 58 | 11 60 | 5 22 | 7 60  | 3 42 | 1 <sup>a</sup> | 2 <sup>a</sup> |
| 2 <sup>a</sup>                           | 25 60 | 8 14    | 19 60 | 7 36 | 8 01 | 13 60 | 6 12 | 12 40 | 5 58 | 8 -   | 3 60 |                |                |
| 3 <sup>a</sup>                           | 27 60 | 8 14    | 21 60 | 7 81 | 8 46 | 15 20 | 6 84 | 13 20 | 5 92 | 9 20  | 4 14 | 4 <sup>a</sup> | 5 <sup>a</sup> |
| 4 <sup>a</sup>                           | 29 20 | 8 14    | 22 80 | 8 08 | 8 73 | 16 80 | 7 38 | 14 -  | 6 10 | 10 -  | 4 50 |                |                |
| 5 <sup>a</sup>                           | 30 80 | 8 14    | 24 40 | 8 14 | 9 09 | 18 -  | 7 65 | 15 20 | 6 37 | 11 60 | 5 22 | 6 <sup>a</sup> | 7 <sup>a</sup> |
| 6 <sup>a</sup>                           | 32 -  | 8 14    | 25 60 | 8 14 | 9 36 | 19 60 | 8 01 | 16 80 | 6 75 | 12 40 | 5 58 |                |                |
| 7 <sup>a</sup>                           | -     | -       | 26 80 | 8 14 | 9 63 | 21 60 | 8 46 | -     | -    | 13 20 | 5 94 | 8 <sup>a</sup> | 9 <sup>a</sup> |
| 8 <sup>a</sup>                           | -     | -       | -     | -    | -    | 22 80 | 8 73 | -     | -    | 14 -  | 6 30 |                |                |
| 1 <sup>a</sup>                           | 34 -  | 8 14    | 27 60 | 8 14 | 9 81 | -     | -    | 17 60 | 6 92 | -     | -    | 1 <sup>a</sup> | 2 <sup>a</sup> |
| 2 <sup>a</sup>                           | 35 20 | 8 14    | 29 20 | 8 14 | 9 90 | -     | -    | 19 20 | 7 22 | -     | -    |                |                |

N.B. - Summa in rosso indica la misura giornaliera dell'opera Temporaneo di questa categoria in della Compagnia di cui alla Legge 14 luglio 1941 # 646 e all'aumento di cui al R.D.L. 8 luglio 1943 # 610.

Una decina della retribuzione di paga della seguente Tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento di cui al R.D.L. 21 31 Dicembre 1943 # 2383.

Tabella = Paghe giornaliere degli Operai Temporanei e Giornalieri per 8 ore di lavoro  
(B)

| Descrizione |                       | Paga<br>Giornaliera | Allegato<br>Temporaneo<br>di guerra | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operai      | Temporanei { Scapoli  | 24 95               | 9 22                                | Le Pagine vengono fissate dai Dirigenti gli Uffici di Monopoli deliberati in consiglio in relazione agli usi della Fabbrica, e sono dopo l'approvazione della Azienda di Monopoli di Stato, l'Allegato Temporaneo di guerra, sommati in rosso, e conglobato in tutta la Concessione (R.D.L. 14 aprile 1941 # 646 che ha l'aumento del 125% di cui al R.D.L. 8 luglio 1943. # 610 - |
|             |                       | 24 35               | 9 75                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Giornalieri { Scapoli | 20 -                | 8 10                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                       | 22 15               | 8 55                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



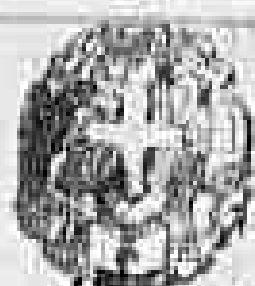
UFFICIO COMPARTIMENTALE  
per i Servizi Com.m. e Fiscali  
dei Monopoli di Stato  
NAPOLI

**Tabella - Aggiunta di famiglia per il Personale Impiegati di Ruolo e per il Personale Operario Permanente**  
(A)  
(Nuova aliquota complessiva risultante dall'applicazione della Legge 14 luglio 1948 n. 646 per 365 giorni)

| Situazione di famiglia                     | Aggiunta di famiglia |           | Aggiunta di famiglia annuale                |                                              |                                            |         |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
|                                            | mensile              | annuale   | con almeno<br>500.000<br>abitanti<br>(100%) | da 100.000 a<br>499.999<br>abitanti<br>(90%) | da 50.000 a<br>99.999<br>abitanti<br>(75%) | da<br>a |
| Coniugato                                  | 241 02               | 2.940 24  | 2940 24                                     | 2.646 21                                     | 2.205 18                                   |         |
| Coniugato o vedovo con un figlio minorenni | 290 40               | 3.484 80  | 3.484 80                                    | 3.136 32                                     | 2.613 60                                   |         |
| Coniugato o vedovo con 2 figli minorenni   | 335 78               | 4.029 36  | 4.029 36                                    | 3.626 43                                     | 3.022 02                                   |         |
| " " " 3 " "                                | 381 15               | 4.573 80  | 4.573 80                                    | 4.116 42                                     | 3.430 35                                   |         |
| " " " 4 " "                                | 471 90               | 5.662 80  | 5.662 80                                    | 5.096 52                                     | 4.247 10                                   |         |
| " " " 5 " "                                | 562 65               | 6.751 80  | 6.751 80                                    | 6.076 62                                     | 5.071 85                                   |         |
| " " " 6 " "                                | 653 40               | 7.840 80  | 7.840 80                                    | 7.056 72                                     | 5.880 60                                   |         |
| " " " 7 " "                                | 744 15               | 8.929 80  | 8.929 80                                    | 8.036 82                                     | 6.697 35                                   |         |
| " " " 8 " "                                | 834 90               | 10.018 80 | 10.018 80                                   | 9.016 92                                     | 7.514 10                                   |         |
| " " " 9 " "                                | 925 65               | 11.107 80 | 11.107 80                                   | 9.997 02                                     | 8.330 85                                   |         |

N.B. - Ai sensi dell'art. 12 della Legge 20 aprile 1939 n. 591 la quota giornaliera dell'aggiunta di famiglia è ragguagliata ad un tre  
(1/365) dell'indennità annua per il personale impiegato e per quello salariato pagato per tutti i giorni dell'anno; mentre per gli  
pagati per i soli giorni lavorativi, l'aggiunta di famiglia è ragguagliata ad un trecentesimo (1/300) dell'indennità annua.





UFFICIO D'IMPACCHETTAMENTO  
per i Servizi Comm. II e Finanzi  
dei Municipi di Stato  
NAPOLI

*Allegato N° 3*

*di famiglia per il Personale Impiegati di Ruolo e per il Personale Operario Permanente  
a aliquota complessiva risultante dall'applicazione della Legge 14 luglio 1941 N° 646 per 365 giorni)*

| di famiglia      | Aggiunta di famiglia |    |         |    | Aggiunta di famiglia annuale per i Comuni   |    |                                              |    |                                            |    |                                            |    |                                            |    |
|------------------|----------------------|----|---------|----|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|
|                  | mensile              |    | annuale |    | con almeno<br>500.000<br>abitanti<br>(100%) |    | da 100.000 a<br>499.999<br>abitanti<br>(90%) |    | da 50.000 a<br>99.999<br>abitanti<br>(75%) |    | da 20.000<br>a 49.999<br>abitanti<br>(60%) |    | con meno<br>di 20.000<br>abitanti<br>(50%) |    |
|                  | 241                  | 02 | 2.940   | 24 | 2940                                        | 24 | 2.646                                        | 21 | 2.205                                      | 18 | 1.764                                      | 14 | 1.470                                      | 12 |
| figlio minorenni | 290                  | 40 | 3.484   | 80 | 3.484                                       | 80 | 3.136                                        | 32 | 2.613                                      | 60 | 2.090                                      | 88 | 1.742                                      | 40 |
| figli minorenni  | 335                  | 78 | 4.029   | 36 | 4.029                                       | 36 | 3.626                                        | 43 | 3.022                                      | 02 | 2.417                                      | 61 | 2.014                                      | 68 |
| "                | 381                  | 15 | 4.573   | 80 | 4.573                                       | 80 | 4.116                                        | 42 | 3.430                                      | 35 | 2.744                                      | 28 | 2.286                                      | 90 |
| "                | 471                  | 90 | 5.662   | 80 | 5.662                                       | 80 | 5.096                                        | 52 | 4.247                                      | 10 | 3.397                                      | 68 | 2.831                                      | 40 |
| "                | 562                  | 65 | 6.751   | 80 | 6.751                                       | 80 | 6.076                                        | 62 | 5.074                                      | 85 | 4.051                                      | 08 | 3.375                                      | 90 |
| "                | 653                  | 40 | 7.840   | 80 | 7.840                                       | 80 | 7.056                                        | 72 | 5.880                                      | 60 | 4.704                                      | 48 | 3.920                                      | 40 |
| "                | 744                  | 15 | 8.929   | 80 | 8.929                                       | 80 | 8.036                                        | 82 | 6.697                                      | 35 | 5.557                                      | 88 | 4.464                                      | 90 |
| "                | 834                  | 90 | 10.018  | 80 | 10.018                                      | 80 | 9.016                                        | 92 | 7.514                                      | 10 | 6.007                                      | 28 | 5.009                                      | 40 |
| "                | 925                  | 65 | 11.107  | 80 | 11.107                                      | 80 | 9.997                                        | 02 | 8.330                                      | 85 | 6.664                                      | 68 | 5.553                                      | 90 |

della Legge 20 aprile 1939 N° 591 la quota giornaliera dell'aggiunta di famiglia è raggiunta ad un trecento sessantacinquesimo  
una per il personale Impiegato e per quello salariato pagato per tutti i giorni dell'anno : mentre per gli altri operai che sono  
onorativi, l'aggiunta di famiglia è raggiunta ad un trecentesimo ( $\frac{1}{300}$ ) dell'indennità annua.



UFFICIO COMPARTIMENTALE  
per i Servizi Comuni e Fiscali  
dei Municipi di Stato  
NAPOLI

Tabella - Aggiunta di famiglia per il Personale Operaio Temporaneo e Giornaliero  
(B) (Nuova aliquota complessiva risultante dall'applicazione del R. D. L. 8 luglio 1943 n° 610 per 300 giorni)

| Situazione di famiglia                            | Aggiunta di famiglia |         | Aggiunta di famiglia annuale                |                                              |                                            |         |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
|                                                   | mensile              | annuale | con almeno<br>500.000<br>abitanti<br>(100%) | da 100.000<br>a 499.999<br>abitanti<br>(90%) | da 50.000<br>a 99.999<br>abitanti<br>(75%) | da<br>a |
| Coniugato                                         | 148                  | 50      | 1.782                                       | 1.782                                        | 1.603                                      | 80      |
| Coniugato o vedovo con <u>un</u> figlio minorenni | 174                  | 90      | 2.098                                       | 80                                           | 2.098                                      | 80      |
| Coniugato o vedovo con 2 figli minorenni          | 201                  | 30      | 2.415                                       | 60                                           | 2.415                                      | 60      |
| " " " 3 " "                                       | 227                  | 70      | 2.732                                       | 40                                           | 2.732                                      | 40      |
| " " " 4 " "                                       | 280                  | 50      | 3.366                                       | -                                            | 3.366                                      | -       |
| " " " 5 " "                                       | 333                  | 30      | 3.999                                       | 60                                           | 3.999                                      | 60      |
| " " " 6 " "                                       | 386                  | 10      | 4.633                                       | 20                                           | 4.633                                      | 20      |
| " " " 7 " "                                       | 436                  | 90      | 5.266                                       | 80                                           | 5.266                                      | 80      |
| " " " 8 " "                                       | 491                  | 70      | 5.900                                       | 40                                           | 5.900                                      | 40      |
| " " " 9 " "                                       | 544                  | 50      | 6.534                                       | -                                            | 6.534                                      | -       |

N.B. - La quota giornaliera dell'Aggiunta di famiglia è raggiunta ad un trecentesimo ( $\frac{1}{300}$ ) dell'indennità annua



UFFICIO COMPARTIMENTALE  
per i Servizi Generali e Fiscali  
dei Municipi di Stato  
NAPOLI

Allegato N.º 3

famiglia per il Personale Operaio Temporaneo e Giornaliero  
quota complessiva risultante dall'applicazione del R. D. L. 8 luglio 1943 N.º 610 per 300 giorni)

| famiglia            | Aggiunta di famiglia |          | Aggiunta di famiglia annuale per i Comuni:  |                                              |                                            |                                            |                                            |
|---------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                     | mensile              | annuale  | con almeno<br>500.000<br>abitanti<br>(100%) | da 100.000<br>a 499.999<br>abitanti<br>(90%) | da 50.000<br>a 99.999<br>abitanti<br>(75%) | da 20.000<br>a 49.999<br>abitanti<br>(60%) | con meno di<br>20.000<br>abitanti<br>(50%) |
| un figlio minorenni | 148 50               | 1.782 -  | 1.782 -                                     | 1.603 80                                     | 1.336 50                                   | 1.069 20                                   | 891 -                                      |
| 2 figli minorenni   | 174 90               | 2.098 80 | 2.098 80                                    | 1.888 92                                     | 1.574 10                                   | 1.259 28                                   | 1.049 40                                   |
| 3 " "               | 201 30               | 2.415 60 | 2.415 60                                    | 2.174 04                                     | 1.811 70                                   | 1.449 36                                   | 1.207 80                                   |
| 4 " "               | 227 70               | 2.732 40 | 2.732 40                                    | 2.459 16                                     | 2.049 30                                   | 1.639 44                                   | 1.366 20                                   |
| 5 " "               | 280 50               | 3.366 -  | 3.366 -                                     | 3.029 40                                     | 2.524 50                                   | 2.019 60                                   | 1.683 -                                    |
| 6 " "               | 333 30               | 3.999 60 | 3.999 60                                    | 3.599 64                                     | 2.999 70                                   | 2.399 76                                   | 1.999 80                                   |
| 7 " "               | 386 10               | 4.633 20 | 4.633 20                                    | 4.169 88                                     | 3.474 90                                   | 2.779 92                                   | 2.316 60                                   |
| 8 " "               | 436 90               | 5.266 80 | 5.266 80                                    | 4.740 12                                     | 3.950 10                                   | 3.160 08                                   | 2.633 1                                    |
| 9 " "               | 491 70               | 5.900 40 | 5.900 40                                    | 5.310 36                                     | 4.425 30                                   | 3.540 14                                   | 2.950 10                                   |
| 10 " "              | 544 50               | 6.534 -  | 6.534 -                                     | 5.880 60                                     | 4.900 50                                   | 3.920 40                                   | 3.267 -                                    |

licera dell'Aggiunta di famiglia è raggiunta ad un trecentesimo ( $\frac{1}{300}$ ) dell'indennità annua -



UFFICIO COMPARTIMENTALE  
per i Servizi Comuni e i  
del Ministero di Stato



Tabella - Indennità di Missione nell'interno del Regno  
(B) (R.D.L. 27 febbraio 1942 n. 76)

Allegato A4

| Descrizione            |                                                                                             | indennità giornaliera<br>L. | Note |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Impiegati<br>di Ruolo  | Grado quarto                                                                                | 120                         | -    |
|                        | " quinto                                                                                    | 100                         | -    |
|                        | " sesto                                                                                     | 90                          | -    |
|                        | " settimo                                                                                   | 80                          | -    |
|                        | " ottavo                                                                                    | 70                          | -    |
|                        | " nono                                                                                      | 60                          | -    |
|                        | " decimo                                                                                    | 55                          | -    |
|                        | " decimo primo                                                                              | 55                          | -    |
|                        | " decimo secondo                                                                            | 50                          | -    |
|                        | Personale Subalterno (Terza Categoria)                                                      | 35                          | -    |
| Impiegati<br>Aventi Xi | Categoria 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup>                                                   | 55                          | -    |
|                        | Categoria 3 <sup>a</sup>                                                                    | 50                          | -    |
|                        | Sorveglianti, Capisala e Capid'Arce (Gruppo I e II)                                         | 40                          | -    |
|                        | Operai permanenti, Alloggiatori e Temporanei,<br>provvisori di paga di L. 13.20 e superiore | 35                          | -    |
|                        | Operai permanenti e Temporanei provvisori di paga<br>giornaliera inferiore a L. 13.20       | 30                          | -    |

12. - Le indennità giornaliere sono stabilite al netto delle riduzioni di ogni Regio Decreto Legge 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934 n. 561. Si intende che quando la partenza per la Missione avvenga dopo le ore 12, l'indennità giornaliera è ridotta alla metà. L'indennità stessa è parimenti ridotta alla metà quando il ritorno in sede avvenga prima delle ore 12.



UFFICIO COMPARTIMENTALE  
per i Servizi Comunali e Provinciali  
dei Municipi di Stato  
NAPOLI



Allegato N. 4

Tabella - Assegni Familiari mensili al Personale Ausiliario privato  
(A) (Commissi ed Operai) iscritti presso l'Istituto Nazionale di  
Previdenza Sociale - Sezione addetti al Commercio

| Descrizione                                              |           | Quota<br>mensile<br>in lire                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo uni-<br>tario dello<br>assegno<br>mensile<br>per | Impiegati | per famiglie con <u>un</u> figlio a carico 44 40                                     |
|                                                          |           | per famiglie con <u>due</u> o <u>tre</u> figli a carico (per ogni figlio) 98 40      |
|                                                          |           | per famiglie con <u>quattro</u> o <u>più</u> figli a carico (per ogni figlio) 114 60 |
|                                                          | Operai    | Per la moglie 93 60                                                                  |
|                                                          |           | per ciascuno dei genitori a carico 55 20                                             |
|                                                          | Operai    | Per famiglie con <u>un</u> figlio a carico 48 -                                      |
|                                                          |           | Per famiglie con <u>due</u> o <u>tre</u> figli a carico (per ogni figlio) 67 20      |
|                                                          |           | Per famiglie con <u>quattro</u> o <u>più</u> figli a carico (per ogni figlio) 86 40  |
|                                                          | Operai    | Per la moglie 64 80                                                                  |
|                                                          |           | Per ciascuno dei genitori a carico 38 40                                             |



UFFICIO COMPARTIMENTALE  
per i Servizi Camm. II e Finanze  
dei Municipi di Stato



**Tabella (A) Assicurazioni Sociali Impiegati Avventizi**  
(Contributi mensili)

**Allegato N° 5**

| Classe di contribuzione | Descrizione        | Contributi a carico degli Impiegati |            |             | Contributi a carico dello Stato | Importo complessivo alla massa |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                         |                    | Assicurati e Vedove                 | Contributi | Abbonamenti | Totale                          |                                |
| 1.                      | Fino a £ 150       | 565                                 | 2          | 250         | 1015                            | 2595                           |
| 2.                      | £ 150 fino a £ 250 | 940                                 | 250        | 250         | 1440                            | 3820                           |
| 3.                      | " " " £ 250        | 1505                                | 3          | 350         | 2155                            | 5815                           |
| 4.                      | " " " £ 400        | 2260                                | 3          | 350         | 2910                            | 8080                           |
| 5.                      | " " " £ 600        | 3010                                | 345        | 450         | 3805                            | 10620                          |
| 6.                      | " " " £ 800        | 3760                                | 345        | 450         | 4555                            | 12870                          |
| 7.                      | " " " £ 1.000      | 4510                                | 345        | 450         | 5305                            | 15120                          |
| 8.                      | " " " £ 1.200      | 5260                                | 360        | 490         | 6110                            | 17480                          |
| 9.                      | " " " £ 1.400      | 6010                                | 360        | 490         | 6860                            | 19730                          |

**Tabella (B) Assicurazioni Sociali Comunità Privati e Contributi mensili**

| Classe di contribuzione | Descrizione        | Contributi degli Impiegati Privati |            |             | Contributi a carico dello Stato | Importo complessivo alla massa |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                         |                    | Assicurati e Vedove                | Contributi | Abbonamenti | Totale                          |                                |
| 1.                      | Fino a £ 150       | 565                                | 2          | 250         | 1140                            | 2875                           |
| 2.                      | £ 150 fino a £ 250 | 940                                | 250        | 250         | 1640                            | 4180                           |
| 3.                      | " " " £ 250        | 1505                               | 3          | 350         | 2365                            | 6235                           |
| 4.                      | " " " £ 400        | 2260                               | 3          | 350         | 3145                            | 8550                           |
| 5.                      | " " " £ 600        | 3010                               | 345        | 450         | 4005                            | 11120                          |
| 6.                      | " " " £ 800        | 3760                               | 345        | 450         | 4820                            | 13470                          |
| 7.                      | " " " £ 1.000      | 4510                               | 345        | 450         | 5580                            | 15670                          |
| 8.                      | " " " £ 1.200      | 5260                               | 360        | 490         | 6395                            | 18050                          |
| 9.                      | " " " £ 1.400      | 6010                               | 360        | 490         | 7145                            | 20370                          |



[illegible]

Tabella (B) Assicurazioni Sociali

| Classe di contribuzione | Descrizione          | Contributi degli Assicurati Privati |            |                       |        | Contributo a carico dello Stato | Importo complessivo alla Massa |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
|                         |                      | Contributi                          |            | Totalità assicurabili | Totale |                                 |                                |
|                         |                      | Assicurati e Vecchini               | Contributi |                       |        |                                 |                                |
| 1.                      | Fino a £ 150.        | 565                                 | 2-         | 250                   | 140    | 1155                            | 2875                           |
| 2.                      | " " 150 fino a £ 250 | 940                                 | 250        | 250                   | 180    | 1620                            | 4180                           |
| 3.                      | " " 250 " " 400      | 1505                                | 3-         | 350                   | 210    | 2365                            | 6235                           |
| 4.                      | " " 400 " " 600      | 2260                                | 3-         | 350                   | 235    | 3145                            | 8955                           |
| 5.                      | " " 600 " " 800      | 3010                                | 345        | 450                   | 250    | 4055                            | 11120                          |
| 6.                      | " " 800 " " 1.000    | 3760                                | 345        | 450                   | 265    | 4820                            | 134-                           |
| 7.                      | " " 1.000 " " 1.200  | 4510                                | 345        | 450                   | 275    | 5580                            | 15670                          |
| 8.                      | " " 1.200 " " 1.400  | 5260                                | 360        | 490                   | 285    | 6395                            | 18050                          |
| 9.                      | " " 1.400 " " "      | 6010                                | 360        | 490                   | 285    | 7145                            | 203-                           |

Libelli (C) Assicurazioni Sociali = Contributi settimanali per gli operai Permanenti  
non assoggettate all'assicurazione antitubercolare  
Circolare del 12-2-1941 # 004193



(C)

| Classe Contributiva | Descrizione              | Contributo a carico dell'Ente | Contributo a carico della Marea | Importo complessivo della Marea |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 <sup>a</sup>      | Fino a £ 12              | 0 45                          | 0 70                            | 1 35                            |
| 2 <sup>a</sup>      | Oltre £ 12 e fino a £ 24 | 0 90                          | 1 80                            | 2 70                            |
| 3 <sup>a</sup>      | " " 24 " " 36            | 1 35                          | 2 70                            | 4 05                            |
| 4 <sup>a</sup>      | " " 36 " " 48            | 1 80                          | 3 60                            | 5 40                            |
| 5 <sup>a</sup>      | " " 48 " " 66            | 2 45                          | 4 90                            | 7 35                            |
| 6 <sup>a</sup>      | " " 66 " " 84            | 3 15                          | 6 30                            | 9 45                            |
| 7 <sup>a</sup>      | " " 84 " " 108           | 4 10                          | 8 20                            | 12 30                           |
| 8 <sup>a</sup>      | " " 108 " " 132          | 5 -                           | 10 -                            | 15 -                            |
| 9 <sup>a</sup>      | " " 132 " " 156          | 5 95                          | 11 90                           | 17 85                           |
| 10 <sup>a</sup>     | " " 156                  | 6 80                          | 13 60                           | 20 40                           |

Tabella (D) - Assicurazioni Sociali contribuiti settimanali per gli Operai Temporanei.

| Classe Contributiva | Descrizione              | Contributi degli Operai |               |                | Contributo a carico della Marea | Importo complessivo della Marea |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                          | Tributo Veicolo         | Tributo Ditta | Tributo Totale |                                 |                                 |
| 1 <sup>a</sup>      | Fino a £ 12              | 0 45                    | 0 25          | 0 25           | 1 40                            | 2 35                            |
| 2 <sup>a</sup>      | Oltre £ 12 e fino a £ 24 | 0 90                    | 0 30          | 0 30           | 2 40                            | 3 90                            |
| 3 <sup>a</sup>      | " " 24 " " 36            | 1 35                    | 0 35          | 0 35           | 3 40                            | 5 45                            |
| 4 <sup>a</sup>      | " " 36 " " 48            | 1 80                    | 0 45          | 0 55           | 4 60                            | 7 40                            |
| 5 <sup>a</sup>      | " " 48 " " 66            | 2 45                    | 0 55          | 0 55           | 6 -                             | 9 55                            |
| 6 <sup>a</sup>      | " " 66 " " 84            | 3 15                    | 0 55          | 0 55           | 7 40                            | 11 65                           |
| 7 <sup>a</sup>      | " " 84 " " 108           | 4 10                    | 0 65          | 0 75           | 9 60                            | 15 10                           |
| 8 <sup>a</sup>      | " " 108 " " 132          | 5 -                     | 0 65          | 0 75           | 11 40                           | 17 80                           |
| 9 <sup>a</sup>      | " " 132 " " 156          | 5 95                    | 0 75          | 0 90           | 13 525                          | 21 10                           |
| 10 <sup>a</sup>     | " " 156                  | 6 80                    | 0 75          | 0 90           | 15 225                          | 23 65                           |

Tabella (E) - Assicurazioni Sociali contribuiti settimanali per gli Operai Avventizi (La presente Tabella si applica al personale Operario Privato degli Uffici di Vendita).

| Classe Contributiva | Descrizione              | Contributi degli Operai |               |                | Contributo a carico della Marea | Importo complessivo della Marea |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                          | Tributo Veicolo         | Tributo Ditta | Tributo Totale |                                 |                                 |
| 1 <sup>a</sup>      | Fino a £ 12              | 0 45                    | 0 25          | 0 25           | 1 65                            | 2 85                            |
| 2 <sup>a</sup>      | Oltre £ 12 e fino a £ 24 | 0 90                    | 0 30          | 0 30           | 2 70                            | 4 50                            |
| 3 <sup>a</sup>      | " " 24 " " 36            | 1 35                    | 0 35          | 0 35           | 3 45                            | 6 15                            |



|                 |   |   |     |   |   |   |     |     |      |      |
|-----------------|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|------|------|
| 3 <sup>a</sup>  | " | " | 24  | " | " | " | 48  | 180 | 360  | 540  |
| 4 <sup>a</sup>  | " | " | 36  | " | " | " | 48  | 245 | 490  | 735  |
| 5 <sup>a</sup>  | " | " | 48  | " | " | " | 66  | 315 | 630  | 945  |
| 6 <sup>a</sup>  | " | " | 66  | " | " | " | 84  | 410 | 820  | 1230 |
| 7 <sup>a</sup>  | " | " | 84  | " | " | " | 108 | 5   | -    | 15   |
| 8 <sup>a</sup>  | " | " | 108 | " | " | " | 132 | 595 | 1190 | 1785 |
| 9 <sup>a</sup>  | " | " | 132 | " | " | " | 156 | 680 | 1360 | 2040 |
| 10 <sup>a</sup> | " | " | 156 | " | " | " |     |     |      |      |

Tabella (D) - Assicurazioni Sociali contributi settimanali per gli Operai Temporanei

| Classe Contributiva | Descrizione              | Contributi degli Operai |                       |        | Contributi a carico dello Stato | Importo complessivo delle somme |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                          | Invalidi Vecchiaia      | Tutela Disoccupazione | Totale |                                 |                                 |
| 1 <sup>a</sup>      | Fino a £ 12              | 0 45                    | 0 25                  | 0 95   | 1 40                            | 2 35                            |
| 2 <sup>a</sup>      | Oltre £ 12 e fino a £ 24 | 0 90                    | 0 30                  | 1 50   | 2 40                            | 3 90                            |
| 3 <sup>a</sup>      | " " " " " 36             | 1 35                    | 0 35                  | 2 05   | 3 40                            | 5 45                            |
| 4 <sup>a</sup>      | " " " " " 48             | 1 80                    | 0 45                  | 2 80   | 4 60                            | 7 40                            |
| 5 <sup>a</sup>      | " " " " " 66             | 2 45                    | 0 55                  | 3 55   | 6                               | 9 55                            |
| 6 <sup>a</sup>      | " " " " " 84             | 3 15                    | 0 55                  | 4 25   | 7 40                            | 11 65                           |
| 7 <sup>a</sup>      | " " " " " 108            | 4 10                    | 0 65                  | 5 50   | 9 60                            | 15 10                           |
| 8 <sup>a</sup>      | " " " " " 132            | 5                       | 0 65                  | 6 40   | 11 40                           | 17 80                           |
| 9 <sup>a</sup>      | " " " " " 156            | 5 95                    | 0 725                 | 7 575  | 13 525                          | 21 10                           |
| 10 <sup>a</sup>     | " " " " "                | 6 80                    | 0 725                 | 8 425  | 15 225                          | 23 65                           |

Tabella (E) - Assicurazioni Sociali contributi settimanali per gli Operai Avventizi  
(La presente Tabella si applica al personale Operai Finito degli Uffici di Vendita)

| Classe Contributiva | Descrizione              | Contributi degli Operai |                       |        | Contributi a carico dello Stato | Importo complessivo delle somme |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                          | Invalidi Vecchiaia      | Tutela Disoccupazione | Totale |                                 |                                 |
| 1 <sup>a</sup>      | Fino a £ 12              | 0 45                    | 0 25                  | 1 20   | 1 65                            | 2 85                            |
| 2 <sup>a</sup>      | Oltre £ 12 e fino a £ 24 | 0 90                    | 0 30                  | 1 80   | 2 40                            | 4 50                            |
| 3 <sup>a</sup>      | " " " " " 36             | 1 35                    | 0 35                  | 2 40   | 3 75                            | 6 15                            |
| 4 <sup>a</sup>      | " " " " " 48             | 1 80                    | 0 55                  | 3 25   | 5 05                            | 8 30                            |
| 5 <sup>a</sup>      | " " " " " 66             | 2 45                    | 0 55                  | 4 05   | 6 50                            | 10 55                           |
| 6 <sup>a</sup>      | " " " " " 84             | 3 15                    | 0 55                  | 4 80   | 7 95                            | 12 75                           |
| 7 <sup>a</sup>      | " " " " " 108            | 4 10                    | 0 75                  | 6 10   | 10 20                           | 16 30                           |
| 8 <sup>a</sup>      | " " " " " 132            | 5 95                    | 0 75                  | 7 05   | 12 05                           | 19 10                           |
| 9 <sup>a</sup>      | " " " " " 156            | 6 80                    | 0 725                 | 8 25   | 14 20                           | 22 45                           |
| 10 <sup>a</sup>     | " " " " "                |                         | 0 725                 | 9 10   | 15 90                           | 25                              |



Allegato #6

REPUBBLICA ITALIANA  
per i Servizi Centrali e Provinciali  
dei Municipi e di Stato



Tabella - Elenco numerico completo del personale dipendente da questo Ufficio  
A Compartimentale dei Municipi di Stato classificato secondo la Legge -

| Rango               |            | Qualifica                 | Percentuale | Annotazioni                                                  |    |
|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Personale di Ruolo  |            |                           |             |                                                              |    |
| 1°                  | A          | Capo Sezione              | 1           | Ufficio Compartimentale dei Municipi di Stato Napoli;        |    |
| 1°                  | A          | Capo Sezione              | 1           | Dirigente del Deposito Salvi Napoli;                         |    |
| 1°                  | B          | Procuratore d'Off.        | 3           | 1° e 2° Procuratore di Napoli e Ufficio Sanità Caserta;      |    |
| 1°                  | B          | 1° Comm. Comm. di Stato   | 1           | Dirigente il Deposito Tabacchi Lavorati Napoli;              |    |
| 1°                  | A          | Vice Segretario           | 1           | Distretto a Salerno presso il Ministero delle Finanze -      |    |
| 1°                  | B          | Comm. Comm. di Stato      | 1           | Dirigente del Deposito Salvi di Castellammare di Stabia,     |    |
| 1°                  | B          | Vice Comm. Comm. di Stato | 3           | uno U.C.N.; uno D.S.N. uno D.S.C.                            |    |
| 1°                  | B          | Procuratore d'Off.        | 1           | Gestore Ufficio Vendita generi di Monopoli di Benevento,     |    |
| 2°                  | C          | Capo Tecnico              | 4           | uno U.C.N. - uno D.T.N. uno Segretario di Stato - uno D.S.N. |    |
| 2°                  | C          | Capo T. Appalti           | 5           | due U.C.N. - uno D.T.N. due D.S.N.                           |    |
| 1°                  | A          | Vice Segretario           | 2           | uno U.C.N. ed uno D.T.N.                                     |    |
| 1°                  | B          | Vice Segretario           | 1           | Deposito Salvi Napoli                                        |    |
| 2°                  | C          | Capo T. Appalti           | 1           | Deposito Tabacchi Lavorati Napoli                            |    |
| 2°                  | C          | 1° Appalto per l'Off.     | 3           | una U.C.N. e due D.T.N.                                      |    |
| 2°                  | C          | Appalto Tecnico           | 9           | tre D.T.N. - due D.S.N. e quattro D.S.C.                     |    |
| 3°                  | Subalterni | Segretario di Stato       | 1           | Deposito Tabacchi Lavorati Napoli                            |    |
| Personale Assente   |            |                           |             |                                                              |    |
| 2°                  | Category   | Personale Assente         | 1           | Ufficio Compartimentale dei Municipi di Stato Napoli         |    |
| 2°                  | "          | Segretario di Stato       | 1           | Deposito Tabacchi Lavorati Napoli                            |    |
| 3°                  | Category   | Segretario di Stato       | 2           | Deposito Tabacchi Lavorati Napoli                            |    |
| "                   | "          | "                         | 2           | una U.C.N. - quattro D.T.N. una D.S.N. ed una D.S.C.         | 58 |
| Personale Salariato |            |                           |             |                                                              |    |
| a) Permanenti       |            |                           |             |                                                              |    |
| 1°                  | Gruppo     | Perseguitati              | 1           | Deposito Tabacchi Lavorati Napoli                            |    |
| 3°                  | "          | Operai Comm.              | 10          | otto D.T.N. - uno D.S.N. - ed uno D.S.C.                     |    |
| b) Temporanei       |            |                           |             |                                                              |    |
| 2°                  | Gruppo     | Operai Speciali           | 1           | Deposito Salvi Napoli (autista)                              |    |
|                     |            |                           | 20          | sedici D.T.N. e quattro D.S.N.                               |    |



| Personale S. Nuovo  |                                |    |                                                                   |
|---------------------|--------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 1°                  | A                              | 1  | Ufficio Compartimentale di Napoli, S. Stato, Napoli.              |
| 1°                  | A                              | 1  | Dirigente del Deposito Sali Napoli.                               |
| 1°                  | B                              | 3  | 1° e 2° Circondario di Napoli, e Ufficio Vendita Caserta.         |
| 1°                  | B                              | 1  | Dirigente il Deposito Tabacchi Lavorati, S. Napoli.               |
| 1°                  | A                              | 1  | Dirigente a Salerno presso il Ministero delle Finanze.            |
| 1°                  | B                              | 1  | Dirigente del Deposito Sali S. Castellammare di Stabia.           |
| 1°                  | B                              | 3  | uno U.C.N.; uno D.S.N. uno D.S.C.                                 |
| 1°                  | B                              | 1  | gestore Ufficio Vendita generi S. Municipio di Benevento.         |
| 2°                  | C                              | 4  | uno U.C.N. - uno D.T.N. uno Gabare Riuscita S. Stato - uno D.S.N. |
| 2°                  | C                              | 5  | due U.C.N. - uno D.T.N. due D.S.N.                                |
| 1°                  | A                              | 2  | uno U.C.N. ed uno D.T.N.                                          |
| 1°                  | B                              | 1  | Deposito Sali Napoli.                                             |
| 1°                  | C                              | 1  | Deposito Tabacchi Napoli.                                         |
| 2°                  | C                              | 1  | una U.C.N. e due D.T.N.                                           |
| 2°                  | C                              | 3  | tre D.T.N. - due D.S.N. e quattro D.S.C.                          |
| 2°                  | C                              | 9  | Deposito Tabacchi Lavorati Napoli.                                |
| 3°                  | Subalterni Agenti S. Controlli | 1  |                                                                   |
| Personale Assente   |                                |    |                                                                   |
| 2°                  | Colonna                        | 1  | Ufficio Compartimentale di Napoli S. Stato Napoli.                |
| 2°                  | "                              | 1  | Deposito Tabacchi Lavorati Napoli.                                |
| 3°                  | Colonna                        | 9  | Deposito Tabacchi Lavorati Napoli.                                |
| 3°                  | "                              | 7  | una U.C.N. - quattro D.T.N. una D.S.N. e una D.S.C.               |
| Personale Salariato |                                |    |                                                                   |
| 1°                  | Gruppo                         | 1  | Deposito Tabacchi Lavorati Napoli.                                |
| 3°                  | "                              | 10 | otto D.T.N. - uno D.S.N. - ed uno D.S.C.                          |
| 2°                  | Gruppo                         | 1  | Deposito Sali Napoli (Cantieri)                                   |
| 3°                  | "                              | 20 | sedici D.T.N. e quattro D.S.N.                                    |
| 3°                  | Gruppo                         | 11 | tre al D.T.N. e otto al D.S.N.                                    |
| N.B. =              |                                |    |                                                                   |
| U.C.N.              | U.C.N.                         |    | Uffici Compartimentali di Napoli S. Stato Napoli.                 |
| D.T.N.              | D.T.N.                         |    | Uffici Deposito Tabacchi Lavorati Napoli.                         |
| D.S.N.              | D.S.N.                         |    | Deposito Sali Napoli.                                             |
| D.S.C.              | D.S.C.                         |    | Deposito Sali Castellammare di Stabia.                            |

5813



UFFICIO COMPARTIMENTALE  
per i Servizi Comunali e  
dei Municipi di S.

Allegato A. 6

Tabella - Personale Ausiliario Privato (Commerci ed Operai) addetti  
(B) alla Sezione Vendita del Deposito Sali, agli Uffici di Vendita Generali di  
Monopoli ed alla Rivendita di Stato di Napoli.

| Classe          | Qualifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Setto   | numero<br>assegnato | - Annotazioni -                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Commerci</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                     |                                                                                                                        |
| 1 <sup>a</sup>  | Commesso uomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 14                  | due D.S.N. - quattro U.V. 1 <sup>a</sup> C.R. - quattro U.V. 2 <sup>a</sup> C.R. <sup>(1)</sup> quattro <sup>(2)</sup> |
| 1 <sup>a</sup>  | Commessa donna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 13                  | cinqe D.S.N. - tre U.V. 1 <sup>a</sup> C.R. - e O.M. per U.V. 2 <sup>a</sup> C.R.                                      |
| 2 <sup>a</sup>  | Commesso uomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 2                   | <u>Uno</u> Ufficio Vendita Caserta ed <u>uno</u> Ufficio Vendita Benevento                                             |
| 2 <sup>a</sup>  | Commessa donna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 5                   | <u>tre</u> Ufficio Vendita Caserta e <u>due</u> Ufficio Vendita Benevento                                              |
| 2 <sup>a</sup>  | Quinto Commesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1                   | Ufficio Vendita Generali di Monopoli Caserta -                                                                         |
| unica           | fattorino uomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 1                   | Rivendita di Stato Napoli.                                                                                             |
| <u>Operai</u>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                     |                                                                                                                        |
| unica           | Pescatori di Salsina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | uomo    | 1                   | Ufficio Vendita Generali Monopoli Benevento                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "       | 9                   | due U.V. B. - tre U.V. C. - due U.V. P.C. - due U.V. 2 <sup>a</sup> C.                                                 |
| N.B.            | D.S.N. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leppari |                     | Deposito Sali Napoli.                                                                                                  |
|                 | U.V. C. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "       |                     | Ufficio Vendita Generali di Monopoli Caserta                                                                           |
|                 | U.V. B. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "       |                     | " " " " Benevento                                                                                                      |
|                 | U.V. P.C. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "       |                     | " " " " 1 <sup>a</sup> Circondario Napoli                                                                              |
|                 | U.V. 2 <sup>a</sup> C. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "       |                     | " " " " 2 <sup>a</sup> " "                                                                                             |
| (1)             | Per gli Uffici di Vendita di Napoli 1 <sup>a</sup> - 2 <sup>a</sup> - 3 <sup>a</sup> - 4 <sup>a</sup> - 5 <sup>a</sup> - 6 <sup>a</sup> - 7 <sup>a</sup> - 8 <sup>a</sup> - 9 <sup>a</sup> - 10 <sup>a</sup> - 11 <sup>a</sup> - 12 <sup>a</sup> - 13 <sup>a</sup> - 14 <sup>a</sup> - 15 <sup>a</sup> - 16 <sup>a</sup> - 17 <sup>a</sup> - 18 <sup>a</sup> - 19 <sup>a</sup> - 20 <sup>a</sup> - 21 <sup>a</sup> - 22 <sup>a</sup> - 23 <sup>a</sup> - 24 <sup>a</sup> - 25 <sup>a</sup> - 26 <sup>a</sup> - 27 <sup>a</sup> - 28 <sup>a</sup> - 29 <sup>a</sup> - 30 <sup>a</sup> - 31 <sup>a</sup> - 32 <sup>a</sup> - 33 <sup>a</sup> - 34 <sup>a</sup> - 35 <sup>a</sup> - 36 <sup>a</sup> - 37 <sup>a</sup> - 38 <sup>a</sup> - 39 <sup>a</sup> - 40 <sup>a</sup> - 41 <sup>a</sup> - 42 <sup>a</sup> - 43 <sup>a</sup> - 44 <sup>a</sup> - 45 <sup>a</sup> - 46 <sup>a</sup> - 47 <sup>a</sup> - 48 <sup>a</sup> - 49 <sup>a</sup> - 50 <sup>a</sup> - 51 <sup>a</sup> - 52 <sup>a</sup> - 53 <sup>a</sup> - 54 <sup>a</sup> - 55 <sup>a</sup> - 56 <sup>a</sup> - 57 <sup>a</sup> - 58 <sup>a</sup> - 59 <sup>a</sup> - 60 <sup>a</sup> - 61 <sup>a</sup> - 62 <sup>a</sup> - 63 <sup>a</sup> - 64 <sup>a</sup> - 65 <sup>a</sup> - 66 <sup>a</sup> - 67 <sup>a</sup> - 68 <sup>a</sup> - 69 <sup>a</sup> - 70 <sup>a</sup> - 71 <sup>a</sup> - 72 <sup>a</sup> - 73 <sup>a</sup> - 74 <sup>a</sup> - 75 <sup>a</sup> - 76 <sup>a</sup> - 77 <sup>a</sup> - 78 <sup>a</sup> - 79 <sup>a</sup> - 80 <sup>a</sup> - 81 <sup>a</sup> - 82 <sup>a</sup> - 83 <sup>a</sup> - 84 <sup>a</sup> - 85 <sup>a</sup> - 86 <sup>a</sup> - 87 <sup>a</sup> - 88 <sup>a</sup> - 89 <sup>a</sup> - 90 <sup>a</sup> - 91 <sup>a</sup> - 92 <sup>a</sup> - 93 <sup>a</sup> - 94 <sup>a</sup> - 95 <sup>a</sup> - 96 <sup>a</sup> - 97 <sup>a</sup> - 98 <sup>a</sup> - 99 <sup>a</sup> - 100 <sup>a</sup> - 101 <sup>a</sup> - 102 <sup>a</sup> - 103 <sup>a</sup> - 104 <sup>a</sup> - 105 <sup>a</sup> - 106 <sup>a</sup> - 107 <sup>a</sup> - 108 <sup>a</sup> - 109 <sup>a</sup> - 110 <sup>a</sup> - 111 <sup>a</sup> - 112 <sup>a</sup> - 113 <sup>a</sup> - 114 <sup>a</sup> - 115 <sup>a</sup> - 116 <sup>a</sup> - 117 <sup>a</sup> - 118 <sup>a</sup> - 119 <sup>a</sup> - 120 <sup>a</sup> - 121 <sup>a</sup> - 122 <sup>a</sup> - 123 <sup>a</sup> - 124 <sup>a</sup> - 125 <sup>a</sup> - 126 <sup>a</sup> - 127 <sup>a</sup> - 128 <sup>a</sup> - 129 <sup>a</sup> - 130 <sup>a</sup> - 131 <sup>a</sup> - 132 <sup>a</sup> - 133 <sup>a</sup> - 134 <sup>a</sup> - 135 <sup>a</sup> - 136 <sup>a</sup> - 137 <sup>a</sup> - 138 <sup>a</sup> - 139 <sup>a</sup> - 140 <sup>a</sup> - 141 <sup>a</sup> - 142 <sup>a</sup> - 143 <sup>a</sup> - 144 <sup>a</sup> - 145 <sup>a</sup> - 146 <sup>a</sup> - 147 <sup>a</sup> - 148 <sup>a</sup> - 149 <sup>a</sup> - 150 <sup>a</sup> - 151 <sup>a</sup> - 152 <sup>a</sup> - 153 <sup>a</sup> - 154 <sup>a</sup> - 155 <sup>a</sup> - 156 <sup>a</sup> - 157 <sup>a</sup> - 158 <sup>a</sup> - 159 <sup>a</sup> - 160 <sup>a</sup> - 161 <sup>a</sup> - 162 <sup>a</sup> - 163 <sup>a</sup> - 164 <sup>a</sup> - 165 <sup>a</sup> - 166 <sup>a</sup> - 167 <sup>a</sup> - 168 <sup>a</sup> - 169 <sup>a</sup> - 170 <sup>a</sup> - 171 <sup>a</sup> - 172 <sup>a</sup> - 173 <sup>a</sup> - 174 <sup>a</sup> - 175 <sup>a</sup> - 176 <sup>a</sup> - 177 <sup>a</sup> - 178 <sup>a</sup> - 179 <sup>a</sup> - 180 <sup>a</sup> - 181 <sup>a</sup> - 182 <sup>a</sup> - 183 <sup>a</sup> - 184 <sup>a</sup> - 185 <sup>a</sup> - 186 <sup>a</sup> - 187 <sup>a</sup> - 188 <sup>a</sup> - 189 <sup>a</sup> - 190 <sup>a</sup> - 191 <sup>a</sup> - 192 <sup>a</sup> - 193 <sup>a</sup> - 194 <sup>a</sup> - 195 <sup>a</sup> - 196 <sup>a</sup> - 197 <sup>a</sup> - 198 <sup>a</sup> - 199 <sup>a</sup> - 200 <sup>a</sup> - 201 <sup>a</sup> - 202 <sup>a</sup> - 203 <sup>a</sup> - 204 <sup>a</sup> - 205 <sup>a</sup> - 206 <sup>a</sup> - 207 <sup>a</sup> - 208 <sup>a</sup> - 209 <sup>a</sup> - 210 <sup>a</sup> - 211 <sup>a</sup> - 212 <sup>a</sup> - 213 <sup>a</sup> - 214 <sup>a</sup> - 215 <sup>a</sup> - 216 <sup>a</sup> - 217 <sup>a</sup> - 218 <sup>a</sup> - 219 <sup>a</sup> - 220 <sup>a</sup> - 221 <sup>a</sup> - 222 <sup>a</sup> - 223 <sup>a</sup> - 224 <sup>a</sup> - 225 <sup>a</sup> - 226 <sup>a</sup> - 227 <sup>a</sup> - 228 <sup>a</sup> - 229 <sup>a</sup> - 230 <sup>a</sup> - 231 <sup>a</sup> - 232 <sup>a</sup> - 233 <sup>a</sup> - 234 <sup>a</sup> - 235 <sup>a</sup> - 236 <sup>a</sup> - 237 <sup>a</sup> - 238 <sup>a</sup> - 239 <sup>a</sup> - 240 <sup>a</sup> - 241 <sup>a</sup> - 242 <sup>a</sup> - 243 <sup>a</sup> - 244 <sup>a</sup> - 245 <sup>a</sup> - 246 <sup>a</sup> - 247 <sup>a</sup> - 248 <sup>a</sup> - 249 <sup>a</sup> - 250 <sup>a</sup> - 251 <sup>a</sup> - 252 <sup>a</sup> - 253 <sup>a</sup> - 254 <sup>a</sup> - 255 <sup>a</sup> - 256 <sup>a</sup> - 257 <sup>a</sup> - 258 <sup>a</sup> - 259 <sup>a</sup> - 260 <sup>a</sup> - 261 <sup>a</sup> - 262 <sup>a</sup> - 263 <sup>a</sup> - 264 <sup>a</sup> - 265 <sup>a</sup> - 266 <sup>a</sup> - 267 <sup>a</sup> - 268 <sup>a</sup> - 269 <sup>a</sup> - 270 <sup>a</sup> - 271 <sup>a</sup> - 272 <sup>a</sup> - 273 <sup>a</sup> - 274 <sup>a</sup> - 275 <sup>a</sup> - 276 <sup>a</sup> - 277 <sup>a</sup> - 278 <sup>a</sup> - 279 <sup>a</sup> - 280 <sup>a</sup> - 281 <sup>a</sup> - 282 <sup>a</sup> - 283 <sup>a</sup> - 284 <sup>a</sup> - 285 <sup>a</sup> - 286 <sup>a</sup> - 287 <sup>a</sup> - 288 <sup>a</sup> - 289 <sup>a</sup> - 290 <sup>a</sup> - 291 <sup>a</sup> - 292 <sup>a</sup> - 293 <sup>a</sup> - 294 <sup>a</sup> - 295 <sup>a</sup> - 296 <sup>a</sup> - 297 <sup>a</sup> - 298 <sup>a</sup> - 299 <sup>a</sup> - 300 <sup>a</sup> - 301 <sup>a</sup> - 302 <sup>a</sup> - 303 <sup>a</sup> - 304 <sup>a</sup> - 305 <sup>a</sup> - 306 <sup>a</sup> - 307 <sup>a</sup> - 308 <sup>a</sup> - 309 <sup>a</sup> - 310 <sup>a</sup> - 311 <sup>a</sup> - 312 <sup>a</sup> - 313 <sup>a</sup> - 314 <sup>a</sup> - 315 <sup>a</sup> - 316 <sup>a</sup> - 317 <sup>a</sup> - 318 <sup>a</sup> - 319 <sup>a</sup> - 320 <sup>a</sup> - 321 <sup>a</sup> - 322 <sup>a</sup> - 323 <sup>a</sup> - 324 <sup>a</sup> - 325 <sup>a</sup> - 326 <sup>a</sup> - 327 <sup>a</sup> - 328 <sup>a</sup> - 329 <sup>a</sup> - 330 <sup>a</sup> - 331 <sup>a</sup> - 332 <sup>a</sup> - 333 <sup>a</sup> - 334 <sup>a</sup> - 335 <sup>a</sup> - 336 <sup>a</sup> - 337 <sup>a</sup> - 338 <sup>a</sup> - 339 <sup>a</sup> - 340 <sup>a</sup> - 341 <sup>a</sup> - 342 <sup>a</sup> - 343 <sup>a</sup> - 344 <sup>a</sup> - 345 <sup>a</sup> - 346 <sup>a</sup> - 347 <sup>a</sup> - 348 <sup>a</sup> - 349 <sup>a</sup> - 350 <sup>a</sup> - 351 <sup>a</sup> - 352 <sup>a</sup> - 353 <sup>a</sup> - 354 <sup>a</sup> - 355 <sup>a</sup> - 356 <sup>a</sup> - 357 <sup>a</sup> - 358 <sup>a</sup> - 359 <sup>a</sup> - 360 <sup>a</sup> - 361 <sup>a</sup> - 362 <sup>a</sup> - 363 <sup>a</sup> - 364 <sup>a</sup> - 365 <sup>a</sup> - 366 <sup>a</sup> - 367 <sup>a</sup> - 368 <sup>a</sup> - 369 <sup>a</sup> - 370 <sup>a</sup> - 371 <sup>a</sup> - 372 <sup>a</sup> - 373 <sup>a</sup> - 374 <sup>a</sup> - 375 <sup>a</sup> - 376 <sup>a</sup> - 377 <sup>a</sup> - 378 <sup>a</sup> - 379 <sup>a</sup> - 380 <sup>a</sup> - 381 <sup>a</sup> - 382 <sup>a</sup> - 383 <sup>a</sup> - 384 <sup>a</sup> - 385 <sup>a</sup> - 386 <sup>a</sup> - 387 <sup>a</sup> - 388 <sup>a</sup> - 389 <sup>a</sup> - 390 <sup>a</sup> - 391 <sup>a</sup> - 392 <sup>a</sup> - 393 <sup>a</sup> - 394 <sup>a</sup> - 395 <sup>a</sup> - 396 <sup>a</sup> - 397 <sup>a</sup> - 398 <sup>a</sup> - 399 <sup>a</sup> - 400 <sup>a</sup> - 401 <sup>a</sup> - 402 <sup>a</sup> - 403 <sup>a</sup> - 404 <sup>a</sup> - 405 <sup>a</sup> - 406 <sup>a</sup> - 407 <sup>a</sup> - 408 <sup>a</sup> - 409 <sup>a</sup> - 410 <sup>a</sup> - 411 <sup>a</sup> - 412 <sup>a</sup> - 413 <sup>a</sup> - 414 <sup>a</sup> - 415 <sup>a</sup> - 416 <sup>a</sup> - 417 <sup>a</sup> - 418 <sup>a</sup> - 419 <sup>a</sup> - 420 <sup>a</sup> - 421 <sup>a</sup> - 422 <sup>a</sup> - 423 <sup>a</sup> - 424 <sup>a</sup> - 425 <sup>a</sup> - 426 <sup>a</sup> - 427 <sup>a</sup> - 428 <sup>a</sup> - 429 <sup>a</sup> - 430 <sup>a</sup> - 431 <sup>a</sup> - 432 <sup>a</sup> - 433 <sup>a</sup> - 434 <sup>a</sup> - 435 <sup>a</sup> - 436 <sup>a</sup> - 437 <sup>a</sup> - 438 <sup>a</sup> - 439 <sup>a</sup> - 440 <sup>a</sup> - 441 <sup>a</sup> - 442 <sup>a</sup> - 443 <sup>a</sup> - 444 <sup>a</sup> - 445 <sup>a</sup> - 446 <sup>a</sup> - 447 <sup>a</sup> - 448 <sup>a</sup> - 449 <sup>a</sup> - 450 <sup>a</sup> - 451 <sup>a</sup> - 452 <sup>a</sup> - 453 <sup>a</sup> - 454 <sup>a</sup> - 455 <sup>a</sup> - 456 <sup>a</sup> - 457 <sup>a</sup> - 458 <sup>a</sup> - 459 <sup>a</sup> - 460 <sup>a</sup> - 461 <sup>a</sup> - 462 <sup>a</sup> - 463 <sup>a</sup> - 464 <sup>a</sup> - 465 <sup>a</sup> - 466 <sup>a</sup> - 467 <sup>a</sup> - 468 <sup>a</sup> - 469 <sup>a</sup> - 470 <sup>a</sup> - 471 <sup>a</sup> - 472 <sup>a</sup> - 473 <sup>a</sup> - 474 <sup>a</sup> - 475 <sup>a</sup> - 476 <sup>a</sup> - 477 <sup>a</sup> - 478 <sup>a</sup> - 479 <sup>a</sup> - 480 <sup>a</sup> - 481 <sup>a</sup> - 482 <sup>a</sup> - 483 <sup>a</sup> - 484 <sup>a</sup> - 485 <sup>a</sup> - 486 <sup>a</sup> - 487 <sup>a</sup> - 488 <sup>a</sup> - 489 <sup>a</sup> - 490 <sup>a</sup> - 491 <sup>a</sup> - 492 <sup>a</sup> - 493 <sup>a</sup> - 494 <sup>a</sup> - 495 <sup>a</sup> - 496 <sup>a</sup> - 497 <sup>a</sup> - 498 <sup>a</sup> - 499 <sup>a</sup> - 500 <sup>a</sup> - 501 <sup>a</sup> - 502 <sup>a</sup> - 503 <sup>a</sup> - 504 <sup>a</sup> - 505 <sup>a</sup> - 506 <sup>a</sup> - 507 <sup>a</sup> - 508 <sup>a</sup> - 509 <sup>a</sup> - 510 <sup>a</sup> - 511 <sup>a</sup> - 512 <sup>a</sup> - 513 <sup>a</sup> - 514 <sup>a</sup> - 515 <sup>a</sup> - 516 <sup>a</sup> - 517 <sup>a</sup> - 518 <sup>a</sup> - 519 <sup>a</sup> - 520 <sup>a</sup> - 521 <sup>a</sup> - 522 <sup>a</sup> - 523 <sup>a</sup> - 524 <sup>a</sup> - 525 <sup>a</sup> - 526 <sup>a</sup> - 527 <sup>a</sup> - 528 <sup>a</sup> - 529 <sup>a</sup> - 530 <sup>a</sup> - 531 <sup>a</sup> - 532 <sup>a</sup> - 533 <sup>a</sup> - 534 <sup>a</sup> - 535 <sup>a</sup> - 536 <sup>a</sup> - 537 <sup>a</sup> - 538 <sup>a</sup> - 539 <sup>a</sup> - 540 <sup>a</sup> - 541 <sup>a</sup> - 542 <sup>a</sup> - 543 <sup>a</sup> - 544 <sup>a</sup> - 545 <sup>a</sup> - 546 <sup>a</sup> - 547 <sup>a</sup> - 548 <sup>a</sup> - 549 <sup>a</sup> - 550 <sup>a</sup> - 551 <sup>a</sup> - 552 <sup>a</sup> - 553 <sup>a</sup> - 554 <sup>a</sup> - 555 <sup>a</sup> - 556 <sup>a</sup> - 557 <sup>a</sup> - 558 <sup>a</sup> - 559 <sup>a</sup> - 560 <sup>a</sup> - 561 <sup>a</sup> - 562 <sup>a</sup> - 563 <sup>a</sup> - 564 <sup>a</sup> - 565 <sup>a</sup> - 566 <sup>a</sup> - 567 <sup>a</sup> - 568 <sup>a</sup> - 569 <sup>a</sup> - 570 <sup>a</sup> - 571 <sup>a</sup> - 572 <sup>a</sup> - 573 <sup>a</sup> - 574 <sup>a</sup> - 575 <sup>a</sup> - 576 <sup>a</sup> - 577 <sup>a</sup> - 578 <sup>a</sup> - 579 <sup>a</sup> - 580 <sup>a</sup> - 581 <sup>a</sup> - 582 <sup>a</sup> - 583 <sup>a</sup> - 584 <sup>a</sup> - 585 <sup>a</sup> - 586 <sup>a</sup> - 587 <sup>a</sup> - 588 <sup>a</sup> - 589 <sup>a</sup> - 590 <sup>a</sup> - 591 <sup>a</sup> - 592 <sup>a</sup> - 593 <sup>a</sup> - 594 <sup>a</sup> - 595 <sup>a</sup> - 596 <sup>a</sup> - 597 <sup>a</sup> - 598 <sup>a</sup> - 599 <sup>a</sup> - 600 <sup>a</sup> - 601 <sup>a</sup> - 602 <sup>a</sup> - 603 <sup>a</sup> - 604 <sup>a</sup> - 605 <sup>a</sup> - 606 <sup>a</sup> - 607 <sup>a</sup> - 608 <sup>a</sup> - 609 <sup>a</sup> - 610 <sup>a</sup> - 611 <sup>a</sup> - 612 <sup>a</sup> - 613 <sup>a</sup> - 614 <sup>a</sup> - 615 <sup>a</sup> - 616 <sup>a</sup> - 617 <sup>a</sup> - 618 <sup>a</sup> - 619 <sup>a</sup> - 620 <sup>a</sup> - 621 <sup>a</sup> - 622 <sup>a</sup> - 623 <sup>a</sup> - 624 <sup>a</sup> - 625 <sup>a</sup> - 626 <sup>a</sup> - 627 <sup>a</sup> - 628 <sup>a</sup> - 629 <sup>a</sup> - 630 <sup>a</sup> - 631 <sup>a</sup> - 632 <sup>a</sup> - 633 <sup>a</sup> - 634 <sup>a</sup> - 635 <sup>a</sup> - 636 <sup>a</sup> - 637 <sup>a</sup> - 638 <sup>a</sup> - 639 <sup>a</sup> - 640 <sup>a</sup> - 641 <sup>a</sup> - 642 <sup>a</sup> - 643 <sup>a</sup> - 644 <sup>a</sup> - 645 <sup>a</sup> - 646 <sup>a</sup> - 647 <sup>a</sup> - 648 <sup>a</sup> - 649 <sup>a</sup> - 650 <sup>a</sup> - 651 <sup>a</sup> - 652 <sup>a</sup> - 653 <sup>a</sup> - 654 <sup>a</sup> - 655 <sup>a</sup> - 656 <sup>a</sup> - 657 <sup>a</sup> - 658 <sup>a</sup> - 659 <sup>a</sup> - 660 <sup>a</sup> - 661 <sup>a</sup> - 662 <sup>a</sup> - 663 <sup>a</sup> - 664 <sup>a</sup> - 665 <sup>a</sup> - 666 <sup>a</sup> - 667 <sup>a</sup> - 668 <sup>a</sup> - 669 <sup>a</sup> - 670 <sup>a</sup> - 671 <sup>a</sup> - 672 <sup>a</sup> - 673 <sup>a</sup> - 674 <sup>a</sup> - 675 <sup>a</sup> - 676 <sup>a</sup> - 677 <sup>a</sup> - 678 <sup>a</sup> - 679 <sup>a</sup> - 680 <sup>a</sup> - 681 <sup>a</sup> - 682 <sup>a</sup> - 683 <sup>a</sup> - 684 <sup>a</sup> - 685 <sup>a</sup> - 686 <sup>a</sup> - 687 <sup>a</sup> - 688 <sup>a</sup> - 689 <sup>a</sup> - 690 <sup>a</sup> - 691 <sup>a</sup> - 692 <sup>a</sup> - 693 <sup>a</sup> - 694 <sup>a</sup> - 695 <sup>a</sup> - 696 <sup>a</sup> - 697 <sup>a</sup> - 698 <sup>a</sup> - 699 <sup>a</sup> - 700 <sup>a</sup> - 701 <sup>a</sup> - 702 <sup>a</sup> - 703 <sup>a</sup> - 704 <sup>a</sup> - 705 <sup>a</sup> - 706 <sup>a</sup> - 707 <sup>a</sup> - 708 <sup>a</sup> - 709 <sup>a</sup> - 710 <sup>a</sup> - 711 <sup>a</sup> - 712 <sup>a</sup> - 713 <sup>a</sup> - 714 <sup>a</sup> - 715 <sup>a</sup> - 716 <sup>a</sup> - 717 <sup>a</sup> - 718 <sup>a</sup> - 719 <sup>a</sup> - 720 <sup>a</sup> - 721 <sup>a</sup> - 722 <sup>a</sup> - 723 <sup>a</sup> - 724 <sup>a</sup> - 725 <sup>a</sup> - 726 <sup>a</sup> - 727 <sup>a</sup> - 728 <sup>a</sup> - 729 <sup>a</sup> - 730 <sup>a</sup> - 731 <sup>a</sup> - 732 <sup>a</sup> - 733 <sup>a</sup> - 734 <sup>a</sup> - 735 <sup>a</sup> - 736 <sup>a</sup> - 737 <sup>a</sup> - 738 <sup>a</sup> - 739 <sup>a</sup> - 740 <sup>a</sup> - 741 <sup>a</sup> - 742 <sup>a</sup> - 743 <sup>a</sup> - 744 <sup>a</sup> - 745 <sup>a</sup> - 746 <sup>a</sup> - 747 <sup>a</sup> - 748 <sup>a</sup> - 749 <sup>a</sup> - 750 <sup>a</sup> - 751 <sup>a</sup> - 752 <sup>a</sup> - 753 <sup>a</sup> - 754 <sup>a</sup> - 755 <sup>a</sup> - 756 <sup>a</sup> - 757 <sup>a</sup> - 758 <sup>a</sup> - 759 <sup>a</sup> - 760 <sup>a</sup> - 761 <sup>a</sup> - 762 <sup>a</sup> - 763 <sup>a</sup> - 764 <sup>a</sup> - 765 <sup>a</sup> - 766 <sup>a</sup> - 767 <sup>a</sup> - 768 <sup>a</sup> - 769 <sup>a</sup> - 770 <sup>a</sup> - 771 <sup>a</sup> - 772 <sup>a</sup> - 773 <sup>a</sup> - 774 <sup>a</sup> - 775 <sup>a</sup> - 776 <sup>a</sup> - 777 <sup>a</sup> - 778 <sup>a</sup> - 779 <sup>a</sup> - 780 <sup>a</sup> - 781 <sup>a</sup> - 782 <sup>a</sup> - 783 <sup>a</sup> - 784 <sup>a</sup> - 785 <sup>a</sup> - 786 <sup>a</sup> - 787 <sup>a</sup> - 788 <sup>a</sup> - 789 <sup>a</sup> - 790 <sup>a</sup> - 791 <sup>a</sup> - 792 <sup>a</sup> - 793 <sup>a</sup> - 794 <sup>a</sup> - 795 <sup>a</sup> - 796 <sup>a</sup> - 797 <sup>a</sup> - 798 <sup>a</sup> - 799 <sup>a</sup> - 800 <sup>a</sup> - 801 <sup>a</sup> - 802 <sup>a</sup> - 803 <sup>a</sup> - 804< |         |                     |                                                                                                                        |



FINANCE AGENTS

H<sup>o</sup>S

XIII Legione Territoriale delle F. P. della "F. P. della F. P."

~~SECRET~~

Prospetto indicante gli assegni che percepiscono gli ufficiali della  
Legione suddetta con l'indicazione della misura dello stipendio  
minimo e massimo =

5843



| Rango              | Stipendio |        | Indennità<br>militare | Indennità<br>militare<br>speciale | Indennità<br>alloggio | Aggiunta<br>a famiglia<br>senza figli | Indennità<br>domestica | Assegno<br>temporaneo<br>di guerra | Indennità<br>di rappresen-<br>tazione | Razione viveri e soprano-<br>dalla per lo stato di guerra |                                 | Σ |
|--------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
|                    | Minimo    | Maximo |                       |                                   |                       |                                       |                        |                                    |                                       | Sopranodalla<br>per giorni 30                             | razione viveri<br>per giorni 30 |   |
| Colonnello         | 2171      | =      | 457                   | 153                               | 619                   | 150                                   | 11 50                  | =                                  | 52 50                                 | 1770                                                      | 210                             |   |
|                    | =         | 2385   | 457                   | 153                               | 619                   | 150                                   | 11 50                  | =                                  | 52 50                                 | 1770                                                      | 210                             |   |
| Tenente Colonnello | 1847      | =      | 428                   | 131                               | 541                   | 150                                   | 11 50                  | =                                  | =                                     | 1498                                                      | 210                             |   |
|                    | =         | 1999   | 428                   | 131                               | 541                   | 150                                   | 11 50                  | =                                  | =                                     | 1498                                                      | 210                             |   |
| Maggiore           | 1616      | =      | 398                   | 120                               | 541                   | 247                                   | 11 50                  | 100                                | =                                     | 1498                                                      | 210                             |   |
|                    | =         | 1677   | 398                   | 120                               | 541                   | 247                                   | 11 50                  | 100                                | =                                     | 1498                                                      | 210                             |   |
| Capitano           | 1382      | =      | 340                   | 98                                | 464                   | 247                                   | 11 50                  | 100                                | =                                     | 1225                                                      | 210                             |   |
|                    | =         | 1558   | 340                   | 98                                | 464                   | 247                                   | 11 50                  | 100                                | =                                     | 1225                                                      | 210                             |   |
| Tenente            | 1139      | =      | 275                   | 81 50                             | 387                   | 247                                   | 11 50                  | 100                                | =                                     | 953                                                       | 210                             |   |
|                    | =         | 1315   | 275                   | 81 50                             | 387                   | 247                                   | 11 50                  | 100                                | =                                     | 953                                                       | 210                             |   |
| Sottotenente       | 900       | =      | 264                   | 65 50                             | 387                   | 247                                   | 11 50                  | 100                                | =                                     | 817                                                       | 210                             |   |
|                    | =         | 1282   | 264                   | 65 50                             | 387                   | 247                                   | 11 50                  | 100                                | =                                     | 817                                                       | 210                             |   |



| Anno | Assegno<br>temporaneo<br>di guerra | Indennità<br>di rappresentanza | Razione viveri e soprassoldo<br>per lo stato di guerra |                                 | Totale | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                    |                                | soprassoldo<br>per giorni 30                           | razione viveri<br>per giorni 30 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | =                                  | 52 50                          | 1770                                                   | 210                             | 5594   | L'aggiunta di famiglia viene aumentata in relazione alla situazione di famiglia come appresso specificata:<br>a) senza figli 150.00<br>b) con 1 figlio 180.00<br>c) " 2 " 210.00<br>d) " 3 " 240.00<br>e) " 4 " 300.00<br>f) " 5 " 360.00<br>g) " 6 " 420.00<br>h) " 7 " 480.00                 |
| 50   | =                                  | 52 50                          | 1770                                                   | 210                             | 5808   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | =                                  | =                              | 1498                                                   | 210                             | 4816   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | =                                  | =                              | 1498                                                   | 210                             | 4968   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | 100                                | =                              | 1498                                                   | 210                             | 4741   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | 100                                | =                              | 1498                                                   | 210                             | 4802   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | 100                                | =                              | 1225                                                   | 210                             | 4077   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | 100                                | =                              | 1225                                                   | 210                             | 4253   | L'aggiunta di famiglia viene aumentata in relazione alla situazione di famiglia come appresso specificata:<br>a) senza figli £ 247.00<br>b) con 1 figlio £ 297.00<br>c) " 2 " £ 346.00<br>d) " 3 " £ 395.00<br>e) " 4 " £ 494.00<br>f) " 5 " £ 593.00<br>g) " 6 " £ 692.00<br>h) " 7 " £ 791.00 |
| 50   | 100                                | =                              | 953                                                    | 210                             | 3404   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | 100                                | =                              | 953                                                    | 210                             | 3580   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | 100                                | =                              | 817                                                    | 210                             | 3002   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | 100                                | =                              | 817                                                    | 210                             | 3384   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | 100                                | =                              | 817                                                    | 210                             | 3002   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50   | 100                                | =                              | 817                                                    | 210                             | 3384   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

5813

PALERMO, li 15 settembre 1943 —



IL GESTORE DELLA LEGIONE

(P. Col. Antonio Principi)

F. Principi



III Legione Territoriale della R. Guardia di Finanza "dei Mili."  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Progetto indicante gli assegni che  
percepiscono i sottufficiali e militari  
di truppa della Legione suddetta per  
l'indennità minima e massima degli  
spese e della paga giornaliera

5814



| Grado                      | Stipendio<br>franghe |         | Indennità<br>matrimoniale | Indennità<br>vecchi. spec. | Indennità<br>collegio | Indennità<br>collegio<br>per<br>cassa<br>cassa | Contributo<br>matrimoniale | Contributo<br>matrimoniale<br>per<br>cassa<br>cassa | Contributo<br>matrimoniale<br>per<br>cassa<br>cassa | Contributo<br>matrimoniale<br>per<br>cassa<br>cassa | Contributo<br>matrimoniale<br>per<br>cassa<br>cassa | Contributo<br>matrimoniale<br>per<br>cassa<br>cassa |
|----------------------------|----------------------|---------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                            | minimo               | massimo |                           |                            |                       |                                                |                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Maestri allievi Maggiori   | 808                  | —       | 136                       | 59 50                      | 81                    | 247                                            | 26 50                      | 100                                                 | 545                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Maestri allievi Maggiori   | —                    | 1.099   | 136                       | 59 50                      | 81                    | 247                                            | 26 50                      | 100                                                 | 545                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Maestri allievi Capri      | 722                  | —       | 136                       | 56 50                      | 81                    | 247                                            | 26 50                      | 100                                                 | 545                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Maestri allievi Capri      | —                    | 898     | 136                       | 56 50                      | 81                    | 247                                            | 26 50                      | 100                                                 | 545                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Maestri allievi Ordinari   | 644                  | —       | 136                       | 51 50                      | 81                    | 247                                            | 26 50                      | 100                                                 | 545                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Maestri allievi Ordinari   | —                    | 782     | 136                       | 51 50                      | 81                    | 247                                            | 26 50                      | 100                                                 | 545                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Brigatieri ammogliati      | 554                  | —       | 131                       | 48                         | 81                    | 214                                            | 26 50                      | 98 50                                               | 272                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Brigatieri ammogliati      | —                    | 709     | 131                       | 48                         | 81                    | 214                                            | 26 50                      | 98 50                                               | 272                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Brigatieri celibi          | 554                  | —       | 31 50                     | 48                         | —                     | 11 90                                          | 26 50                      | 98 50                                               | 272                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Brigatieri celibi          | —                    | 709     | 31 50                     | 48                         | —                     | 11 90                                          | 26 50                      | 98 50                                               | 272                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Sottobrigatieri ammogliati | 532                  | —       | 121                       | 42 50                      | 81                    | 214                                            | 26 50                      | 98 50                                               | 191                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Sottobrigatieri ammogliati | —                    | 670     | 121                       | 42 50                      | 81                    | 214                                            | 26 50                      | 98 50                                               | 191                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Sottobrigatieri celibi     | 532                  | —       | 21                        | 42 50                      | —                     | 11 90                                          | 26 50                      | 98 50                                               | 191                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Sottobrigatieri celibi     | —                    | 670     | 21                        | 42 50                      | —                     | 11 90                                          | 26 50                      | 98 50                                               | 191                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Appuntati ammogliati       | 413                  | —       | —                         | 35 50                      | 88                    | 234                                            | 25 50                      | 99 50                                               | 119                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Appuntati ammogliati       | —                    | 631     | —                         | 35 50                      | 88                    | 234                                            | 25 50                      | 99 50                                               | 119                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Appuntati celibi           | 413                  | —       | —                         | 35 50                      | —                     | 13 05                                          | 25 50                      | 99 50                                               | 119                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Appuntati celibi           | —                    | 631     | —                         | 35 50                      | —                     | 13 05                                          | 25 50                      | 99 50                                               | 119                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Finanzieri ammogliati      | 370                  | —       | —                         | 24                         | 88                    | 234                                            | 25 50                      | 94                                                  | 119                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Finanzieri ammogliati      | —                    | 544     | —                         | 24                         | 88                    | 234                                            | 25 50                      | 94                                                  | 119                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Finanzieri celibi          | 370                  | —       | —                         | —                          | —                     | 13 05                                          | 25 50                      | 94                                                  | 119                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |
| Finanzieri celibi          | —                    | 544     | —                         | —                          | —                     | 13 05                                          | 25 50                      | 94                                                  | 119                                                 | 210                                                 | —                                                   | —                                                   |



| Indennità<br>calaggio | Indennità<br>per famiglia<br>o<br>aero-morini | Contributo<br>materiale | Indennità<br>per<br>guerra | Indennità<br>per lo stato<br>di guerra | Indennità<br>per<br>vivi | Totale   | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81 -                  | 247 -                                         | 26 50                   | 100 -                      | 545 -                                  | 210 -                    | 2.213 -  | 1) L'aggiunta di famiglia per i mariti<br>li dei due quarti viene aumentata in<br>relazione alla situazione di famiglia<br>che va: L. 247.00 senza figli; L. 297 con 1<br>figlio; L. 346 con 2 figli; L. 395 con 3 figli;<br>L. 494 con 4 figli; L. 593 con 5 figli; L. 692<br>con 6 figli; L. 791 con 7 figli.   |
| 81 -                  | 247 -                                         | 26 50                   | 100 -                      | 545 -                                  | 210 -                    | 2.504 -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 81 -                  | 247 -                                         | 26 50                   | 100 -                      | 545 -                                  | 210 -                    | 2.124 -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 81 -                  | 247 -                                         | 26 50                   | 100 -                      | 545 -                                  | 210 -                    | 2.300 -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 81 -                  | 247 -                                         | 26 50                   | 100 -                      | 545 -                                  | 210 -                    | 2.041 -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 81 -                  | 247 -                                         | 26 50                   | 100 -                      | 545 -                                  | 210 -                    | 2.179 -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 81 -                  | 214 -                                         | (2) 26 50               | 98 50                      | 272 -                                  | 210 -                    | 1.625 -  | 2) L'aggiunta di famiglia per i liquidatori<br>e sostituenti viene aumentata in<br>relazione alla situazione di famiglia<br>che va: L. 214 senza figli; L. 247 con 1 figlio;<br>L. 280 con 2 figli; L. 313 con 3 figli; L. 379 con<br>4 figli; L. 445 con 5 figli; L. 511 con 6 figli;<br>L. 577 con 7 figli.     |
| 81 -                  | 214 -                                         | 26 50                   | 98 50                      | 272 -                                  | 210 -                    | 1.480 -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                     | 11 90                                         | 26 50                   | 98 50                      | 272 -                                  | 210 -                    | 1.252 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                     | 11 90                                         | 26 50                   | 98 50                      | 272 -                                  | 210 -                    | 1.407 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 81 -                  | 214 -                                         | (2) 26 50               | 98 50                      | 191 -                                  | 210 -                    | 1.516 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 81 -                  | 214 -                                         | 26 50                   | 98 50                      | 191 -                                  | 210 -                    | 1.654 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                     | 11 90                                         | 26 50                   | 98 50                      | 191 -                                  | 210 -                    | 1.133 40 | 3) L'aggiunta di famiglia per gli apprendisti ed<br>i finanziere viene aumentata in relazione<br>alla situazione di famiglia che va: L. 234<br>senza figli; L. 269 con 1 figlio; L. 305 con 2<br>figli; L. 341 con 3 figli; L. 413 con 4 figli;<br>L. 485 con 5 figli; L. 557 con 6 figli; L. 620<br>con 7 figli. |
| -                     | 11 90                                         | 26 50                   | 98 50                      | 191 -                                  | 210 -                    | 1.271 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 88 -                  | 234 -                                         | (3) 25 50               | 99 50                      | 119 -                                  | 210 -                    | 1.224 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 88 -                  | 234 -                                         | 25 50                   | 99 50                      | 119 -                                  | 210 -                    | 1.442 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                     | 13 05                                         | 25 50                   | 99 50                      | 119 -                                  | 210 -                    | 915 55   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                     | 13 05                                         | 25 50                   | 99 50                      | 119 -                                  | 210 -                    | 1.133 55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 88 -                  | 234 -                                         | (3) 25 50               | 94 -                       | 119 -                                  | 210 -                    | 1.164 50 | PALERMO 15 10 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 88 -                  | 234 -                                         | 25 50                   | 94 -                       | 119 -                                  | 210 -                    | 1.338 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                     | 13 05                                         | 25 50                   | 94 -                       | 119 -                                  | 210 -                    | 831 50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                     | 13 05                                         | 25 50                   | 94 -                       | 119 -                                  | 210 -                    | 1.005 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                            |       |       |       |       |      |       |           |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|-------|-------|
| Marescialli Ordinari       | 644 - | -     | 136 - | 51 50 | 81 - | 247 - | 26 50     | 100 - | 545 - |
|                            | -     | 782 - | 136 - | 51 50 | 81 - | 247 - | 26 50     | 100 - | 545 - |
| Brigatieri armuoghati      | 554 - | -     | 131 - | 48 -  | 81 - | 214 - | (2) 26 50 | 98 50 | 272 - |
|                            | -     | 709 - | 131 - | 48 -  | 81 - | 214 - | 26 50     | 98 50 | 272 - |
| Brigatieri celibi          | 554 - | -     | 31 50 | 48 -  | -    | 11 90 | 26 50     | 98 50 | 272 - |
|                            | -     | 709 - | 31 50 | 48 -  | -    | 11 90 | 26 50     | 98 50 | 272 - |
| Sottobrigatieri armuoghati | 532 - | -     | 121 - | 42 50 | 81 - | 214 - | (1) 26 50 | 98 50 | 191 - |
|                            | -     | 670 - | 121 - | 42 50 | 81 - | 214 - | 26 50     | 98 50 | 191 - |
| Sottobrigatieri celibi     | 532 - | -     | 21 -  | 42 50 | -    | 11 90 | 26 50     | 98 50 | 191 - |
|                            | -     | 670 - | 21 -  | 42 50 | -    | 11 90 | 26 50     | 98 50 | 191 - |
| Appuntati armuoghati       | 413 - | -     | -     | 35 50 | 88 - | 234 - | (3) 25 50 | 99 50 | 119 - |
|                            | -     | 631 - | -     | 35 50 | 88 - | 234 - | 25 50     | 99 50 | 119 - |
| Appuntati celibi           | 413 - | -     | -     | 35 50 | -    | 13 05 | 25 50     | 99 50 | 119 - |
|                            | -     | 631 - | -     | 35 50 | -    | 13 05 | 25 50     | 99 50 | 119 - |
| Finanzieri armuoghati      | 370 - | -     | -     | 24 -  | 88 - | 234 - | (3) 25 50 | 94 -  | 119 - |
|                            | -     | 544 - | -     | 24 -  | 88 - | 234 - | 25 50     | 94 -  | 119 - |
| Finanzieri celibi          | 370 - | -     | -     | -     | -    | 13 05 | 25 50     | 94 -  | 119 - |
|                            | -     | 544 - | -     | -     | -    | 13 05 | 25 50     | 94 -  | 119 - |



|       |           |       |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------|-------|-------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 247 - | 26 50     | 100 - | 545 - | 210 - | 2.041 -  | con 6 figli, L 791 con 7 figli.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 247 - | 26 50     | 100 - | 545 - | 210 - | 2.179 -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 214 - | (2) 26 50 | 98 50 | 272 - | 210 - | 1.625 -  | <p>(2) L'aggiunta di famiglia per beneficiari e sottobeneficiari viene ammessa in relazione alla situazione di famiglia che va: L 214 senza figli; L 247 con 1 figlio; L 280 con 2 figli; L 313 con 3 figli; L 379 con 4 figli; L 445 con 5 figli; L 511 con 6 figli; L 577 con 7 figli.</p> |
| 214 - | 26 50     | 98 50 | 272 - | 210 - | 1.780 -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 90 | 26 50     | 98 50 | 272 - | 210 - | 1.252 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 90 | 26 50     | 98 50 | 272 - | 210 - | 1.407 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 214 - | (2) 26 50 | 98 50 | 191 - | 210 - | 1.516 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 214 - | 26 50     | 98 50 | 191 - | 210 - | 1.654 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 90 | 26 50     | 98 50 | 191 - | 210 - | 1.133 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 90 | 26 50     | 98 50 | 191 - | 210 - | 1.271 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 234 - | (3) 25 50 | 99 50 | 119 - | 210 - | 1.224 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 234 - | 25 50     | 99 50 | 119 - | 210 - | 1.442 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 05 | 25 50     | 99 50 | 119 - | 210 - | 915 55   | <p>(3) L'aggiunta di famiglia per gli esponenti ed i finanziari viene ammessa in relazione alla situazione di famiglia che va: L 234 senza figli; L 269 con 1 figlio; L 305 con 2 figli; L 341 con 3 figli; L 413 con 4 figli; L 485 con 5 figli; L 557 con 6 figli; L 620 con 7 figli.</p>  |
| 13 05 | 25 50     | 99 50 | 119 - | 210 - | 1.133 55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 234 - | (3) 25 50 | 94 -  | 119 - | 210 - | 1.164 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 234 - | 25 50     | 94 -  | 119 - | 210 - | 1.338 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 05 | 25 50     | 94 -  | 119 - | 210 - | 831 50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 05 | 25 50     | 94 -  | 119 - | 210 - | 1.005 55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |           |       |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |           |       |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



15.9.1943  
 IL GESTORE DELLA LEGIONE  
 Col. Antonio (Vincenzo)

F. Ferraro



IO LEGIONE TERRITORIALE DELLA R. GUARDIA FINANZA "VESUVIO"  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

N°24147/2° A. di prot.

Napoli, li

Allegati n. 33

OGGETTO: Situazione economica degli impiegati statali, parastatali  
e degli altri Enti pubblici. -

ALLIED CONTROL COMMISSION LABOR SUB - COMMISSION  
VIA ROMA, 148

N A P O L I

Contenute in apposite tabelle, si ha il pregio di comunicare  
le notizie chieste col foglio urgentissimo in data 30 maggio u.s.,  
consegnato - brevi manu - a quest'Ufficio il giorno 14 andante. -

CAPO I° - ASSEGNI FISSI

1°) - Stipendio base lordo attuale:

- a) Lo stipendio base lordo attuale che viene corrisposto agli  
Ufficiali ed ai marescialli dipendenti è quello indicato nelle  
unite tabelle: allegati nn. I-A;  
b) La paga lorda attuale che viene corrisposta ai brigadieri, sotto-  
brigadieri, appuntati e finanzieri dipendenti è quella indicata  
nell'unità tabella: allegato n. I-B. -

5842

2°) - Supplemento di servizio attivo lordo:

Il supplemento di servizio attivo lordo che viene corrisposto  
agli Ufficiali ed ai marescialli dipendenti è quello indicato  
nella unità tabella: allegato n. 2;  
Agli altri sottufficiali e militari di truppa dipendenti (briga-  
dieri, sottobrigadieri, appuntati e finanzieri) non viene corrispo-  
sto, perchè non previsto, il supplemento di servizio attivo, però,  
in luogo di esso, si corrisponde l'aumento stabilito in misura



OGGETTO: Situazione economica degli impiegati statali, parastatali e degli altri Enti pubblici.-

ALLIED CONTROL COMMISSION LABOR SUB - COMMISSION  
VIA ROMA, 148  
N A P O L I

Contenute in apposite tabelle, si ha il pregio di comunicare le notizie chieste col foglio urgentissimo in data 30 maggio u.s., consegnato - brevi manu - a quest'Ufficio il giorno 14 andante.-

CAPO I° - ASSEGNI FISSI

1°)- Stipendio base lordo attuale:

- a) Lo stipendio base lordo attuale che viene corrisposto agli Ufficiali ed ai marescialli dipendenti è quello indicato nelle unite tabelle: allegati nn. I-A;
- b) La paga lorda attuale che viene corrisposta ai brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e finanzieri dipendenti è quella indicata nell'unita tabella: allegato n. I-B.-

3812

2°)- Supplemento di servizio attivo lordo:

Il supplemento di servizio attivo lordo che viene corrisposto agli Ufficiali ed ai marescialli dipendenti è quello indicato nella unita tabella: allegato n. 2;  
Agli altri sottufficiali e militari di truppa dipendenti (brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e finanzieri) non viene corrisposto, perchè non previsto, il supplemento di servizio attivo, però, in luogo di esso, si corrisponde l'aumento stabilito in misura del 10% sulla paga;

3°)- Assegno temporaneo di guerra:

L'assegno temporaneo di guerra viene calcolato secondo le norme contenute nelle circolari nn. 266-68360 e 299-61010, rispettivamente dell'8/8/1941 e 4/8/1943, che si uniscono in copia: allegati

./.



nn.3 e 3 bis;

4°)- Aggiunta di famiglia, e caro-viveri per il personale celibe:

L'aggiunta di famiglia e il caro-viveri vengono corrisposti nelle misure come dalle unite tabelle:allegati nn.4 e 4 bis, corredati dalla circolare contenente le norme generali riguardanti l'aggiunta di famiglia:allegato n.4.ter.-

Però al personale dei reparti dislocati in territorio dichiarato in stato di guerra, l'aggiunta di famiglia e il caro-viveri vengono corrisposti senza tener conto delle decurtazioni stabilite dalle vigenti disposizioni in relazione alla popolazione del Comune, ma per intero, e cioè in ragione del 100 per cento.-

5°)- Indennità militare: R.D. 44-11-1943 n.202345

L'indennità militare viene corrisposta agli aventi diritto, nella misura come dall'unita tabella:allegato n.5.-

6°)- Indennità militare speciale: *id.*

L'indennità militare speciale viene corrisposta al personale dipendente nella misura come dall'unita tabella:allegato n.6.-

7°)- Indennità di alloggio: (1928-1979)

L'indennità di alloggio viene corrisposta agli aventi diritto, e cioè a quelli che non fruiscono d'alloggio fornito dall'Amministrazione, nella misura come dalle unite tabelle:allegati nn.7 e 7 bis, corredati dell'elenco di classificazione dei Comuni agli effetti dell'indennità d'alloggio agli Ufficiali:allegato n.7 ter.-

8°)- Aumento disposto dall'ordine regionale n.2:

L'aumento disposto dall'ordine regionale n.2 è stato applicato con le norme contenute nella circolare n.200/S.A. in data 5 dicembre 1943 del Ministero della Guerra, che si unisce in copia:all.N.8.-  
A datare dal 1° aprile corrente anno è stato applicato l'aumento anche sul soprassoldo di operazioni e sull'indennità di bombardamento o di allarme, giusta le norme contenute nella istruzione della Commissione Alleata di Controllo, in data 22 aprile u.s., che si



misure come d'altro canto  
della circolare contenente le norme generali riguardanti l'aggiun-  
ta di famiglia:allegato n.4.ter.-

Però al personale dei reparti dislocati in territorio dichiarato  
in stato di guerra,l'aggiunta di famiglia e il caro-viveri vengo-  
no corrisposti senza tener conto delle decurtazioni stabilite dal-  
le vigenti disposizioni in relazione alla popolazione del Comune,  
ma per intero,e cioè in ragione del 100 per cento.-

5°)- Indennità militare: R.D. 44-11-1923 art. 3 n. 19 2395  
L'indennità militare viene corrisposta agli aventi diritto,nella  
misura come dall'unita tabella:allegato n.5.-

6°)- Indennità militare speciale: *id.*  
L'indennità militare speciale viene corrisposta al personale di-  
pendente nella misura come dall'unita tabella:allegato n.6.-

7°)- Indennità di alloggio: (1428-1429)  
L'indennità di alloggio viene corrisposta agli aventi diritto,e  
cioè a quelli che non fruiscono d'alloggio fornito dall'Amministra-  
zione,nella misura come dalle unite tabelle:allegati nn.7 e 7 bis,  
corredati dell'elenco di classificazione dei Comuni agli effetti  
dell'indennità d'alloggio agli Ufficiali:allegato n.7 ter.-

8°)- Aumento disposto dall'ordine regionale n.2:  
L'aumento disposto dall'ordine regionale n.2 è stato applicato  
con le norme contenute nella circolare n.200/S.A.in data 5 dicem-  
bre 1943 del Ministero della Guerra,che si unisce in copia:all.N.8.-  
A datare dal 1° aprile corrente anno è stato applicato l'aumento  
anche sul soprassoldo di operazioni e sull'indennità di bombarda-  
mento o di allarme,giusta le norme contenute nella istruzione del-  
la Commissione Alleata di Controllo,in data 22 aprile u.s.,che si  
unisce in copia:allegato n.8 bis.- (*annullamento*)

9°)- Assegni vari a carattere fisso:

a) Rappresentanza;b)indennità di 1° Capitano;c)indennità domestico;  
d)soprassoldo di medaglia al valor militare;e)contributo alle spe-  
se del vestiario;f)indennità per gli appartenenti alla Polizia

./.



Tributaria Investigativa;g)indennità di mare;h)indennità malaria;  
i)indennità militari autieri;l)indennità manutenzione e rinnovo-  
zione vestiario per gli appartenenti alla Polizia Tributaria Inve-  
stigativa.-

Le indennità per i titoli di cui si è detto al precedente n.9 ven-  
gono corrisposte agli aventi diritto,nella misura come dall'unita  
tabella:allegato n.9.-

9 bis PERSONALE CIVILE DI OFFICINA E DI MACCHINA DEL NAVIGLIO DELLA

R. GUARDIA DI FINANZA.

Al personale civile del Naviglio amministrato da quest'Ufficio  
vengono corrisposti gli assegni come dalle unite tabelle:allega-  
ti A-B e C.-

CAPO 2°-ASSEGNI EVENTUALI

10)- Indennità di bombardamento o di allarme:

La indennità di bombardamento o di allarme viene calcolata secondo  
le norme contenute nel R.D.L.16/12/1942 n;1498,modificato,al terzo  
comma dell'art.2,dal R.D.L.13/12/1943,n.24/B.,che si uniscono in  
copia:allegati nn.10 e 10 bis.

L'indennità giornaliera di cui all'art.2 del predetto R.D.L.n.1498,  
viene corrisposta,ai militari che vengono a trovarsi nelle condi-  
zioni volute,non a tempo indeterminato,ma per 60 giorni,a far tem-  
po,dalla data dell'ultima offesa nemica,nella misura minima <sup>8</sup>orda  
giornaliera di L.22.-

Tale indennità non è cumulabile con gli altri assegni a carattere  
eventuale(per es:soprassoldo di operazioni,premio speciale al per-  
sonale che non percepisce trattamento economico di guerra,incenni-  
tà di missione etc)e non viene corrisposta per i giorni di assenza  
per qualsiasi motivo,dalla località,sede abituale di servizio del  
militare,che subì l'offesa nemica.

11)- Premio speciale al personale che non percepisce trattamento econo-



stigativa.-

Le indennità per i titoli di cui si è detto al precedente n.9 vengono corrisposte agli aventi diritto, nella misura come dall'unita tabella:allegato n.9.-

9 bis PERSONALE CIVILE DI OFFICINA E DI MACCHINA DEL NAVIGLIO DELLA  
R.GUARDIA DI FINANZA.

Al personale civile del Naviglio amministrato da quest'Ufficio vengono corrisposti gli assegni come dalle unite tabelle:allegati A-B e C.-

CAPO 2°-ASSEGNI EVENTUALI

10)- Indennità di bombardamento o di allarme:

La indennità di bombardamento o di allarme viene calcolata secondo le norme contenute nel R.D.L.16/12/1942 n;1498, modificato, al terzo comma dell'art.2, dal R.D.L.13/12/1943, n.24/B., che si uniscono in copia:allegati nn.10 e 10 bis.

L'indennità giornaliera di cui all'art.2 del predetto R.D.L.n.1498, viene corrisposta, ai militari che vengono a trovarsi nelle condizioni volute, non a tempo indeterminato, ma per 60 giorni, a far tempo, dalla data dell'ultima offesa nemica, nella misura minima <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>giornaliera</sup> ~~giornaliera~~ di L.22.-

Tale indennità non è cumulabile con gli altri assegni a carattere eventuale(per es:sopprassoldo di operazioni, premio speciale al personale che non percepisce trattamento economico di guerra, indennità di missione etc)e non viene corrisposta per i giorni di assenza per qualsiasi motivo, dalla località, sede abituale di servizio del militare, che subì l'offesa nemica.

11)- Premio speciale al personale che non percepisce trattamento economico di guerra:

Il premio speciale viene corrisposto, ai militari che vengono a trovarsi nelle condizioni volute, secondo le norme e nella misura come dalla circolare n.348-86081 del 6/10/1941, che si unisce in copia: allegato n.11;

./.



I2)- Premi di nuzialità e natalità:

I premi di nuzialità e natalità vengono corrisposti nella misura indicata nella circolare n.101-20577 del 25/4/1936, che si unisce in copia:allegato n.I2;

I3)- Premi in denaro in luogo di licenza non fruita:

Il premio in denaro in luogo di licenza non fruita, viene corrisposto e calcolato secondo le norme contenute nella circolare n.53622 del 25/6/1941 e nella circolare n.2770/S.A.del 5/4/1944, che si uniscono in copia:allegati nn.I3 e I3 bis:-

Tale premio, per quello percepiscono per numero massimo di 30 giornate, si aggira intorno ad una mensilità di stipendio o paga.

I4)- Indennità di missione-Indennità di trasferimento agli Ufficiali e loro famiglia-Indennità di trasferimento ai sottufficiali, ai militari di truppa e loro famiglia:

I compensi ed i rimborsi vengono corrisposti nella misura indicata nelle tabelle che si uniscono in copia:allegati nn.I4, I4 bis e I4 ter, corredati della copia della circolare n.5636 in data 26/4/1944, concernente l'aumento dell'indennità di missione del 70 per cento:allegato n.I4 quater.

L'indennità di soggiorno, che viene corrisposta ai militari in occasione di trasferimento, è misura pari alla indennità di missione indicata nell'allegato n.I4;

I5)- Soprassoldo di operazioni:

Il soprassoldo di operazioni viene corrisposto nella misura indicata nella unita tabella:allegato n.I5.

Si corrisponde per intero ai militari di comandi, reparti, servizi, Enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze Armate operanti; in misura pari alla metà, ai militari di comandi, reparti, Enti vari, etc, non appartenenti alle Forze Armate operanti, che si trovino nella zona delle operazioni.



I3)- Premi in denaro in luogo di licenza non fruita:

Il premio in denaro in luogo di licenza non fruita, viene corrisposto e calcolato secondo le norme contenute nella circolare n. 53622 del 25/6/1941 e nella circolare n. 2770/S.A. del 5/4/1944, che si uniscono in copia: allegati nn. I3 e I3 bis:-

Tale premio, per quelli <sup>che</sup> lo percepiscono per numero massimo di 30 giornate, si aggira intorno ad una mensilità di stipendio o paga.

I4)- Indennità di missione-Indennità di trasferimento agli Ufficiali e loro famiglia-Indennità di trasferimento ai sottufficiali, ai militari di truppa e loro famiglia:

I compensi ed i rimborsi vengono corrisposti nella misura indicata nelle tabelle che si uniscono in copia: allegati nn. I4, I4 bis e I4 ter, corredati della copia della circolare n. 5636 in data 26/ 4/1944, concernente l'aumento dell'indennità di missione del 70 per cento: allegato n. I4 quater.

L'indennità di soggiorno, che viene corrisposta ai militari in occasione di trasferimento, è <sup>in</sup> misura pari alla indennità di missione indicata nell'allegato n. I4;

I5)- Soprassoldo di operazioni:

Il soprassoldo di operazioni viene corrisposto nella misura indicata nella unita tabella: allegato n. I5.

Si corrisponde per intero ai militari di comandi, reparti, servizi, Enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze Armate operanti; in misura pari alla metà, ai militari di comandi, reparti, Enti vari, etc, non appartenenti alle Forze Armate operanti, che si trovino nella zona delle operazioni.

Il soprassoldo ~~di~~ operazioni non è cumulabile con le altre indennità a carattere eventuale (per es: indennità di bombardamento o di allarme, indennità di missione, premio speciale, etc).

I6)- Ritenute:

Si unisce il prospetto (allegato n. I6) indicante le varie ritenute gravanti sugli assegni dovuti agli ufficiali, ai sottufficiali e

./.



militari di truppa dipendenti.

I7)-Elenco numeri del personale amministrato:

Si unisce l'elenco predetto (allegato n.I7) distinto come da richiesta.

CAPO III-ASSEGNI A CARATTERE STRAORDINARIO

I8)- Premio di operosità o rendimento:

Non si corrisponde alcun premio di operosità o rendimento.

I9)- Tredicesima mensilità:

Non viene effettuato alcun pagamento sotto tale voce, perchè non prevista.

20)- Lavoro straordinario:

Per il lavoro straordinario, serale e notturno, non viene corrisposto alcun compenso perchè non previsto.

21)- Diritti vari:

Non vengono corrisposti, perchè non previsti.

Questo Comando, in seguito ai danni subiti a causa della guerra, con la distruzione di buona parte delle pubblicazioni e delle carte del proprio archivio, trovandosi nella impossibilità di poter corroborare le notizie fornite di tutte le disposizioni di legge e delle istruzioni di volta in volta impartite, in ordine al trattamento economico per il personale della R. Guardia di Finanza, dal Comando Generale del Corpo.

Per le stesse ragioni quest'Ufficio trovandosi nella impossibilità di poter aderire alla richiesta di cui al n. I7 del foglio al quale si risponde. -

Se necessario, le disposizioni e le istruzioni di cui trattasi, potranno essere chieste nel prossimo avvenire, al Comando Generale della R. Guardia di Finanza, non appena questo sarà in grado di poter funzionare nella pienezza della sua organicità in Roma. -

all.



CAPO III-ASSEGNI A CARATTERE STRAORDINARIO18)- Premio di operosità o rendimento:

Non si corrisponde alcun premio di operosità o rendimento.

19)- Tredicesima mensilità:

Non viene effettuato alcun pagamento sotto tale voce, perchè non prevista.

20)- Lavoro straordinario:

Per il lavoro straordinario, serale e notturno, non viene corrisposto alcun compenso perchè non previsto.

21)- Diritti vari:

Non vengono corrisposti, perchè non previsti.

Questo Comando, in seguito ai danni subiti a causa della guerra, con la distruzione di buona parte delle pubblicazioni e delle carte del proprio archivio, trovandosi nella impossibilità di poter corroborare le notizie fornite di tutte le disposizioni di legge e delle istruzioni di volta in volta impartite, in ordine al trattamento economico per il personale della R. Guardia di Finanza, dal Comando Generale del Corpo.

Per le stesse ragioni quest'Ufficio trovandosi nella impossibilità di poter aderire alla richiesta di cui al n. 17 del foglio al quale si risponde.-

Se necessario, le disposizioni e le istruzioni di cui trattasi, potranno essere chieste nel prossimo avvenire, al Comando Generale della R. Guardia di Finanza, non appena questo sarà in grado di poter funzionare nella pienezza della sua organicità in Roma.-

*Ally*  
  
 IL COLONNELLO COMANDANTE  
 (Antonino Occhipinti)  
*Ally*



10<sup>a</sup> LEGIONE LEGIONARIA  
R. GUARDIA DI FINANZA  
NAPOLI  
Ufficio di Amministrazione

Allegato n. 1-A

STIPENDIO AGLI UFFICIALI

| GRADO              | ANNI RICHIESTI<br>PER GLI AUMENTI<br>PERIODICI | IMPORTO ANNUO<br>LORDO                                                                       | IMPORTO MENSILE<br>LORDO                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Generale Brigata   | - 4                                            | 28490,00<br>30580,00                                                                         | 2374 00<br>2548 00                                                                |
| Colonnello         | - 4<br>4                                       | 23210,00<br>24200,00<br>25290,00                                                             | 1917 50<br>2016 50<br>2190 00                                                     |
| Tenente Colonnello | - 4<br>4                                       | 20460,00<br>21560,00<br>22660,00                                                             | 1705 00<br>1796 50<br>1888 00                                                     |
| Maggiore           | - 4<br>4                                       | 18700,00<br>19140,00<br>19580,00                                                             | 1558 00<br>1595 00<br>1631 50                                                     |
| Capitano           | - 4<br>4<br>4                                  | 16170,00<br>16830,00<br>17820,00<br>18700,00                                                 | 1347 50<br>1402 50<br>1485 00<br>1558 00                                          |
| Tenente            | - 3<br>3<br>4                                  | 13640,00<br>14300,00<br>15070,00<br>16170,00                                                 | 1136 50<br>1191 50<br>1256 00<br>1347 50                                          |
| Sottotenente       | - 2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4              | 10670,00<br>11440,00<br>11990,00<br>12980,00<br>13640,00<br>14300,00<br>15070,00<br>16170,00 | 889 00<br>953 50<br>999 00<br>1081 50<br>1136 50<br>1191 50<br>1256 00<br>1347 50 |



| GRADO              | ANNI RICHIESTI<br>PER GLI AUMENTI<br>PERIODICI | IMPORTO ANNUO<br>LORDO                                                                       | IMPORTO MENSILE<br>LORDO                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Generale Brigata   | - 4                                            | 28490,00<br>30580,00                                                                         | 2374 00<br>2548 00                                                                |
| Colonnello         | - 4 4                                          | 23210,00<br>24200,00<br>26290,00                                                             | 1917 50<br>2016 50<br>2190 00                                                     |
| Tenente Colonnello | - 4 4                                          | 20460,00<br>21560,00<br>22660,00                                                             | 1705 00<br>1796 50<br>1888 00                                                     |
| Maggiore           | - 4 4                                          | 18700,00<br>19140,00<br>19580,00                                                             | 1558 00<br>1595 00<br>1631 50                                                     |
| Capitano           | - 4 4 4                                        | 16170,00<br>16880,00<br>17820,00<br>18700,00                                                 | 1347 50<br>1402 50<br>1485 00<br>1558 00                                          |
| Tenente            | - 3 3 4                                        | 13640,00<br>14300,00<br>15070,00<br>16170,00                                                 | 1136 50<br>1191 50<br>1256 90<br>1347 50                                          |
| Sottotenente       | - 2 2 3 3 3 3 4                                | 10670,00<br>11440,00<br>11990,00<br>12980,00<br>13640,00<br>14300,00<br>15070,00<br>16170,00 | 889 00<br>953 50<br>999 00<br>1081 50<br>1136 50<br>1191 50<br>1256 00<br>1347 50 |

C.O.C.

H. Maggiora Relatore

14-10-1944



1<sup>a</sup> LEGIONE ELETTORELLA  
 REGIMENTS DI LANCIA  
 NAPOLI  
 Ufficio di Amministrazione

Allegato n. 1-A

STIPENDIO AI MARESCIALLI

| GRADO                 | ANNI RICHIESTI<br>PER GLI AUMENTI<br>PERIODICI DI | Grado servizio              | IMPORTO ANNUO<br>LORDO                                         | IMPORTO MENSILE<br>LORDO                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Maresciallo Maggiore  | - 4<br>8<br>11<br>14                              | - 16<br>16<br>23<br>26      | 9350.00<br>10450.00<br>11440.00<br>12430.00<br>13530.00        | 779.00<br>870.50<br>953.50<br>1035.50<br>1127.50         |
| Maresciallo Capo      | - 3<br>6<br>9<br>12                               | - 13<br>16<br>19<br>22      | 8470.00<br>9020.00<br>9570.00<br>10230.00<br>11000.00          | 705.50<br>751.50<br>797.50<br>852.50<br>916.50           |
| Maresciallo Ordinario | - 3<br>6<br>9<br>12<br>15                         | - 9<br>12<br>15<br>18<br>21 | 7590.00<br>7920.00<br>8470.00<br>8800.00<br>9130.00<br>9570.00 | 632.50<br>660.50<br>705.50<br>733.50<br>760.50<br>797.50 |

5838

c.c.c.



Allegato n. 1-B.

PAGA CON L'AUMENTO DEL 10 %

PLA I BRIGADIERI, SOTTOBRIGADIERI, APPUNTATI E FINANZIARI

GRADO E ANZIANITA' DI SERVIZIO

BRIGADIERI :

- con meno di 3 anni di servizio
- con 3 anni di servizio
- con 6 anni di servizio
- con 9 anni di servizio
- con 12 anni di servizio
- con 15 anni di servizio
- con 18 anni di servizio

SOTTOBRIGADIERI :

- con meno di 3 anni di servizio
- con 3 anni di servizio
- con 6 anni di servizio
- con 9 anni di servizio
- con 12 anni di servizio
- con 15 anni di servizio

APPUNTATI :

- non riaffermato
- ammesso alla 1<sup>a</sup> raff. triennale
- ammesso alla 2<sup>a</sup> raff. triennale
- ammesso alla 3<sup>a</sup> raff. triennale
- al compimento del 3<sup>o</sup> anno dall' ammissione alla 3<sup>a</sup> rafferma
- al compimento del 6<sup>o</sup> anno dall' ammissione alla 3<sup>a</sup> rafferma.

FINANZIARI :

- non riaffermato
- ammesso alla 1<sup>a</sup> raff. triennale
- ammesso alla 2<sup>a</sup> raff. triennale
- ammesso alla 3<sup>a</sup> raff. triennale
- al compimento del 3<sup>o</sup> anno dall' ammissione

|                                                                                        | IMPORTO<br>ANNUO<br>LORDO | IMPORTO<br>MENSILE<br>LORDO |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| BRIGADIERI :                                                                           |                           |                             |   |
| - con meno di 3 anni di servizio                                                       | 7187                      | 599                         | - |
| - con 3 anni di servizio                                                               | 7482                      | 623                         | - |
| - con 6 anni di servizio                                                               | 7950                      | 662                         | - |
| - con 9 anni di servizio                                                               | 8395                      | 699                         | - |
| - con 12 anni di servizio                                                              | 8760                      | 730                         | - |
| - con 15 anni di servizio                                                              | 9125                      | 760                         | - |
| - con 18 anni di servizio                                                              | 9194                      | 766                         | - |
| SOTTOBRIGADIERI :                                                                      |                           |                             |   |
| - con meno di 3 anni di servizio                                                       | 6935                      | 578                         | - |
| - con 3 anni di servizio                                                               | 7300                      | 608                         | - |
| - con 6 anni di servizio                                                               | 7665                      | 639                         | - |
| - con 9 anni di servizio                                                               | 8030                      | 669                         | - |
| - con 12 anni di servizio                                                              | 8395                      | 700                         | - |
| - con 15 anni di servizio                                                              | 8760                      | 730                         | - |
| APPUNTATI :                                                                            |                           |                             |   |
| - non riaffermato                                                                      | 4854                      | 404                         | - |
| - ammesso alla 1 <sup>a</sup> raff. triennale                                          | 5384                      | 449                         | - |
| - ammesso alla 2 <sup>a</sup> raff. triennale                                          | 5858                      | 448                         | - |
| - ammesso alla 3 <sup>a</sup> raff. triennale                                          | 6406                      | 534                         | - |
| - al compimento del 3 <sup>o</sup> anno dall' ammissione alla 3 <sup>a</sup> rafferma  | 6917                      | 576                         | - |
| - al compimento del 6 <sup>o</sup> anno dall' ammissione alla 3 <sup>a</sup> rafferma. | 7482                      | 623                         | - |
| FINANZIARI :                                                                           |                           |                             |   |
| - non riaffermato                                                                      | 4380                      | 364                         | - |
| - ammesso alla 1 <sup>a</sup> raff. triennale                                          | 4935                      | 411                         | - |
| - ammesso alla 2 <sup>a</sup> raff. triennale                                          | 5292                      | 441                         | - |
| - ammesso alla 3 <sup>a</sup> raff. triennale                                          | 5840                      | 486                         | - |
| - al compimento del 3 <sup>o</sup> anno dall' ammissione                               | 6132                      | 511                         | - |

5837



BRIGADIERI :

- con meno di 3 anni di servizio
- con 3 anni di servizio
- con 6 anni di servizio
- con 9 anni di servizio
- con 12 anni di servizio
- con 15 anni di servizio
- con 18 anni di servizio

SOTTOBRIGADIERI :

- con meno di 3 anni di servizio
- con 3 anni di servizio
- con 6 anni di servizio
- con 9 anni di servizio
- con 12 anni di servizio
- con 15 anni di servizio

APPUNTATI :

- non rafferma
- ammesso alla 1<sup>a</sup> raff. triennale
- ammesso alla 2<sup>a</sup> raff. triennale
- ammesso alla 3<sup>a</sup> raff. triennale
- al compimento del 3<sup>o</sup> anno dall'ammissio-
- ne alla 3<sup>a</sup> rafferma
- al compimento del 6<sup>o</sup> anno dall'ammissio-
- ne alla 3<sup>a</sup> rafferma.

FINANZIERE :

- non rafferma
- ammesso alla 1<sup>a</sup> raff. triennale
- ammesso alla 2<sup>a</sup> raff. triennale
- ammesso alla 3<sup>a</sup> raff. triennale
- al compimento del 3<sup>o</sup> anno dall'ammissio-
- ne alla 3<sup>a</sup> rafferma
- al compimento del 6<sup>o</sup> anno dall'ammissio-
- ne alla 3<sup>a</sup> rafferma.

ALLIEVO

|      |     |   |   |
|------|-----|---|---|
| 7187 | 599 | - | - |
| 7482 | 623 | - | - |
| 7950 | 662 | - | - |
| 8395 | 699 | - | - |
| 8760 | 730 | - | - |
| 9125 | 760 | - | - |
| 9194 | 766 | - | - |
| 6935 | 578 | - | - |
| 7300 | 608 | - | - |
| 7665 | 639 | - | - |
| 8030 | 669 | - | - |
| 8395 | 700 | - | - |
| 8760 | 730 | - | - |
| 4854 | 404 | - | - |
| 5384 | 449 | - | - |
| 5858 | 448 | - | - |
| 6406 | 534 | - | - |
| 6917 | 576 | - | - |
| 7482 | 628 | - | - |
| 4380 | 364 | - | - |
| 4935 | 411 | - | - |
| 5292 | 441 | - | - |
| 5840 | 486 | - | - |
| 6132 | 511 | - | - |
| 6387 | 532 | - | - |
| 2208 | 184 | - | - |

d.e.e.

Il Finanziere

Il Sottobrigadiere

Il Brigadiere

Il Capitano

Il Maggiore

Il Tenente

Il Sottotenente

Il Capitano

Il Maggiore

Il Tenente

Il Sottotenente

Il Capitano

Il Maggiore

Il Tenente

Il Sottotenente

Il Capitano

Il Maggiore

Il Tenente

Il Sottotenente



1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

Allegato n. 2.

1. **Introduction**  
 2. **Background**  
 3. **Methodology**  
 4. **Results**  
 5. **Discussion**  
 6. **Conclusion**  
 7. **References**  
 8. **Appendix**  
 9. **Index**  
 10. **Table of Contents**  
 11. **Abstract**  
 12. **Summary**  
 13. **Key Words**  
 14. **Keywords**  
 15. **Subject Headings**  
 16. **Classification**  
 17. **Indexing**  
 18. **Keywords**  
 19. **Subject Headings**  
 20. **Classification**  
 21. **Indexing**  
 22. **Keywords**  
 23. **Subject Headings**  
 24. **Classification**  
 25. **Indexing**  
 26. **Keywords**  
 27. **Subject Headings**  
 28. **Classification**  
 29. **Indexing**  
 30. **Keywords**  
 31. **Subject Headings**  
 32. **Classification**  
 33. **Indexing**  
 34. **Keywords**  
 35. **Subject Headings**  
 36. **Classification**  
 37. **Indexing**  
 38. **Keywords**  
 39. **Subject Headings**  
 40. **Classification**  
 41. **Indexing**  
 42. **Keywords**  
 43. **Subject Headings**  
 44. **Classification**  
 45. **Indexing**  
 46. **Keywords**  
 47. **Subject Headings**  
 48. **Classification**  
 49. **Indexing**  
 50. **Keywords**  
 51. **Subject Headings**  
 52. **Classification**  
 53. **Indexing**  
 54. **Keywords**  
 55. **Subject Headings**  
 56. **Classification**  
 57. **Indexing**  
 58. **Keywords**  
 59. **Subject Headings**  
 60. **Classification**  
 61. **Indexing**  
 62. **Keywords**  
 63. **Subject Headings**  
 64. **Classification**  
 65. **Indexing**  
 66. **Keywords**  
 67. **Subject Headings**  
 68. **Classification**  
 69. **Indexing**  
 70. **Keywords**  
 71. **Subject Headings**  
 72. **Classification**  
 73. **Indexing**  
 74. **Keywords**  
 75. **Subject Headings**  
 76. **Classification**  
 77. **Indexing**  
 78. **Keywords**  
 79. **Subject Headings**  
 80. **Classification**  
 81. **Indexing**  
 82. **Keywords**  
 83. **Subject Headings**  
 84. **Classification**  
 85. **Indexing**  
 86. **Keywords**  
 87. **Subject Headings**  
 88. **Classification**  
 89. **Indexing**  
 90. **Keywords**  
 91. **Subject Headings**  
 92. **Classification**  
 93. **Indexing**  
 94. **Keywords**  
 95. **Subject Headings**  
 96. **Classification**  
 97. **Indexing**  
 98. **Keywords**  
 99. **Subject Headings**  
 100. **Classification**  
 101. **Indexing**  
 102. **Keywords**  
 103. **Subject Headings**  
 104. **Classification**  
 105. **Indexing**  
 106. **Keywords**  
 107. **Subject Headings**  
 108. **Classification**  
 109. **Indexing**  
 110. **Keywords**  
 111. **Subject Headings**  
 112. **Classification**  
 113. **Indexing**  
 114. **Keywords**  
 115. **Subject Headings**  
 116. **Classification**  
 117. **Indexing**  
 118. **Keywords**  
 119. **Subject Headings**  
 120. **Classification**  
 121. **Indexing**  
 122. **Keywords**  
 123. **Subject Headings**  
 124. **Classification**  
 125. **Indexing**  
 126. **Keywords**  
 127. **Subject Headings**  
 128. **Classification**  
 129. **Indexing**  
 130. **Keywords**  
 131. **Subject Headings**  
 132. **Classification**  
 133. **Indexing**  
 134. **Keywords**  
 135. **Subject Headings**  
 136. **Classification**  
 137. **Indexing**  
 138. **Keywords**  
 139. **Subject Headings**  
 140. **Classification**  
 141. **Indexing**  
 142. **Keywords**  
 143. **Subject Headings**  
 144. **Classification**  
 145. **Indexing**  
 146. **Keywords**  
 147. **Subject Headings**  
 148. **Classification**  
 149. **Indexing**  
 150. **Keywords**  
 151. **Subject Headings**  
 152. **Classification**  
 153. **Indexing**  
 154. **Keywords**  
 155. **Subject Headings**  
 156. **Classification**  
 157. **Indexing**  
 158. **Keywords**  
 159. **Subject Headings**  
 160. **Classification**  
 161. **Indexing**  
 162. **Keywords**  
 163. **Subject Headings**  
 164. **Classification**  
 165. **Indexing**  
 166. **Keywords**  
 167. **Subject Headings**  
 168. **Classification**  
 169. **Indexing**  
 170. **Keywords**  
 171. **Subject Headings**  
 172. **Classification**  
 173. **Indexing**  
 174. **Keywords**  
 175. **Subject Headings**  
 176. **Classification**  
 177. **Indexing**  
 178. **Keywords**  
 179. **Subject Headings**  
 180. **Classification**  
 181. **Indexing**  
 182. **Keywords**  
 183. **Subject Headings**  
 184. **Classification**  
 185. **Indexing**  
 186. **Keywords**  
 187. **Subject Headings**  
 188. **Classification**  
 189. **Indexing**  
 190. **Keywords**  
 191. **Subject Headings**  
 192. **Classification**  
 193. **Indexing**  
 194. **Keywords**  
 195. **Subject Headings**  
 196. **Classification**  
 197. **Indexing**  
 198. **Keywords**  
 199. **Subject Headings**  
 200. **Classification**  
 201. **Indexing**  
 202. **Keywords**  
 203. **Subject Headings**  
 204. **Classification**  
 205. **Indexing**  
 206. **Keywords**  
 207. **Subject Headings**  
 208. **Classification**  
 209. **Indexing**  
 210. **Keywords**  
 211. **Subject Headings**  
 212. **Classification**  
 213. **Indexing**  
 214. **Keywords**  
 215. **Subject Headings**  
 216. **Classification**  
 217. **Indexing**  
 218. **Keywords**  
 219. **Subject Headings**  
 220. **Classification**  
 221. **Indexing**  
 222. **Keywords**  
 223. **Subject Headings**  
 224. **Classification**  
 225. **Indexing**  
 226. **Keywords**  
 227. **Subject Headings**  
 228. **Classification**  
 229. **Indexing**  
 230. **Keywords**  
 231. **Subject Headings**  
 232. **Classification**  
 233. **Indexing**  
 234. **Keywords**  
 235. **Subject Headings**  
 236. **Classification**  
 237. **Indexing**  
 238. **Keywords**  
 239. **Subject Headings**  
 240. **Classification**  
 241. **Indexing**  
 242. **Keywords**  
 243. **Subject Headings**  
 244. **Classification**  
 245. **Indexing**  
 246. **Keywords**  
 247. **Subject Headings**  
 248. **Classification**  
 249. **Indexing**  
 250. **Keywords**  
 251. **Subject Headings**

## SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO

# OFFICIAL

| G R A D O             | IMPORTO annuo lordo | IMPORTO mensile lordo |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Generale di Brigata   | 9460                | 133                   |
| Colonnello            | 7370                | 116                   |
| Ten. Colonnello       | 5610                | 50                    |
| Maggiore              | 4180                | 33                    |
| Capitano              | 3410                | 10                    |
| Tenente               | 2530                | 83                    |
| S. Tenente            | 2090                | 16                    |
|                       |                     | <b>MARESCIALLI</b>    |
| Maresciallo Maggiore  | 2090                | 16                    |
| Maresciallo Capo      | 1760                | 60                    |
| Maresciallo ordinario | 1540                | 33                    |

P.O.O.  
11, Magnificent Road  
Vero Beach, FL

5836



*Allegato N° 3.*

COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N° 47

Distribuito a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi

Napoli, li 8/8/1941

N° 266-68360-Serv. Cont.e Rev.-Assegno temporaneo di guerra ed aumento dell'aggiunta di famiglia a decorrere dal 1° luglio 1941.

-----

Con R.D.L. 14 luglio 1941 n° 646, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 169 (vedesi anche circolare n° 563 dispensa 37 G.M. Uff. Ministero della Guerra anno 1941) è stato concesso ai dipendenti statali, con decorrenza dal 1° luglio 1941 e per tutto il periodo dell'attuale stato di guerra:

a)-al personale di grado inferiore al settimo (da Maggiore in giù), un assegno temporaneo di guerra raggugliato al 20% sulle prime L. 4.800 annue di stipendio lordo o paga lorda (compreso il supplimento di servizio attivo) e al 10% sull'eccedenza fino a L. 8.400.

b)-Al personale di grado superiore all'ottavo (da tenente colonnello in su) una indennità a titolo di aggiunta di famiglia pari a quella in vigore al 31 marzo 1941.

c)-Al personale del grado ottavo ed inferiore un aumento sull'indennità aggiunta di famiglia, già incrementato con R.D. Legge 24 marzo 1941 n° 203, elevando tale aumento dal 40% al 65% sulla misura goduta al 31 marzo 1941.

NORME ESECUTIVE

Per l'esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra si prescrive:  
PER L'ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA:

1°)-L'assegno temporaneo di guerra viene conservato in tutte le posizioni nelle quali viene conservato lo stipendio o la paga, e quando questi sono corrisposti in misura ridotta, l'assegno temporaneo di guerra è pure ridotto nella stessa misura.

2°)-L'assegno temporaneo di guerra " suscettibile di aumento in relazione alle variazioni dello stipendio o della paga per aumenti periodici dovuti a qualsiasi motivo o per promozioni.

3°)-L'assegno in parola dovrà essere liquidato col ruolo delle competenze Dovrà essere specificato a colonna 4 con la dizione "assegno temporaneo di guerra" ed a fianco l'importo relativo netto dovuto. *83*

4°)-Per gli ufficiali e marescialli, l'assegno è mensile mentre per i militari di grado inferiore è giornaliero.

5°)-L'assegno temporaneo di guerra spetta al personale in servizio ed a quello che si trovi, al 1° luglio 1941 o venga successivamente a trovarsi, durante l'attuale stato di guerra, in una delle posizioni che



N° 266-66360-Serv. Cont.e Rev.-Assegno temporaneo di guerra ed aumento dell'aggiunta di famiglia a decorrere dal 1° luglio 1941.

-----

Con R.D.L. 14 luglio 1941 n° 646, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 169 (vedesi anche circolare n° 563 dispensa 37 G.M. Uff. Ministero della Guerra anno 1941) è stato concesso ai dipendenti statali, con decorrenza dal 1° luglio 1941 e per tutto il periodo dell'attuale stato di guerra:

- a)-al personale di grado inferiore al settimo (da Maggiore in giù), un assegno temporaneo di guerra ragguagliato al 20% sulle prime L. 4.800 annue di stipendio lordo o paga lorda (compreso il supplemento di servizio attivo) e al 10% sull'eccedenza fino a L. 8.400.
- b)-Al personale di grado superiore all'ottavo (da tenente colonnello in su) una indennità a titolo di aggiunta di famiglia pari a quella in vigore al 31 marzo 1941.
- c)-Al personale del grado ottavo ed inferiore un aumento sull'indennità aggiunta di famiglia, già incrementato con R.D. Legge 24 marzo 1941 n° 203, elevando tale aumento dal 40% al 65% sulla misura goduta al 31 marzo 1941.

#### NORME ESECUTIVE

Per l'esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra si prescrive:  
PER L'ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA:

- 1°)-L'assegno temporaneo di guerra viene conservato in tutte le posizioni nelle quali viene conservato lo stipendio o la paga, e quando questi sono corrisposti in misura ridotta, l'assegno temporaneo di guerra è pure ridotto nella stessa misura.
- 2°)-L'assegno temporaneo di guerra "suscettibile di aumento in relazione alle variazioni dello stipendio o della paga per aumenti periodici dovuti a qualsiasi motivo o per promozioni.
- 3°)-L'assegno in parola dovrà essere liquidato col ruolo delle competenze Dovrà essere specificato a colonna 4 con la dizione "assegno temporaneo di guerra" ed a fianco l'importo relativo netto dovuto. **833**
- 4°)-Per gli ufficiali e marescialli, l'assegno è mensile mentre per i militari di grado inferiore è giornaliero.
- 5°)-L'assegno temporaneo di guerra spetta al personale in servizio ed a quello che si trovi, al 1° luglio 1941 o venga successivamente a trovarsi, durante l'attuale stato di guerra, in una delle posizioni che comportino un trattamento commisurato a quello di attività.
- 6°)-L'assegno non spetta al personale che gode di un trattamento di quiescenza o di pensione.
- 7°)-Alle famiglie dei dipendenti statali sospesi dallo stipendio, ed alle quali sia stato concesso l'assegno alimentare previsto dall'art. 57 del R.D. 20 dicembre 1923-II n° 2960, l'assegno temporaneo di guerra deve pure essere corrisposto in misura ridotta e nella stessa proporzione



nella quale è stato ridotto lo stipendio per determinare l'importo dell'assegno alimentare.

8°)-Per il personale coniugato con altro dipendente statale o di ente pubblico, l'assegno temporaneo di guerra è dovuto a ciascuno dei coniugi in relazione alle rispettive retribuzioni.

#### PER L'AUMENTO DELL'AGGIUNTA DI FAMIGLIA E LA NUOVA CONCESSIONE DI ESSA:

9°)-Per la corresponsione dell'aggiunta di famiglia nulla di modificato nelle disposizioni finora vigenti (aumento o diminuzione delle quote dovute per variazioni che avvengano nello stato di famiglia, per figli che raggiungono la maggiore età (anni 21), per limitazioni dell'indennità in relazione alla popolazione della città di residenza, ecc.).

10°)-L'assegno temporaneo di guerra, ora concesso, e gli aumenti sull'aggiunta di famiglia stabiliti sulle quote dovute al 31 marzo 1941 non sono computabili agli effetti del riassorbimento dell'assegno ad personam o di parte di esso, ciò per il criterio di carattere transitorio e per concetto informatore che i benefici attualmente concessi abbiano effettivo valore economico.

Rimane, però, precisato che sono riassorbibili, nel conteggio da effettuare per stabilire l'assegno ad personam, solo le quote di aumento di aggiunta di famiglia eventualmente dovute a carattere permanente e quindi nella misura fissata al 31 marzo 1941.

11°)-La disposizione di cui sopra non riguarda gli assegni ad personam che godono gli ufficiali di grado superiore all'Ottavo (Tenente Colonnello), concessi in base all'art. 4 della legge 27 giugno 1929 n° 1047. Per tali personali si dovrà procedere alla liquidazione, a cura di questo Comando Generale-Ufficio Contabilità e Revisione.

12°)-I Comandi di Legione nel frattempo procederanno ad una liquidazione provvisoria dell'assegno ad personam.

A tal fine occorrerà procedere al raffronto, da un lato, tra il titolo che si ottiene sommando:

- a)- l'assegno ad personam in godimento al 30 giugno 1941;
- b)- i maggiori assegni dovuti per effetto del Decreto di che trattasi (R.D.L. 14 giugno 1941, n° 646), nel grado di maggiore (e cioè: la differenza tra aggiunta di famiglia spettante al 30 giugno 1941 e quella stabilita dal presente foglio d'ordini);
- c)- l'assegno temporaneo di guerra.

e dell'altro lato:

l'aggiunta di famiglia che verrà a godere nel grado di Tenente Colonnello.

L'assegno ad personam quindi da corrispondere a titolo provvisorio sarà commisurato alla eventuale eccedenza sull'aggiunta di famiglia da Tenente Colonnello derivante dalla differenza delle cifre sopra specificate.

ESEMPIO: per un Tenente Colonnello con lo stipendio di guerra di 1.000.000.



disposizioni finora vigenti (aumento o diminuzione delle quote dovute per variazioni che avvengano nello stato di famiglia, per figli che raggiungono la maggiore età (anni 21), per limitazioni dell'indennità in relazione alla popolazione della città di residenza, ecc.).

10°)-L'assegno temporaneo di guerra, ora concesso, e gli aumenti sull'aggiunta di famiglia stabiliti sulle quote dovute al 31 marzo 1941 non sono computabili agli effetti del riassorbimento dell'assegno ad personam o di parte di esso, ciò per il criterio di carattere transitorio e per concetto informatore che i benefici attualmente concessi abbiano effettivo valore economico.

Rimane, però, precisato che sono riassorbibili, nel conteggio da effettuare per stabilire l'assegno ad personam, solo le quote di aumento di aggiunta di famiglia eventualmente dovute a carattere permanente e quindi nella misura fissata al 31 marzo 1941.

11°)-La disposizione di cui sopra non riguarda gli assegni ad personam che godono gli ufficiali di grado superiore all'ottavo (Tenente Colonnello), concessi in base all'art. 4 della legge 27 giugno 1929 n° 1047. Per tali personali si dovrà procedere alla liquidazione, a cura di questo Comando Generale-Ufficio Contabilità e Revisione.

12°)-I Comandi di Legione nel frattempo procederanno ad una liquidazione provvisoria dell'assegno ad personam.

A tal fine occorrerà procedere al raffronto, da un lato, tra il titolo che si ottiene sommando:

- a)- l'assegno ad personam in godimento al 30 giugno 1941;
- b)- i maggiori assegni dovuti per effetto del Decreto di che trattasi (R.D.L. 14 giugno 1941, n° 646), nel grado di maggiore (e cioè: la differenza tra aggiunta di famiglia spettante al 30 giugno 1941 e quella stabilita dal presente foglio d'ordini);
- c)- l'assegno temporaneo di guerra.

e dell'altro lato:  
l'aggiunta di famiglia che verrà a godere nel grado di Tenente Colonnello.

L'assegno ad personam quindi da corrispondere a titolo provvisorio sarà commisurato alla eventuale eccedenza sull'aggiunta di famiglia da Tenente Colonnello derivante dalla differenza delle cifre sopra specificate.

ESEMPIO: per un Tenente Colonnello con lo stipendio annuo lordo di L.

21.560 e che sia ammogliato con 5 figli:

Assegno ad personam in godimento.....L.  
differenza fra aggiunta di famiglia al 30 giugno 1941 e quella stabilita dal presente F.O. (L. 593-503).....  
assegno temporaneo di guerra stabilito per il grado di maggiore"

---

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
|                                                          | Totale |
| detraendo l'aggiunta di famiglia al 31 marzo 1941 .....  | L.     |
| L'assegno ad personam provvisorio rimane fissato in..... | "      |



-2-

Quando, invece, i tenenti colonnelli non godano dell'assegno ad personam di cui sopra, l'aggiunta di famiglia deve essere corrisposta per intero, però sempre nella misura in vigore al 31 marzo 1941.

I3°)-Per effettuare la liquidazione dell'assegno ad personam provvisorio di cui sopra, i Comandi di Legione ritireranno dagli interessati apposita dichiarazione, in carta libera, contenente le generalità anagrafiche della moglie e dei figli e l'assicurazione di non essere separato legalmente dalla moglie.

Gli interessati dovranno però procurare, nel più breve tempo possibile, lo stato di famiglia rilasciato nei modi prescritti dalle competenti autorità del comune di residenza. Detto documento dovrà essere trasmesso a questo Comando Generale non oltre il 15 settembre 1941 perché possa procedersi alla liquidazione definitiva dell'assegno ad personam.

I4°)-Questo Comando Generale segnalerà, quindi, l'assegno ad personam definitivamente spettante a ciascuno. In conseguenza di tale comunicazione le Legioni interessate procederanno al raffronto fra il corrisposto in più ed il corrisposto in meno, regolarizzando così il pagamento dell'assegno provvisorio. Al relativo titolo di pagamento o alla dichiarazione di ricupero dovranno essere allegate le copie dello specchio di liquidazione provvisoria e di quello definitivo inviato da questo Comando.

#### NORME SPECIALI PER IL PERSONALE RICHIAMATO:

I5°)-Per i pensionati che siano richiamati o riassunti in servizio con diritto alla sola differenza fra il trattamento di quiescenza ed un determinato trattamento di attività, dovrà tale differenza essere stabilita fra l'importo degli assegni integrati dall'assegno temporaneo di guerra e dal nuovo importo dell'aggiunta di famiglia e fra la pensione, anche essa integrata dall'assegno supplementare temporaneo, stabilito dal decreto in esame, e che possa competere a carico di altri enti.

I6°)-Per il personale statale di ruolo richiamato per istruzioni, manovre ecc. (esigenze, quindi, di carattere normale), l'assegno temporaneo di guerra dev'essere posto a conguaglio per la nuova successiva liquidazione di differenza da parte delle amministrazioni civili.

I7°)-Nel caso in cui il richiamo alle armi del personale di ruolo e non di ruolo, sia dovuto ad esigenze di carattere eccezionale, l'assegno temporaneo di guerra dovrà essere conteggiato in aumento sia sugli assegni civili, sia su quelli militari.

I8°)-Perché le amministrazioni civili possano procedere ai pagamenti <sup>834</sup> loro competenza, le Legioni che abbiano personale in tali condizioni, dovranno segnalare alle amministrazioni civili interessate (statali, parastatali ecc.), l'assegno temporaneo di guerra e l'aggiunta di famiglia che vengono corrisposti ai dipendenti in conseguenza delle presenti disposizioni.



dichiarazione, in carta libera, contenente le generalità della moglie e dei figli e l'assicurazione di non essere separato legalmente dalla moglie.

Gli interessati dovranno però produrre, nel più breve tempo possibile, lo stato di famiglia rilasciato nei modi prescritti dalle competenti autorità del comune di residenza. Detto documento dovrà essere trasmesso a questo Comando Generale non oltre il 15 settembre 1941 perché possa procedersi alla liquidazione definitiva dell'assegno ad personam.

14°)-Questo Comando Generale segnalerà, quindi, l'assegno ad personam definitivamente spettante a ciascuno. In conseguenza di tale comunicazione le Legioni interessate procederanno al raffronto fra il corrisposto in più ed il corrisposto in meno, regolarizzando così il pagamento dell'assegno provvisorio. Al relativo titolo di pagamento o alla dichiarazione di ricupero dovranno essere allegate le copie dello specchio di liquidazione provvisoria e di quello definitivo inviato da questo Comando.

#### NORME SPECIALI PER IL PERSONALE RICHIAMATO:

15°)-Per i pensionati che siano richiamati o riassunti in servizio con diritto alla sola differenza fra il trattamento di quiescenza ed un determinato trattamento di attività, dovrà tale differenza essere stabilita fra l'importo degli assegni integrati dall'assegno temporaneo di guerra e dal nuovo importo dell'aggiunta di famiglia e fra la pensione, anche essa integrata dall'assegno supplementare temporaneo, stabilito dal decreto in esame, e che possa competere a carico di altri enti.

16°)-Per il personale statale di ruolo richiamato per istruzioni, manovre ecc. (esigenze, quindi, di carattere normale), l'assegno temporaneo di guerra dev'essere posto a congruaglio per la nuova successiva liquidazione di differenza da parte delle amministrazioni civili.

17°)-Nel caso in cui il richiamo alle armi del personale di ruolo e non di ruolo, sia dovuto ad esigenze di carattere eccezionale, l'assegno temporaneo di guerra dovrà essere conteggiato in aumento sia sugli assegni civili, sia su quelli militari.

18°)-Perché le amministrazioni civili possano procedere ai pagamenti **534** loro competenza, le Legioni che abbiano personale in tali condizioni, dovranno segnalare alle amministrazioni civili interessate (statali, parastatali ecc.), l'assegno temporaneo di guerra e l'aggiunta di famiglia che vengono corrisposti ai dipendenti in conseguenza delle presenti disposizioni.

#### DISPOSIZIONI DI MASSIMA

19°)-Si avverte che, per effetto degli aumenti concessi con le presenti disposizioni, gli assegni di tutti i militari di truppa celibi ed ammogliati o celibi con figli legalmente riconosciuti, sono soggetti all'imposta complementare.

Ne sono esenti gli assegni delle guardie di prima ferma celili. Per quanto riguarda i militari celibi richiamati, con trattamento economico di guerra di prima ferma, provenienti da impieghi statali o parastatali i comandi di Legione si accerteranno con i documenti in possesso se il totale annuo lordo degli assegni militari e civili



goduti superiori o meno la cifra di L.6.000. In tal caso anche gli assegni di detta categoria di personale sono soggetti alla ritenuta di L.I. 02% per Imposta Complementare.

20°)- Il decreto in questione non fa abbligo di aumentare, di autorità, proporzionalmente gli assegni alimentari eventualmente dovuti a persone di famiglia. Ciò eventualmente dovrà essere disposto dalle competenti autorità giudiziarie.

21°)- Non si ritiene che vi siano dubbi circa l'applicazione delle predette disposizioni; ad ogni modo, ove esista qualche casà di carattere speciale imprevveduto od imprevedibile, esso dovrà essere segnalato a questo Comando Generale per la sua definizione.

22°)- Sono allegate al presente foglio d'ordini apposite tabelle-prontuario alle quali dovranno attenersi le Legioni dipendenti per l'applicazione agli interessati dei benefici derivanti dal decreto.

IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA  
COMANDANTE GENERALE  
F/to (A. AYMONINO)

G. e. e.

Il Maggiore

Il



Allegato N° 3 - bis

## COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

## FOGLIO D'ORDINI N. 48

Roma, addì 24 agosto 1943  
 Distribuzione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di brigata inclusi.

N°299-61010-Uff. contab. e rev. - Assegno temporaneo di guerra ed aggiunta di famiglia a decorrere dal 1° luglio 1943.-

In attesa che vengono emanate particolari disposizioni relative al trattamento economico da farsi a militari in genere che fanno parte di Comandi, enti e servizi in territorio, ai quali finora non era stato concesso, il trattamento economico di guerra, si riportano, per l'applicazione, le norme emanate dal R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610.-

Il predetto regio decreto legge, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 1943, con decorrenza dal 1° luglio 1943, ha aumentato del 125% l'assegno temporaneo di guerra stabilito dal R.D.L. 14 luglio 1941 n. 646.-

Detto assegno nell'importo aumentato come sopra, è stato esteso anche agli ufficiali aventi grado di Ten. Colonnello o superiore.-

L'assegno temporaneo di guerra concesso ex novo agli ufficiali aventi grado di Tenente Colonnello o superiore o la maggiorazione del 125% dell'assegno stesso disposta ora a favore degli altri ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, non sono cumulabili:

a) - col trattamento economico giornaliero di guerra previsto per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, e razione viveri dal R.D.L.

19 maggio 1941, n. 583;

b) - con l'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di P.S. stabilita dal R.D.L. 14 gennaio 1943, n. 22;

c) - con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498, recante provvidenze a favore dei personali dello Stato in dipendenza di offese nemiche.-

Lo stesso R.D.L. 610 eleva l'importo dell'aggiunta di famiglia agli ufficiali aventi grado di Tenente Colonnello o superiore ragguagliandolo a quello dell'aggiunta di famiglia in vigore dal 1° luglio 1941, <sup>833</sup> i gradi inferiori.-

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo o non di ruolo, quivi compresi i salariati di ruolo e non di ruolo, richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, va tenuto conto anche dell'assegno temporaneo di guerra nel nuovo importo, in vigore dal 1° luglio 1943.-

Pertanto, per dar modo alle amministrazioni civili di provvedere ai



Nº299-61010-Uff.contab.e rev.-Assegno temporaneo di guerra ed aggiunta di famiglia a decorrere dal 1º luglio 1943.-

In attesa che vengono emanate particolari disposizioni relative al trattamento economico da farsi a militari in genere che fanno parte di Comandi, enti e servizi in territorio, ai quali finora non era stato concesso, il trattamento economico di guerra, si riportano, per l'applicazione, le norme emanate dal R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610.-

Il predetto regio decreto legge, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 1943, con decorrenza dal 1º luglio 1943, ha aumentato del 125% l'assegno temporaneo di guerra stabilito dal R.D.L. 14 luglio 1941 n. 646.-

Detto assegno nell'importo aumentato come sopra, è stato esteso anche agli ufficiali aventi grado di Ten. Colonnello o superiore.-

L'assegno temporaneo di guerra concesso ex novo agli ufficiali aventi grado di Tenente Colonnello o superiore o la maggioranza del 125% dell'assegno stesso disposta ora a favore degli altri ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, non sono cumulabili:

a)-col trattamento economico giornaliero di guerra previsto per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, e razione viveri dal R.D.L.

19 maggio 1941, n. 583;

b)-con l'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di P.S. stabilita dal R.D.L. 14 gennaio 1943, n. 22;

c)-con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498, recante provvidenze a favore dei personali dello Stato in dipendenza di offese nemiche.-

Lo stesso R.D.L. 610 eleva l'importo dell'aggiunta di famiglia agli ufficiali aventi grado di Tenente Colonnello o superiore raggugliandolo a quello dell'aggiunta di famiglia in vigore dal 1º luglio 1941, per i gradi inferiori.-

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo o non di ruolo, quivi compresi i salariati di ruolo e non di ruolo, richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, va tenuto conto anche dell'assegno temporaneo di guerra nel nuovo importo, in vigore dal 1º luglio 1943.-

Pertanto, per dar modo alle amministrazioni civili di provvedere ai pagamenti di loro competenza le Legioni dovranno segnalare ad esse l'assegno temporaneo di guerra e l'aggiunta di famiglia che vengono corrisposti in conseguenza delle presenti disposizioni.-

Bensì intende che qualora il dipendente statale richiamato alle armi che non fruisca nella posizione militare del trattamento economico giornaliero di guerra per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, e razione viveri, venga, in prosieguo di tempo, a fruirne l'ente militare, che ha in forza l'interessato, ne dovrà dare immediata comunicazione all'ente civile di appartenenza per il conseguente aggiornamento del raffronto assegni da farsi ai sensi del R.D.L. 1º aprile 1935 n. 343 ./.



e successive modificazioni. Uguale comunicazione l'ente militare dovrà fare all'ente civile nel caso di un dipendente statale che cessi dal godimento del suddetto trattamento economico giornaliero di guerra. E ciò perchè nel primo caso l'amministrazione civile dovrà eliminare dal computo delle competenze civili, da porre a raffronto con quelle militari, l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno e dovrà invece includerli nel secondo caso.

Per la liquidazione dell'assegno temporaneo di guerra valgono le norme esecutive riportate nella circolare n. 266-68360 del foglio d'ordini n. 47 del 1941. Le stesse norme si applicano anche per la liquidazione dell'assegno agli ufficiali aventi grado di Tenente Colonnello o superiore.

Dato che dal 1° luglio 1943 e a parità di condizioni di famiglia e di residenza l'aggiunta di famiglia viene corrisposta in misura uguale a tutti gli ufficiali, cessa di avere applicazione, fino a che ha efficacia il provvedimento di che trattasi, l'art. 4 della legge 27 giugno 1929 n. 1929 n. 1047. Pertanto, gli assegni ad personam concessi in base a detto art. 4 ai Tenenti Colonnelli, restano soppressi dal 1° luglio 1943.

Sono, pertanto, abrogati i numeri 11-12-13 e 14 delle predette norme esecutive.

Il n. 19 delle norme esecutive stesse deve intendersi modificato nel senso che anche i militari di prima ferma sono tutti soggetti all'imposta complementare.

Si avverte, ~~ma~~ infine che per la liquidazione dell'assegno temporaneo di guerra ai militari che godono del trattamento economico di guerra, restano in vigore le tabelle n. 1-2-3-4 e 5 del foglio d'ordini n. 47 del 1941. Agli ufficiali aventi grado di Tenente Colonnello o superiore che si trovano nelle stesse condizioni non è dovuto alcun assegno temporaneo di che trattasi.

Per la liquidazione dell'aggiunta di famiglia valgono le tabelle n. 6-8-9-10-11 e 12 del foglio d'ordini anzi citato. Nella intestazione delle tabelle, la dizione "fino al grado di maggiore" deve essere soppressa. La tabella n. 7 è abrogata.

Si riportano qui di seguito le tabelle di liquidazione dell'assegno temporaneo di guerra spettante ai militari che non godono del trattamento economico di guerra.

IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA  
COMANDANTE GENERALE  
F/to A. Aymonino

*A. e. c.*



10<sup>a</sup> LEGIONE REGIONALE

REGIONE DI CASSINO

NAPOLI

Ufficio di Amministrazione

Allegato No. 4

AGGIUNTA DI FAMIGLIAUfficiali e Marescialli dei tre gradi

| STATO DI FAMIGLIA         | MISURA | Importo annuo lordo | Importo mensile lordo | NOTE                                        |
|---------------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Coniugato:<br>senza prole | intera | I980                | I65                   | Per i residenti nei Comuni con popolazioni: |
|                           | 90%    | I782                | I48                   | dai 500.000 in su                           |
|                           | 75%    | I485                | I23                   | dai 100.000 ai 499.999                      |
|                           | 60%    | I188                | 99                    | dai 50.000 a 99.999                         |
|                           | 50%    | 990                 | 82                    | dai 20.000 ai 49.999                        |
|                           |        |                     |                       | inferiori ai 20.000                         |
| con 1 figlio              | intera | 2376                | I98                   | idem.                                       |
|                           | 90%    | 2138                | I78                   |                                             |
|                           | 75%    | I782                | I48                   |                                             |
|                           | 60%    | I425                | I18                   |                                             |
|                           | 50%    | I188                | 99                    |                                             |
| con 2 figli               | intera | 2772                | 231                   | idem.                                       |
|                           | 90%    | 2494                | 207                   |                                             |
|                           | 75%    | 2079                | I73                   |                                             |
|                           | 60%    | I663                | I38                   |                                             |
|                           | 50%    | I386                | I15                   |                                             |
| con 3 figli               | intera | 3168                | 264                   | idem.                                       |
|                           | 90%    | 2851                | 237                   |                                             |
|                           | 75%    | 2376                | I98                   |                                             |
|                           | 60%    | I900                | I58                   |                                             |
|                           | 50%    | I584                | I32                   |                                             |
| con 4 figli               | intera | 3960                | 330                   | 5832                                        |
|                           | 90%    | 3564                | 297                   | idem.                                       |
|                           | 75%    | 2970                | 247                   |                                             |
|                           | 60%    | 2376                | I98                   |                                             |
|                           | 50%    | I980                | I65                   |                                             |
| con 5 figli               | intera | 4752                | 396                   | idem.                                       |
|                           | 90%    | 4276                | 356                   |                                             |
|                           | 75%    | 3564                | 297                   |                                             |



| STATO DI FAMIGLIA         | MISURA                             | Importo annuo lordo                  | Importo mensile lordo             | NOTE                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coniugato:<br>senza prole | intera<br>90%<br>75%<br>60%<br>50% | I980<br>I782<br>I485<br>II88<br>990  | =<br>= 50<br>= 75<br>= 99<br>= 82 | Per i residenti nei Comuni con popolazioni:<br>dai 500.000 in su<br>dai 100.000 ai 499.999<br>dai 50.000 a 99.999<br>dai 20.000 ai 49.999<br>inferiori ai 20.000 |
| con 1 figlio              | intera<br>90%<br>75%<br>60%<br>50% | 2376<br>2138<br>I782<br>I425<br>II88 | =<br>40<br>00<br>60<br>00         | idem.                                                                                                                                                            |
| con 2 figli               | intera<br>90%<br>75%<br>60%<br>50% | 2772<br>2494<br>2079<br>I663<br>I386 | 00<br>80<br>00<br>20<br>00        | idem.                                                                                                                                                            |
| con 3 figli               | intera<br>90%<br>75%<br>60%<br>50% | 3168<br>2851<br>2376<br>I900<br>I584 | 00<br>20<br>00<br>80<br>00        | idem.                                                                                                                                                            |
| con 4 figli               | intera<br>90%<br>75%<br>60%<br>50% | 3960<br>3564<br>2970<br>2376<br>I980 | 00<br>00<br>00<br>00<br>00        | idem.                                                                                                                                                            |
| con 5 figli               | intera<br>90%<br>75%<br>60%<br>50% | 4752<br>4276<br>3564<br>2851<br>2376 | 00<br>80<br>00<br>20<br>00        | idem.                                                                                                                                                            |
| con 6 figli               | intera<br>90%<br>75%<br>60%<br>50% | 5544<br>4989<br>4158<br>3326<br>2772 | 00<br>60<br>00<br>40<br>00        | idem.                                                                                                                                                            |

5832



-2-

| Stato di famiglia            | Misura | Importo annuo lordo | Importo mensile lordo | Note       |
|------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|------------|
| Coniugato:<br>con 7 figli    | intera | 6336                | 528                   | Come retro |
|                              | 90%    | 5702                | 475                   |            |
|                              | 75%    | 4752                | 396                   |            |
|                              | 65%    | 3801                | 316                   |            |
|                              | 50%    | 3168                | 264                   |            |
| Brigadieri e Sottobrigadieri |        |                     |                       |            |
| senza prole                  | intera | I716                | I43                   | idem.      |
|                              | 90%    | I544                | I28                   |            |
|                              | 75%    | I287                | I07                   |            |
|                              | 60%    | I029                | 85                    |            |
|                              | 50%    | 858                 | 71                    |            |
| con 1 figlio                 | intera | I980                | I65                   | idem.      |
|                              | 90%    | I782                | I48                   |            |
|                              | 75%    | I485                | I23                   |            |
|                              | 60%    | II88                | 99                    |            |
|                              | 50%    | 990                 | 82                    |            |
| con 2 figli                  | intera | 2244                | I87                   | idem.      |
|                              | 90%    | 2019                | I68                   |            |
|                              | 75%    | I683                | I40                   |            |
|                              | 60%    | I346                | II2                   |            |
|                              | 50%    | II22                | 93                    |            |
| con 3 figli                  | intera | 2508                | 209                   | idem.      |
|                              | 90%    | 2257                | I88                   |            |
|                              | 75%    | I881                | I56                   |            |
|                              | 60%    | I504                | I25                   |            |
|                              | 50%    | I254                | I04                   |            |
| con 4 figli                  | intera | 3036                | 253                   | idem.      |
|                              | 90%    | 2732                | 227                   |            |
|                              | 75%    | 2271                | I89                   |            |
|                              | 60%    | I821                | I51                   |            |
|                              | 50%    | I518                | I26                   |            |
| con 5 figli                  | intera | 3564                | 297                   | idem.      |
|                              | 90%    | 3207                | 267                   |            |
|                              | 75%    | 2673                | 222                   |            |
|                              | 60%    | 2138                | I78                   |            |
|                              | 50%    | I782                | I48                   |            |
| con 6 figli                  | intera | 4092                | 341                   | idem.      |
|                              | 90%    | 3682                | 306                   |            |
|                              |        |                     |                       | 5831       |



5831



-3-

| Stato di famiglia         | Misura | Importo annuo lordo | Importo mensile lordo | Note       |
|---------------------------|--------|---------------------|-----------------------|------------|
| Coniugato:<br>con 7 figli | intera | 4620 00             | 385 00                | Come retro |
|                           | 90%    | 4158 00             | 346 50                |            |
|                           | 75%    | 3455 00             | 288 75                |            |
|                           | 60%    | 2772 00             | 231 00                |            |
|                           | 50%    | 2310 00             | 192 50                |            |
| Appuntati e Pensionieri   |        |                     |                       |            |
| senza prole               | intera | I716 00             | I43 00                | idem.      |
|                           | 90%    | I544 40             | I28 70                |            |
|                           | 75%    | I287 00             | I07 25                |            |
|                           | 60%    | I029 60             | 85 80                 |            |
|                           | 50%    | 858 00              | 71 50                 |            |
| con 1 figlio              | intera | I980 00             | I65 00                | idem.      |
|                           | 90%    | I782 00             | I48 50                |            |
|                           | 75%    | I485 00             | I23 75                |            |
|                           | 60%    | I188 00             | 99 00                 |            |
|                           | 50%    | 990 00              | 82 50                 |            |
| con 2 figli               | intera | 2244 00             | I87 00                | idem.      |
|                           | 90%    | 2019 60             | I68 30                |            |
|                           | 75%    | I683 00             | I40 25                |            |
|                           | 60%    | I346 40             | I12 20                |            |
|                           | 50%    | I122 00             | 93 50                 |            |
| con 3 figli               | intera | 2508 00             | 209 00                | idem.      |
|                           | 90%    | 2257 00             | I88 10                |            |
|                           | 75%    | I881 00             | I56 75                |            |
|                           | 60%    | I504 80             | I25 40                |            |
|                           | 50%    | I254 00             | I04 50                |            |
| con 4 figli               | intera | 3036 00             | 253 00                | idem. 5830 |
|                           | 90%    | 2732 40             | 227 70                |            |
|                           | 75%    | 2277 00             | I89 75                |            |
|                           | 60%    | I821 60             | I51 80                |            |
|                           | 50%    | I518 00             | I26 50                |            |
| con 5 figli               | intera | 3564 00             | 297 00                | idem.      |
|                           | 90%    | 3207 60             | 267 30                |            |
|                           | 75%    | 2673 00             | 222 75                |            |
|                           | 60%    | 2138 40             | I78 20                |            |
|                           | 50%    | I782 00             | I48 50                |            |
|                           |        | 4092 00             | 341 00                | idem.      |



|              | Appuntati e pensionieri |      |    |     |    |       |
|--------------|-------------------------|------|----|-----|----|-------|
| senza prole  | intera                  | I716 | 00 | I43 | 00 | idem. |
|              | 90%                     | I544 | 40 | I28 | 70 |       |
|              | 75%                     | I287 | 00 | I07 | 25 |       |
|              | 60%                     | I029 | 60 | 85  | 80 |       |
|              | 50%                     | 858  | 00 | 71  | 50 |       |
| con 1 figlio | intera                  | I980 | 00 | I65 | 00 | idem. |
|              | 90%                     | I782 | 00 | I48 | 50 |       |
|              | 75%                     | I485 | 00 | I23 | 75 |       |
|              | 60%                     | I188 | 00 | 99  | 00 |       |
|              | 50%                     | 990  | 00 | 82  | 60 |       |
| con 2 figli  | intera                  | 2244 | 00 | I87 | 00 | idem. |
|              | 90%                     | 2019 | 60 | I68 | 30 |       |
|              | 75%                     | I683 | 00 | I40 | 25 |       |
|              | 60%                     | I346 | 40 | I12 | 20 |       |
|              | 50%                     | I122 | 00 | 93  | 50 |       |
| con 3 figli  | intera                  | 2508 | 00 | 209 | 00 | idem. |
|              | 90%                     | 2257 | 00 | I88 | 10 |       |
|              | 75%                     | I881 | 00 | I56 | 75 |       |
|              | 60%                     | I504 | 80 | I25 | 40 |       |
|              | 50%                     | I254 | 00 | I04 | 50 |       |
| con 4 figli  | intera                  | 3036 | 00 | 253 | 00 | idem. |
|              | 90%                     | 2732 | 40 | 227 | 70 | 5830  |
|              | 75%                     | 2277 | 00 | I89 | 75 |       |
|              | 60%                     | I821 | 60 | I51 | 80 |       |
|              | 50%                     | I518 | 00 | I26 | 50 |       |
| con 5 figli  | intera                  | 3564 | 00 | 297 | 00 | idem. |
|              | 90%                     | 3207 | 60 | 267 | 30 |       |
|              | 75%                     | 2673 | 00 | 222 | 75 |       |
|              | 60%                     | 2138 | 40 | I78 | 20 |       |
|              | 50%                     | I782 | 00 | I48 | 50 |       |
| con 6 figli  | intera                  | 4092 | 00 | 341 | 00 | idem. |
|              | 90%                     | 3682 | 80 | 306 | 90 |       |
|              | 75%                     | 3069 | 00 | 255 | 75 |       |
|              | 60%                     | 2455 | 20 | 204 | 60 |       |
|              | 50%                     | 2046 | 00 | I70 | 50 |       |



# 4 =

| Stato di famiglia         | Misura | Importo     |    | Importo mensile lordo | Note       |
|---------------------------|--------|-------------|----|-----------------------|------------|
|                           |        | annuo lordo |    |                       |            |
| Coniugato:<br>con 7 figli | intera | 4620        | 00 | 385 00                | Come retro |
|                           | 90%    | 4158        | 00 | 346 50                |            |
|                           | 75%    | 3465        | 00 | 288 75                |            |
|                           | 60%    | 2772        | 00 | 231 00                |            |
|                           | 50%    | 2310        | 00 | 192 50                |            |

W.B. Il personale dei wharves divorziati in territorio di guerra  
in stato di guerra. L'aggiunta di famiglia viene corrisposta tutta  
beni e soldi delle decurtazioni stabilite dalle vigenti disposizioni  
in relazione alla popolazione del comune, ma per intero e  
cioè in misura del 100 per cento.

P.E.C.

Il Ministro Relatore  
L. 12-10-1940

5823



10<sup>a</sup> LEGIONE TERRITORIALE DELLA R. GUARDIA FINANZA VESUVIO  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Alleg.n. 4<sup>bis</sup>

INDENNITA' CARO-VIVERI

| G R A D O                       | Misura |  | Importo annuo lordo |    | Importo mensile lordo |    | A n n o |
|---------------------------------|--------|--|---------------------|----|-----------------------|----|---------|
|                                 |        |  |                     |    |                       |    |         |
| Brigadieri e<br>Sottobrigadieri | Intera |  | I42                 | 80 | II                    | 90 |         |
|                                 | 90%    |  | I28                 | 40 | IO                    | 70 |         |
|                                 | 75%    |  | IO6                 | 80 | 8                     | 90 |         |
|                                 | 60%    |  | 85                  | 20 | 7                     | 10 |         |
|                                 | 50%    |  | 70                  | 80 | 5                     | 90 |         |
| Appuntati e<br>finanzieri       | Intera |  | I58                 | 40 | I3                    | 20 |         |
|                                 | 90%    |  | I42                 | 80 | II                    | 90 |         |
|                                 | 75%    |  | II8                 | 80 | 9                     | 90 |         |
|                                 | 60%    |  | 94                  | 80 | 7                     | 90 |         |
|                                 | 50%    |  | ,79                 | 20 | 6                     | 60 |         |

P. C. G.

Il Maggiore R. C. G.  
 Eraldo Sorrenti

5828



10<sup>a</sup> LEGIONE TERRITORIALE DELLA R. GUARDIA FINANZA VESUVIO  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Alleg.n. 4<sup>bis</sup>

INDENNITA' CARO-VIVERI

| Misura | Importo annuo lordo |    | Importo mensile lordo |    | Annotazioni |
|--------|---------------------|----|-----------------------|----|-------------|
|        |                     |    |                       |    |             |
| Intera | I42                 | 80 | II                    | 90 |             |
| 90%    | I28                 | 40 | IO                    | 70 |             |
| 75%    | IO6                 | 80 | 8                     | 90 |             |
| 60%    | 85                  | 20 | 7                     | 10 |             |
| 50%    | 70                  | 80 | 5                     | 90 |             |
| Intera | I58                 | 40 | I3                    | 20 |             |
| 90%    | I42                 | 80 | II                    | 90 |             |
| 75%    | II8                 | 80 | 9                     | 90 |             |
| 60%    | 94                  | 80 | 7                     | 90 |             |
| 50%    | ,79                 | 20 | 6                     | 60 |             |

P. C. G.

Il Maggiore Relatore  
 [Eraldo Scatena]

5828



*Delegato n. 4*

NORME GENERALI RIGUARDANTI L'AGGIUNTA DI FAMIGLIA

A) MISURA

1.-In virtù dell'art. 2 del R.D.L. 24 settembre 1936, n. 1719, del 1° ottobre 1936 ha cessato di avere effetto per l'aggiunta di famiglia la riduzione del 12% stabilita con l'art. I del R.D.L. 20 novembre 1930, n. 1491. Le misure per l'aggiunta di famiglia organicamente in vigore al 30 novembre 1930 sono, pertanto, sottoposte dal 1° ottobre 1936-soltanto alla riduzione graduale di cui all'art. 7 del R.D.L. 14 aprile 1934, n. 561. La legge 16 aprile 1940, n. 237 aumenta del 10% l'aggiunta di famiglia in vigore al 31 marzo 1940.-

La riduzione graduale di cui all'art. 7 citato, è la seguente:  
restano invariate per il personale residente nell'abitato principale dei comuni aventi almeno 500.000 abitanti e per quello residente nelle Isole Italiane dell'Egeo, e in Colonia, o all'estero (1);  
subiscono una riduzione del 10% per il personale residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 100.000 abitanti e non più di 499.999;

subiscono una riduzione del 25% per il personale residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno di 50.000 abitanti e non più di 99.999;

subiscono una riduzione del 40% per il personale residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 20.000 abitanti e non più di 49.999;

subiscono una riduzione del 50% per il personale residente nei Comuni aventi meno di 20.000 abitanti, oppure residenti fuori dell'abitato principale dei Comuni aventi più di 20.000 abitanti.

Si considera come popolazione del Comune quella legale risultante dal censimento della popolazione del Regno al 21 aprile 1936. Le variazioni di aliquote, rispetto a quelle assegnate in virtù del censimento del 21 aprile 1931, devono avere decorrenza dal 1° maggio 1937, primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del nuovo censimento (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1937).-

B) L'AGGIUNTA DI FAMIGLIA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE **5827**  
DI FAMIGLIA

2°)-Agli Ufficiali col grado di Te. Colonnello o superiori, non compete l'aggiunta di famiglia.

Figli-Per "figli" s'intende "figli minorenni", che non abbiano compiuto

cioè il 21° anno di età.

Della prole fanno parte i figli legittimi, gli adottivi, i figliastri e i figli naturali legalmente riconosciuti.

Celibi.-Ai celibi non compete l'aggiunta di famiglia. Qualora, però,

il celibe abbia figli naturali legalmente riconosciuti, compete a lui l'aggiunta di famiglia, nonché una quota supplementare per ciascuno dei



aprile 1940, n. 237 aumenta del 10% l'aggiunta di famiglia in vigore al 31 marzo 1940.-

La riduzione graduale di cui all'art. 7 ci tato, è la seguente: restano invariate per il personale residente nell'abitato principale dei comuni aventi almeno 500.000 abitanti e per quello residente nelle Isole Italiane dell'Egeo, e in Colonia, o all'estero (1);

subiscono una riduzione del 10% per il personale residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 100.000 abitanti e non più di 499.999;

subiscono una riduzione del 25% per il personale residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno di 50.000 abitanti e non più di 99.999;

subiscono una riduzione del 40% per il personale residente nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 20.000 abitanti e non più di 49.999;

subiscono una riduzione del 50% per il personale residente nei Comuni aventi meno di 20.000 abitanti, oppure residenti fuori dell'abitato principale dei Comuni aventi più di 20.000 abitanti.

Si considera come popolazione del Comune quella legale risultante dal censimento della popolazione del Regno al 21 aprile 1936. Le variazioni di aliquote, rispetto a quelle assegnate in virtù del censimento del 21 aprile 1931, devono avere decorrenza dal 1° maggio 1937, primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del nuovo censimento (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1937).-

#### B) L'AGGIUNTA DI FAMIGLIA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA

20) - Agli Ufficiali col grado di Te. Colonnello o superiori, non compete l'aggiunta di famiglia.

Figli - Per "figli" s'intende "figli minorenni", che non abbiano compiuto cioè il 21° anno di età.

Della prole fanno parte i figli legittimi, gli adottivi, i figliastri e i figli naturali legalmente riconosciuti.

Celibi. - Ai celibi non compete l'aggiunta di famiglia. Qualora, però, il celibe abbia figli naturali legalmente riconosciuti, compete a lui l'aggiunta di famiglia, nonché una quota supplementare per ciascuno dei suddetti figli. (Veggasi anche circ. 467-76628 del F.O. n. 80 del 1934).

Vedovi. - Ai vedovi senza prole non compete l'aggiunta di famiglia. Ai vedove con prole minorenni spetta lo stesso trattamento dei coniugati con prole, a parità di numero di figli.

Separati legalmente. - Al coniugato senza prole, separato legalmente dalla moglie, non compete l'aggiunta di famiglia, anche se abbia la moglie a carico. Al coniugato con prole, separato legalmente dalla moglie



che abbia figli minorenni a carico, compete l'aggiunta di famiglia ed una quota supplementare per ciascuno dei suddetti. - Per i figli conviventi e a carico della moglie, non competano al marito le rispettive quote supplementari.

Se nessun figlio è a carico del marito, questi perde anche l'aggiunta di famiglia.

Se vi è prole convivente con la madre spetta al dipendente statale l'aggiunta di famiglia più le quote complementari per i figli minorenni, purchè corrisponda alla moglie per il mantenimento suo e della prole uno assegno alimentare non inferiore all'importo dell'aggiunta di famiglia. Al fine del computo del numero delle quote complementari per i figli, si considera a carico del marito una persona (compresa la moglie) per ogni cento lire di assegno alimentare al mese.

Con moglie dipendente statale. - Nulla compete alla moglie che ricopra grado 7° o superiore. Alla moglie, che ricopre il grado 8° o inferiore compete l'aggiunta di famiglia, ma non le quote supplementari per i figli minorenni; in questo caso l'aggiunta di famiglia compete anche al marito, insieme alle quote supplementari per i figli minorenni.

A chi ha la moglie dipendente statale compete l'aggiunta di famiglia per il figlio minore come gli competerebbe se fosse vedovo. Devesi avere riguardo, però, alla località di dimora del figlio: se convive col padre spetta la aliquota dovuta per la residenza del padre; se convive con la madre in un luogo ove l'aliquota sia dovuta in misura minore, è dovuta quest'ultima.

#### C) RESIDENZA DEL DIPENDENTE STATALE

3. - Per residenza s'intende il luogo ove hanno sede l'ufficio, la scuola, l'istituto, il comando, il reparto, l'impianto o lo stabilimento a cui il dipendente statale è addetto.

Qualora il dipendente statale, regolarmente autorizzato a sua domanda, abiti fuori della residenza normale come sopra definita - l'aggiunta di famiglia va corrisposta nella misura stabilita per la località di effettiva dimora, se detta misura risulti inferiore a quella relativa alla residenza normale.

Se invece risulti superiore, l'aggiunta di famiglia va attribuita nella misura spettante per la residenza normale.

Per luogo di abitazione del dipendente deve intendersi quello di abituale dimora della famiglia. A tale effetto, la famiglia s'intende costituita dai congiunti che danno titolo all'aggiunta di famiglia.

Per il personale dislocato in A.O.I. o in Albania l'aggiunta di famiglia è dovuta nell'aliquota relativa alla residenza effettiva della famiglia (1).

4. - Quando nel luogo in cui il dipendente statale deve prestare servizio si verificchi assoluta mancanza, sia di abitazioni private, sia di



Se vi è prole convivente con la madre spetta al dipendente statale l'aggiunta di famiglia più le quote complementari per i figli minorenni, purchè corrisponda alla moglie per il mantenimento suo e della prole uno assegno alimentare non inferiore all'importo dell'aggiunta di famiglia. Al fine del computo del numero delle quote complementari per i figli, si considera a carico del marito una persona (compresa la moglie) per ogni cento lire di assegno alimentare al mese.

Con moglie dipendente statale. - Nulla compete alla moglie che ricopra grado 7° o superiore. Alla moglie, che ricopre il grado 8° o inferiore compete l'aggiunta di famiglia, ma non le quote supplementari per i figli minorenni; in questo caso l'aggiunta di famiglia compete anche al marito, insieme alle quote supplementari per i figli minorenni.

A chi ha la moglie dipendente statale compete l'aggiunta di famiglia per il figlio minorenne come gli competerebbe se fosse vedovo. Devesi avere riguardo, però, alla località di dimora del figlio: se convive col padre spetta la aliquota dovuta per la residenza del padre; se convive con la madre in un luogo ove l'aliquota sia dovuta in misura minore, è dovuta quest'ultima.

#### C) RESIDENZA DEL DIPENDENTE STATALE

3. - Per residenza s'intende il luogo ove hanno sede l'ufficio, la scuola, l'istituto, il comando, il reparto, l'impianto o lo stabilimento a cui il dipendente statale è addetto.

Qualora il dipendente statale, regolarmente autorizzato a sua domanda, abiti fuori della residenza normale - come sopra definita - l'aggiunta di famiglia va corrisposta nella misura stabilita per la località di effettiva dimora, se detta misura risulti inferiore a quella relativa alla residenza normale.

Se invece risulti superiore, l'aggiunta di famiglia va attribuita nella misura spettante per la residenza normale.

Per luogo di abitazione del dipendente deve intendersi quello di abituale dimora della famiglia. A tale effetto, la famiglia s'intende costituita dai congiunti che danno titolo all'aggiunta di famiglia.

Per il personale dislocato in A.O.I. o in Albania l'aggiunta di famiglia è dovuta nell'aliquota relativa alla residenza effettiva della famiglia (1).

4. - Quando nel luogo in cui il dipendente statale deve prestare servizio si verifici assoluta mancanza, sia di abitazioni private, sia di alloggi forniti dall'Amministrazione, si considera come residenza normale, agli effetti dell'aggiunta di famiglia, il Comune più vicino che presenti disponibilità di alloggi.

La misura dell'aggiunta di famiglia non subisce modificazioni qualora il comune di residenza del dipendente sia riconosciuto quale luogo di cura, di soggiorno o di turismo, vale a dire che il riconoscimento di tali speciali circostanze non influisce sulla misura dell'aliquota dell'aggiunta di famiglia stabilita dall'art. 7 del R.D.L. 14 aprile

14 aprile 1934, n. 561, misura che è stata fissata con riguardo

./.



-2-

esclusivo alla popolazione legale risultante dal censimento.

5.-La residenza, come più sopra definita, si considera compresa nell'abitato principale del Comune quando si trovi inclusa nel perimetro principale del Comune stesso, oppure in agglomerati che seguano detto perimetro senza soluzione di continuità. In caso diverso, s'intende sempre fuori dell'abitato principale, anche se compresa in una frazione staccata del comune, eppertanto l'aggiunta di famiglia va soggetta alla riduzione del 50%, salva una eventuale maggiore assegnazione da determinarsi dall'Amministrazione, di concerto col Ministro delle Finanze.-

E' ovvio che la distinzione fra residenza compresa nell'abitato principale e residenza esterna al detto abitato, è irrilevante nel caso di comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

6.-Il personale statale che sia temporaneamente comandato a prestare servizio fuori della sua residenza normale, si considera presente nella stessa per il periodo del comando, siano ad un massimo di sei mesi.-

Se il servizio comandato si protrae oltre sei mesi, per il periodo eccedente si considera come residenza normale quella in cui il personale presta servizio comandato.-

Nel caso di trasferimento di personale, siccome l'aggiunta di famiglia va corrisposta nella misura stabilita per la località di effettiva dimora del dipendente, debesi aver riguardo alla sede precedente fino al giorno di partenza, e alla nuova sede dal giorno successivo.

Nel caso che un dipendente sia trasferito da una sede ad altra con popolazione più numerosa, per la quale sia prevista un'aliquota maggiore di aggiunta di famiglia, e che lasci la famiglia nella sede precedente in attesa di trovare un alloggio nella nuova residenza, valgono le seguenti norme:

a)-se il trasferimento è stato disposto a domanda dell'interessato, dev'essere attribuita l'aliquota dell'aggiunta di famiglia relativa alla nuova sede dell'ufficio del dipendente o quella relativa alla località di dimora della famiglia, a seconda che risulti, cioè, essere elevata;

b)-se il trasferimento è stato disposto d'ufficio, l'aliquota può essere attribuita nella misura superiore, fra quella inerente alla nuova sede dell'ufficio e quella di domicilio della famiglia, ma ciò limitatamente al tempo occorrente a sistemare la famiglia nella nuova sede, periodo che non dovrà superare il semestre. Dopo tale termine, l'indennità sarà corrisposta secondo la sistemazione che l'interessato avrà dato alla propria famiglia.

Se il dipendente ha titolo all'aggiunta di famiglia in relazione soltanto ad un figlio minore, viene affidato ad un collegio, nella determi-



tende sempre fuori dell'abitato principale, anche se compresa in una frazione staccata del comune, eppertanto l'aggiunta di famiglia va soggetta alla riduzione del 50%, salva una eventuale maggiore assegnazione da determinarsi dall'Amministrazione, di concerto col Ministro delle Finanze.-

E' ovvio che la distinzione fra residenza compresa nell'abitato principale e residenza esterna al detto abitato, è irrilevante nel caso di comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

6.-Il personale statale che sia temporaneamente comandato a prestare servizio fuori della sua residenza normale, si considera presente nella stessa per il periodo del comando, siano ad un massimo di sei mesi.-

Se il servizio comandato si protrae oltre sei mesi, per il periodo eccedente si considera come residenza normale quella in cui il personale presta servizio comandato.-

Nel caso di trasferimento di personale, siccome l'aggiunta di famiglia va corrisposta nella misura stabilita per la località di effettiva dimora del dipendente, deve si aver riguardo alla sede precedente fino al giorno di partenza, e alla nuova sede dal giorno successivo.

Nel caso che un dipendente sia trasferito da una sede ad altra con popolazione più numerosa, per la quale sia prevista un'aliquota maggiore di aggiunta di famiglia, e che lasci la famiglia nella sede precedente in attesa di trovare un alloggio nella nuova residenza, val-gano le seguenti norme:

a)-se il trasferimento è stato disposto a domanda dell'interessato, dev'essere attribuita l'aliquota dell'aggiunta di famiglia relativa alla nuova sede dell'ufficio del dipendente o quella relativa alla località di dimora della famiglia, a seconda che risulti, cioè, essere elevata;

b)-se il trasferimento è stato disposto d'ufficio, l'aliquota può essere attribuita nella misura superiore, fra quella inerente alla nuova sede dell'ufficio e quella di domicilio della famiglia, ma ciò limitatamente al tempo occorrente a sistemare la famiglia nella nuova sede, periodo che non dovrà superare il semestre. Dopo tale termine, l'indennità sarà corrisposta secondo la sistemazione che l'interessato avrà dato alla propria famiglia.

Se il dipendente ha titolo all'aggiunta di famiglia in relazione soltanto ad un figlio minore, affidato ad un collegio, nella determinazione dell'aliquota dell'aggiunta di famiglia deve si tener conto della residenza del dipendente e non della località in cui trovasi il collegio.-

Nel caso di un dipendente che abbia titolo all'aggiunta di famiglia in relazione soltanto ad uno o più figli minorenni riconosciuti, va attribuita l'aliquota dell'aggiunta di famiglia relativa alla residenza del dipendente o, se inferiore, quella per la località ove risiedono i figli riconosciuti. Nel caso che la prole si trovi in collegio va ./.



attribuita, invece l'aliquota relativa alla residenza del dipendente.

7.-Durante l'aspettativa per motivi di salute o la licenza di convalescenza per malattia dipendente da causa di servizio, l'aggiunta di famiglia va corrisposta nell'aliquota goduta all'atto del collocamento nell'indicata posizione, e precisamente nell'aliquota minore fra quella relativa alla residenza della famiglia al momento in cui il dipendente viene collocato in aspettativa e quella inerente alla sede di servizio allo stesso momento. Tale criterio va seguito anche quanto il diritto all'aggiunta di famiglia scade durante il periodo dell'aspettativa (contrarre matrimonio).-

#### D) AGGIUNTA DI FAMIGLIA AL PERSONALE RICHIAMATO ALLE ARMI

(Veggasi circolare n. 222-59347 del F.O.n.35 del 1940)

8.-Agli impiegati statali ed e degli Enti pubblici richiamati per mobilitazione, viene continuata la corresponsione dell'aggiunta di famiglia nella stessa aliquota in cui la percepivano al momento del richiamo. Ciò non significa che l'ammontare dell'aggiunta inerente alle due posizioni -civile e militare-debba essere uguale, dipendente esso dal grado rivestito come richiamato. Così per esempio, nei riguardi di un applicato residente con la moglie a Roma, senza prole minore, il quale sia stato richiamato col grado di sergente, l'aggiunta sarà determinata per le due posizioni -quella civile e quella militare- nella stessa aliquota del 100% ~~pari~~ ma l'importo di essa risulterà diverso e cioè, rispettivamente, di L.150 e di L.50 mensile lordo. Ciò vale per raffronto tale competenze civili e quelle militari previste dall'art. II del Decreto del Capo del Governo del 6 novembre 1935. Nell'esempio ora citato, se il richiamato presta servizio militare a Velletri e la moglie lo ha raggiunto in tale località l'aggiunta inerente all'impiego civile ~~è~~ e quella relativa al grado rivestito come richiamato continuà ad essere determinata dall'aliquota del 100% ~~pari~~ fissata per la sede di Roma, cioè quella goduta all'atto del richiamo.-

Anche quanto avvenga una variazione nella sede inerente all'impiego civile del richiamato, in dipendenza di trasferimento disposto dalla Amministrazione a cui egli appartiene ed in seguito al passaggio ad altro ruolo, l'aliquota di aggiunta di famiglia o di indennità di caro-viveri ~~di~~ deve continuare a corrispondere per la residenza civile al momento del richiamo.

Agli ufficiali o sottufficiali, non impiegati, richiamati per mobilitazione, l'aggiunta di famiglia va corrisposta nell'aliquota relativa alla residenza della famiglia al momento del richiamo, sempre che s'intende, gl'interessati coabitassero con la famiglia; in caso contrario va corrisposta nell'aliquota inferiore tra quella relativa alla residenza della famiglia al momento del richiamo o quella inerente alla sede in cui gl'interessati esplicavano la propria attività sia



viene collocato in aspettativa e quando il diritto allo stesso momento. Tale criterio va seguito anche quanto il diritto all'aggiunta di famiglia scade durante il periodo dell'aspettativa (contrarre matrimonio).-

D) AGGIUNTA DI FAMIGLIA AL PERSONALE RICHIAMATO ALLE ARMI  
(Veggasi circolare n. 222-59347 del F.O.n.35 del 1940)

8.- Agli impiegati statali ~~in~~ e degli Enti pubblici richiamati per mobilitazione, viene continuata la corresponsione dell'aggiunta di famiglia nella stessa aliquota in cui la percepivano al momento del richiamo. Ciò non significa che l'ammontare dell'aggiunta inerente alle due posizioni -civile e militare- debba essere uguale, dipendente esso dal grado rivestito come richiamato. Così per esempio, nei riguardi di un applicato residente con la moglie a Roma, senza prole minorenni, il quale sia stato richiamato col grado di sergente, l'aggiunta sarà determinata per le due posizioni -quella civile e quella militare- nella stessa aliquota del 100% ~~pari~~ ma l'importo di essa risulterà diverso e cioè, rispettivamente, di L.150 e di L.50 mensile lorde. Ciò vale per raffronto tale competenze civili e quelle militari previste dall'art. II del Decreto del Capo del Governo del 6 novembre 1935. Nell'esempio ora citato, se il richiamato presta servizio militare a Velletri e la moglie lo ha raggiunto in tale località l'aggiunta inerente all'impiego civile ~~è~~ e quella relativa al grado rivestito come richiamato continuà ad essere determinata dall'aliquota del 100% ~~pari~~ fissata per la sede di Roma, cioè quella goduta all'atto del richiamo.-

Anche quanto avvenga una variazione nella sede inerente all'impiego civile del richiamato, in dipendenza di trasferimento disposto dalla Amministrazione a cui egli appartiene ed in seguito al passaggio ad altro ruolo, l'aliquota di aggiunta di famiglia o di indennità di caro-viveri ~~di~~ deve continuare a corrispondere per la residenza civile al momento del richiamo.

Agli ufficiali o sottufficiali, non impiegati, richiamati per mobilitazione, l'aggiunta di famiglia va corrisposta nell'aliquota relativa alla residenza della famiglia al momento del richiamo, sempre che s'intende, gli interessati coabitassero con la famiglia; in caso contrario va corrisposta nell'aliquota inferiore tra quella relativa alla residenza della famiglia al momento del richiamo o quella inerente alla sede in cui gl'interessati esplicavano la propria attività civile all'atto del richiamo. Pertanto, anche quanto la famiglia si sia successivamente riunita all'ufficiale o sottufficiale richiamato, nella sede di servizio militare, l'aggiunta va corrisposta nella misura stabilita per la località come più sopra ~~stabilita~~ accertata.

./.



-3-

a tutti gli ufficiali o sottufficiali richiamati per esigenze normali l'aggiunta di famiglia va corrisposta ai sensi della norma generale vigente in materia, e cioè nell'aliquota minore tra quella relativa alla sede di servizio militare e quella inerente alla residenza della famiglia, tenendo conto anche dei successivi cambiamenti di residenza che avvengano durante il periodo di richiamo.

9.-Agli ufficiali o sottufficiali richiamati che contraggono matrimonio durante il periodo di richiamo, l'aggiunta di famiglia va corrisposta con gli stessi criteri sopra enunciati, e cioè:

se impiegati dello stato o di altri enti pubblici, richiamati per mobilitazione nell'aliquota dovuta nella sede del loro ufficio al momento del richiamo;  
se non impiegati dello stato o di altri enti pubblici, richiamati per mobilitazione, nell'aliquota stabilita per la sede ove esplicavano la loro attività civile al momento del richiamo;  
a tutti, se richiamati per esigenze normali, estranee alla mobilitazione nell'aliquota minore tra quella relativa alla sede del servizio militare e quella dovuta per l'eventuale diversa residenza della moglie.

#### DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI UFFICIALI

10.-Ai sottotenenti di complemento coniugati, in servizio anche di prima nomina compete ~~la~~ l'aggiunta di famiglia.

Agli ufficiali fuori organico ed in posizione ausiliaria, richiamati alle armi, che avendo diritto alla indennità di tramutamento si fanno raggiungere dalla propria famiglia la sede in cui prestano servizio, spetta l'aggiunta di famiglia stabilita per quest'ultima sede anziché quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo (Circ. n. 249-91811 del F.O.N. 57 del 1940).

Agli ufficiali fuori quadro va corrisposta l'aggiunta di famiglia nell'aliquota inferiore fra quella relativa alla normale residenza di servizio e quella relativa alla effettiva dimora della famiglia. Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, fuori quadro o fuori organico, l'aggiunta di famiglia dev'essere aumentata, ridotta o soppressa secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali in S.P.E. In conseguenza delle variazioni che si verificassero nella situazione di famiglia.

Nessuno aumento può essere consentito ai 4/5 dell'aggiunta di famiglia goduti dagli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione della legge n. 1626 del 20 dicembre 1932, in dipendenza di mutamenti della situazione di famiglia per accrescimento di membri né può essere consentita una concessione ex novo per sopravvenuto matrimonio. Pel disposto del penultimo e d'ultimo comma dell'art. 46 della citata legge n. 1626, gli ufficiali stessi sono invece soggetti alla



za che avvengano durante il periodo di richiamo.-  
 9.-Agli ufficiali o sottufficiali richiamati che contraggono matrimonio durante il periodo di richiamo, l'aggiunta di famiglia va corrisposta con gli stessi criteri sopra enunciati, e cioè:  
 se impiegati dello stato o di altri enti pubblici, richiamati per mobilitazione nell'aliquota dovuta nella sede del loro ufficio al momento del richiamo;  
 se non impiegati dello stato o di altri enti pubblici, richiamati per mobilitazione, nell'aliquota stabilita per la sede ove esplicavano la loro attività civile al momento del richiamo;  
 a tutti, se richiamati per esigenze normali, estranee alla mobilitazione nell'aliquota minore tra quella relativa alla sede del servizio militare e quella dovuta per l'eventuale diversa residenza della moglie.

#### DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI UFFICIALI

10.-Ai sottotenenti di complemento coniugati, in servizio-anche di prima nomina compete ~~la~~ l'aggiunta di famiglia.-

Agli ufficiali fuori organico ed in posizione ausiliaria, richiamati alle armi, che avendo diritto alla indennità di tramutamento si fanno raggiungere dalla propria famiglia la sede in cui prestano servizio, spetta l'aggiunta di famiglia stabilita per quest'ultima sede anzichè quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo (Circ. n. 249-918II del F.O.N. 57 del 1940).

Agli ufficiali fuori quadro va corrisposta l'aggiunta di famiglia nell'aliquota inferiore fra quella relativa alla normale residenza di servizio e quella relativa alla effettiva dimora della famiglia. Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, fuori quadro o fuori organico, l'aggiunta di famiglia dev'essere aumentata, ridotta o soppressa secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali in S.P.E. In conseguenza delle variazioni che si verificassero nella situazione di famiglia.-

Nessuno aumento può essere consentito ai 4/5 dell'aggiunta <sup>2.7</sup> di famiglia goduti dagli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione della legge n. 1626 del 20 dicembre 1932, in dipendenza di mutamenti della situazione di famiglia per accrescimento di membri nè può essere consentita una concessione ex novo per sopravvenuto matrimonio. Pel disposto del penultimo e d'ultimo comma dell'art. 46 della citata legge n. 1626, gli ufficiali stessi sono invece soggetti alla riduzione dell'aggiunta di famiglia (e dell'indennità militare), ed alla totale soppressione, nei casi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.-

C.O.C.

Il Maggiore Roberto

14-4-41

*[Handwritten signature]*



Allegato No 5INDENNITA' MILITARE-UFFICIALI E SOTTUFFICIALI

| Grado                      | Importo annuo lordo |              | Importo mensile lordo |              | N O T E                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Celibe              | Con famiglia | Celibe                | Con famiglia |                                                                                                                                                                                        |
|                            |                     |              |                       |              |                                                                                                                                                                                        |
| Generale di Brigata        | 6200                | 8300         | 519                   | 691          | Gli importi sono indicati come dal prontuario Ed.940, quindi al lordo, oltre che delle ritenute erariali (R.M. 8,16%-Imp. compl. e addiz. I,02%) anche della doppia ritenuta del 12%.- |
| Colonnello                 | 5700                | 7800         | 475                   | 550          |                                                                                                                                                                                        |
| Ten.Colonnello             | 5200                | 7300         | 433                   | 600          |                                                                                                                                                                                        |
| Maggiore                   | 4700                | 6800         | 391                   | 567          |                                                                                                                                                                                        |
| Capitano                   | 3700                | 5800         | 300                   | 483          |                                                                                                                                                                                        |
| Tenente                    | 2600                | 4700         | 216                   | 391          |                                                                                                                                                                                        |
| Sottotenente               | 2400                | 4500         | 200                   | 375          |                                                                                                                                                                                        |
| Marescialli dei tre gradi. | 630                 | 2300         | 52                    | 192          |                                                                                                                                                                                        |
| Brigadieri                 | 540                 | 2240         | 45                    | 186          |                                                                                                                                                                                        |
| Sottobrigadieri            | 360                 | 2060         | 30                    | 171          |                                                                                                                                                                                        |

b.p.c.

824



Allegato No. 6INDENNITA' MILITARE SPECIALEUFFICIALI-SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA

| G R A D O                    | Importo annuo |  | Importo mensile |  |
|------------------------------|---------------|--|-----------------|--|
|                              | lordo         |  | lordo           |  |
| Colonnello                   | 2800          |  | 233             |  |
| Ten. Colonnello              | 2400          |  | 200             |  |
| Maggiore e 1° Capitano       | 2200          |  | 183             |  |
| Capitano                     | 1800          |  | 150             |  |
| Tenente                      | 1500          |  | 125             |  |
| Sottotenente                 | 1200          |  | 100             |  |
| Maresciallo Maggiore         | 1100          |  | 91              |  |
| "                            | 1050          |  | 87              |  |
| "                            | 950           |  | 77              |  |
| Brigadiere                   | 820           |  | 68              |  |
| Sottobrigadiere              | 730           |  | 60              |  |
| Appuntato                    | 547           |  | 45              |  |
| Finanziere <i>rafforzato</i> | 365           |  | 30              |  |

P.C.C.

823



IO<sup>a</sup> LEGIONE TERRITORIALE R. GUARDIA FINANZA DEL VESUVIO  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Allegato N° 4

INDENNITA' DI ALLOGGIO AGLI UFFICIALI, ~~SOTTUFFICIALI E MILITARI IN PRESSIONE~~, AMMOGLIATI.

| G R A D O                  | Categoria A.        |                       | Categoria B.        |                        | Categoria C.        |                       | Categoria D.        |                       |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                            | Importo annuo lordo | Importo mensile lordo | Importo annuo lordo | Importo mensile lordo. | Importo annuo lordo | Importo mensile lordo | Importo annuo lordo | Importo mensile lordo |
| Generale Brigata           | 11880               | 990                   | 9180                | 765                    |                     |                       |                     |                       |
| Colonnello                 | 10560               | 880                   | 8160                | 680                    | 5760                | 480                   | 3840                | 320                   |
| Ten. Colonnello e Maggiore | 9240                | 770                   | 7140                | 595                    | 5040                | 420                   | 3360                | 280                   |
| Capitano                   | 7920                | 660                   | 6120                | 510                    | 4320                | 360                   | 2880                | 240                   |
| Tenente e S. Tenente       | 6600                | 550                   | 5100                | 425                    | 3600                | 300                   | 2400                | 200                   |

N.B. Agli Ufficiali celibi l'indennità d'alloggio viene corrisposta in misura ridotta a metà.

5822

P.C.C.



IO^LEZIONE TERRITORIALE R.GUARDIA FINANZA DEL VESUVIO  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

## Allegato

DI ALLOGGIO AGLI UFFICIALI, ~~SOTTUFFICIAI E FAMIGLIE~~, AMMOGLIATI.

| Categoria A.            |                             | Categoria B.            |                              | Categoria C.            |                             | Categoria D.            |                             |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Importo an<br>nuo lordo | Importo<br>mensile<br>lordo | Importo an<br>nuo lordo | Importo<br>mensile<br>lordo. | Importo an<br>nuo lordo | Importo<br>mensile<br>lordo | Importo an<br>nuo lordo | Importo<br>mensile<br>lordo |
| II880                   | 990                         | 9I80                    | 765                          |                         |                             |                         |                             |
| I0560                   | 880                         | 8I60                    | 680                          | 5760                    | 480                         | 3840                    | 320                         |
| 9240                    | 770                         | 7I40                    | 595                          | 5040                    | 420                         | 3360                    | 280                         |
|                         |                             |                         |                              |                         |                             |                         |                             |
| 7920                    | 660                         | 6I20                    | 5I0                          | 4320                    | 360                         | 2880                    | 240                         |
| 6600                    | 550                         | 5I00                    | 425                          | 3600                    | 300                         | 2400                    | 200                         |

ciali celibi l'indennità d'alloggio viene corrisposta in misura ridotta a metà.

P.O.O.

5822



IO LEGIONE TERRITORIALE DELLA R.G.FINANZA DEL VESUVIO  
UFFICIO AMMINISTRAZIONEINDENNITA' DI ALLOGGIO AI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA AMMOGLIATI

| G R A D O                    | Indennità lorda annua                     |                                           | Indennità lorda mensile                   |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                              | Con popolaz.<br>Superiore a<br>250000 ab. | Con popolaz.<br>inferiore a<br>250000 ab. | Con popolaz.<br>superiore a<br>250000 ab. | Con popolaz.<br>inferiore a<br>250000 ab. |
| Sottufficiali                | I380                                      | II40                                      | II5                                       | 95                                        |
| Appuntati e finanzie-<br>ri. | I380                                      | II40                                      | II5                                       | 95                                        |

N.B. Ai sottufficiali, appuntati e finanzieri celibi non viene corrisposta l'indennità di alloggio

5821

P. C. C.



10<sup>a</sup> LEGIONE TERRITORIALE DELLA R.G. FINANZA DEL VESUVIO  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

*Allegato n° 6<sup>bis</sup>*

INDENNITA' DI ALLOGGIO AI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA AMMOGLIATI

| Indennità lorda annua                     |                                           | Indennità lorda mensile                   |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Con popolaz.<br>Superiore a<br>250000 ab. | Con popolaz.<br>inferiore a<br>250000 ab. | Con popolaz.<br>superiore a<br>250000 ab. | Con popolaz.<br>inferiore a<br>250000 ab. |
| I380<br>I380                              | II40<br>II40                              | II5<br>II5                                | 95<br>95                                  |

Ufficiali, appuntati e finanzieri celibi non viene corrisposta l'indennità di alloggio.-

P. C. C.

5821



IO LEGIONE TERRITORIALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA DEL VESUVIO  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI AGLI EFFETTI DELL'INDENNITA' DI ALLOGGIO  
(R.D. 3 agosto 1928 n. 1886)

Allegato n. 5

ALLEGATO A.

al Decreto Ministeriale n. 56003 del 27/3/929

CATEGORIA A.

|                    |                     |         |                     |
|--------------------|---------------------|---------|---------------------|
| CATANZARO          | MILANO              | ROMA    | PORTOFERRAIO        |
| GENOVA             | PALERMO             | SARREMO | POTENZA             |
| MESSINA            | RODI EGEO (1)       | TRIESTE | REGGIO CALABRIA     |
|                    | <u>CATEGORIA B.</u> |         | SALEarno            |
| ACIREALE           | COSENZA             |         | SASSARI             |
| AGRIGENTO          | ENNA (2)            |         | SIRACUSA            |
| ANCONA             | FIRENZE             |         | TORINO              |
| AQUILA             | FIUME               |         | TRENTO              |
| BARI               | FORMIA              |         | VENEZIA             |
| BIELLA             | GENOVA MERVI        |         | VENTIMIGLIA         |
| BOLOGNA            | GENOVA SESTRI (3)   |         | VILLA DEL NEVOSO    |
| BOLZANO            | GENOVA VOLTRI       |         | VOLOSca-ABBazia (5) |
| BRESCIA            | IMPERIA             |         |                     |
| BRINDISI           | LITTORIA (4)        |         |                     |
| CAGLIARI           | MERANO              |         |                     |
| CASTELLAMARE STAB. | NAPOLI              |         |                     |
| CIVITAVECCHIA      | PASCARA             |         |                     |

CATEGORIA C.

|               |                 |                  |
|---------------|-----------------|------------------|
| ALESSANDRIA   | GROSSETO        | PERUGIA          |
| AOSTA         | IVREA           | PIACENZA         |
| ASCOLI PICENO | LEGNANO (1)     | POLA             |
| AVELLINO      | LICATA          | POSTUMIA         |
| BARLETTA      | LIVORNO         | RAVENNA          |
| BENEVENTO.    | LOGRI           | REGGIO EMILIA    |
| BERGAMO       | LUCCA           | S. SEVERO        |
| CALTANISSETTA | MANTOVA         | SAVONA           |
| CAMPORASSO    | MASSA (APUANIA) | SPEZIA           |
| CASERTA       | MODENA          | TERNINI IMERSE   |
| CATANIA       | MONFALCONE      | TORRE ANNUNZIATA |
| CERVIGNANO    | MONOPOLI        | TRAPANI          |
| CHIETI        | NOVARA          | TREVISO          |
| COMO          | PADOVA          | VARESE           |
| COSENZA       | PALMI           | VELLETRI         |

5820



CATEGORIA A.CATANZARO  
GENOVA  
MESSINAMILANO  
PALERMO  
RODI EGEO (1)  
TRIESTECATEGORIA B.ACIREALE  
AGRIGENTO  
ANCONA  
AQUILA  
BARI  
BIELLA  
BOLOGNA  
BOLZANO  
BRESCIA  
BRINDISI  
CAGLIARI  
CASTELLAMARE STAB.  
CIVITAVECCHIACOSENZA  
ENNA (2)  
FIRENZE  
FIUME  
FORLÌ  
GENOVA NERVI  
GENOVA SESTRI (3)  
GENOVA VOLTRI  
IMPERIA  
LITTORIA (4)  
MERANO  
NAPOLI  
PASCARA  
PORTOFERRAIO  
POTENZA  
REGGIO CALABRIA  
SALERNO  
SASSARI  
SIRACUSA  
TORINO  
TRENTO  
VENEZIA  
VENTIMIGLIA  
VILLA DEL NEVOSO  
VOLOSCA-ABBZIA (5)CATEGORIA C.ALESSANDRIA  
AOSTA  
ASCOLI PICENO  
AVELLINO  
BARLETTA  
BENEVENTO.  
BERGAMO  
CALTANISSETTA  
CAMPOBASSO  
CASERTA  
CATANIA  
CERVIGNANO  
CHIETI  
COMO  
COTRONE  
CREMONA  
FERRARA  
FOGGIA  
GORIZIA  
AGROPOLI  
ALBONA  
AREZZO  
ARGENOGROSSETO  
IVREA  
LEGNANO (1)  
LICATA  
LIVORNO  
LOGRI  
LUCCA  
MANTOVA  
MASSA (APUANIA)  
MODENA  
MONFALCONE  
MONOPOLI  
NOVARA  
PADOVA  
PALMI  
PALMA  
PAVIA  
PESARO  
PERUGIA  
PIACENZA  
POLA  
POSTUMIA  
RAVENNA  
REGGIO EMILIA  
S. SEVERO  
SAVONA  
SPEZIA  
TERMINI IMERSE  
TORRE ANNUNZIATA  
TRAPANI  
TREVISO  
VARESE  
VELLETRI  
VERONA  
VILLA S. GIOVANNI  
VITERBOCATEGORIA D.AUGUSTA  
BARDONECCHIA  
BASSANO  
BELLUNO  
BRENNERO  
BRESSANONE  
BRUNICO  
BUSCA

5820



SEGUE CATEGORIA D.

|                          |                        |                          |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| ASTI                     | BORMIO                 | CACCI A                  |
| CAMPO-BOLCINO(10)        | MACERATA               | PREDAZZO                 |
| COMPOTURIS               | MADONNA DI TIRANO      | RAGUSA                   |
| CANNOBIO                 | MADDALONI              | RIMINI                   |
| CANDELLO                 | MAGLIE                 | RIPOSTO                  |
| CAPO D'ISTRIA            | MALLES                 | PODI GARGANICO           |
| CARLAZZO (10)            | MARCHERITA DI SAVOIA-  | ROVERETO                 |
| CARLOFORTE               | MARIGLIANO             | RIVIGO                   |
| CARPANE'                 | MARSALA                | RIVIGNO                  |
| CASANOVA                 | MATERA(6)              | SALA CONSILINA(1)        |
| CASTELLAMARE DEL GOLFO - | MATTUGLIE              | SALUZZO                  |
| CADE DEI TIRRENI         | MAZZARA                | S. CANDIDO               |
| CECINA (1)               | MELITO DI PORTO SALVO- | S. DALMAZZO DI TENDA     |
| CERNOBIO                 | MINAGGIO               | S. FEDELE D'INTELVI      |
| CERVIA                   | MESTRE                 | S. GIOVANNI A TEDUCCIO   |
| CHERSO                   | MEZZOLOMBARDO          | S. LEONARDO              |
| CHIASO(PONZATE);         | MILAZZO                | S. PIETRO                |
| CHIAVARI                 | MOLFETTA               | S. MARCHERITA LIGURE(1)  |
| CHIAVENNA                | MORBEGNO (1)           | S. MARIA MAGGIORE(10)    |
| CHIOGGIA                 | MORGEX                 | S. TERESA RIVA           |
| CIRCHINA                 | NOVATE(10)             | S. STEFANO               |
| CHENA                    | NUORO                  | S. STEFANO DI CADORE(10) |
| CLES (1)                 | ORBETELLO              | SAPRI(1)                 |
| COLLE ISARCO             | ORISTANO               | SCHIO                    |
| CONEGLIANO               | OVARO                  | SENIGALLIA               |
| COLMACCHIO               | PALLANZA               | SIENA                    |
| CORONA                   | PALMANOVA(7)           | SILANDRO (1)             |
| CUNEO                    | PASSO DRAVA            | SONDRIO                  |
| DOMODOSSOLA              | PASTI                  | SORRENTO                 |
| EBOLI(10)                | PARENZO                | SUSA                     |
| FELTRE                   | PIEDICOLLE             | TARANTO                  |
| FORLI'                   | PIOMBINO               | TAURIANOVA (9)           |
| FROSINONE                | PIRANO                 | TARVISIO                 |
| GAETA (1)                | <del>PISA</del> PISA   | TEMPIO                   |
| GAGINO                   | PISTOIA(8)             | TERANO                   |
| GALLIPOLI                | PIZZO                  | TERRANOVA PAUSANIA       |
| GIRONICO                 | PLEZZO                 | TOLMEZZO                 |
| GODOVICI                 | PONTEBBA               | TOLMINO                  |
| GRAVEDONA                | PONTE CHIASSO          | TORRIGGIA                |
| GROSSOTTO                | PONTECORVO(1)          | TUBRE                    |
| IDRIA                    | PONTETRESA             | TRESENTA                 |
| IGLESIAS                 | PORDENONE              | UDINE                    |
| ISCHIA                   | PORLEZZA               | UGGiate(1)               |
| LA MADDALENA             | PORTICI(1)             | AGOVIZZA(10)             |
| LECCE                    | PORTOCERESIO           | VALLO DELLA LUCANIA (1)  |
| LECCO                    | PORTO FREDOGNE         | VAPZO                    |



CARLAZZO (10) CARLOFORTE CARPANE CARANOVA CASTELLAMARE DEL GOLFO - MATTUGLIE MAZZARA MELITO DI PORTO SALVO- S.DALMAZZO DI TENDA MINAGGIO MESTRE MEZZOLOMBARDO MILAZZO MOLFETTA MORBEGNO (1) MORGEX NOVATE(10) NUORO ORBETTELIO ORISTANO OVARO PALLANZA PALMANOVA(7) PASSO DRAVA PATTI PARENZO PIEDICOLLE PIOMBINO PIRANO ~~PISA~~ PISA PISTOIA(8) PIZZO PLEZZO PONTEBBA PONTE CHIASSO PONTECORVO(1) PONTETRESA PORDEONE PORLEZZA PORTICI(1) PORTOCERESIO PORTO EMPEDOGLE PORTO TORRES POZZALLO POZZUOLI PRATO VENOSTA  
 MARGHERITA DI SAVOIA ROVERETO RIVICO RIVIGNO SALA CONSILINA(1) SALUZZO S.CANDIDO S.FEDELLE D'INTELVI S.GIOVANNI A TEDUCCIO S.LEONARDO S.PIETRO S.MARGHERITA LIGURE(1) S.MARIA MAGGIORE(10) S.TERESA RIVA S.STEFANO S.STEFANO DI CADORE(10) SAPRI(1) SCHIO SENIGALLIA SIENA SILANDRO (1) SONDRIO SORRENTO SUSA TARANTO TAURIANOVA (9) TARVISIO TEMPIO TERANO TERRANOVA PAUSANIA TOLMEZZO TOLMINO TORRIGLIA TUBRE TRESENDA UDINE UGGIATE(1) AGOVIZZA(10) VALLO DELLA LUCANIA (1) VARZO VERCELLI VICENZA VIGGIU\* ZARA  
 CHIASSO(PONZATE); CHIAVARI CHIAVENNA CHIOGGIA CIRCHINA CHINA CLES (1) COLLE ISARCO CONEGLIANO COLACCHIO CORONA CUNEO DOMODOSSOLA EBOLI(10) FELTRE FORLI' FROSINONE GAETA (1) GAGINO GALLIPOLI GIRONICO GODOVICI GRAVEDONA GROSSOTTO IDRIA IGLESIAS ISCHIA LA MADDALENA LECCE LECCO LEVANTO LUINO LUSSINO MACCAGNO

C.O.C.





Allegato N° 8 bis

QUARTIERE GENERALE  
3° REG. COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO  
394. U.S. ARMY

OGGETTO: Aumento temporaneo di paga per gli impiegati governativi.-

INDIRIZZI VARI

L'ordine regionale n.2 provvede che agli impiegati statali permanenti e temporanei dello Stato, Province e Comuni, Enti parastatali pubblica istruzione e aziende che sono amministrate da qualunque unità del vecchio governo avranno un temporaneo aumento che sarà calcolato sulla base dell'attuale stipendio totale (base più indennità ordinaria e straordinaria) che normalmente rappresenta la parte integrale del loro stipendio totale) come al sottodescritto paragrafo n.2.

Questo aumento diviene effettivo dal 1° dicembre 1943.

Il provvedimento del paragrafo 1° circa (l'art.4) sopra citato

si applica nel modo seguente:

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| per le prima L.1000 e frazione di esse  | 79% |
| per le seconde 1000 e frazione di esse  | 60% |
| per le terze L.1000 e frazione di esse  | 30% |
| per le quarte " 1000 e frazione di esse | 20% |
| per le quinte " 1000 e frazione di esse | 10% |

Per i salari o paghe che eccedono le L.5000, l'aumento non deve essere superiore complessivamente a L.1900.-

La copia acclusa dell'istruzione è adesso pubblicata per guida ed uniformità ad evitare cattive interpretazioni circa il calcolo dello aumento delle percentuali. Questo va in vigore al 1° aprile 1944.

Gli ufficiali di P.S. (compresi quelli di Napoli) si compiaceranno assicurare che la copia di questo memorandum è istruzione sia (consegnata alla mano) trasmessa al Prefetto e Questore delle rispettive Province affinché l'aumento delle percentuali di tutti gli agenti di P.S., guardie municipali e brigate dei vigili del fuoco sia fatto uniforme e calcolato collo stesso sistema.-

Quest'ufficio sarà informato subito di tutto quanto concerne il calcolo della percentuale secondo la presente istruzione e se è risultato benefico nonché delle relative cifre comparative degli stipendi pagati secondo i provvedimenti e i calcoli cui sarebbero stati sottoposti.-

Per ordine del T. Colonnello  
Carlo Poletti  
F/to Francis  
Uff. di P.S. Regionale

[819]



nenti e temporanei del lo stato, provvengono da qualunque unità pubblica istruzione e aziende che sono amministrate da qualunque unità del vecchio governo avranno un temporaneo aumento che sarà calcolato sulla base dell'attuale stipendio totale (base più indennità ordinaria e straordinaria) che normalmente rappresenta la parte integrale del loro stipendio totale) come al sottodescritto paragrafo n. 2.

Questo aumento diviene effettivo dal 1° dicembre 1943.

Il provvedimento del paragrafo 1° circa (l'art. 4) sopra citato

si applica nel modo seguente:

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| per le prima L. 1000 e frazione di esse | 70% |
| per le seconde 1000 e frazione di esse  | 60% |
| per le terze L. 1000 e frazione di esse | 30% |
| per le quarte " 1000 e frazione di esse | 20% |
| per le quinte " 1000 e frazione di esse | 10% |

Per i salari o paghe che eccedono le L. 5000, l'aumento non deve essere superiore complessivamente a L. 1900.-

La copia acclusa dell'istruzione è adesso pubblicata per guida ed uniformità ad evitare cattive interpretazioni circa il calcolo dello aumento delle percentuali. Questo va in vigore al 1° aprile 1944.

Gli ufficiali di P.S. (compresi quelli di Napoli) si compiaceranno assicurare che la copia di questo memorandum è istruzione sia (consegnata alla mano) trasmessa al Prefetto e Questore delle rispettive Provincie affinché l'aumento delle percentuali di tutti gli agenti di P.S., guardie municipali e brigate dei vigili del fuoco sia fatto uniforme e calcolato collo stesso sistema.-

Quest'ufficio sarà informato subito di tutto quanto concerne il calcolo della percentuale secondo la presente istruzione e se è risultato benefico nonchè delle relative cifre comparative degli stipendi pagati secondo i provvedimenti e i calcoli cui sarebbero stati sottoposti.-

Per ordine del T. Colonnello

Carlo Poletti

F/to Francis

Uff. di P.S. Regionale

813



C.C.Q.

Il Questore Regionale

*[Handwritten signature]*



QUARTIERE GENERALE  
3° REGIONALE COMMISSIONE DI CONTROLLO ALLEATA  
APQ 394 U.S. ARMY

- 1°)) - Con riferimento all'ordine Regionale n.2, l'aumento paga temporaneo, art.1 e 4;
- 2°) - gli impiegati salariati statali hanno un supplemento sulle diverse indennità e aggiunte e ciò per evitare i diversi criteri, il metodo del calcolo dell'aumento della percentuale si riscontro nell'art.4- perciò la seguente sarà osservata in tutta la provincia della Regione;
- 3°) - così dal 1° aprile 1944, l'aumento sarà applicato secondo la scala specificata nell'art.4 sopracitato;
- a) - 1-Salario-2-Indennità di servizio attivo-3-aggiunta di famiglia-4-Indennità di guerra(dove viene pagata)-5-presenza o indennità di bombardamento.-
- Si farà la somma di tutto allo scopo di determinare l'ammontare della aggiunta.-
- b) - L'indennità di viaggio viene calcolata separatamente per determinare l'aumento dell'aggiunta.
- c) - I premi di efficienza(pagabili ogni sei mesi) e simili vengono calcolati separatamente per calcolare l'aumento della giunta.-
- Questa istruzione è pubblicata per assicurare l'uniformità di essa e perchè venga compresa secondo l'interpretazione del Commissario Regionale e non venga male intuita.-

Dall'ordine del T.Colonnello Poletti  
F/to T.Colonnello  
L.R.Battensbry  
Ufficiale Regionale di P.S.

5818



10<sup>a</sup> LEGIONE TERRITORIALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA DEL VESUVIO  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Allegato n. 9

ASSEGNI VARI A CARATTERE FISSO

| G R A D O                                                        | Importo annuo lordo |        | Importo mensile lordo | Annotazioni |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|-------------|
|                                                                  | Importo annuo lordo |        |                       |             |
| ASSEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA                              |                     |        |                       |             |
| Generale di Brigata                                              | 1200 00             | 100 00 |                       |             |
| Colonnello                                                       | 900 00              | 75 00  |                       |             |
| INDENNITA' DI PRIMO CAPITANO                                     |                     |        |                       |             |
| 1° Capitano                                                      | 400 00              | 33 33  |                       |             |
| INDENNITA' DOMESTICO                                             |                     |        |                       |             |
| Ufficiali di qualsiasi grado.                                    | 198 00              | 16 50  |                       |             |
| SOPRASSOLDO DI MEDAGLIA A VALOR MILITARE                         |                     |        |                       |             |
| Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi grado |                     |        |                       |             |
| MEDAGLIA D'ORO                                                   | 1500 00             | 125 00 |                       |             |
| MEDAGLIA D'ARGENTO                                               | 750 00              | 62 50  |                       |             |
| MEDAGLIA DI BRONZO                                               | 300 00              | 25 00  |                       |             |
| CONTRIBUTO VESTIARIO                                             |                     |        |                       |             |
| Marescialli, brigadieri e sottobrigadieri                        | 348 48              | 29 04  |                       |             |
| APPUNTATI E FINANZIERI                                           | 306 66              | 25 55  |                       |             |
| INDENNITA' PER GLI                                               |                     |        |                       |             |

5817



| G R A D O                                                        | Importo annuo lordo | Importo mensile lordo |    | Annotazioni |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----|-------------|
|                                                                  |                     |                       |    |             |
| <u>ASSEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA</u>                       |                     |                       |    |             |
| Generale di Brigata                                              | 1200 00             | 100 00                | 00 |             |
| Colonnello                                                       | 900 00              | 75 00                 | 00 |             |
| <u>INDENNITA' DI PRIMO CAPITANO</u>                              |                     |                       |    |             |
| 1° Capitano                                                      | 400 00              | 33 33                 | 33 |             |
| <u>INDENNITA' DOMESTICO</u>                                      |                     |                       |    |             |
| Ufficiali di qualsiasi grado.                                    | 198 00              | 16 50                 | 50 |             |
| <u>SOPRASSOLDO DI MEDAGLIA A VALOR MILITARE</u>                  |                     |                       |    |             |
| Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi grado |                     |                       |    |             |
| MEDAGLIA D'ORO                                                   | 1500 00             | 125 00                | 00 |             |
| MEDAGLIA D'ARGENTO                                               | 750 00              | 62 50                 | 50 |             |
| MEDAGLIA DI BRONZO                                               | 300 00              | 25 00                 | 00 |             |
| <u>CONTRIBUTO VESTIARIO</u>                                      |                     |                       |    |             |
| Marescialli, brigadieri e sottobrigadieri                        | 348 48              | 29 04                 | 04 |             |
| APPUNTATI E FINANZIERI                                           | 306 66              | 25 55                 | 55 |             |
| <u>INDENNITA' PER GLI APPARTENENTI ALLA P.T.I.</u>               |                     |                       |    |             |
| Marescialli                                                      | 1450 00             | 120 83                | 83 |             |
| Brigadieri <del>esistenti</del>                                  | 1250 00             | 104 16                | 16 |             |
| <del>brigadieri</del>                                            |                     |                       |    |             |
| Sottobrigadieri                                                  | 1100 00             | 91 66                 | 66 |             |
| Appuntati e finanziari                                           | 720 00              | 60 00                 | 00 |             |

5817



| G R A D O.                             |     | Importo annuo<br>lordo | Importo mensile<br>lordo |    |
|----------------------------------------|-----|------------------------|--------------------------|----|
| <u>INDENNITA' DI MARE</u>              |     |                        |                          |    |
| Sottufficiali                          | 720 | 00                     | 60                       | 00 |
| Appuntati e finanzieri                 | 720 | 00                     | 60                       | 00 |
| <u>INDENNITA' MALARIA</u>              |     |                        |                          |    |
| Sottufficiali                          | 720 | 00                     | 60                       | 00 |
| Appuntati e finanzieri.                | 720 | 00                     | 60                       | 00 |
| <u>INDENNITA' MILITARI</u>             |     |                        |                          |    |
| <u>AUTIERI</u>                         |     |                        |                          |    |
| Sottufficiali                          | 450 | 00                     | 37                       | 50 |
| Appuntati e finanzieri                 | 360 | 00                     | 30                       | 00 |
| <u>INDENNITA' MANUTENZIONE</u>         |     |                        |                          |    |
| <u>E RINNOVAZIONE VESTIMENTI</u>       |     |                        |                          |    |
| <u>PER GLI APPARTENENTI ALL.P.T.I.</u> |     |                        |                          |    |
| Sottufficiali e militari di truppa.    | 500 | 00                     | 41                       | 66 |

b.p.e.

R. Maggiore Relativo



Allegato N° B.

TABELLA N°2 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, N°591.

Retribuzione mensile degli incaricati statali addetti ai pubblici servizi statali.

| Clessi<br>delle retribuzioni<br>mensili | GRUPPI E SOTTOGRUPPI                                         |                 |                           |                           |                 |                 | N o t e |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|                                         | servizio di vigilanza<br>finanziaria marittima<br>e lacunale |                 |                           | altri servizi<br>pubblici |                 |                 |         |
|                                         | Incarica-<br>ti supe-<br>riori                               | Incarica-<br>ti | Incarica-<br>ti inferiori | Capl<br>incarica-<br>ti   | Incarica-<br>ti | Incarica-<br>ti |         |
|                                         | I°                                                           | II°             | III°                      | IV°                       | V°              | VI°             |         |
| 1°.....                                 | 960                                                          | 850             | 730                       | 420                       | 300             |                 |         |
| 2°.....                                 | 1040                                                         | 920             | 770                       | 450                       | 330             |                 |         |
| 3°.....                                 | 1150                                                         | 990             | 830                       | 480                       | 360             |                 |         |
| 4°.....                                 | 1200                                                         | 1060            | 890                       | =                         | 380             |                 |         |
| 5°.....                                 | 1300                                                         | 1140            | 940                       | =                         | =               |                 |         |

N.B. un decimo delle retribuzioni indicate nella presente tabella non é computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento di cui al R.Decreto Legge 31 dicembre 1925 n°2383.-

Decorrenza 1° aprile 1939

Dal 1° aprile 1940 le retribuzioni di cui alla presente tabella sono state aumentate del 10% .-

Sulle retribuzioni gravano le seguenti ritenute:

- Conto Tesoro 4% sui 9/decimi della retribuzione;
- Fondo garanzia L.0,50 mensile;
- Ricchezza Mobile, Imposta Complementare e addizionale L.5,10%.

P.O.O.



Allegato B.TABELLA della paga oraria lorda degli operai non di ruolo (temporanei e giornalieri) del Naviglio.-TEMPORANEI :

Paga oraria massima.....L. 4,47  
 " " minima ..... " 4,029

GIORNALIERI:

Paga oraria unica.....L. 1,68

N.B. - Le paghe vengono determinate in relazione alle prestazioni se ciascuno richiede ed entro i limiti delle paghe stabilite, per la piazza di Napoli, dall'apposita commissione dei rappresentanti degli Enti Statli.-

La paga é dovuta per i soli giorni lavorativi (48 ore settimanali).-

Sulle paghe gravano le seguenti ritenute:

- R.M.- I.C. e add. L.5,10%

b.o.o.

Il Maggior Vicesegretario

F. S. S.

5813



Allegato № Q.

Ai salariati del Naviglio viene corrisposta ogni anno la gratifica natalizia (53° settimanale) pari a sei o sette giornate di paga (esclusa qualsiasi indennità), a seconda che il salario sia retribuito per i soli giorni lavorativi o per tutti i giorni dell'anno. -

L'assegno temporaneo di guerra, l'indennità di bombardamento e l'aggiunta di famiglia, calcolarli come per il personale militare.

ELENCO numerico dei salariati del Naviglio:

|                                  |    |   |
|----------------------------------|----|---|
| Incaricati Superiori di Ruolo    | N° | I |
| " di Ruolo                       | "  | I |
| Operai Temporanei (non di ruolo) | "  | 5 |
| " giornalieri (" " " )           | "  | I |

8.0.0.

5814



IO LEGIONE TERRITORIALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA "VESUVIO"  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Allegato n. 10

R. DECRETO LEGGE 16 DICEMBRE 1942 N. 1498. - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE  
NALI DELLO STATO E DEGLI ENTI AUSILIARI IN DIPENDENZA DI OFFESE NEMICHE. -  
(GABINETTO). - GAZZETTA UFFICIALE N. 309, DEL 31 DICEMBRE 1942

VITTORIO EMANUELE III

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione  
Re d'Italia e di Albania  
Imperatore d'Etiopia

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939 n. 129.  
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in  
dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del  
Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello  
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle  
Province, dai Comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e bene-  
ficienza, che abbia persone di famiglia acquisite od originarie, conviventi  
ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione  
del Ministro dell'Interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo  
sfollamento delle popolazioni civili, sarà corrisposta a carico delle  
rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta  
tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia,  
in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga, od altra  
analoga competenza, aumentata di un 10% per ogni persona di famiglia in  
più, oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata  
in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato  
predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le  
persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il comune per il  
quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposi-  
zioni normali concernenti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente art. non sarà corrisposta quando  
le amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del



VITTORIO EMANUELE III

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione  
Re d'Italia e di Albania  
Imperatore d'Etiopia

Visto l'art.18, comma I, della legge 19 gennaio 1939 n.129.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del

Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Province, dai Comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisite od originarie, conviventi ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministro dell'Interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento delle popolazioni civili, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga, od altra analoga competenza, aumentata di un 10% per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente art. non sarà corrisposta quando le amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione determinato come sopra. Nei casi che la sovvenzione così determinata sia d'importo superiore a quello degli accennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedenza.

./.



## Art. 2.

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo che è sempre tenuto a rimanere nella proprio sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge - è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caro-viveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle L. 22 né superiore alle 60 giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

## Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento - esclusa peraltro, per il personale militare la corresponsione delle otto giornate di indennità di soggiorno di cui all'art. 3 del R.D. 18 marzo 1929, n. 394, e disposizioni analoghe - l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

## Art. 4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R.D.L. 19 maggio 1941, n. 583, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o rafforzato o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito con la legge 24 marzo 1942, n. 399, le indennità medesime sono diminuite dello importo di tale premio.

## Art. 5.

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato o dalle Provincie o dai Comuni o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ambedue con sede di servizio in comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrano le circostanze ivi previste, in relazione alla posizione civile.

## Art. 6.

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, le



ranea mensile di caro-viveri.-

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle L.22 nè superiore alle 60 giornaliere.-

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.-

#### Art.3.-

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.-

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento-esclusa peraltro, per il personale militare la corresponsione delle otto giornate di indennità di soggiorno di cui all'art.3 del R.D.18 marzo 1929, n.394, e disposizioni analoghe-l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

#### Art.4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R.D.L.19 maggio 1941, n.583, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o rafferma o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito con la legge 24 marzo 1942, n.399, le indennità medesime sono diminuite dello importo di tale premio.-

#### Art.5.

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato o dalle Provincie o dai Comuni o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ambedue con sede di servizio in comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.-

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrano le circostanze ivi previste, in relazione alla posizione civile.-

#### Art.6.

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, le disposizioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona con decorrenza dal 1° dicembre 1942.-

./.



-2-

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreti del Ministro per l'Interno d'intesa col Ministro per le finanze.-

Art.7.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.-

Il presente decreto, ferme le decorrenze previste nei precedenti articoli, à vigore dalla sua data e sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.-

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Gazzetta raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1942.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-DI REVEL

P. Q. Q.

Ministero del Reale  
Ufficio di Segreteria

5812



10<sup>a</sup> LEGIONE TERRITORIALE R. GUARDIA DI FINANZA DEL VESUVIO  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

COPIA

MINISTERO DELLA GUERRA  
Direzione Generale Servizi Amministrativi

N°45 /SA.di prot. P.M.107-11 3 gennaio 1944.

.....INDIRIZZI.....

OGGETTO: Regio Decreto Legge 13 dicembre 1943-n.24/B.

Per conoscenza e norma per la diramazione a tutti i comandi, Enti o reparti dipendenti, si riportano qui di seguito le norme contenute nel R.D.L.13 dicembre 1943 n.24/B.-all'oggetto.-

Modifiche al R.D.L.26 dicembre 1942 n.1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti Ausiliari indipendenza di offese belliche.

Il predetto R.D.L. è inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia-Serie Speciale-n.5/B.-in data 18 dicembre 1943.-

Art.1.

Il terzo comma dell'art.2 del R.D.L.16 dicembre 1942-n.1498-è abrogato e viene sostituito dal seguente:  
-la corresponsione dell'indennità giornaliera di cui al 1° comma del presente articolo è sospesa per tutto il personale quando nella sede di servizio non si sono verificati da due mese offese belliche-.

Art.2.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore al 1° gennaio 1944.

IL DIRETTORE GENERALE  
F/to Colonnello Dino Pelligrinelli

P.C.C.  
IL MAGGIORE DI AMMINISTRAZIONE ADDETTO  
F/to Pasquale Frascolla

AL COMANDO DELLE FORZE ARMATE DELLA CAMPANIA 5811  
Direzione di Amministrazione

Napoli, 11 9 gennaio 1944

N°260/Da di prot.

A TUTTI GLI ENTI AMMINISTRATIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Allegato N° 10 bis



.....INDIRIZZI.....

OGGETTO: Regio Decreto Legge 13 dicembre 1943-n.24/B.

=====

Per conoscenza e norma per la diramazione a tutti i comandi, Enti o reparti dipendenti, si riportano qui di seguito le norme contenute nel R.D.L. 13 dicembre 1943 n.24/B.-all'oggetto.-

Modifiche al R.D.L. 26 dicembre 1942 n.1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti Ausiliari indipendenza di offese belliche.

Il predetto R.D.L. è inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia-Serie Speciale-n.5/B.-in data 18 dicembre 1943.-

Art.1.

Il terzo comma dell'art.2 del R.D.L. 16 dicembre 1942-n.1498-è abrogato e viene sostituito dal seguente:  
-la corresponsione dell'indennità giornaliera di cui al 1° comma del presente articolo è sospesa per tutto il personale quando nella sede di servizio non si sono verificati da due mese offese belliche-.

Art.2.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore al 1° gennaio 1944.

IL DIRETTORE GENERALE  
F/to Colonnello Dino Pellegrinelli

P.C.C.  
IL MAGGIORE DI AMMINISTRAZIONE ADDETTO  
F/to Pasquale Frascolla

AL COMANDO DELLE FORZE ARMATE DELLA CAMPANIA 5811  
Direzione di Amministrazione

Napoli, li 9 gennaio 1944

N°260/Da di prot.

A TUTTI GLI ENTI AMMINISTRATIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE  
LORO SEDI

per conoscenza.-

AL COMANDO DI ZONA MILITARE DI NAPOLI-CASERTA-SALERNO  
AL COMANDO PRESIDIO MILITARE DI AVELLINO-BENEVENTO

.....per l'attuazione....

C.Q.Q.  
IL COLONNELLO DIRETTORE  
F/to E.D'Ambrosio

Il Maggiore Direttore





Allegato No. 11

COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI No 57

Roma addì 6 ottobre 1941

No 348-86081-Uff. Amm. - Premio speciale al personale militare che non percepisce trattamento economico di guerra.

A-Analogamente a quanto è stato disposto dal Ministero della Guerra con circolare 25 luglio 1941, n° 6210 e 12 agosto 1941, n° 6950 per il personale militare, da lui dipendente, si concede agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo della R. Guardia di Finanza, per il periodo dal 1° marzo 1941 al 30 giugno 1942 un premio speciale.

Tale premio è corrisposto:

a)-al personale militare senza distinzione fra permanente e richiamato, avente grado di ufficiale, sottufficiale, appuntato o guardia, appartenente al Corpo, in servizio presso qualsiasi comando, nucleo o altro reparto del Corpo;

b)-al personale militare del servizio sedentario presso comandi, nuclei o reparti del Corpo oppure presso enti di natura militare (ad es. Sottosegretariato delle Fabbricazioni di Guerra, Locanare, Delemare ecc.).

Il premio speciale non è cumulabile col trattamento economico di guerra intero o ridotto, con l'indennità di missione intera o ridotta, con quella di marcia o fuori residenza, coi premi di operosità e rendimento e con qualsiasi altra remunerazione speciale istituita in dipendenza della guerra, (ad es. quella per la Commissione di Armistizio).

B-Sono esclusi dalla concessione;

a)-Gli allievi guardie;

b)-i puniti, per la durata della punizione, anche se hanno prestato servizio;

c)-i sottufficiali del servizio sedentario che prestano servizio presso enti civili (ad es. Dogane, Ministero delle Comunicazioni, Ministero dell'Agricoltura, ecc.).

Però i sottufficiali del servizio sedentario che prestano servizio presso le dogane, ma che sono contemporaneamente reggenti di una Locanare o di una Delemare, non vanno esclusi dalla concessione, essendo i Locanare e Delemare enti di natura militare.

C- L'importo massimo giornaliero del premio (al lordo per gli ufficiali e i sottufficiali della ricchezza mobile, della complementare sul reddito e delle relative addizionali se legalmente dovute e al netto <sup>138 10</sup> appuntati e le guardie) che può essere concesso è il seguente:

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Generale di Corpo d'Armata.....            | L. 25,00 |
| Generale di Divisione.....                 | " 20,00  |
| Generale di Brigata.....                   | " 17,50  |
| Colonnello.....                            | " 16,25  |
| Ten. Colonnello, Maggiore, 1° Capitano.... | " 13,75  |
| Capitano e 1° Tenente.....                 | " 11,25  |



A- Inalognamente a quanto è stato disposto da circolare 25 luglio 1941, n° 6210 e 12 agosto 1941, n° 6950 per il personale militare, da lui dipendente, si concede agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo della R. Guardia di Finanza, per il periodo dal 1° marzo 1941 al 30 giugno 1942 un premio speciale.

Tale premio è corrisposto:

a)- al personale militare senza distinzione fra permanente e richiamato, avente grado di ufficiale, sottufficiale, appuntato o guardia, appartenente al Corpo, in servizio presso qualsiasi comando, nucleo o altro reparto del Corpo;

b)- al personale militare del servizio sedentario presso comandi, nuclei o reparti del Corpo oppure presso enti di natura militare (ad es. Sottosegretariato delle Fabbricazioni di Guerra, Locamare, Delemare ecc.).

Il premio speciale non è cumulabile col trattamento economico di guerra intero o ridotto, con l'indennità di missione intera o ridotta, con quella di marcia o fuori residenza, coi premi di operosità e rendimento e con qualsiasi altra remunerazione speciale istituita in dipendenza della guerra, (ad es. quella per la Commissione di Armistizio).

B- Sono esclusi dalla concessione;

a)- gli allievi guardie;

b)- i punteggi, per la durata della punizione, anche se hanno prestato servizio;

c)- i sottufficiali del servizio sedentario che prestano servizio presso enti civili (ad es. Dogane, Ministero delle Comunicazioni, Ministero dell'Agricoltura, ecc.).

Però i sottufficiali del servizio sedentario che prestano servizio presso le dogane, ma che sono contemporaneamente reggenti di una Locamare o di una Delemare, non vanno esclusi dalla concessione, essendo i Locamare e Delemare enti di natura militare.

C- L'importo massimo giornaliero del premio (al lordo per gli ufficiali e i sottufficiali della ricchezza mobile, della complementare sul reddito e delle relative addizionali se legalmente dovute e al netto <sup>13810</sup> appunto tati e le guardie) che può essere concesso è il seguente:

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Generale di Corpo d'Armata.....             | L. 25,00 |
| Generale di Divisione.....                  | " 20,00  |
| Generale di Brigata.....                    | " 17,50  |
| Colonnello.....                             | " 16,25  |
| Ten. Colonnello, Maggiore, 1° Capitano..... | " 13,75  |
| Capitano e 1° Tenente.....                  | " 11,25  |
| Tenente.....                                | " 8,75   |
| Sottotenente.....                           | " 7,50   |
| Aiutante di Battaglia e Maresciallo.....    | " 5,00   |
| Brigadiere.....                             | " 2,50   |
| Sottobrigadiere.....                        | " 1,75   |
| Appuntati e Guardia.....                    | " 1,00   |

./.



./.

D-Il premio è pagato mensilmente, in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio, e non quindi dovuto durante le assenze per qualsiasi motivo.

Nel limite massimo sopra indicato il Comando Generale fisserà mensilmente la misura del premio dovuto per i Colonnelli e i Generali, mentre i Comandanti della R.Accademia, della Scuola Sottufficiali e delle Legioni provvederanno per i propri dipendenti.

Il premio in parola non rappresenta, né deve rappresentare un larvato aumento di retribuzione, ma un riconoscimento morale e materiale del servizio da ciascuno effettivamente prestato, e quindi va graduato secondo l'opera svolta dai singoli allo scopo di attuare una ripartizione con principi di sana equità.

E- Sulle somme dovute per il periodo 1° marzo - 30 settembre 1941, sarà operato il conguaglio delle somme percepite per l'indennità non cumulabili col premio speciale.

Dal conguaglio devono essere naturalmente escluse le indennità per missioni, espletate prima del 1° marzo, e le remunerazioni di carattere continuativo, corrisposte per i periodi di tempo anteriore al 1° marzo 1941, se il loro pagamento sia stato effettuato posteriormente a tale data.

F- E' ovvio poi che ove il trattamento fatto per indennità, remunerazioni e premi non cumulabili col premio speciale, sia più favorevole all'interessato, tale trattamento sarà mantenuto, ma all'interessato non sarà corrisposto il premio speciale.

G- Infine si dichiara che tutte le indennità, non istituite in dipendenza della guerra, diverse da quelle nominativamente indicate nella presente, sono cumulabili col premio speciale.

Devono pure ritenersi cumulabili con questo i premi erogati al personale sulle quote contravvenzionali ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 8 ottobre 1923, n° 30858.

H- La spesa relativa al pagamento del premio speciale dovrà gravare sul capitolo 218 dell'esercizio in corso (1941-1942).

Per la corrispondenza degli arretrati del premio dovuti dal 1° marzo a tutto settembre del corrente anno (giorni 214) e per le liquidazioni successive dovrà provvedersi tenendo ben presente, fermo restando il principio che fra due indennità deve essere corrisposta la maggiore, che dal computo vanno tolti i giorni nei quali il personale abbia goduto trattamento economico di guerra, intero o ridotto, abbia effettuato servizi combattenti da indennità di missione intera o ridotta, da indennità di marcia, da indennità di fuori residenza e da indennità stabilite in conseguenza dell'attuale stato di guerra. Vanno tolti inoltre dal computo i periodi di purificazione o qualsiasi assenza dal servizio.

I- Per stabilire le giornate da porsi in diminuzione i comandi interessati dovranno consultare i documenti vari in loro possesso (registro licenze, registro punteggi, specchio delle ispezioni, eventuali duplicati di certificati di viaggio, tabelle mod. 52 e 56 ecc.). Ove per qualsiasi motivo non sia possibile rilevare i dati di cui sopra dai documenti in possesso dovrà provvedersi con apposita e ben esplicita dichiarazione redatta e firmata dall'interessato, riservandosi



l'opera svolta dal...  
principi di sana equità.

E- Sulle somme dovute per il periodo 1° marzo - 30 settembre 1941, sarà operato il conguaglio delle somme percepite per l'indennità non cumulabili col premio speciale.

Dal conguaglio devono essere naturalmente escluse le indennità per missioni, espletate prima del 1° marzo, e le remunerazioni di carattere continuativo, corrisposte per i periodi di tempo anteriore al 1° marzo 1941, se il loro pagamento sia stato effettuato posteriormente a tale data.

F- 2' ovvio poi che ove il trattamento fatto per indennità, remunerazione e premi non cumulabili col premio speciale, sia più favorevole all'interessato, tale trattamento sarà mantenuto, ma all'interessato non sarà corrisposto il premio speciale.

G- Infine si dichiara che tutte le indennità, non istituite in dipendenza della guerra, diverse da quelle nominativamente indicate nella presente, sono cumulabili col premio speciale.

Devono pure ritenersi cumulabili con questo i premi erogati al personale sulle quote contravvenzionali ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 9 ottobre 1923, n° 30858.

H- La spesa relativa al pagamento del premio speciale dovrà gravare sul capitolo 218 dell'esercizio in corso (1941-1942).

Per la corresponsione degli arretrati del premio dovuti dal 1° marzo a tutto settembre del corrente anno (giorni 214) e per le liquidazioni successive dovrà provvedersi tenendo ben presente, fermo restando il principio che fra due indennità deve essere corrisposta la maggiore, che dal computo vanno tolti i giorni nei quali il personale abbia goduto trattamento economico di guerra, intero o ridotto, abbia effettuato servizi computati da indennità di missione intera o ridotta, da indennità di marcia, pensati da indennità di missione intera o ridotta, da indennità in conseguenza da indennità di fuori residenza e da indennità stabilite in conseguenza dell'attuale stato di guerra. Vanno tolti inoltre dal computo i periodi di punizione o qualsiasi assenza dal servizio.

I- Per stabilire le giornate da porsi in diminuzione i comandi interessati dovranno consultare i documenti vari in loro possesso (registro licenze, registro puniti, specchio delle ispezioni, eventuali duplicati di certificati di viaggio, tabelle mod. 52 e 55 ecc.). Ove per qualsiasi motivo non sia possibile rilevare i dati di cui sopra dai documenti in possesso dovrà provvedersi con apposita e ben esplicita dichiarazione redatta e firmata sotto la personale responsabilità degli interessati, riservandosi l'Amministrazione qualsiasi controllo ed accertamento.

L- I ratei netti da corrispondere come massimo sono riportati nell'apposita tabella.

M- Ciascun Comando provvederà al pagamento del premio speciale al solo personale presente, eventualmente richiedendo le necessarie informazioni ai reparti di provenienza per quello trasferito dopo il primo marzo 1941.

N- Le presenti disposizioni sono applicabili anche al personale richia-



-2-

./.  
mato o non, che presta servizio presso altre Amministrazioni Statali o Parastatali. L'importo di tali spese dovrà gravare sui rendiconti che vengono compilati a carico delle predette Amministrazioni.

IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA  
COMANDANTE GENERALE  
F/to A. AYMONINO

P.O.C.

Il Maggiore Relatore

5809



COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA  
FOGLIO D'ORDINI N. 17

Roma, addì 25 aprile 1936.

N. 101-20577 Uff. Amm. - Premi di nuzialità e natalità - Decreto 7 marzo 1936.

Per conoscenza e norma dei comandi dipendenti, si trascrive il decreto 7 marzo 1936 col quale S. E. il Capo del Governo stabilisce le norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità:

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto art. 5 del R. D. L. 6/2/1936 N. 236, con il quale viene delegato il Capo del Governo a stabilire le norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità e la compilazione ed approvazione dei rendiconti della relativa spesa:

DECRETA

ART. I.

Al personale delle FF. AA. in S. P. E. e degli impiegati e salariati di ruolo delle amministrazioni statali possono essere concessi, per i matrimoni contratti a decorrere dal 1° marzo 1935 e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sottoindicate:

PREMI DI NUZIALITÀ

|                         |         |                      |                     |
|-------------------------|---------|----------------------|---------------------|
| Ufficiali               | L. 5000 | impiegati di L. 3000 | salariati e L. 1500 |
| Impiegati di gruppo A). | " 4000  | gruppo B).           | personale           |
|                         |         | come sopra           | assimilato.         |
|                         |         | gruppo C).           |                     |

PREMI DI NATALITÀ

Parti semplici:

|                |        |               |         |               |         |
|----------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|
| primo figlio   | L. 400 | terzo figlio  | L. 1000 | quinto figlio | L. 2500 |
| secondo figlio | " 600  | quarto figlio | " 1500  | sesto figlio  | " 3000  |
|                |        |               |         | ed oltre      |         |

PARTI GEMINI E TRIGEMINI

|                |         |                |         |                |         |
|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 1° e 2° figlio | L. 1000 | 3° e 4° figlio | L. 2500 | 5° e 6° figlio | L. 5500 |
| 2° e 3° figlio | " 1600  | 4° e 5° figlio | " 4000  | 6° e 7° figlio | " 6000  |
|                |         |                |         | ed oltre       |         |

|                    |         |                     |         |                     |         |
|--------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| 1°, 2° e 3° figlio | L. 2000 | -3°, 4° e 5° figlio | L. 5000 | -5°, 6° e 7° figlio | L. 8500 |
| 2°, 3° e 4° figlio | " 3100  | 4°, 5° e 6° figlio  | " 7000  | -6°, 7° e 8° figlio | " 9000  |
|                    |         |                     |         | ed oltre            |         |

Art. 2.

Allegato N° 12



norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità:

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto art.5 del R.D.L.6/2/1936 N.236, con il quale viene delegato il Capo del Governo a stabilire le norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità e la compilazione ed approvazione dei rendiconti della relativa spesa:

DECRETA

ART.1.

Al personale delle FF.AA.in S.P.E.e degli impiegati e salariati di ruolo delle amministrazioni statali possono essere concessi, per i materni contratti a decorrere dal 1° marzo 1935 e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sottodicate:

PREMI DI NUZIALITA'

|                         |         |                      |                    |
|-------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| Ufficiali               | L. 5000 | impiegati di L. 3000 | salariati e L.1500 |
| Impiegati di gruppo A). | " 4000  | gruppo B).           | personale          |
|                         |         | come sopra           | assimilato.        |
|                         |         | gruppo C).           | " 2000             |

PREMI DI NATALITA'

Parti semplici:

|                |       |               |        |               |        |
|----------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| primo figlio   | L.400 | terzo figlio  | L.1000 | quinto figlio | L.2500 |
| secondo figlio | " 600 | quarto figlio | " 1500 | sesto figlio  | " 3000 |
|                |       |               |        | ed oltre      |        |

PARTI GEMINI E TRIGEMINI

|                |        |                |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1° e 2° figlio | L.1000 | 3° e 4° figlio | L.2500 | 5° e 6° figlio | L.5500 |
| 2° e 3° figlio | " 1600 | 4° e 5° figlio | " 4000 | 6° e 7° figlio | " 6000 |
|                |        |                |        | ed oltre       |        |

|                    |        |                     |        |                 |        |
|--------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------|
| 1°, 2° e 3° figlio | L.2000 | -3°, 4° e 5° figlio | L.5000 | -5°, 6° e 7° f. | L.8500 |
| 2°, 3° e 4° figlio | " 3100 | 4°, 5° e 6° figlio  | " 7000 | -6°, 7° e 8° "  | " 9000 |
|                    |        |                     |        | ed oltre        |        |

Art.2.

Al personale di cui al precedente articolo sono parificate le seguenti altre categorie:

1° Ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra;  
xx Ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N.ed ufficiali

./.



- appartenenti ai reparti della milizia mobilitati per l'A.O. (equiparati agli ufficiali in S.P.E. delle FF.AA.);
- 2°) - sottufficiali di carriera delle FF.AA. o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra e capisquadra della M.V.S.N. in servizio P.E. o appartenenti ai detti reparti mobilitati (equiparati agli impiegati di gruppo C);
- 3°) - professori ordinari e straordinari di ruolo dei RR. Istituti d'Istruzione Superiore, tranne quelli addetti agli Istituti Liberi, dei RR. Istituti di istruzione media, classica scientifica e media tecnica e delle RR. Scuole e dei RR. Corsi di Avviamento professionale (equiparati agli impiegati di gruppo A) o B). Insegnanti elementari ordinari e straordinari di ruolo (equiparati agli impiegati di gruppo B);
- 4°) - Agenti di P.S. ed Agenti di Custodia, militari di truppa rafforzati e CC.NN. in S.P.E. o arruolate nei reparti mobilitati per A.O. (equiparati al personale salariato ed assimilato);
- 5°) - personale avventizio addetto al servizio di carattere continuativo, assunto da oltre sei mesi, compreso quello diurnista, giornaliero, cottimista e simili, che sia retribuito mensilmente, fissa di congedi annuali retribuiti, e, al pari del personale di ruolo, del libretto di concessione C) per i viaggi a tariffa ridotta (equiparato al personale di gruppo C) od a quello salariato ed assimilato);
- 6°) - operai permanenti di impianti o stabilimenti governativi ed operai temporanei assunti da oltre sei mesi (equiparati al personale salariato);
- 7°) - personale dell'O.N.B., dell'Istituto Centrale di statistica e del Commissariato per le Migrazioni interne (equiparato a seconda delle attribuzioni e dei titoli di studio, agli impiegati dei gruppi A-B o C ed al personale salariato ed assimilato delle amministrazioni statali).

#### Art. 3.

Per la concessione dei premi di nuzialità è fissato il limite di età sino al 32° anno per gli ufficiali ed impiegati di gruppo A e B. e sino al 30° anno per gli impiegati del gruppo C. e per i salariati e personale assimilato. Quest'ultimo limite è elevato, per i sottufficiali, gli agenti ed i militari rafforzati, sino al 32° anno di età, quanto sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

#### Art. 4.

Non è ammesso il cumolo tra i premi di cui alle presenti norme con quelli concessi da altri enti od amministrazioni pubbliche o private. - Non è del pari ammesso il cumolo dei premi previsti dalle norme stesse quando entrambi coniugi abbiano titolo per concorrervi.

#### Art. 5.

I figli nati senza vita e quelle deceduti prima della denuncia della







-2-

## Art. 6.

I premi di natalità possono essere concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli legittimi all'atto del matrimonio. Non possono essere concessi per i figli adottivi.

## Art. 7.

Agli effetti della graduazione dei premi di natalità possono essere computati anche i figli nati da precedenti matrimoni, ma non i figliastri ed i figli adottivi.

## Art. 8.

Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle unità inquadrates nei reparti della Milizia mobilitati per l'A.O. (articolo 2, numero 1, 2 e 4) si perfeziona all'atto dell'imbarco.

## Art. 9.

I premi demografici previsti dalle presenti norme possono essere concessi anche al personale in prova, assunto in seguito a concorso ed in affettivo servizio.

## Art. 10

Per il personale esecutivo di ruolo dell'amministrazione ferroviaria, i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con R.D. II novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni ed ai titoli di studio di cui gl'interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione ai gradi iniziali dei gruppi A, B. e C) dell'ordinamento medesimo.

## Art. 11

Ai fini della determinazione del periodo minimo di sei mesi, richiesto per il conferimento dei premi al personale non di ruolo, è computabile anche il servizio inderrotto, precedentemente prestato con le qualifiche di diurnista, giornaliero, cottimista e simili.

## Art. 12

I premi di nuzialità e natalità non sono riscossi per il decesso del coniuge annesso a beneficiarne sono attribuiti al coniuge superstite. Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di 300 giorni della morte del marito.

## Art. 13.

Le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Capo del Governo, dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'Amministrazione da cui dipende l'interessato, corredati dei necessari documenti.

## Art. 14.

I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'erogazione dei premi demografici, somministrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 5 del R.D. L. 6/2/1936, sono demografici.



Agli eretti della graduazione dei premi ai nati da precedenti matrimoni, ma non i figliastri computati anche i figli nati da precedenti matrimoni, ma non i figliastri ed i figli adottivi.

#### Art. 8.

Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle unità inquadrates nei reparti della Milizia mobilitati per l'A.O. (articolo 2, numero 1, 2 e 4) si perfeziona all'atto dell'imbarco.

#### Art. 9.

I premi demografici previsti dalle presenti norme possono essere concessi anche al personale in prova, assunto in seguito a concorso ed in affettivo servizio.

#### Art. 10.

Per il personale esecutivo di ruolo dell'amministrazione ferroviaria, i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con R.D. II novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni ed ai titoli di studio di cui gl'interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione ai gradi iniziali dei gruppi A, B. e C) dell'ordinamento medesimo. -

#### Art. 11.

Ai fini della determinazione del periodo minimo di sei mesi, richiesto per il conferimento dei premi al personale non di ruolo, è computabile anche il servizio inderrotto, precedentemente prestato con le qualifiche di diurnista, giornaliero, cottimista e simili.

#### Art. 12.

I premi di nuzialità e natalità non sono riscossi per il decesso del coniuge annesso a beneficiarne sono attribuiti al coniuge superstite. Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di 300 giorni della morte del marito.

#### Art. 13.

Le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Capo del Governo, dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'Amministrazione da cui dipende l'interessato, corredate dei necessari documenti.

#### Art. 14.

I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'erogazione dei premi demografici, somministrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 5 del R.D. L. 6/2/1926, sono depositati in apposito conto corrente fruttifero intestato alla Presidenza medesima, istituito presso la Banca d'Italia, sede di Roma, e sono erogati mediante vaglia ~~banca~~ cambiari a favore degli aventi diritto, da emettersi dalla banca in commutazione di assegni tratti a suo favore della presidenza sul c/c anzidetto.

#### Art. 15.

I rendiconti relativi alle erogazioni dei premi devono essere corredate:  
1°) dalle quietanze dei versamenti eseguiti nel c/c.;  
2°) dalle matrici degli assegni tratti dalla presidenza a favore della banca;

./.



- 30)-dagli elenchi indicanti il nome e cognome e la qualifica del percipiente, il numero progressivo, la data e l'importo dei singoli vaglia emessi in commutazione degli assegni di cui al n.2;
- 40)-dalle ricevute rilasciate dalle amministrazioni alle quali sono stati rimessi, per la consegna agli interessati, i vagli stessi.
- Tali rendiconti sono trasmessi al Ministero delle Finanze (Ragioneria Centrale) che, eseguiti i riscontri contabili e le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei Conti nei termini ed ai sensi del R.D.L. 26 ottobre 1933 n. 1454 in quanto applicabile.
- La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di chiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

#### Art. 16

I premi di nuzialità e natalità a favore di persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo. In casi di parti gemini o trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura da L. 600 a L. 800 e da L. 800 a L. 1000. Al relativo pagamento provvederanno i prefetti, salvo rimborso da parte della presidenza del consiglio dei Ministri con assegni tratti sul conto corrente di cui all'art. 14.

#### Art. 17.

I rendiconti concernenti l'erogazione di cui al precedente art. 16 sono corredati dall'elenco dei beneficiati con l'importo dei rispettivi premi, delle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca e delle quietanze comprovante il versamento nelle contabilità speciali delle Prefetture interessate dei vagli cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.

A tali rendiconti si applica il precedente articolo 15, secondo e terzo comma.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO  
DI STATO-MUSSOLINI

IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA  
COMANDANTE GENERALE  
F/to R. Calcagno.

P.O.C.



dei Conti nei termini ed ai sensi dell'art. 1.23. L. 23.10.1900 in quanto applicabile.

La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di chiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

#### Art. 16

I premi di nuzialità e natalità a favore di persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo. In casi di parti gemini o trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura da L. 600 a L. 800 e da L. 800 a L. 1000.

Al relativo pagamento provvederanno i prefetti, salvo rimborso da parte della presidenza del consiglio dei Ministri con assegni tratti sul conto corrente di cui all'art. 14.

#### Art. 17.

I rendiconti concernenti l'erogazione di cui al precedente art. 16 sono corredati dall'elenco dei beneficiati con l'importo dei rispettivi premi, delle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca e delle quietanze comprovante il versamento nelle contabilità speciali delle Prefetture interessate dei vagli cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.

A tali rendiconti si applica il precedente articolo 15, secondo e terzo comma.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO  
DI STATO-MUSSOLINI

IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA  
COMANDANTE GENERALE  
F/to R. Calcagno.

P.C.C.

Il Ministro Segretario



(Delegato nr 13)

MINISTERO DELLE FINANZE  
COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA  
Ufficio Amministrativo

N°53622 di prot.

Napoli, li 25 giugno 1941

INDIRIZZI VARI

OGGETTO: Premio in danaro in luogo di licenza.

=====

Per disposizione superiore, è consentita la erogazione di un premio in denaro ai militari che durante la guerra, non fruiscono, in tutto o in parte, della licenza loro spettante. Si impartiscono in argomento le seguenti istruzioni:

a) per i militari di qualsiasi grado (esclusi quelli dislocati nell'Africa) per i quali sarà provveduto a parte con la licenza ordinaria colomiale all'atto del rimpatrio) la licenza sino al massimo di giorni 30 non fruita nel corso di dodici mesi di effettivo servizio alle armi posteriori al 10 giugno 1940, sarà concessa ai soli effetti economici.

b) - Il tempo trascorso in prigionia di guerra o quale internato, non è computabile al fine del diritto alla licenza di cui sopra.

Ai reduci di prigionia di guerra o da internamento, potrà, però, essere concessa una particolare licenza, durante la quale sarà corrisposto il trattamento economico ordinario del Regno in tempo di pace. La durata di detta licenza sarà, di volta in volta, stabilita dal Comando Generale. Le spese di viaggio, se da pagarsi, saranno a carico dell'Amministrazione.

c) - I periodi di servizio effettivamente prestato alle armi inferiori a 12 mesi, sono computabili, ai fini della concessione della licenza agli effetti economici, soltanto se successivi ad un intero periodo di 12 mesi e nel caso di cessazione del servizio.

d) - Per ciascun giorno di licenza concessa ai soli effetti economici al militare interessato è dovuto, a titolo di indennità, L. 360 dell'importo dei seguenti assegni effettivamente percepiti durante i 12 mesi di effettivo servizio cui si riferisce la licenza:

1°) stipendio o paga (escluso il supplemento del servizio attivo o il supplemento paga);

2°) indennità militare ordinaria e relativo aumento per gli aventi famiglia (non si deve tener conto delle riduzioni relative all'alloggio eventualmente fornito);

3°) indennità militare speciale;

4°) indennità di aeronavigazione, di pilotaggio, di volo, e di assegni di imbarco);

5°) indennità Egeo, indennità speciale d'Albania e indennità speciale

agli operanti in Stati Alleati (pari all'indennità speciale d'Albania);

6°) soprassoldo di operazioni);

1806



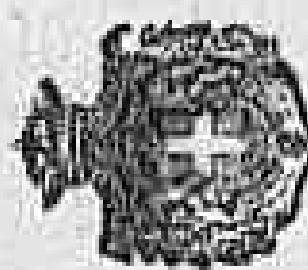








*Delegato N° 13 bis*



# MINISTERO DELLA GUERRA

## DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

### UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2770/S. A. di prot.

P. M. 107, li 5 aprile 1944.

#### OGGETTO: Premio in danaro in luogo di licenza non fruita.

Allo scopo di disciplinare in modo uniforme la corresponsione del premio in danaro in luogo di licenza non fruita, di cui alla circolare 05000/S del 26 giugno 1941 e successive varianti stabilisco:

1° — Per poter fruire del premio in danaro in luogo di licenza occorre avere prestatato un periodo d'interrotto servizio di dodici mesi, a decorrere dall'11 giugno di ogni anno, per quei militari che erano in servizio all'11 giugno 1940, ovvero dalla data successiva di richiamo alle armi per gli altri;

2° — La licenza straordinaria senza assegni concessa ai richiamati affinché possano contribuire con la loro attività nella vita civile alla ripresa del benessere economico del Paese, non va computata ai fini del compimento del predetto servizio, pure non costituendo interruzione agli effetti matricolari. Pertanto, per i militari che ne abbiano fruito durante l'anno, occorre prolungare il periodo di servizio di tanti giorni quanti sono quelli di licenza straordinaria senza assegni goduta;

3° — Coloro che, all'atto dell'invio nella predetta licenza straordinaria senza assegni, avevano titolo alla licenza speciale (permanenza presso enti mobilitati da più di sei mesi) hanno diritto a beneficiare del trattamento economico per quest'ultima licenza, limitatamente a 15 giorni più quelli necessari per il viaggio (dispaccio 06972/B del 6 ottobre 1942 — Ministero Guerra U.T.E.P.M.);

4° — La durata della licenza da convertirsi in premio in danaro è per i militari di qualsiasi grado, calcolata sulla base di giorni 30 (trenta);

5° — I pagamenti in oggetto debbono essere fatti « d'ufficio » alle previste scadenze; perciò senza necessità di particolari autorizzazioni, ma per cura ed iniziativa dei singoli Comandi, *580.4* all'uopo, terranno aggiornato uno scadenziario;

6° — Per i militari deceduti, l'ammontare del premio in questione è dovuto agli eredi. Al pagamento debbono provvedere immediatamente i Corpi che amministravano lo scomparso, d'ufficio, senza attendere sollecitazioni o petizioni di sorta;

7° — Per i militari inviati in congedo, i periodi di tempo passati alle armi inferiori a mesi 12, saranno proporzionalmente computati, ai fini della concessione della licenza ai soli effetti economici, soltanto se successivi ad un intero periodo di 12 mesi di servizio. Le due condizioni debbono sempre coesistere. Ugualmente dicasi per i deceduti;

8° — La licenza di giorni 15, concessa agli ufficiali da inviare in congedo e che abbiano maturato il diritto alla licenza speciale, è computabile ai fini della determinazione del premio in danaro;

9° — Il premio in danaro non deve essere corrisposto ai militari esclusi per abituale cattiva condotta



MINISTERO DELLA GUERRA  
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2770 S. A. di prot.

P. M. 107, li 5 aprile 1944.

OGGETTO: Premio in danaro in luogo di licenza non fruita.

Allo scopo di disciplinare in modo uniforme la corresponsione del premio in danaro in luogo di licenza non fruita, di cui alla circolare 05000/S del 26 giugno 1941 e successive varianti stabilisco:

1° — Per poter fruire del premio in danaro in luogo di licenza occorre avere prestato un periodo d'ininterrotto servizio di dodici mesi, a decorrere dall'11 giugno di ogni anno, per quei militari che erano in servizio all'11 giugno 1940, ovvero dalla data successiva di richiamo alle armi per gli altri;

2° — La licenza straordinaria senza assegni concessa ai richiamati affinché possano contribuire con la loro attività nella vita civile alla ripresa del benessere economico del Paese, non va computata ai fini del compimento del predetto servizio, pure non costituendo interruzione agli effetti matricolari. Pertanto, per i militari che ne abbiano fruito durante l'anno, occorre prolungare il periodo di servizio di tanti giorni quanti sono quelli di licenza straordinaria senza assegni goduta;

3° — Colui che, all'atto dell'invio nella predetta licenza straordinaria senza assegni, avevano titolo alla licenza speciale (permanenza presso enti mobilitati da più di sei mesi) hanno diritto a beneficiare del trattamento economico per quest'ultima licenza, limitatamente a 15 giorni più quelli necessari per il viaggio (dispaccio 06972/B del 6 ottobre 1942 — Ministero Guerra U.T.E.P.M.);

4° — La durata della licenza da convertirsi in premio in danaro è per i militari di qualsiasi grado, calcolata sulla base di giorni 30 (trenta);

5° — I pagamenti in oggetto debbono essere fatti « d'ufficio » alle previste scadenze; perciò senza necessità di particolari autorizzazioni, ma per cura ed iniziativa dei singoli Comandi, <sup>584</sup> all'uopo, terranno aggiornato uno scadenziario;

6° — Per i militari deceduti, l'ammontare del premio in questione è dovuto agli eredi. Al pagamento debbono provvedere immediatamente i Corpi che amministravano lo scomparso, d'ufficio, senza attendere sollecitazioni o petizioni di sorta;

7° — Per i militari inviati in congedo, i periodi di tempo passati alle armi inferiori a mesi 12, saranno proporzionalmente computati, ai fini della concessione della licenza ai soli effetti economici, soltanto se successivi ad un intero periodo di 12 mesi di servizio. Le due condizioni debbono sempre coesistere. Ugualmente dicasi per i deceduti;

8° — La licenza di giorni 15, concessa agli ufficiali da inviare in congedo e che abbiano maturato il diritto alla licenza speciale, è computabile ai fini della determinazione del premio in danaro;

9° — Il premio in danaro non deve essere corrisposto ai militari esclusi per abituale cattiva condotta dalla concessione di licenze, anche se queste siano senza assegni (ad esempio, la breve per la truppa). Questa esclusione è applicabile soltanto per l'anno di effettivo ininterrotto servizio valevole ai fini della concessione del premio in questione, nel quale avrebbero dovuto essere comprese le predette licenze;

10° — Ai fini del calcolo per la liquidazione del premio in danaro in luogo di licenza non goduta nell'anno, rammento che lo stipendio o paga, l'indennità militare, l'indennità militare speciale per CC.RR., l'assegno temporaneo di guerra, l'indennità integrativa di cui al R. D. L. 24 novembre 1943, vanno



considerate nella misura intera spettante nel giorno in cui l'interessato ha maturato il diritto al premio. Il soprassoldo di guerra e gli assegni speciali di guerra sono, invece, da computarsi in ragione di 1/360 di quanto effettivamente percepito nel periodo annuale;

11° — Dalla durata massima della licenza (30 giorni) concessa ai soli fini economici non dovranno detrarsi:

- a) — licenza per celebrazione del proprio matrimonio;
- b) — licenza di convalescenza o per cura di ferite, lesioni, o infermità dipendenti da causa di servizio;
- c) — licenza straordinaria riservata ai mutilati ed invalidi di guerra;
- d) — licenza di trasferimento;
- e) — licenza per morte o per imminente pericolo di vita di un prossimo congiunto;
- f) — licenza premio per lodevole comportamento in combattimento; va invece computata, in ogni caso, quella concessa per lodevole comportamento in servizio;
- g) — licenza senza assegni di cui al precedente n. 2.

#### 12° — DOVRANNO INVECE ESSERE DETTRATE:

- a) — tutte le licenze non comprese nella sopra riportata elencazione;
- b) — i giorni di viaggio concessi in aggiunta alla durata di ognuna delle licenze di cui il precedente n. 11 per effettuare i percorsi di andata e ritorno.

#### 13° — Il periodo trascorso in prigionia di guerra o quale internato non è computabile ai fini del diritto alla licenza.

Allo scopo di agevolare i reparti nei relativi computi e uniformare i procedimenti di liquidazione, si uniscono due prospetti da servire:

uno per la liquidazione del premio agli Ufficiali, aiutanti di Battaglia e marescialli (Allegato A.) e l'altro per i sottufficiali, graduati e militari di truppa (Allegato B.).

IL MINISTRO  
*Taddeo Orlando*



Allegato No. 14.

10<sup>a</sup> LEGIONE TERZISTRADALE  
F. GUARDIA DI FRONTIERA  
NAPOLI  
Ufficio di Amministrazione

# INDENNITA' DI MISSIONE AGLI UFFICIALI-SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA

| GRADO                                | Importo lordo giornaliero aumentato del 70% |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Generale di Brigata                  | 170 00                                      |
| Colonnello                           | 153 00                                      |
| Ten. Colonnello                      | 136 00                                      |
| Maggiori e 1 <sup>o</sup> Capitano   | 119 00                                      |
| Capitano e 1 <sup>o</sup> Tenente    | 102 00                                      |
| Tenente                              | 93 50                                       |
| Sottotenente                         | 93 50                                       |
| Miutante di Battaglia e              | 59 50                                       |
| Marescialli dei tre gradi            | 26 00                                       |
| Brigadieri e Sottobrigadieri         | 18 00                                       |
| Appuntati, Finanzieri ed Allie<br>vi |                                             |

## COMPENSO CHILOMETRICO PER I PERCORSI SU VIA ORDINARIA IN OCCASIONE DI MISSIONI.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ufficiali (S. Tenente escluso) | L. 1,00 lorde per km. |
| Sottotenente                   | L. 0,75 " "           |
| Marescialli                    | L. 0,50 " "           |
| Brigadieri e Sottobrig.        | L. 0,25 " "           |
| Appuntati e finanzieri         | L. 0,10 " "           |
|                                | 5803                  |

P.C.C.

militare 460 - 1925



| GRADO                            | Importo lordo giornaliero documentato del 70% |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Generale di Brigata              | I70 00                                        |
| Colonnello                       | I53 00                                        |
| Ten. Colonnello                  | I36 00                                        |
| Maggiori e 1° Capitano           | II9 00                                        |
| Capitano e 1° Tenente            | I02 00                                        |
| Tenente                          | 93 50                                         |
| Sottotenente                     | 93 50                                         |
| Aiutante di Battaglia e          | 59 50                                         |
| Marescialli dei tre gradi        | 26 00                                         |
| Brigadieri e Sottobrigadieri     | I8 00                                         |
| Appuntati, Finanzieri ed Allievi |                                               |

COMPENSO CHILOMETRICO PER I PERCORSI SU VIA ORDINARIA IN OCCASIONE DI MISSIONI.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Ufficiali (S. Tenente escluso) | L. I, 00 lorde per km. |
| Sottotenente                   | L. 0,75 " " " "        |
| Marescialli                    | L. 0,50 " " " "        |
| Brigadieri e Sottobrig.        | L. 0,25 " " " "        |
| Appuntati e finanzieri         | L. 0,10 " " " "        |
|                                | 5803                   |

P.C.C.

*Circondare giornale militare 460 - 1925*



1521



ACC 10000/146/551 091.465 Y

(2072 folders) (2)

SALARIES - MINISTRY OF FINANCE - EMPLOYEES

Feb. 1943 - June 1944



SALARIES - MINISTRY OF FINANCE - EMPLOYEES

Feb. 1943 - June 1944

2/2



Allegato n° 14 bis

IO LEGIONE TERRITORIALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA DEL VESUVIO  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

INDENNITA' DI TRASFERIMENTO AGLI UFFICIALI E LORO FAMIGLIE

(Circolari n. 66 G.M. 1914; n. 607 G.M. 1918; n. 212 G.M. 1929, art. 2 e 3)

PER LE PERSONE

UFFICIALE:

- a)-Rimborso delle spese di viaggio (a tariffa militare sulle ferrovie, al prezzo del biglietto negli altri casi) oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto. Ai sottotenenti il rimborso delle spese di viaggio è data per la seconda classe.
- b)-indennità di soggiorno, per i giorni di viaggio e per altri otto giorni. Ai sottotenenti di prima nomina, per raggiungere la prima sede di servizio non spettano gli otto giorni di detta indennità.
- c)-l'indennità chilometrica di lire una lorda per i percorsi su via ordinaria. Per i sottotenenti l'indennità è di lire 0,75 lorde.

MEMBRI DI FAMIGLIA:

- a)-rimborso delle spese di viaggio (a tariffa differenziale n. 5 sulle ferrovie dello Stato, al costo del biglietto negli altri casi) oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto.
- b)-compenso fisso di L. 30 lorde per ogni membro di famiglia, per i giorni di viaggio e per altri otto giorni;
- c)-indennità chilometrica nella stessa misura del capo famiglia per i percorsi su via ordinaria.

MOBILIO E BAGAGLIO

MOBILIO E MASSERIZIE:

- a)-rimborso della spesa di trasporto effettivo della mobilia e delle masserizie per non più di 40 quintale, a piccola velocità;
- b)-compenso chilometrico per i trasporti sulle vie ordinarie ~~tra~~ località non collegate da ferrovia o da altri veicoli destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, in L. 2,70 lorde per chilometro e per quintale o frazione di quintale;
- c)-compenso fisso di L. 35 lorde per quintale e frazione di quintale, a titolo di rimborso spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio.

BAGAGLIO:

- a)-rimborso della spesa di trasporto, come bagaglio o a grande velocità, nel limite di peso stabilito come segue, oltre un quintale per ogni persona di famiglia:  
GENERALE DI BRIGATA kg. 600; Colonnello kg. 500; Ten. Colonnello, Maggiore e 1° Capitano kg. 400; Capitano e 1° Tenente, tenente e sottotenente kg. 300
- b)-compenso chilometrico per trasporti sulle vie ordinarie com'è stabilito per il mobilio;



PER LE PERSONEUFFICIALE:

- a)-Rimborso delle spese di viaggio(a tariffa militare sulle ferrovie, al prezzo del biglietto negli altri casi) oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto. Ai sottotenenti il rimborso delle spese di viaggio è data per la seconda classe.-
- b)-indennità di soggiorno, per i giorni di viaggio e per altri otto giorni. Ai sottotenenti di prima nomina, per raggiungere la prima sede di servizio non spettano gli otto giorni di detta indennità.
- c)-l'indennità chilometrica di lire una lorda per i percorsi su via ordinaria. Per i sottotenenti l'indennità è di lire 0,75 lorde.

MEMBRI DI FAMIGLIA:

- a)-rimborso delle spese di viaggio(a tariffa differenziale n.5 sulle ferrovie dello Stato, al costo del biglietto negli altri casi) oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto.
- b)-compenso fisso di L.30 lorde per ogni membro di famiglia, per i giorni di viaggio e per altri otto giorni;
- c)-indennità chilometrica nella stessa misura del capo ~~pag. 12~~ a per i percorsi su via ordinaria.

MOBILIO E BAGAGLIOMOBILIO E MASSERIZIE:

- a)-rimborso della spesa di trasporto effettivo della mobilia e delle masserizie per non più di 40 quintale, a piccola velocità;
- b)-compenso chilometrico per i trasporti sulle vie ordinarie ~~Ma~~ località non collegate da ferrovia o da altri veicoli destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, in L.2,70 lorde per chilometro e per quintale o frazione di quintale;
- c)-compenso fisso di L.35 lorde per quintale e frazione di quintale, a titolo di rimborso spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio.

BAGAGLIO:

- a)-rimborso della spesa di trasporto, come bagaglio o a grande velocità, nel limite di peso stabilito come segue, oltre un quintale per ogni persona di famiglia:
- GENERALE DI BRIGATA kg.600; Colonnello kg.500; Ten. Colonnello, Maggiore e 1° Capitano kg.400; Capitano e 1° Tenente, tenente e sottotenente kg.300
- b)-compenso chilometrico per trasporti sulle vie ordinarie com'è stabilito per il mobilio;
- c)-compenso fisso a titolo di rimborso e spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio com'è stabilito per il mobilio.-

P.O.C.



*allegato C 14*

MINISTERO DELLE FINANZE  
COMANDO DELLA R.GUARDIA DI FINANZA DELL'ITALIA LIBERATA  
UFFICIO AMMINISTRATIVO

N°5636 di prot.

Salerno, li 26 aprile 1944.

OGGETTO: Aumento dell'indennità di missione.-

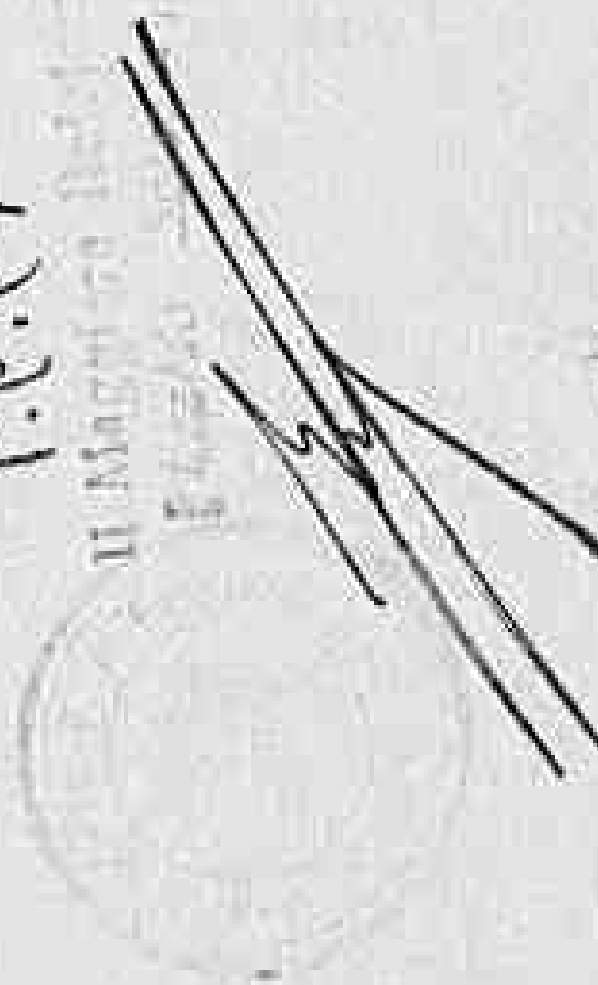
AL COMANDO DELLE LEGIONI TERR/LE R.GUARDIA FINANZA  
BARI-NAPOLI-MESSINA-PALERMO-CAGLIARI.  
AL COLONNELLO AUSIELLO GIACOMO IN COSENZA  
(PER I CIRCOLI DI CATANZARO E R.CALABRIA)

Si comunica che, con provvedimento in corso, le indennità di missione per l'interno del Regno nelle misure previste dal R.D.L. 27/2/1942, n. 76, sono aumentate del 70% con decorrenza dal 1° aprile 1944.-

Si fa riserva di comunicare le nuove aliquote e si avverte che, in attesa della pubblicazione del provvedimento, il Ministero delle Finanze ha autorizzato l'applicazione.-

d'ordine  
IL TEN. COLONNELLO CAPO DI S.M.  
F/to Francesco Scirè

P.Q.Q.



5801



X LEGIONE TERRITORIALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA DEL "VESUVIO"  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Allegato N° 14 <sup>5a</sup>

INDENNITA' DI TRASFERIMENTO AI SOTTUFFICIALI, AI MILITARI DI TRUPPA ED  
ALLE LORO FAMIGLIE (art. 25 circolare 460 G.M. 1925 e R.D. 18/4/1929, n. 394;  
circolare 212 G.M. 1929)

PER LE PERSONE

MARESCIALLO, BRIGADIERE, SOTTOBRIGADIERE, APPUNTATO, FINANZIERE:

- a) - rimborso delle spese di viaggio (a tariffa militare sulle ferrovie, al prezzo del biglietto negli altri casi) oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto. Ai marescialli il rimborso delle spese di viaggio è dato per la 2<sup>a</sup> classe; per gli altri sottufficiali e militari di truppa, per la 3<sup>a</sup> terza classe;
- b) - indennità di soggiorno, per i giorni di viaggio e per altri otto giorni. Ai militari celibi non spettano gli otto giorni di detta indennità;
- c) - indennità chilometrica di £.0,50 lorde per i percorsi su via ordinaria. Per i brigadieri e sottobrigadieri celibi tale indennità è di £.0,25 lorde; per gli appuntati ed i finanzieri celibi £.0,10.

MEMBRI DI FAMIGLIA:

- a) - rimborso delle spese di viaggio (a tariffa differenziale n. 5 sulle ferrovie dello Stato al costo del biglietto negli altri casi) oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto;
- b) - compenso fisso di £.18 lorde per ogni membro delle famiglie dei sottufficiali e £.12 lorde per ogni membro delle famiglie dei militari di truppa, per i giorni di viaggi e per altri ~~8~~ otto giorni;
- c) - indennità chilometrica nella stessa misura del capo famiglia per i percorsi su via ordinaria.

MOBILIO E BAGAGLIO

MOBILIO E MASSERIZIE:

- a) - rimborso della spesa di trasporto effettivo della mobilia e delle masserizie per non più di 25 quintali, a piccola velocità;
- b) - compenso chilometrico per i trasporti sulle vie ordinarie fra località non collegate da ferrovia o da altri veicoli destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, in L.2,70 lorde per ~~380~~ <sup>4</sup> metro e per q/le o frazione di quintale;
- c) - compenso fisso di L.35 lorde per quintale e frazione di quintale, a titolo di rimborso spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio.

BAGAGLIO:

- a) - rimborso della spesa di trasporto, come bagaglio ~~a~~ a grande velocità, nel limite di peso stabilito come segue, oltre kg.50 per ogni persona di famiglia: Maresciallo kg.150 brigadiere e sottobrigadiere kg.60,



PER LE FERROVIE

FINANZIARE:

- MARESCIALLO, BRIGADIERE, SOTTOBRIGADIERE, APPUNTATO, FINANZIARE:
- a)-rimborso delle spese di viaggio (a tariffa militare sulle ferrovie, al prezzo del biglietto negli altri casi) oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto. Ai marescialli il rimborso delle spese di viaggio è dato per la 2<sup>a</sup> classe; per gli altri sottufficiali e militari di truppa, per la 3<sup>a</sup> terza classe;
- b)-indennità di soggiorno, per i giorni di viaggio e per altri otto giorni. Ai militari celibi non spettano gli otto giorni di detta indennità.
- c)-indennità chilometrica di £.0,50 lorde per i percorsi su via ordinaria. Per i brigadieri e sottobrigadieri celibi tale indennità è di £.0,25 lorde; per gli appuntati ed i finanzieri celibi £.0,10.

MEMBRI DI FAMIGLIA:

- a)-rimborso delle spese di viaggio (a tariffa differenziale n.5 sulle ferrovie dello Stato al costo del biglietto negli altri casi) oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto;
- b)-compenso fisso di £.18 lorde per ogni membro delle famiglie dei sottufficiali e £.12 lorde per ogni membro delle famiglie dei militari di truppa, per i giorni di viaggi e per altri ~~8~~ <sup>10</sup> otto giorni;
- c)-indennità chilometrica nella stessa misura del capo famiglia per i percorsi su via ordinaria.

MOBILIO E BAGAGLIOMOBILIO E MASSERIZIE:

- a)-rimborso della spesa di trasporto effettivo della mobilia e delle masserizie per non più di 25 quintali, a piccola velocità; fra località
- b)-compenso chilometrico per i trasporti sulle vie ordinarie in modo per non collegate da ferrovia o da altri veicoli destinati in modo per metro dico e regolare al pubblico servizio, in L.2,70 lorde per ~~380~~ <sup>400</sup> metro e per q/le o frazione di quintale;
- c)-compenso fisso di L.35 lorde per quintale e frazione di quintale, a titolo di rimborso spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio.

BAGAGLIO:

- a)-rimborso della spesa di trasporto, come bagaglio ~~a~~ a grande velocità, nel limite di peso stabilito come segue, oltre kg.50 per ogni persona di famiglia: Maresciallo kg.150 brigadiere e sottobrigadiere kg.60, appuntati e finanzieri kg.40;
- b)-compenso chilometrico per trasporti sulle vie ordinarie com'è stabilito per il mobilio;
- c)-compenso fisso a titolo di rimborso e spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio com'è stabilito per il mobilio.

8.0.0.



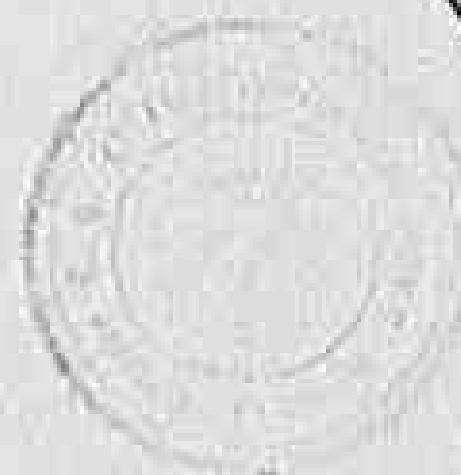
Allegato N° 15.

10<sup>a</sup> LEGIONE TERRITORIALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA DEL VESUVIO  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

SOPRASSOLDO DI OPERAZIONE ALLE FORZE ARMATE OPERANTI.

| GRADO                                | Importo giornaliero lordo | Annotazioni |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Generale di Brigata                  | 70                        | 00          |
| Colonnello                           | 65                        | 00          |
| T. Colonnello-Maggiore e 1° Capitano | 55                        | 00          |
| Capitano                             | 45                        | 00          |
| Tenente                              | 35                        | 00          |
| S. Tenente                           | 30                        | 00          |
| Marescialli                          | 20                        | 00          |
| Brigadiere                           | 10                        | 00          |
| Sottobrigadiere                      | 7                         | 00          |
| Appuntati e finanziari.              | 4                         | 00          |

P.O.C.



5693







*napoli, Anversa, Brindisi, Salerno, Palermo, Campobasso.*  
*Allegato N° 14*

IO LEGIONE TERRITORIALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA DEL VESUVIO  
 UFFICIO AMMINISTRAZIONE

PROSPETTO numerico della forza della Legione suddetta.-

| G R A D I           | Grado gerarchico | Forza | Annotazioni |
|---------------------|------------------|-------|-------------|
| Generale di Brigata | 5 Gruppo A       | 1     |             |
| Colonnelli          | 6 "              | 2     |             |
| Ten. Colonnello     | 7 "              | 8     |             |
| Maggiori            | 8 "              | 6     |             |
| Capitani            | 9 "              | 21    |             |
| Tenenti             | 10 "             | 15    |             |
| S. Tenenti          | 11 "             | 8     |             |
| Marescialli         | -                | 243   |             |
| Brigadieri          | -                | 145   |             |
| Sottobrigadieri     | -                | 132   |             |
| Appuntati           | -                | 348   |             |
| Finanzieri          | -                | 1383  |             |
| Totale....N.        |                  | 2312  |             |

5697

*P. C. C.*  
 Il Maggiore Relatore  
*[Signature]*



  
DIREZIONE  
DELLA  
CIRCOSCRIZIONE DOGANALE  
DI NAPOLI

*avanti*  
Nella risposta indicare N° 0 data della presente.

*Napoli*, 22 giugno 1944.

N. 936

Risposta al N° del 30-5-1944

Allegati

Oggetto: Informazioni.

HEADQUARTERS  
ALLIED CONTROL COMMISSIONE LABOR  
SUB-COMMISSION  
- Via Roma 148 - 2° P. -  
NAPOLI

Con riferimento alla nota sopra indicata,  
s'inviano gli acclusi prospetti con i dati ri-  
chiesti.

*CUSTOMS*

L'ISPIETTORE COMPARTIMENTALE

*Delit*

*Massimiliano di ...*



PERSONALE DEI GRUPPI A-B e C e COMPLESSIVAMENTE L'ORDINAMENTO ECONOMICO. (Riferisce alle domande n. 1-2 e 3)

10) STIPENDI, SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO E ASSEGNO TRIMESTRALE DI GUERRA PER I GRUPPI A e B dovuti dal 1° luglio 1942

| Grado Gruppo | Iniziale                                | Incremento | 2° aumento | 3° aumento | 4° aumento | Anni richiesti per gli aumenti per Gradi. |          |
|--------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|----------|
|              |                                         |            |            |            |            | Gruppo A                                  | Gruppo B |
| 50 A -       | Stip. 28420<br>S.A. 3460<br>A.T.G. 2970 | 20580      | -          | -          | -          | 4                                         | -        |
| 60 A B       | Stip. 23210<br>S.A. 7370<br>A.T.G. 2970 | 24200      | 26290      | -          | -          | 4                                         | 4        |
| 70 A B       | Stip. 20450<br>S.A. 5640<br>A.T.G. 2970 | 21550      | 22660      | -          | -          | 4                                         | 4        |
| 80 A B       | Stip. 18700<br>S.A. 4180<br>A.T.G. 2970 | 19140      | 19590      | -          | -          | 4                                         | 4        |
| 90 - B       | Stip. 16170<br>S.A. 3410<br>A.T.G. 2970 | 16830      | 17820      | 18700      | -          | -                                         | 4-5-5    |
| 100 - B      | Stip. 13540<br>S.A. 2530<br>A.T.G. 2970 | 14300      | 15070      | 15170      | -          | -                                         | 4-5-5    |
| 110 - B      | Stip. 10670<br>S.A. 2000<br>A.T.G. 2970 | 11440      | 11920      | -          | -          | -                                         | 2-3      |

20) STIPENDI, SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO e ASSEGNO TRIMESTRALE DI GUERRA PER IL GRUPPO C

| Grado                                      | Iniziale | 1° aumento | 2° aumento | 3° aumento | 4° aumento | Anni richiesti per gli aumenti per Gradi. | Note |
|--------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|------|
|                                            |          |            |            |            |            |                                           |      |
| 20 Stip. 16820<br>S.A. 4180<br>A.T.G. 2970 | 17820    | 18700      | 19110      | -          | -          | 4                                         |      |
| 20 Stip. 14300<br>S.A. 3410<br>A.T.G. 2970 | 15070    | 16170      | 16830      | -          | -          | 4-5-5                                     |      |
| 100 Stip. 11920                            | 12980    | 13640      | 14200      | -          | -          | 4-5-5                                     |      |



20) COMPENDEI, SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO E ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA PER IL GRUPPO C

| Grado | Iniziale                               | 4° aumento | 3° aumento | 2° aumento | 1° aumento | 4° aumento | Anni di<br>chiusa<br>per gli<br>esempti<br>periodici | Note |
|-------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------|------|
| 8°    | Stip. 16830<br>S.A. 4180<br>A.TG. 2970 | 17820      | 18700      | 19140      | -          | -          | 4                                                    |      |
| 9°    | Stip. 14300<br>S.A. 3410<br>A.TG. 2970 | 15070      | 16170      | 16830      | -          | -          | 4-5-5                                                |      |
| 10°   | Stip. 11050<br>S.A. 2530<br>A.TG. 2970 | 12980      | 13640      | 14300      | -          | -          | 4-5-5                                                |      |
| 11°   | Stip. 9130<br>S.A. 2090<br>A.TG. 2970  | 9900       | 10670      | 11440      | 11990      | 11990      | 4                                                    |      |
| 12°   | Stip. 7370<br>S.A. 1750<br>A.TG. 2970  | 7700       | 8030       | 8580       | 9130       | 9130       | 3                                                    |      |

N.B. L'indennità di servizio attivo e l'assegno temporaneo di guerra sono invariabili per ogni grado

30) COMPENDEI, SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO E ASSEGNO TEMP. DI GUERRA AI COMPENSI DOGANALI

| Grado     | Iniziale                                 | 1° aumento              | 2° aumento           | 3° aumento           | 4° aumento           | 5° aumento           | Anni per<br>l'aumento<br>mensile |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Compendio | Stip. 6160<br>S.A. 1100<br>A.TG. 2713,50 | 6820<br>4120<br>2911,50 | 7150<br>1220<br>2970 | 7810<br>1320<br>2970 | 8800<br>1320<br>2970 | 9380<br>1320<br>2970 | 4                                |

N.B. Gli esempti base con il supplemento di servizio attivo e l'assegno temporaneo di guerra sono esempti del 70-60-30-20 e 10% rispettivamente sulla prima, seconda, terza e quarta mille lire per effetto dell'Ordinanza Regionale n. 2.

VISITATORI DOGANALI

Il salario delle visitatrici è liquidato dalla Regione dell'Intendenza di Finanza.

5694



## R. DOGANA di NAPOLI

RISPOSTA al n° 4

IMPORTO ANNUO LORDO DELL'AGGIUNTA DI FAMIGLIA CORRISPONDE AL PERSONALE DI RUOLO  
DAL GRADO 5° AL 12° (GRUPPI A-B e C).

| Stato civile                         | Personale residente a |    |                             |    |                       |    |                           |    |
|--------------------------------------|-----------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------|----|---------------------------|----|
|                                      | Napoli                |    | Castellammare<br>Torre Ann. |    | Pozzuoli e<br>Portici |    | Reia-Cerri<br>Tschia Nano |    |
| Coniugato senza prole minorenni      | 3267                  | 00 | 2450                        | 25 | 1960                  | 20 | 1633                      | 50 |
| Coniugato o vedovo con 1 figlio min. | 3920                  | 40 | 2940                        | 30 | 2352                  | 24 | 1960                      | 20 |
| " " " 2 " "                          | 4573                  | 80 | 3430                        | 35 | 2744                  | 28 | 2286                      | 90 |
| " " " 3 " "                          | 5227                  | 20 | 3920                        | 40 | 3136                  | 32 | 2613                      | 60 |
| " " " 4 " "                          | 6534                  | 00 | 4900                        | 50 | 3920                  | 40 | 3267                      | 00 |
| " " " 5 " "                          | 7840                  | 00 | 5880                        | 60 | 4704                  | 48 | 3920                      | 40 |
| " " " 6 " "                          | 9147                  | 60 | 6860                        | 70 | 5488                  | 56 | 4753                      | 80 |
| " " " 7 " "                          | 10454                 | 40 | 7840                        | 80 | 6272                  | 64 | 5227                      | 20 |
| " " " 8 " "                          | 11761                 | 20 | 8820                        | 90 | 7056                  | 72 | 5880                      | 60 |
| " " " 9 " "                          | 13068                 | 00 | 9801                        | 00 | 7840                  | 80 | 6534                      | 00 |

IMPORTO ANNUO LORDO DELL'AGGIUNTA DI FAMIGLIA CORRISPONDE AI COMPLESSI DOGANALI

|                                        |       |    |      |    |      |      |      |    |
|----------------------------------------|-------|----|------|----|------|------|------|----|
| Coniugato senza prole minorenni        | 2940  | 30 | 2205 | 22 | 1764 | 18   | 1470 | 15 |
| Coniugato o ved. con 1 figlio minoren. | 3484  | 80 | 2613 | 60 | 2090 | 88   | 1742 | 40 |
| " " " 2 " "                            | 4029  | 30 | 3021 | 97 | 2417 | 58   | 2014 | 65 |
| " " " 3 " "                            | 4573  | 80 | 3430 | 35 | 2744 | 28   | 2286 | 90 |
| " " " 4 " "                            | 5662  | 80 | 4247 | 10 | 3397 | 68   | 2831 | 40 |
| " " " 5 " "                            | 6751  | 80 | 5063 | 85 | 4051 | 3693 | 3175 | 90 |
| " " " 6 " "                            | 7840  | 80 | 5880 | 60 | 4704 | 48   | 3920 | 40 |
| " " " 7 " "                            | 8929  | 80 | 6697 | 35 | 5357 | 88   | 4464 | 90 |
| " " " 8 " "                            | 10018 | 80 | 7514 | 10 | 6011 | 28   | 5009 | 40 |
| " " " 9 " "                            | 11107 | 80 | 8330 | 25 | 6664 | 68   | 5553 | 90 |



RISPOSTA al n. 5

INDENNITA' DI ALLARME O DI BOMBARDAMENTO

L'indennità mensile di allarme è attribuita a tutto il personale, secondo il R.D.I. 16.12.1942, n. 1498, in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese (1) aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia.

L'indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire 22 nè superiore alle L. 60 giornaliere.

Tale indennità va conglobata con l'importo dello stipendio, con l'indennità di servizio attivo, con l'assegno temporaneo di guerra e con l'aggiunta di famiglia per determinare l'aliquota dell'aumento apportato con l'Ordinanza Regionale n. 2 del 1943.

N.B. (1) La diaria di missione è quella fissata dal R.D.I. 27.2.1942, n. 76, ossia:

|          |        |    |     |     |    |       |
|----------|--------|----|-----|-----|----|-------|
| Grado    | V      | L. | 100 | 1/3 | L. | 33,33 |
| "        | VI     | "  | 90  | "   | "  | 30,00 |
| "        | VII    | "  | 80  | "   | "  | 26,66 |
| "        | VIII   | "  | 70  | "   | "  | 23,33 |
| "        | IX     | "  | 60  | "   | "  | 20,00 |
| "        | X e XI | "  | 55  | "   | "  | 18,33 |
| "        | XII    | "  | 50  | "   | "  | 16,66 |
| Commissi |        | "  | 35  | "   | "  | 11,66 |

5692



RISPOSTA AL n° 6COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Il premio mensile per lavoro straordinario è regolato dalle norme fissate dalla Circolare Ministeriale n.55 del 5.3.1943 modificata dal Comando Militare Alleato, giusta nota Intendentizia n.339/A del 31.3.1944, e propriamente:

- L. 300 all'Ispettore Compartimentale -grado V
- L. 250 ai funzionari di grado VI di gruppo A
- L. 230 ai funzionari di grado VI di gruppo B

Il rimanente personale gode del compenso giornaliero di ore due nella misura di:

- L. 4,00 lorde ad ora per i funzionari di gruppo A
- L. 3,75 lorde ad ora per i funzionari di gruppo B
- L. 3,50 lorde ad ora per i funzionari di gruppo C
- L. 3,25 lorde ad ora per i commessi e le visitatrici.

Tale indennità è stata aumentata del 70%.

Il personale assente e quello non meritevole è escluso dal compenso.

6691



RTM posta al n° 7

OPERATIVITÀ PERIODICHE

A) - Il premio di operosità e rendimento è dato semestralmente. L'Ispettore Compartimentale, a norma della Circolare Ministeriale n. 55 del 5.3.1943, propone la misura massima o minima del premio da corrispondere al personale ed il Ministero determina l'importo.

Nell'anno 1943 furono attribuite le seguenti somme:

|    |                                                 |     |                | Massimo | Minimo |
|----|-------------------------------------------------|-----|----------------|---------|--------|
| a) | All'Ispettore Compartimentale-gruppo A-grado V- |     |                | 2250    |        |
|    | al Direttore Superiore                          | - " | A " VI-        | 1000    |        |
|    | agli Ispettori Capi                             | - " | A " VII-       | 820     |        |
|    | agli Ispettori                                  | - " | A " 8°-        | 750     | 520    |
|    |                                                 | - " | B " 6°-        | 1000    |        |
| b) | Al Revisore Superiore                           | - " | B " 7°-        | 620     |        |
|    | Ai Procuratori Capi                             | - " | B " 8°-        | 480     | 400    |
|    | Ai Procurat. Principali                         | - " | B " 9°-        | 400     | 335    |
|    | ai 1° Procuratori                               | - " | B " 10-11-     | 320     | 290    |
|    | ai Procuratori e V. Procurat.                   | - " | C " 8°-        | 400     | 350    |
| c) | ai Commissari Capi                              | - " | C " 9°-        | 320     | 290    |
|    | ai Commissari                                   | - " | C " 10°-       | 290     | 235    |
|    | ai 1° Ufficiali                                 | - " | C gr. 11 e 12- | 235     | 210    |
|    | agli Uffic. e Uffic. Aggiunti                   | - " |                | 150     | 120    |
| d) | ai commessi                                     |     |                |         |        |

B) TREDICESIMA QUINQUENNA

Non viene corrisposta.

53 5690



DISPOSTI

COMPENSI VARI

A) - Per ragione della carica o per maneggio di danaro o per ispezioni sono corrisposte le seguenti indennità lorde annuali:

|                                        |    |        |
|----------------------------------------|----|--------|
| al Direttore Superiore                 | L. | 840    |
| al Cassiere Depositi                   | "  | 240    |
| " Sez. 1° Recinto                      | "  | 420    |
| " " Esagono                            | "  | 132    |
| " " Staz. Marittima                    | "  | 108    |
| " " Cayanooni                          | "  | 132    |
| " " Ragnoli                            | "  | 66     |
| " " Aggreg. Cassa Centrale             | "  | 132    |
| III Ispettore Capo Statistica          | L. | 1056   |
| " " di giro                            | "  | 564    |
| " " di controllo                       | "  | 564    |
| III Cap. Capo Controllo Cassa Doganali | "  | 564    |
| Al Direttore                           | "  | 774,60 |

B) - Ai funzionari addetti alle sezioni doganali Pontile V.L. e Ragnoli è data, a norma del R.D. 30.10.1939 n. 1811 e del D.M.n. 15899 del 30.1.30, l'indennità di disgiata residenza in ragione di:

- L. 50,00 lorde mensili ai funzionari di gruppo A e B
- L. 40,00 " " " " " C
- L. 30,00 ai compresi

Tale indennità non viene ora corrisposta perchè le Sezioni non funzionano.

5689



RISPOSTA al n° 2

COMPENSI AL PERSONALE PER RIMBORSARIO DI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE12) - INDEENNITA' DI MISSIONE

La misura dell'indennità di missione per l'interno del Regno è stabilita dal R.D.L. 27.2.1942, n. 76, come segue:

|          |        |
|----------|--------|
| Grado V  | L. 100 |
| " VI     | " 90   |
| " VII    | " 80   |
| " VIII   | " 70   |
| " IX     | " 60   |
| " X e XI | " 55   |
| " XII    | " 50   |
| Compensi | " 35   |

Per il personale civile non di ruolo, nonché per i volontari ed in genere per il personale in prova, l'indennità è commisurata al grado iniziale dei ruoli corrispondenti e alla categoria di appartenenza.

Per le missioni fuori residenza la diaria di missione è ridotta alla metà oppure a due terzi della misura normale, secondo che la missione, compreso il tempo previsto per i viaggi di andata e ritorno, abbia una durata non superiore o superiore alle ore 12.

Le spese di viaggio in I, II e III classe - a seconda del gruppo e grado - in ferrovie e sui piroscafi, sono rimborsate per intero con l'importo del doppio della diaria.

Sulle vie ordinarie spetta un compenso di L. 1,00 a chilometro ovvero il rimborso delle spese effettivamente sostenute, dimostrandole.

Qualora la missione sia continuativa e duri oltre il mese, è ridotta ai 2/3 della diaria ordinaria per il 2° e 3° mese ed alla metà per il 4°-5° e 6° mese. Oltre tale tempo la missione è subordinata ad autorizzazione Ministeriale (D.L. 14.3.1918).

Con disposizione prefettizia n. 20731 del 6.5.1944 la misura dell'inden-

./.



nità di missione giornaliere è stata aumentata del 70%.

### 29) - TRASFERIMENTI.

In caso di trasferimento il funzionario ha diritto:

- a) - alle spese di viaggio in I, II, III classe in ferrovia e nei piroscafi per sé e famiglia (moglie, figli e domestici) con l'aumento del doppio delle diarie.
- b) - alla diaria di missione durante i giorni di viaggio.
- c) - ad ogni persona di famiglia compete una volta tanto la diaria fissa di L. 18,00 lorde.
- d) alle spese di trasporto delle masserizie fino alla concorrenza di 40 quintali per intero.
- e) - alle spese di trasporto bagagli fino alla concorrenza di p.li 1 a persona per intero.
- f) - alle spese di imballaggio e di presa e resa a domicilio delle masserizie in ragione di L. 12,50 a quintale.
- g) - al compenso di L. 8,90 per chilometro, e per quintale per trasporto sulla via ordinaria del bagaglio e delle masserizie.

N.B. Tanto in caso di missione o di trasferimento spetta al funzionario:

- |                                                                                                        |   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| -di gruppo A                                                                                           | } | il viaggio in I <sup>a</sup> classe  |
| -di gruppo B (grado 6 <sup>o</sup> -7 <sup>o</sup> -8 <sup>o</sup> -9 <sup>o</sup> e 10 <sup>o</sup> ) |   |                                      |
| -di gruppo C (grado 8 <sup>o</sup> e 9 <sup>o</sup> )                                                  |   |                                      |
| -di gruppo B (grado 11 <sup>o</sup> )                                                                  | } | il viaggio in II <sup>a</sup> Classe |
| -di gruppo C (grado 10 <sup>o</sup> -11 <sup>o</sup> e 12 <sup>o</sup> )                               |   |                                      |
| -ai commessi                                                                                           |   | il viaggio in III classe             |



RISPOSTA al n° 10

PREMI DI NUNZIALITA' E NATALITA'

Con R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1492 (convertito nella legge 27.12.1937, n. 2286) vennero istituiti i premi demografici di nunzialità e natalità, che venivano concessi per i matrimoni contratti a decorrere dal 1.3.1935 e per i figli nati dalla stessa data, nella seguente misura:

PREMI DI NUNZIALITA'

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Impiegati di gruppo A            | L. 4.000,00 |
| " " B                            | " 3.000,00  |
| " " C                            | " 2.000,00  |
| Salaristi e personale assimilato | " 1.500,00  |

Per la concessione dei premi di nunzialità è fissato il limite di età sino al 32° anno per gli impiegati di gruppo A e B e sino al 30° anno per quelli di gruppo C e per i salaristi o assimilati.

PREMI DI NATALITA'

|                |               |            |
|----------------|---------------|------------|
| Parti semplici | 1° figlio     | L. 400,00  |
|                | 2° "          | " 600,00   |
|                | 3° "          | " 1.000,00 |
|                | 4° "          | " 1.500,00 |
|                | 5° "          | " 2.500,00 |
|                | 6° " ed oltre | " 3.000,00 |

|                          |                |             |
|--------------------------|----------------|-------------|
| Parti gemini e trigemini | 1° e 2° figlio | L. 1.000,00 |
|                          | 2° e 3° "      | " 5687,00   |
|                          | 3° e 4° "      | " 2.500,00  |
|                          | 4° e 5° "      | " 4.000,00  |
|                          | 5° e 6° "      | " 5.500,00  |
|                          | 6° e 7° "      | " 6.000,00  |

./.



|                                       |                   |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| <u>Segue Parti gemini e trigemini</u> | 1°-2° e 3° figlio | L. 2.000,00 |
|                                       | 2°-3° e 4° "      | L. 3.100,00 |
|                                       | 3°-4° e 5° "      | L. 5.000,00 |
|                                       | 4°-5° e 6° "      | L. 7.000,00 |
|                                       | 5°-6° e 7° "      | L. 8.500,00 |
|                                       | 6°-7° e 8° " ecc. | L. 9.000,00 |

Non è ammesso il cumulo tra i premi di cui sopra con quelli concessi da altri Enti ed Amministrazioni pubbliche o private.

Non del pari è ammesso il cumulo dei detti premi quando entrambi i coniugi abbiano titolo a concorrervi.

I figli nati senza vita o deceduti nei 5 giorni dalla nascita non danno titolo alla concessione.

RISPOSTA al n. 11

LAVORO STRAORDINARIO

Negative.



RISPOSTA Al n° 12

INDENNITA' DI NOTTURNA

Il personale addetto alla Sezione Stazione Marittima (circa 12 funzionari e 6 commessi) dovendo per ragioni di commercio restare in Ufficio anche di notte, godeva dell'indennità di notturna fissata dal D.M. 10.4.1921, n. 1533 nella misura di L. 0,70 per ogni ora di servizio prestato dalle ore 18 alle 24 e di L. 1,00 per ogni ora di servizio prestato dalle ore 0 alle ore 6.

Tale indennità non viene ora corrisposta essendo venuto meno il servizio.

5686



RISPOSTA Q n° 13AUMENTO DISPOSTO DALL'ORDINE REGIONALE n° 2

L'aumento disposto dall'Ordine Regionale n.2 viene applicato sui seguenti emolumenti assegnati ai funzionari:

- a) Stipendio
- b) Indennità di servizio attivo
- c) Assegno temporaneo di guerra
- d) Aggiunta di famiglia
- e) Indennità di bombardamento o di allarme.

Il totale lordo di tali emolumenti annuali è diviso per dodici, numero dei mesi.

Conosciutosi l'importo lordo mensile, il medesimo viene aumentato gradualmente di L.700, di L.600, di L.300, di L.200 e di L.100 rispettivamente per le prime, seconde, terze, quarte e quinte mille lire.

Ove mai, il che non accade, si superassero le L.5000 mensili, la maggior somma non subirebbe alcun aumento.

5685



RISPOSTA al N° 14

DIRETTI VARI

## A.9- INDENNITA' COMMERCIALI

Al personale doganale, quando si lavorava nel porto, venivano corrisposte dal commercio per operazioni fuori dogana ed oltre l'orario d'ufficio le indennità liquidate in base alla seguente tabella stabilita con D.N. 18.10.1940. -

|  | 1)                                      | 2)                     | 3)               |
|--|-----------------------------------------|------------------------|------------------|
|  | nell'intervallo escluso del commercio - | Servizi fuori circuiti | Compenso massimo |

| Funzionari delegati ai servizi    | Servizi in dogana oltre l'orario normale |                         |                               | Servizi fuori circuito doganale e a bordo di natanti |                         |                               | Compenso massimo per ogni giornata |                              |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                   | di giorno                                |                         | di notte                      | di giorno                                            |                         | di notte                      | Inghilterra e in ore diurne        | in giorni festivi o di notte |                   |
|                                   | sino a due ore                           | per ogni ora sup. cass. | assegno supplam. per ogni ora | sino a 2 ore                                         | per ogni ora sup. cass. | assegno supplam. per ogni ora |                                    | senza pernottar.             | con pernottamento |
| <u>Personale dogane:</u>          |                                          |                         |                               |                                                      |                         |                               |                                    |                              |                   |
| Funzion. Grupp. A e B (gr. 7°-8°) | 11                                       | 4                       | 2,25                          | 13                                                   | 5,00                    | 2,25                          | 32                                 | 44                           | 56                |
| Altri funzionari di gruppo B      | 10                                       | 3,50                    | 1,75                          | 12                                                   | 4,50                    | 1,75                          | 28                                 | 38                           | 50                |
| Funzionari di gruppo C            | 8                                        | 2,50                    | 1,50                          | 10                                                   | 3,50                    | 1,50                          | 24                                 | 34                           | 44                |
| Commessi                          | 6                                        | 1,75                    | 1,00                          | 7                                                    | 2,50                    | 1,00                          | 18                                 | 26                           | 34                |
| <u>Regia Guardia di Finanza:</u>  |                                          |                         |                               |                                                      |                         |                               |                                    |                              |                   |
| Ufficiali Superiori               | 11                                       | 4                       | 2,25                          | 13                                                   | 5,00                    | 2,25                          | 32                                 | 44                           | 56                |
| " Inferiori                       | 10                                       | 3,50                    | 1,75                          | 12                                                   | 4,50                    | 1,75                          | 28                                 | 38                           | 50                |
| Marescialli                       | 7                                        | 2,50                    | 1,25                          | 8                                                    | 3,50                    | 1,50                          | 21                                 | 30                           | 39                |
| Brigadieri e sottobrigad.         | 7                                        | 2,00                    | 1,25                          | 8                                                    | 3,25                    | 1,25                          | 20                                 | 30                           | 39                |
| Appuntati e guardie               | 4,50                                     | 1,50                    | 0,75                          | 6                                                    | 2,25                    | 0,75                          | 12                                 | 18                           | 24                |

Tali indennità ammontavano al netto di ogni ritenuta a circa:

|     |                                              |   |   |   |   |                |
|-----|----------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|
|     | montavano al netto di ogni ritenuta e circa: |   |   |   |   |                |
| 684 | 600                                          | " | " | " | " | di grado 6° gr |
| "   | 400                                          | " | " | " | " | di gruppo A e  |
| "   | 250                                          | " | " | " | " | di gruppo C    |
| "   | 200                                          | " | " | " | " | commissari     |

Dal settembre 1943 tale entrata è venuta a cessare a causa della chiusura del Porto.



## RISPOSTA al N° 14

RI  
ITA' COMMERCIALE.

Le dogane, quando si lavorava nel porto, venivano corrisposte dal commercio per opera-  
di dogana ed oltre l'orario d'ufficio (le indennità liquidate in base alla seguente ta -  
abilita con D.M. 18.10.1940. -

(1) nell'interesse esclusivo del commercio -

| dogana ed oltre l'orario d'ufficio (1) nell'interesse esclusivo del commercio -<br>Stabilita con D.M. 18.10.1940.- |                                                                |                                      |                                        |                 |                                                 |                                                                  |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Servizi in dogana ol-<br>tre l'orario normale                                                                      | Servizi fuori circui-<br>to doganale e a ber-<br>do di natanti |                                      | Compenso massimo<br>per ogni giornata  |                 |                                                 |                                                                  |    |    |    |
|                                                                                                                    |                                                                |                                      |                                        |                 | Ingiornate in giorni fe-<br>stivi o di notte    |                                                                  |    |    |    |
|                                                                                                                    | di giorno                                                      | di notte                             | di giorno                              | di notte        | risali e in ore diurne                          | estivi o di notte<br>senza pernot-<br>tan. con pernot-<br>tamen. |    |    |    |
| ri delegati ai servi                                                                                               | sino a<br>due<br>ore                                           | per o-<br>gni o-<br>ra su-<br>cassa. | assegn.<br>supplem.<br>per ogni<br>ora | sino a<br>2 ore | per o-<br>gni o-<br>ra su-<br>per ogni<br>bess. | assegn.<br>supplem.<br>per ogni<br>ora                           |    |    |    |
| le dogane:                                                                                                         |                                                                |                                      |                                        |                 |                                                 |                                                                  |    |    |    |
| Gruppi A e B (gr. 7°-8°)                                                                                           | 11                                                             | 4                                    | 2,25                                   | 13              | 5,00                                            | 2,25                                                             | 32 | 44 | 56 |
| funzionari di gruppo B                                                                                             | 10                                                             | 3,50                                 | 1,75                                   | 12              | 4,50                                            | 1,75                                                             | 28 | 38 | 50 |
| ri di gruppo C                                                                                                     | 8                                                              | 2,50                                 | 1,50                                   | 10              | 3,50                                            | 1,50                                                             | 24 | 34 | 44 |
|                                                                                                                    | 6                                                              | 1,75                                 | 1,00                                   | 7               | 2,50                                            | 1,00                                                             | 18 | 26 | 34 |
| guardia di finanza:                                                                                                |                                                                |                                      |                                        |                 |                                                 |                                                                  |    |    |    |
| li Superiori                                                                                                       | 11                                                             | 4                                    | 2,25                                   | 13              | 5,00                                            | 2,25                                                             | 32 | 44 | 56 |
| Inferiori                                                                                                          | 10                                                             | 3,50                                 | 1,75                                   | 12              | 4,50                                            | 1,75                                                             | 28 | 38 | 50 |
| alli                                                                                                               | 7                                                              | 2,50                                 | 1,25                                   | 8               | 3,50                                            | 1,50                                                             | 21 | 30 | 39 |
| ori e sotto-Brigad.                                                                                                | 7                                                              | 2,00                                 | 1,25                                   | 8               | 3,25                                            | 1,25                                                             | 20 | 30 | 39 |
| ki e guardie                                                                                                       | 4,50                                                           | 1,50                                 | 0,75                                   | 6               | 2,25                                            | 0,75                                                             | 12 | 18 | 24 |
| finanze e circo:                                                                                                   |                                                                |                                      |                                        |                 |                                                 |                                                                  |    |    |    |

Le indennità ammontavano al netto di ogni ritenuta e circa:  
5684 600 mensili oltre spese di trasporto per i funzionari di grado 8° gruppo A  
400 " " " " " di gruppo A e B  
250 " " " " " di gruppo C  
200 " " " " " commissari

tembre 1943 tale entrata è venuta a cessare a causa della chiusura del Porto.



RISPOSTA al n° 15

RITENUTE

Lo stipendio lordo annuo è gravato dalle seguenti ritenute:

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| TESORO .....                           | 5%    |
| OPERA di PREVIDENZA .....              | 2%    |
| CONTRIBUTO AL FONDO CREDITO DIPENDENTI |       |
| STATALI .....                          | 0,10% |

Detratte le dette ritenute, la residua somma, come pure tutte le altre retribuzioni assegnate al personale per qualsiasi motivo debbono pagare:

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE ..... | 8%                                                                                              |
| L'IMPOSTA COMPLEMENTARE .....       | 1%                                                                                              |
| ADIZIONALE .....                    | 2% (calcolata sull'importo complessivo dell'imposta di Ricchezza Mobile e della complementare). |

TASSA di BOLLO, la quale varia da un minimo di centesimi 10 ad un massimo di 1.5, secondo l'ammontare e la natura dell'indebitamento.

5683



COPIA

MINISTERO DELLE FINANZE - Dires. Gen/le delle Dogane e I.I.

Div. I<sup>a</sup> B.Roma, li 5 marzo 1943  
CIRCOLARE N. 55

Prot. 1372.

INDIRIZZI OMESSI

OGGETTO: Premi mensili di operosità e rendimento. -

Con recente provvedimento, in seguito ad analoga richiesta di questa Direzione Generale, è stato sensibilmente aumentato il fondo stanziato sul capitolo 706 del corrente esercizio per l'erogazione dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale delle dogane e I.I.

Tale provvedimento è stato invocato e vivamente patrocinato da questa Direzione Generale per mettere in grado gli uffici provinciale di fronteggiare adeguatamente tutte le esigenze dei servizi, malgrado la notevole riduzione del personale dovuta ai numerosi richiami alle armi, e così pure per venire incontro quanto più possibile alle necessità economiche del dipendente personale degli attuali momenti.

Questa Direzione Generale pertanto confida pienamente nello spirito di abnegazione e di attaccamento al servizio del personale medesimo che vorrà quindi corrispondere nel modo migliore a tutte le necessità dei servizi.

Premesso quanto sopra, si dichiara:

1°) A far tempo dal 1° agosto 1942 sarà corrisposto a tutto il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici provinciali, che abbia prestato effettivo servizio dalla predetta data fino al 28 febbraio u.s., un premio di operosità e di rendimento ragguagliato alla misura di trenta ore mensili di lavoro straordinario, in base alle nuove aliquote stabilite dal R.D.L. 29-8-1942, n. 1011. *(Copia allegata)*

Tale premio sarà corrisposto in aggiunta al compenso per lavoro straordinario effettivamente eseguito in detto periodo dai singoli interessati, semprechè per personale impiegatizio non venga superato il limite di 75 ore e del personale subalterno quello di 90 ore mensili.

In via del tutto eccezionale, su motivata proposta dei sigg. Capi di Ufficio, questo Ministero potrà consentire per qualche funzionario la maggiorazione del 30% degli accennati limiti.

Per quanto riguarda i sigg. Capi di Ufficio, il <sup>premio</sup> **5682** di cui trattasi sarà stabilito nella misura di 2.300 mensili per i funzionari di grado V, di 2.250 mensili per i funzionari di gruppo A, grado VI e di 2.230 per quelli di gruppo B, grado VI.

Beninteso alla concessione del detto premio di operosità e rendimento dovranno essere esclusi l'impiegati che per qualsiasi motivo abbiano dato prova di negligenza o di scarso attaccamento al dovere.

In relazione a quanto sopra i sigg. Capi degli Uffici cui la presente è diretta, vorranno trasmettere motivate proposte a questa Direzione Generale con ogni sollecitudine e comunque entro il 31 marzo p.v.

E poichè per periodo 1° agosto 1942-28 febbraio 1943 sono stati già liquidati o sono in via di liquidazione i compensi per lavoro straor-



Con recente provvedimento, in seguito ad analogia richiesta di questa Direzione Generale, è stato sensibilmente aumentato il fondo stanziato sul capitolo 706 del corrente esercizio per l'erogazione dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale delle dogane e I.I.

Tale provvedimento è stato invocato e vivamente patrocinato da questa Direzione Generale per mettere in grado gli uffici provinciale di fronteggiare adeguatamente tutte le esigenze dei servizi, malgrado la notevole riduzione del personale dovuta ai numerosi richiami alle armi, e così pure per venire incontro quanto più possibile alle necessità economiche del dipendente personale degli attuali momenti.

Questa Direzione Generale pertanto confida pienamente nello spirito di abnegazione e di attaccamento al servizio del personale medesimo che vorrà quindi corrispondere nel modo migliore a tutte le necessità dei servizi.

Premesso quanto sopra, si dichiara:

1°) A far tempo dal 1° agosto 1942 sarà corrisposto a tutto il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici provinciali, che abbia prestato effettivo servizio dalla predetta data fino al 28 febbraio u.s., un premio di operosità e di rendimento ragguagliato alla misura di trenta ore mensili di lavoro straordinario, in base alle nuove aliquote stabilite dal R.D.L. 29-3-1942, n. 1011. *(Copia allegata)*

Tale premio sarà corrisposto in aggiunta al compenso per lavoro straordinario effettivamente eseguito in detto periodo dai singoli interessati, semprechè per personale impiegatizio non venga superato il limite di 75 ore e del personale subalterno quello di 90 ore mensili.

In via del tutto eccezionale, su motivata proposta dei sigg. Capi di Ufficio, questo Ministero potrà consentire per qualche funzionario la

maggiorazione del 30% degli accennati limiti. **5682** di cui trattasi

Per quanto riguarda i sigg. Capi di Ufficio, il premio di cui trattasi sarà stabilito nella misura di 2.300 mensili per i funzionari di grado V, di 2.250 mensili per i funzionari di gruppo A, grado VI e di 2.230 per quelli di gruppo B, grado VI.

Teninteso alla concessione del detto premio di operosità e rendimento dovranno essere esclusi l'impiegati che per qualsiasi motivo abbiano dato prova di negligenza o di scarso attaccamento al dovere.

In relazione a quanto sopra i sigg. Capi degli Uffici cui la presente è diretta, vorranno trasmettere motivate proposte a questa Direzione Generale con ogni sollecitudine e comunque entro il 31 marzo p.v.

E poichè per periodo 1° agosto 1942-28 febbraio 1943 sono stati già liquidati o sono in via di liquidazione i compensi per lavoro straordinario in base agli elenchi già inviati a questa Direzione Generale,

sarà opportuno, per facilitare la liquidazione di cui sopra, che i dipendenti uffici nei prospetti delle proposte come sopra richieste in dichino, per ciascun nominativo, le ore complessive di lavoro straordinario eseguite dal 1° agosto 1942 al 28 febbraio 1943, nonchè le ore dif-



ferenziali che restano disponibili per ciascun funzionario rispetto ai limiti massimi come sopra indicati, nell'intesa che tali differenze dovranno essere indicate sotto la personale responsabilità dei sigg. Capi di Ufficio.

2°) A partire dal mese di marzo corrente è autorizzata l'esecuzione di lavoro straordinario da parte del personale doganale, delle imposte di fabbricazione e dei lavoratori chimici delle dogane e I.L. nella misura di trenta ore mensili per tutto il personale medesimo, appartenente ai gruppi A, B. e C.

Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, oltre alle trenta ore mensili per tutto il personale, potrà essere eseguito lavoro straordinario per altri trenta ore mensili nel limite del 50% del personale medesimo.

Il personale avventizio, addetto agli UFF per servizio di contabilità e di scritture delle imposte di fabbricazione, ~~è~~ <sup>è</sup> ~~per~~ il personale subalterno di tutti gli uffici provinciali dipendenti da questa Direzione Generale potranno eseguire lavoro straordinario per sessanta ore mensili, senza la limitazione del 50% come sopra stabilito.

Ai sigg. Capi di Ufficio per le prestazioni da loro rese per il detto lavoro straordinario saranno corrisposti i compensi mensili indicati nel precedente n° 1.

I sigg. Capi degli Uffici medesimi vorranno darmi previsa assicurazione che, mediante il lavoro straordinario come sopra disposto, saranno pienamente assicurate le esigenze dei servizi, come pure sarà sollecitamente sbrigato l'eventuale lavoro arretrato.

3°) I compensi per il detto lavoro straordinario saranno corrisposti bimestralmente in base a prospetti che i singoli capi di uffici trasmetteranno a questa Direzione Generale non oltre il giorno 10 del mese successivo al bimestre maturato.

Prego di portare quanto sopra a conoscenza del dipendente personale e resto in attesa di un sollecito cenno di ricevuta.

IL DIRETTORE GENERALE

F/to Ivo Bagli

P.C.C.



NAPOLI 31 MARZO 1944

INTERVENENZA DI FINANZA

UFFICIO RAGIONERIA DI NAPOLI

Prot. 339/a

Riscontro alla nota  
del 30/3/944

ALLA R. DOGANA

NAPOLI

OGGETTO: Orario straordinario

Il provvedimento del Ministero delle Finanze rappresentato nella circolare emanata nel marzo 1943 nella stabilire le 30 ore di compenso mensile (40 per i dirigenti) da corrispondersi agli impegnati a titolo di premio di rendimento, dava anche facoltà ai Capi Ufficio di proporre al Ministero, se del caso, il raddoppiamento di tale assegnazione purché fosse limitata ai più meritevoli, comunque non oltre il 50 % del personale.

E' avvalendosi di tale concessione che questo Ufficio ha proposto al Comando militare Alleato, ottenendone il benessere, il raddoppiamento del compenso di cui sopra e la corrispondenza di esso a tutto il personale meritevole, sospesa la clausola limitatrice del 50%.

Il Direttore di Ragioneria

f.to

L'Intendente Reggente

f.to

5681



MINISTERO DELLE FINANZE

Direz. Gen. Dogane e I. I.

Roma, addì 21 Maggio 1932 A.X.  
E.F.

Divisione I<sup>a</sup>

Prot. N. 7447

O G G E T T O

Proposte per l'assegnazione del premio di operosità al personale delle dogane e imposte indirette per il 2° semestre dell'Esercizio 1931-1932 -

Ai Sigg. DIRETTORI SUPERIORI delle  
Circoscrizioni doganali -  
Ai Sigg. INGEGNERI CAPI degli Uffici  
Tecnici di Finanza -  
Al Signor DIRETTORE dei Laboratori  
Chimici delle Dogane e Imp. Ind.



Con riferimento alla mia circolare del 20 Novembre u.s.n. 13773 nella eventualità che anche per il semestre che sta per scadere venga accordato il necessario fondo, prego le SS. LL. di predisporre con la maggior possibile sollecitudine, ed in ogni caso non oltre il 10 del p.v. Giugno, le proposte per il conferimento del premio di operosità e rendimento al dipendente personale, tenendo presente quanto in detta circolare è stato indicato, nei riguardi, specialmente, della percentuale dei premiandi in rapporto al numero complessivo di essi per ciascuna Circonscrizione doganale o per ciascun Ufficio Tecnico.

La percentuale più sopra ricordata, oltrechè dar modo di poter comprendere nelle proposte tutti quei funzionari che, pur essendo meritevoli al premio, vennero esclusi nel precedente semestre per ragione di numero, consente altresì di comprendere una parte di quelli che già percepirono il premio stesso nel semestre scorso, **5680**

Le SS. LL. giudicheranno, in rapporto ai meriti speciali e al maggior rendimento, quali di quei funzionari debbano essere proposti per questo secondo premio, indipendentemente dal grado che occupano e ciò per evitare che il personale possa, sia pure lontanamente, avere l'impressione che il doppio premio debba conferirsi per principio di massima limitatamente a coloro che rivestono i gradi più elevati.

Come per il passato sarà fatta la graduazione del premio con le



Prot. N. 7447

O G G E T T O

Proposte per l'assegnazione del premio di operosità al personale delle dogane e imposte indirette per il 2° semestre dell'Esercizio 1931-1932 -

Tecnici di Finanza -

Al Signor DIRETTORE dei Laboratori

Chimici delle Dogane e Imp. Ind.

Con riferimento alla mia circolare del 20 Novembre u.s.n. 13773 nella eventualità che anche per il semestre che sta per scadere venga accordato il necessario fondo, prego le SS.LL. di predisporre con la maggior possibile sollecitudine, ed in ogni caso non oltre il 10 del p.v. Giugno, le proposte per il conferimento del premio di operosità e rendimento al dipendente personale, tenendo presente quanto in detta circolare è stato indicato, nei riguardi, specialmente, della percentuale dei premiandi in rapporto al numero complessivo di essi per ciascuna Circonscrizione doganale o per ciascun Ufficio Tecnico.

La percentuale più sopra ricordata, oltrechè dar modo di poter comprendere nelle proposte tutti quei funzionari che, pur essendo meritevoli di premio, vennero esclusi nel precedente semestre per ragioni di numero, consenta altresì di comprendere una parte di quelli che già percepirono il premio stesso nel semestre scorso.

Le SS.LL. giudicheranno, in rapporto ai meriti speciali e al maggior rendimento, quali di quei funzionari debbano essere proposti per questo secondo premio, indipendentemente dal grado che occupano e ciò per evitare che il personale possa, sia pure lontanamente, avere l'impressione che il doppio premio debba conferirsi per principio di massima limitatamente a coloro che rivestono i gradi più elevati.

Come per il passato sarà fatta la graduazione del premio con le indicazioni: massimo, medio o minimo senza esporre cifre.

Gradirà un pronto cenno di ricevimento della presente.

IL DIRETTORE GENERALE

Mathis



DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 1925, COL QUALE SONO CONFERIMATE E REGOLATE LE INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE DELLE DOGANE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del R.D.L. 8 luglio 1925 n. 1172

Visto l'art. 189 del R.D. 11 novembre 1923 n. 2395

Visti gli art. 64 e 65 del regolamento di servizio per il personale delle

Dogane approvato con D.L. 6 giugno 1917 n. 773;

Ritenuto che le indennità assegnate dai citati articoli 64 e 65 del

Regolamento di servizio hanno carattere di rimborso di spese e sono quindi, da confermare;

D E C R E T A:

Art. I - Ai Direttori Superiori, ai Diretti ed agli Ispettori Capi per le visite che fanno alle dogane, per le ispezioni presso gli stabilimenti industriali nell'interesse del servizio doganale e per ogni altro incarico di servizio che richiede l'allontanamento temporaneo dall'ordinaria residenza, eccettuati i casi indicati nel seguente articolo sono rimborsate le spese di viaggio e corrisposte le indennità di missione secondo le vigenti disposizioni.

Agli effetti del pagamento delle indennità anzidette dovrà essere data ragione al Ministero delle visite agli stabilimenti industriali e anche di quelle alle dogane quanto eccedano il numero annuo di cui all'art. 13 del citato regolamento.

Art. 2 - Per le visite agli uffici delle dogane, di loro residenza e per quelle alle dogane ed agli stabilimenti industriali situati entro il raggio di 12 chilometri dalla sede della direzione superiore e ad altri uffici che saranno singolarmente indicati al Ministero, è stabilita nelle seguenti misure le indennità annue da corrispondersi ai direttori superiori delle dogane:

L. 1200 al Direttore Superiore di Napoli.

679



Visto l'art. 189 del R.D. II novembre 1923 n. 2395

Visti gli art. 64 e 65 del regolamento di servizio per il personale delle  
Dogane approvato con D.L. 6 giugno 1917 n. 773;

Ritenuto che le indennità assegnate dai citati articoli 64 e 65 del  
Regolamento di servizio hanno carattere di rimborso di spese e sono quin-  
di, da confermare;

D E C R E T A:

Art. I - Ai Direttori Superiori, ai Diretti ed agli Ispettori Capi  
per le visite che fanno alle dogane, per le ispezioni presso gli stabili-  
menti industriali nell'interesse del servizio doganale e per ogni altro  
incarico di servizio che richiede l'allontanamento temporaneo dall'ordi-  
naria residenza, eccettuati i casi indicati nel seguente articolo sono  
rimborsate le spese di viaggio e corrisposte le indennità di missione  
secondo le vigenti disposizioni.

Agli effetti del pagamento delle indennità anzidette dovrà essere data  
ragione al Ministero delle visite agli stabilimenti industriali e anche  
di quelle alle dogane quanto eccedano il numero annuo di cui all'art. 13  
del citato regolamento.

ART. 2 - Per le visite agli uffici delle dogane, di loro residenza e per  
quelle alle dogane ed agli stabilimenti industriali situati entro il rag-  
gio di 12 chilometri dalla sede della direzione superiore e ad altri uffi-  
ci che saranno singolarmente indicati al Ministero, è stabilita nelle se-  
guenti misure le indennità annua da corrispondersi ai direttori superiori  
delle dogane:

L. 1200 al Direttore Superiore di Napoli.

ART. 3 - E' stabilita nelle misure seguenti le indennità annua da corri-  
spondersi per lo stesso titolo di cui al precedente art. 1. <sup>1679</sup> Ai funzionari  
del ruolo delle dogane ~~ai~~ quali assumendo la qualifica di direttori siano  
incaricati di coadiuvare presso la sede della circoscrizione doganale il  
Direttore Superiore nelle attribuzioni di lui e di sostituirlo nei casi di  
assenza o di impedimento: L. 1000 al Direttore di Napoli.



## Art. 4 - Omissis

Art. 5 - Agli Ispettori Capi dei servizi di Statistica è assegnata per lo stesso titolo di cui al precedente art. I una indennità annua nella misura di L. 600 per la Dogana di Napoli.

Art. 6 In caso di cumulo del e funzioni indicate nei precedenti articoli il funzionario che ne é investito non avrà diritto che a percepire la maggiore delle indennità assegnata alle singole funzioni.

Art. 7 - L'indennità agl'impiegati ecc. .... omissis .....

Art. 8 e 9 ..... Omissis .....

Art. 10 - E' abrogata ogni disposizione contraria a quella del presente decreto ~~XXXXXX~~ e sar' comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 10 settembre 1925

IL MINISTERO

Volpi

*Revocato la predetta indennità del 1291 +  
1292 con D.R. 20-11-1930 n. 1491 e 13-4-1934  
n. 561 convertita successivamente in legge il  
6/1-31 n. 18 e 14/6-34 n. 1038.*



MINISTERO DELLE FINANZE  
Direzione Generale delle  
Dogane e I. I.

Roma 22 ottobre 1930

N° 15889 - Div. II

BILLETTO UFFICIALE  
Personale N° 136

DECRETO MINISTERIALE 30 GIUGNO 1930? RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE  
A FAVORE DEL PERSONALE DI TALUNE DOGANE? DELLA INDENNITA' DI  
CONFINI E DI QUELLA DI DISAGIATO SERVIZIO ALL'ESTERO.

# IL MINISTERO DELLE FINANZE

Visto l'art. del R.D. 30 ottobre 1929 n° 1811, che sopprime tutte le  
indennità e i soprassoldi stabiliti a favore del personale dipendente  
dallo Stato, per la permanenza in residenze o località del territorio  
nazionale ritenute disagiate o isolate;

Visto l'art. 2 del decreto medesimo che stabilisce, in deroga  
al disposto del precedente art. 1, il mantenimento, a favore del personale  
anzidetto, di una indennità per servizio di confine;

Ritenuto che il predetto art. 1 siriferisce unicamente a residenze  
o località del territorio nazionale e non trova pertanto applicazione nei  
riguardi di quelle situate in territorio estero;

## DETERMINA

ART. 1 - Annulla dell'art. 2 del R.D. 30 ottobre 1929 N° 1811, è concessa  
a decorrere dal 1° novembre 1929, al personale doganale addetto agli  
Uffici compresi nella tabella A) annessa al presente decreto, la in-  
dennità per servizio per servizio di confine nella misura per ciascun  
ufficio indicata nella tabella medesima.

ART. 2 - E' mantenuta a favore del personale delle dogane internazionali  
di Modane e di Chiasso, ed estesa a quella delle nuovi uffici di Breglio  
e Fontana-Saorgio; le une e gli altri situate in territorio estero, l'in-  
dennità per disagiato servizio nella misura indicata nella tabella B) che  
forma insieme con la tabella A), parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la  
registrazione.

Dato a Roma 30 /6/1930

IL MINISTRO FTO MOSCONI

| Cir-<br>Coscrizione | Provincia | Dogane | TABELLA A° |                                         |
|---------------------|-----------|--------|------------|-----------------------------------------|
|                     |           |        | gruppo A-3 | Indennità annua<br>gruppo C<br>Commissi |



IL MINISTERO DELLE FINANZE

Visto l'art. del R.D. 30 ottobre 1929 n° 1811, che sopprime tutte le indennità e i soprassoldi stabiliti a favore del personale dipendente dallo Stato, per la permanenza in residenze o località del territorio nazionale ritenute disagiate o isolate;

Visto l'art. 2 del decreto medesimo che stabilisce, in deroga al disposto del precedente art. 1, il mantenimento, a favore del personale anzidetto, di una indennità per servizio di confine;

Ritenuto che il predetto art. 1 si riferisce unicamente a residenze o località del territorio nazionale e non trova pertanto applicazione nei riguardi di quelle situate in territorio estero;

DETERMINA

ART. 1 - Annulla dell'art. 2 del R.D. 30 ottobre 1929 n° 1811, è concessa a decorrere dal 1° novembre 1929, al personale doganale addetto agli Uffici compresi nella tabella A) annessa al presente decreto, la indennità per servizio per servizio di confine nella misura per ciascun ufficio indicata nella tabella medesima.

ART. 2 - E' mantenuta a favore del personale delle dogane internazionali di Modane e di Chiasso, ed estesa a quella delle nuovi uffici di Breglio e Pontana-Saorgio, le une e gli altri situate in territorio estero, l'indennità per disagio servizio nella misura indicata nella tabella B) che forma insieme con la tabella A), parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma 30 / 6 / 1930

IL MINISTRO FTO MOSCONI

| Cir-<br>Coscrizione | Provincia | Dogane               | Indennità annua |          |          |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------|----------|
|                     |           |                      | gruppo A-B      | gruppo C | Commissi |
| NAPOLI              | Napoli    | Sez. PONTILE<br>V.E. | 600             | 480      | 360      |
|                     |           | Sez. BAGNOLI         | 600             | 480      | 360      |

Roma 30 / 6 / 1930

IL MINISTRO f.to MOSCONI







DECRETO MINISTERIALE 10 APRILE 1921 CHE AUMENTO LA MISURA PER SERVIZIO NOTTURNO AL PERSONALE DELLE DOGANE E DEL DAZIO CONSUMO.

IL MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTERO DELL'INTERNO  
visto l'art. 64 lett. e del regolamento di servizio per il personale delle  
visto l'art. 64 lett. e del regolamento di servizio per il personale delle  
visto l'art. 64 lett. e del regolamento di servizio per il personale delle

Dogane, approvato con decreto ministeriale n. 3481/2 del 20 settembre 1918 col quale  
Visto il decreto ministeriale n. 3481/2 del 20 settembre 1918 col quale  
vennero determinate le indennità al personale delle Dogane e ai sottufficiali del contingente speciale della R. G. di Finanza, per il servizio  
prestato durante la notte

prestato durante la notte  
Visto il decreto min/le 2 aprile 1919 n. 3217 col quale sono estese al personale del dazio consumo di Roma e Napoli le disposizioni stabilite per il personale delle dogane in materia di indennità per servizio notturno

notturno  
Visto l'art. 25 del Comm. l.º delle istruzioni speciali per l'amministra-  
zione del dazio consumo del comune di Palermo  
Di concerto col Ministro del Tesoro

Di concerto col Ministro del Tesoro

## THE TERRITORY

DELEGGATA

ART. 1 - Gli impiegati, i volontari, gli agenti subalterni e le visitatrici tanto di dogana quanto del dazio consumo in gestione governativa, nonchè i sottufficiali del contingente speciale della guardia di Finanza, che prestano servizio di notte nelle ore che secondo la ~~stagione~~ <sup>stagione</sup> ~~1917~~ <sup>1918</sup> determinate dall'art. 2, ricevono una indennità nella misura seguente

- a) Per gli impiegati e volontari:  
1°) Per i servizi prestati sino alla mezzanotte £.0,70 a l'ora;  
2°) " " " dalla mezzanotte in poi £.1 all'ora;  
b) Per gli agenti subalterni, le visitatrici e i sottufficiali del contingente speciale della guardia di Finanza: la metà dell'indennità stabilita per gli impiegati e i volontari.

stabilita per gli impiegati e i loro familiari. Le frazioni di ora oltre i 15 minuti si calcolano come ora intera le altre si trascurano.

tre si trascurano.

Per i servizi prestati presso le stazioni e i varchi ferroviari l'indennità è accresciuta del 20%.

./.

7



- 606 -

N. 22843 DI P. 30-11-1912-12.  
OGGETTO: MODIFICAZIONE DELLE INDENNITÀ DA CORRISPONDERSI PER SERVIZI STRAORDINARI POGANALI NELL'INTERESSE DEL COMMERCIO.

Per opportuna norma dei dipendenti Uffici si trascrive, qui di seguito, il Decreto Ministeriale 13-10-940-XVIII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 264 del giorno 12 C.U.:

Alla tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie approvata con decreto ministeriale 10 agosto 1920 è sostituita, con effetto dal 1°-12-0.v. quella unita al presente decreto.

Prima di procedere alla ripartizione delle indennità che saranno liquidate in base all'unita tabella verrà fatto un prelevamento del 20 % da versarsi a favore del Fondo di Provvidenza per il personale delle Dogane o del Fondo cassa del Corpo della R. Guardia di Finanza, secondo che si tratti di compensi spettanti all'uno o all'altro personale, in aggiunta alle quote assegnate ai fondi stessi dall'art. 3 delle norme approvate col decreto ministeriale 25 marzo 1925.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 13 ottobre 1912-XVIII IL MINISTRO: Di Revel.

=====  
TABELLA INDENNITÀ PER SERVIZI STRAORDINARI PRESTATI NELL'INTERESSE DEL COMMERCIO.  
=====

| FUNZIONARI<br>DELEGATI AI<br>SERVIZI         | SERVIZI IN DOGANA<br>OLTRÈ L'ORARIO<br>NORMALE. |                                                                | SERVIZI FUORI CIRCOLO<br>DO DOGANALE E A BOR-<br>DO DI NATANTI. |                                                                       | SERVIZI FUORI CIRCOLO<br>PER OGNI GIORNATA                                  |                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                              | Di giorno<br>sino a 2<br>ore                    | Di notte<br>Assegno<br>supplere<br>pentare<br>per ogni<br>ora. | Di giorno<br>sino a 2<br>ore                                    | Di notte<br>Assegno<br>supplere<br>mentale<br>re. per<br>ogni<br>ora. | In gir<br>ni fe-<br>stivi o<br>di notte<br>o servi-<br>zio fuori<br>comune. | Senza<br>per-<br>notte<br>tamen-<br>to. |
| Personale doganale                           | 4                                               | 2,25                                                           | 13                                                              | 3,--                                                                  | 32                                                                          | 44                                      |
| Funzionari di gruppo A e B dei gradi 7° e 8° | 5,50                                            | 1,75                                                           | 12                                                              | 4,50                                                                  | 28                                                                          | 38                                      |
| Gruppo B                                     | 2,50                                            | 1,50                                                           | 10                                                              | 3,50                                                                  | 24                                                                          | 34                                      |
| Funz. di gruppo C                            | 1,75                                            | 1,00                                                           | 7                                                               | 2,50                                                                  | 18                                                                          | 26                                      |
| Connossi                                     |                                                 |                                                                |                                                                 |                                                                       |                                                                             |                                         |
| R. G. di Finanza<br>Uff. di Superiori        | 4,--                                            | 2,25                                                           | 13                                                              | 5,--                                                                  | 32                                                                          | 44                                      |
|                                              |                                                 |                                                                |                                                                 |                                                                       | 38                                                                          | 50                                      |



seguito, il Decreto Ministeriale 13-19-940-XVIII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 264 del giorno 12 c.m.:

"Alla tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie approvata con decreto ministeriale 10 agosto 1923 è sostituita, con effetto del 1°-12-0.v. quella unita al presente decreto.

Prima di procedere alla ripartizione delle indennità che saranno liquidate in base all'unità tabella verrà fatto un prelevamento del 20 % da versarsi a favore del Fondo di Provvidenza per il personale delle Dogane o del Fondo Cassa del Corpo della R. Guardia di Finanza, secondo che si tratti di compensi spettanti all'uno o all'altro personale, in aggiunta alle quote assegnate ai fondi stessi dall'art. 3 delle norme approvate col decreto Ministeriale 25 marzo 1925.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 13 ottobre 1940-XVIII IL MINISTRO: Di Revel.

# ===== TABELLA INDENNITÀ PER SERVIZI STRAORDINARI PRESTATI NELL'INTERESSE DEL COM- PLESSO

| FUNZIONARI<br>DELEGATI AI<br>SERVIZI                                            | SERVIZI IN DOGANA<br>DURANTE L'ORARIO<br>NORMALE |                                                               | SERVIZI FUORI CIRCU-<br>LO DOGANALE E A BOR-<br>DO DI NATANTI. |                                                               | COMPENSO LASSIVO<br>PER OGNI GIORNATA                                          |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Di giorno<br>fino a 2<br>ore                     | Di notte<br>Assegno<br>supple-<br>mentare<br>per ogni<br>ora. | Di giorno<br>Per ogni<br>ora suc-<br>cessiva                   | Di notte<br>Assegno<br>supple-<br>mentare<br>per ogni<br>ora. | In gior-<br>ni fe-<br>stivi e<br>di notte<br>di servi-<br>zio fuori<br>Comune. | In gior-<br>ni fe-<br>stivi e<br>di notte<br>di servi-<br>zio fuori<br>Comune. |
| Personale dogane<br>Funzionari di grup-<br>po A e B dei gra-<br>di 7° e 8°..... | 11<br>4                                          | 2,25<br>1,75                                                  | 13<br>12                                                       | 2,25<br>1,75                                                  | 32<br>28                                                                       | 44<br>38                                                                       |
| Gruppo B.....                                                                   | 10<br>3,50                                       | 1,75                                                          | 10<br>3,50                                                     | 1,50                                                          | 24                                                                             | 34                                                                             |
| Funz. di gruppo C                                                               | 8<br>2,50                                        | 1,50                                                          | 7<br>2,50                                                      | 1,--                                                          | 18                                                                             | 26                                                                             |
| Commissi.....                                                                   | 6<br>1,75                                        | 1,25                                                          |                                                                |                                                               |                                                                                |                                                                                |
| R.G. di Finanza<br>Uff./li Superiori                                            | 11,--<br>4,--                                    | 2,25                                                          | 13<br>5,--                                                     | 2,25                                                          | 32                                                                             | 44                                                                             |
| " Inferiori                                                                     | 11,--<br>3,50                                    | 1,75                                                          | 12<br>4,50                                                     | 1,75                                                          | 28                                                                             | 38                                                                             |
| Marescialli.....                                                                | 7,--<br>2,50                                     | 1,25                                                          | 8<br>3,50                                                      | 1,50                                                          | 21                                                                             | 30                                                                             |
| Brig. e S. Brigad. r.                                                           | 7,--<br>2,--                                     | 1,25                                                          | 8<br>3,25                                                      | 1,25                                                          | 20                                                                             | 30                                                                             |
| App/ti e guardie                                                                | 4,50<br>1,50                                     | 0,75                                                          | 6<br>2,25                                                      | 0,75                                                          | 12                                                                             | 18                                                                             |

(in altro foglio allegato segnano le note)

5676



- 607 -

SEGUITO CIRC. N. 506 FAG. e PROT. 27843 DEL 30-11-94)-XIX.

N O T E

- I.- Per i servizi prestati in giorno festivo le indennità sud-dette, sono aumentate del 50%. A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.
- 2.- Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili ac-costati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario d'ufficio.
- 3.- Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.
- 4.- Per i servizi resi fuori del circuito doganale si considera-no come ore di servizio, agli effetti dell'indennità, anche quelle impiegate nel viaggio.
- 5.- Quando in uno stesso giorno vengano compiuti servizi fuori dell'orario normale, con anticipazione o con prolungamento dell'ora-rio stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anti-cipazione e l'altra per il prolungamento, eccetto che si tratti del compimento di unica operazione, nel qual caso si farà il cumulo dei due periodi di servizio per stabilire l'indennità dovuta.  
In entrambi i casi spetta al funzionario doganale o al militare di Finanza l'indennità ragguagliata al tempo effettivamente trascor-so in servizio, cumulando, cioè, quello relativo all'anticipazione con quello del prolungamento dell'orario.
- 6.- Quando si compiono da uno stesso funzionario, nel medesimo giorno, operazioni fuori di orario ed operazioni fuori Comune od ope-razioni in parte di giorno e in parte di notte, la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i ser-vizi fuori Comune o di notte.
- 7.- Nel caso di più servizi resi contemporaneamente o successiva-mente senza interruzione di tempo per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla spe-<sup>50%</sup> alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.
- 8.- Nei comuni ove sono istituiti pubblici servizi di comunicazione, il rimborso delle spese di trasporto deve essere ragguagliato al prez-zo dei biglietti di andata e ritorno secondo il mezzo di cui il per-sonale si serve per raggiungere la località ove ha luogo la operazione straordinaria.



costati alle banche di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario d'ufficio.

3.- Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4.- Per i servizi resi fuori del circuito doganale si considerano come ore di servizio, agli effetti dell'indennità, anche quelle impiegate nel viaggio.

5.- Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi fuori dell'orario normale, con anticipazione o con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, eccetto che si tratti del compimento di unica operazione, nel qual caso si farà il cumulo dei due periodi di servizio per stabilire l'indennità dovuta.

In entrambi i casi spetta al funzionario doganale o al militare di Finanza l'indennità ragguagliata al tempo effettivamente trascorso in servizio, cumulando, cioè, quello relativo all'anticipazione con quello del prolungamento, dell'orario.

6.- Quando si compiono da uno stesso funzionario, nel medesimo giorno, operazioni fuori di orario ed operazioni fuori Comune od operazioni in parte di giorno e in parte di notte, la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i servizi fuori Comune o di notte.

7.- Nel caso di più servizi resi contemporaneamente o successivamente senza interruzione di tempo per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla spesa della durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

8.- Nei comuni ove sono istituiti pubblici servizi di comunicazione, il rimborso delle spese di trasporto deve essere ragguagliato al prezzo dei biglietti di andata e ritorno secondo il mezzo di cui il personale si serve per raggiungere la località ove ha luogo la operazione straordinaria.

9.- Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a quindici minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

10.- Quando il servizio straordinario prestato in dogana, oltre l'orario d'ufficio, non costituisce supplivo anticipato o continuazione dell'orario normale, ma rappresenta una effettiva ripresa di lavoro, sarà dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte.

11.- Le indennità fissate dalla presente tabella sono esenti dalle riduzioni previste dal R.D. LL. 23-11-930 n. 1491, e 14-4-934 n. 561, e non sono suscettibili dell'aumento portato dal R.D. LL. 24-9-36 n. 1719, e 27-6-937, n. 1035, e dalle Leggi 20-4-930, n. 591, e 16-4-940, n. 237.

=8=8=8=8=8=



C O P I A

REGIO DECRETO-LEGGE 29 agosto 1942, n. 1011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 15.9.1942, n. 217).

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

.....omissis.....

Articolo 8

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2322, sono stabilite come appresso:

-L. 4; L. 3,75; L. 3,50 e L. 3,25 - per il personale di ruolo appartenente rispettivamente ai gruppi A, B, C, e al personale subalterno; -L. 3,50; L. 3,25; L. 3 e L. 2,75 - per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I, II, III e IV di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, o che altrimenti, disimpegni, rispettivamente, attribuzioni proprie dei gruppi A, B, C e del personale subalterno.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente articolo, il quale ha vigore dal 1° agosto 1942 e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che.....

Dato a S. Anna dei Valdieri, addì 29 agosto 1942

5674

f.to VITTORIO EMANUELE

F. C. C.



Anno 1941

Vol. LXXXI - N. 147



**MINISTERO DELLE FINANZE**

*Roma, 24 ottobre 1941*

ANNO XIX

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE  
E IMPOSTE INDIRETTE

N. 14532 - Div. I-A

**Bollettino Ufficiale**

PERSONALE

N. 147

**Regio decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 1132, che approva  
il regolamento di servizio del personale delle dogane.**

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1941, n. 249)*

Nel pubblicare il regolamento di servizio per il personale delle dogane si avverte che, fino a quando non funzioneranno i Compartimenti di Ispezione, non saranno applicate le norme riflettenti i rapporti di essi con le circoscrizioni doganali e con gli altri uffici.

Quanto all'impiego del personale restano tuttora in vigore le istruzioni impartite con la circolare a stampa n. 322 del 29 settembre 1940-XVIII, nell'intesa che i capi delle circoscrizioni doganali dovranno attuare gradualmente quella differenziazione di attribuzioni che costituisce uno dei precipi della riforma organica per modo che riesca più facile raggiungere il definitivo assetto del personale appena saranno completati i ruoli con l'espletamento dei concorsi in atto.

p. Il direttore generale: BALBI

5673



## RELAZIONE ALL'ECC. IL MINISTRO

## Regolamento di servizio per il personale delle dogane.

*Eccellenza.*

Fra i provvedimenti da emanare per l'attuazione della legge organica 25 gennaio p.p. n. 4 riveste particolare importanza il regolamento di servizio per il personale delle dogane come quello che, fissando le attribuzioni di ciascun gruppo e ciascun grado, viene, in sostanza, a stabilire l'ordinamento degli uffici periferici ed a precisarne e coordinarne l'azione.

Il regolamento attualmente in vigore fu approvato con R. D. 14 ottobre 1926-IV n. 1989 ed ha risposto appieno al suo scopo, ma deve oggi necessariamente essere ritoccato in correlazione con l'accennata legge n. 4.

Vi è noto, Eccellenza, che tale legge tende:

I. — ad eliminare la deficienza numerica del personale;

II. — ad elevare la cultura professionale e tecnica dei funzionari con l'istituzione del gruppo A, ciò che è assolutamente necessario non solo per far fronte alle maggiori difficoltà che nel campo più specialmente merceologico deriveranno dall'applicazione della nuova tariffa doganale, ma per mettere il personale in condizioni di bene assolvere, nel campo giuridico e nel capo amministrativo, gli innumerevoli compiti che sono stati via, via, affidati alle dogane chiamate ad interpretare ed applicare un complesso di leggi, regolamenti e disposizioni varie che si estendono alle più svariate materie non strettamente afferenti agli istituti doganali.

Ora, per raggiungere gli scopi essenziali della riforma, si rende necessario provvedere ad una diversa e migliore organizzazione dei servizi, il che forma appunto la ragione delle varianti introdotte nell'annesso schema il quale però, conserva, in massima, la struttura dell'attuale regolamento e nulla innova per quegli istituti che, avendo dato ottima prova, conviene mantenere inalterati.

Le disposizioni che si intende adottare mirano in sostanza:

a) a delimitare il campo di azione di ogni gruppo senza, tuttavia, circoscriverlo con norme talmente rigorose da non consentire la reciproca collaborazione delle varie categorie;



N. 147

3

b) a decentrare quelle facoltà che, senza nuocere alla necessaria uniformità di indirizzo, possono essere delegate alle autorità locali, rendendo più snella l'azione dell'Amministrazione centrale;

c) a rinvigorire la funzione ispettiva trasferendola dal centro alla periferia, con l'istituzione dei compartimenti, per renderne l'azione più efficace e tempestiva;

d) a dare più ampio respiro all'azione dei capi delle circoscrizioni, riducendo l'estensione territoriale di queste, in modo che detti capi possano più proficuamente dedicarsi alla direzione della dogana di loro sede ed assumere le conseguenti responsabilità;

e) a dare vigoroso impulso alla revisione locale raggruppandola nelle sedi di compartimento per sottrarla alle vicende delle singole dogane.

La discriminazione delle funzioni fra gruppo A e gruppo B non aveva che da richiamarsi a principi tradizionali nelle dogane. Infatti fino dai primi anni del nostro risorgimento politico, con la qualifica di « veditori » esisteva in dogana una netta distinzione fra i funzionari del servizio delle visite e quelli delle scritture.

Questa distinzione mantenuta anche con la riforma del 1887, all'atto dell'applicazione della tariffa doganale che segnò un completo rivolgimento della nostra politica economica, fu successivamente abolita, per ragioni di bilancio, nei gradi inferiori, ma non nei dirigenti dei servizi, tanto che fino a pochi anni or sono vi era l'esame per il passaggio alla prima categoria della quale facevano parte i funzionari ispettivi e direttivi, nonché i capi del servizio delle visite, considerati, in ogni tempo, come una categoria superiore, date le loro molteplici e complesse attribuzioni.

Non si può dire, quindi, che l'ordinamento in corso di attuazione rappresenti un'innovazione troppo arida ed è forse nella sola Amministrazione doganale, a differenza degli altri uffici esecutivi finanziari, che si riscontra, sotto diverse denominazioni, un ritorno all'antico.

Tale ritorno risponde ad un concetto così logico che può ben estendersi anche al servizio contabile per il quale si propone una netta separazione fra funzioni di gruppo A e quelle di gruppo B, assegnando le prime ai ricevitori delle dogane più importanti, mentre i funzionari di gruppo B disimpegnano le mansioni di cassiere e di magazziniere e quelle di ricevitore negli uffici meno importanti.

5672



Resteranno così assegnate al gruppo A le attribuzioni di maggiore responsabilità fra le quali riveste notevolissimo rilievo la trattazione del contenzioso penale e civile.

Nel definire le funzioni dei revisori e gestori superiori si è avuta cura di dare a tale grado, di nuova istituzione, la duplice figura di capo servizio e di esperto operatore, stabilendo che essi non devono limitarsi a dirigere la revisione delle scritture, ma debbono prendervi parte attiva, ciò che varrà a rendere più efficace l'azione del controllo.

Le vaste attribuzioni assegnate ai funzionari di gruppo B dei gradi VII e VIII rispondono sostanzialmente ad una migliore organizzazione tecnica di alcuni servizi che, mentre non richiedono, necessariamente, quella preparazione che si esige per i servizi demandati al gruppo A, hanno pure una assai notevole efficacia ed importanza in rispetto alla pratica applicazione dei molteplici e diversissimi compiti che le dogane debbono assolvere.

E' anzi da rilevare che l'aver assegnato determinati servizi al gruppo B ovvierà al grave inconveniente che si verifica con l'attuale promiscuità di attribuzioni. Infatti, oggi, tutti, anche i meno idonei, aspirano ai posti di maggiore responsabilità o più redditizi (servizi delle visite in particolare) sicché manca specie per la dirigenza di taluni uffici (scritture, statistica, cassa, magazzino, ecc.) chi voglia spontaneamente e volontariamente assumerne le funzioni.

Assestata la riforma, si costituirà un sufficiente nucleo di funzionari che attenderanno con competenza e buon volere ai servizi non meno importanti, nè meno necessari di quelli delle visite e delle ricevitorie e si potrà così ovviare all'imperfetto funzionamento di taluni servizi, causa questa di parecchi inconvenienti occorsi in questi ultimi tempi.

Nel loro complesso gli impiegati di gruppo C conservano le loro attribuzioni, come rimangono inalterate le mansioni dei sottufficiali del contingente sedentario della R. Guardia di Finanza, dei commessi e delle visitatrici.

Quanto all'organizzazione territoriale delle dogane, nulla è stato innovato nel funzionamento delle circoscrizioni doganali, che, per l'esperienza di molti anni, hanno dimostrato di rispondere bene alle necessità dei servizi e del commercio, come immutati restano gli attuali rapporti tra Intendenze di Finanza e Circoscrizioni doganali nei riflessi del personale e della contabilità.



N. 147

5

Al servizio ispettivo, trasferito nei compartimenti, è stato mantenuto il carattere di organo di controllo del Ministero, dal quale riceveranno gli ordini e di cui attueranno le direttive.

Per tal modo l'istituzione dei compartimenti non sminuisce l'azione di comando e la conseguente responsabilità dei capi delle circoscrizioni, condizione essenziale affinché la direzione dei servizi possa svolgersi in piena efficienza e senza interferenze.

Complemento indispensabile all'azione di controllo dei capi di compartimento sarà la revisione locale delle scritture e la gestione degli stampati soggetti a resa di conto.

Questi servizi sono attualmente aggregati ad ogni circoscrizione, ma gli uffici circoscrizionali di revisione hanno funzionato ad intermittenza perchè, assillati dalle pressanti necessità del commercio e dell'industria, i direttori superiori hanno dovuto distogliere spesso il personale dagli uffici interni per delegarlo al compimento delle operazioni esterne.

Da ciò la scarsa efficacia della revisione locale, presso la quale si è talvolta verificata l'incompatibilità di funzionari chiamati a rivedere le operazioni da essi stessi compiute: l'aggregazione degli uffici di revisione ai compartimenti assicura l'opportuna autonomia nei confronti degli uffici esecutivi che debbono essere controllati e garantisce il necessario collegamento con gli uffici medesimi, mentre la loro riduzione consentirà di raggiungere una maggiore efficienza ed organicità.

Esposti i criteri a cui sono ispirate le modificazioni introdotte nello schema del nuovo regolamento di servizio per il personale delle dogane, oso sperare che esso possa raccogliere l'ambita approvazione di V. E. e il voto favorevole dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, al cui esame deve essere sottoposto.

Con devoto ossequio.

Roma, li 21 settembre 1910/XVIII

*Il direttore generale:* IVO BAGLI

5671



VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, numero 1424 (1);

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV n. 100, modificata con la legge 4 settembre 1940-XVIII n. 1547;

Vista la legge organica 25 gennaio 1940-XVIII n. 4 (2);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unico regolamento di servizio del personale delle dogane firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Orniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Fatto a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

(1) Vedi *Boll. Uff. Dogane*, puntata 192 del 1940.

(2) Vedi *Boll. Uff. Dogane*, puntata 15 del 1940.



N. 147

7

## Regolamento di servizio del personale delle dogane

## TITOLO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — Il personale di ruolo delle dogane è ripartito, come stabiliscono le tabelle *A*, *B*, *C* e *F* dell'allegato V alla legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, nei seguenti gruppi e gradi:

GRUPPO *A* - Ispettori generali e compartimentali;  
Ispettori superiori e direttori superiori;  
Direttori, Ispettori capi e ricevitori capi;  
Ispettori e ricevitori.

GRUPPO *B* - Revisori e gestori superiori;  
Procuratori capi;  
Procuratori principali;  
Primi procuratori;  
Procuratori e vice-procuratori.

GRUPPO *C* - Commissari capi;  
Commissari;  
Primi ufficiali;  
Ufficiali;  
Ufficiali aggiunti.

## PERSONALE SUBALTERNO - Commessi.

Oltre al suddetto personale di ruolo prestano servizio nelle dogane i Sottufficiali del contingente sedentario della R. Guardia di finanza e le Visitatrici.

I posti di Visitatrice sono conferiti a donne di condotta sotto ogni rapporto incensurate e preferibilmente a quelle appartenenti a famiglie di impiegati doganali o di militari della Regia Guardia di finanza in attività di servizio od a riposo, alle loro vedove o alle loro orfane maggiorenni.

Le Visitatrici sono nominate, su proposta dei Direttori superiori, con decreto degli Intendenti di finanza, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti e devono essere confermate nel posto, di anno in anno.

5670



Art. 2. — Il personale delle dogane è assegnato ai diversi uffici con disposizioni ministeriali, osservate le norme del presente regolamento.

Nell'assegnazione di impiegati che, avendo uno stesso grado, possono esercitare funzioni differenti, il Ministero, salvo delegazioni ai Capi di compartimento o ai Direttori superiori delle dogane, determina le funzioni stesse e le qualifiche corrispondenti.

È altresì assegnato all'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione, all'Ufficio divieti, agli Uffici compartimentali di ispezione ed ai Laboratori Chimici delle dogane, il personale doganale occorrente per l'esecuzione dei relativi servizi amministrativi e contabili.

Il personale doganale è pure assegnato all'Ufficio tecnico centrale delle dogane e può essere distaccato all'Istituto centrale di statistica per i servizi tecnici propri di tale ufficio ed istituto.

Art. 3. — Gli Ispettori generali sono posti a Capo dei seguenti uffici:

1° Ufficio centrale tecnico delle dogane;

2° Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione;

Tre Ispettori generali sono posti a disposizione del Direttore generale delle dogane e imposte indirette.

Gli Ispettori compartimentali sono posti a Capo di ciascun compartimento di ispezione ed hanno la sede stabile nel capoluogo del compartimento.

Art. 4. — Gli Ispettori superiori sono assegnati agli Uffici compartimentali di ispezione ed agli Uffici centrali indicati al precedente art. 3 con l'incarico di coadiuvare e sostituire in caso di assenza o di impedimento, l'Ispettore generale o compartimentale.

Gli Ispettori superiori possono anche essere assegnati al Ministero per gli incarichi particolari che saranno loro affidati dal Direttore generale delle dogane giusta il successivo articolo 21.



N. 147

9

Art. 5. — I Direttori superiori sono posti a Capo delle circoscrizioni doganali ed hanno sede nelle dogane della prima classe.

Possono anche essere assegnati alle *dogane di prima classe che dipendono direttamente dal Capo del compartimento* e che costituiscono Circonscrizione a sè stante.

Art. 6. — La qualifica di Direttore è conferita agli Ispettori capi ed ai Ricevitori capi, quando:

- a) siano incaricati di coadiuvare il Direttore superiore nelle sue attribuzioni e di sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento;
- b) siano destinati a Capo delle dogane più importanti della seconda classe;
- c) siano destinati a Capo di servizi di carattere speciale.

Art. 7. — Gli Ispettori capi sono assegnati normalmente alle dogane delle prime tre classi per dirigere i servizi delle visite.

Dove l'importanza del servizio lo richieda, possono essere incaricati del controllo all'uscita delle merci dalla dogana o della vigilanza sui servizi delle varie sezioni o fuori dogana.

Art. 8. — I Ricevitori capi sono destinati, uno per ciascuna dogana, alle dogane di prima classe ed i Ricevitori alle dogane di seconda e terza classe e, in qualche caso, della quarta classe.

Nelle altre dogane, secondo l'importanza di queste, le funzioni di Ricevitore possono affidarsi ad impiegati dei gruppi B e C e nelle dogane di VI classe le mansioni medesime potranno essere demandate a Sottufficiali del contingente sedentario della R. Guardia di finanza.

Art. 9. — Gli Ispettori sono, di massima, incaricati del servizio delle visite delle merci estere nelle dogane delle prime tre classi.

5663



Art. 10. — I Revisori e Gestori superiori sono assegnati agli Uffici compartimentali di ispezione per la dirigenza dei servizi di revisione delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione e per la gestione dei relativi stampati.

Potranno anche essere destinati all'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione in qualità di Capi-reparto dei servizi medesimi.

Art. 11. — I Procuratori capi e i Procuratori principali sono, di regola, assegnati alle dogane di maggiore importanza e possono essere destinati agli Uffici compartimentali di ispezione.

Art. 12. — I Primi procuratori, i Procuratori e Vice-procuratori e gli impiegati di gruppo C sono destinati nelle dogane nelle quali non siano posti a Capo impiegati di grado rispettivamente inferiore dello stesso gruppo.

Art. 13. — I Commessi possono essere destinati in qualunque ufficio cui sia addetto personale doganale.

Le Visitatrici doganali sono assegnate - di regola - alle dogane e sezioni doganali di confine ed ai posti di osservazione ove il movimento dei passeggeri renda necessaria l'opera loro.

Art. 14. — Il Direttore superiore posto a Capo di una circoscrizione doganale è anche Capo della dogana nella quale ha la propria sede.

Nelle dogane provviste di Ispettore capo, alle quali non sia preposto un Direttore, è Capo della dogana l'Ispettore capo.

Dove manchi anche l'Ispettore capo, è Capo della dogana l'impiegato di maggior grado e di gruppo più elevato che, di regola, assume le funzioni di Ricevitore.

Sono rette da:

a) Sottufficiali del contingente sedentario della R. Guardia di finanza, le sezioni doganali alle quali non siano assegnati impiegati di ruolo delle dogane;

b) Sottufficiali del contingente attivo della R. Guardia di finanza i posti doganali.



Art. 15. — I militari della R. Guardia di finanza che prestano servizio di sorveglianza negli spazi doganali dipendono, agli effetti del servizio medesimo, dalle dogane secondo le disposizioni del regolamento di servizio della R. Guardia di finanza.

Art. 16. — Il Capo della dogana assegna il personale dipendente ai vari servizi tenendo conto del gruppo e del grado e delle attitudini dei singoli impiegati, procurando, fin dove sia possibile, che ogni funzionario, in rapporto al suo grado ed al suo gruppo, acquisti completa conoscenza dei servizi locali.

Dovranno essere segnalati al Ministero i funzionari incaricati delle mansioni di Cassiere o di Magazziniere.

Nei casi di mancanza di personale del grado proprio a determinati servizi o per altre occorrenze straordinarie gli impiegati possono, con disposizione del Capo della dogana, essere temporaneamente applicati a servizi diversi da quelli propri del loro grado o gruppo.

Art. 17. — Ciascun impiegato è tenuto a curare, nella propria sfera di azione, il regolare sollecito andamento dei servizi conciliando, in quanto sia possibile, le norme che li disciplinano coi bisogni dei traffici e con i riguardi dovuti ai contribuenti.

I funzionari posti a Capo dei servizi sono responsabili, insieme col personale dipendente, delle mancanze da questo commesse e che essi, avendone il mezzo, non abbiano rilevato o, se rilevate, abbiano ommesso di denunciare.

La responsabilità degli agenti contabili e dei funzionari che ne riscontrano l'operato resta regolata dalle norme per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Art. 18. — In rispetto alle funzioni da essi esercitate sono sempre esclusi da qualsiasi partecipazione al riparto delle somme riscosse per multe e ammende o provenienti dalla vendita delle cose confiscate gli Ispettori Generali e Compartimentali, nonché gli Ispettori Superiori e i Direttori Superiori.

Sono ugualmente esclusi dal riparto delle dette somme, riguardanti contesti da essi definiti, i Direttori e gli altri Capi di dogana eccetto che, data la organizzazione dei ser-

5668



vizi e per le condizioni di tempo e di luogo, non rivestano necessariamente, oltre la carica di Capo di Dogana, anche la qualità di scopritore.

In quest'ultimo caso ogni determinazione emessa sarà, peraltro, comunicata al Capo della Circoscrizione.

Art. 19. — Il personale delle dogane è tenuto ad indossare, in servizio, la divisa-uniforme, secondo le disposizioni emanate al riguardo.

## TITOLO II.

### ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE.

CAPO I. — *Direttori degli Uffici centrali e personale ispettivo addetto al Ministero.*

Art. 20. — Gli Ispettori generali preposti ai seguenti Uffici centrali:

- a) tecnico delle dogane;
- b) di riscontro delle scritture;

assumono il titolo di Direttore del rispettivo ufficio ed esercitano le attribuzioni loro spettanti secondo la tabella di riparto dei servizi della Direzione generale delle dogane ed I. I.

Art. 21. — Gli Ispettori generali e superiori che sono a disposizione del Ministero possono essere incaricati di ispezioni straordinarie di carattere generale o riguardanti determinati rami di servizio e di speciali missioni, sia in rapporto ai vari compartimenti, come nei riflessi delle diverse circoscrizioni o di singole dogane.

Essi attendono normalmente:

- a) alla compilazione degli ordini da impartire e, in generale, di tutte le comunicazioni da fare alle dogane in dipendenza dei risultati delle ispezioni compiute;
- b) allo studio delle disposizioni di servizio da emanare dall'Amministrazione centrale per gli uffici esecutivi;

c) allo studio delle risoluzioni di massima da emettere sull'applicazione della tariffa doganale e in materia di classificazione doganale delle merci;



d) all'esame delle relazioni periodiche trasmesse alla Amministrazione centrale dagli uffici dipendenti, esprimendo parere sui provvedimenti che in esse si propongono e facendo, se occorre, essi stessi proposte concrete in proposito;

e) a quegli altri studi ed a quelle trattazioni particolari che il Direttore generale delle dogane e I. I. intenda loro affidare.

Essi possono essere chiamati ad esprimere pareri su provvedimenti relativi al personale delle Dogane e specialmente sulla destinazione dei Capi di dogana e di servizio.

CAPO II. — *Personale ispettivo*  
*addetto ai Compartimenti d'ispezione.*

Art. 22. — Gli Ispettori compartimentali sono all'immediata dipendenza del Direttore generale delle dogane e delle I. I. del quale attuano le direttive ed eseguono gli ordini.

Essi hanno l'alta vigilanza su tutte le dogane del proprio compartimento e provvedono al servizio ispettivo personalmente e valendosi dell'Ispettore superiore addetto all'Ufficio compartimentale d'ispezione.

Per le dogane che sono rette da un Direttore superiore l'opera dell'Ispettore superiore dovrà limitarsi alla raccolta di dati e di elementi di fatto, alle controvisite, alle verifiche di cassa o ad altre indagini di carattere particolare, rimanendo esclusa ogni valutazione dei servizi che compete esclusivamente allo Ispettore compartimentale.

Art. 23. — L'Ispettore superiore addetto all'Ufficio compartimentale d'ispezione rappresenta l'Ispettore compartimentale nei casi di assenza o di impedimento e quando ne sia delegato.

In questi casi spettano al predetto funzionario tutte le facoltà dell'Ispettore compartimentale.

Art. 24. — Il personale assegnato all'Ispettorato compartimentale è all'esclusiva e diretta dipendenza dell'Ispettore compartimentale, il quale cura la disciplina e l'osservanza dell'orario di ufficio, accorda i congedi e provvede alla redazione delle note informative che saranno rivedute dalla Direzione generale delle dogane.

Art. 25. — Fanno parte integrante dell'Ufficio compartimentale d'ispezione i seguenti servizi:

5667



- a) di segreteria;
- b) di revisione delle scritture delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione;
- c) di gestione dei relativi stampati.

Art. 26. — Gli Ispettori compartimentali hanno, nel territorio del proprio compartimento, le seguenti attribuzioni:

a) dirigono il servizio d'ispezione e di controllo sulle riscossioni e curano la regolare ed uniforme applicazione delle leggi, regolamenti e tariffe sui dazi di confine e su ogni altra imposta, tassa o provento amministrato dalla Direzione generale delle dogane e I. I., anche per conto di altre aziende e affidato, per l'accertamento e per la riscossione, alle dogane;

b) vigilano sulla efficienza e sulle condizioni dei vari uffici, indirizzandone l'azione e integrandola quando risulti inefficiente, verso il migliore svolgimento dei vari servizi;

c) controllano l'appuramento delle scritture e degli articoli di credito sia civile, che penale;

d) curano a che sia convenientemente provveduto alla preparazione tecnica dei funzionari del compartimento e particolarmente dei volontari, promuovendo e incoraggiando opportuni corsi locali di addestramento professionale.

Dall'esercizio della vigilanza e del controllo di cui ai precedenti paragrafi traggono gli elementi di giudizio su tutto il personale delle dogane dipendenti.

Art. 27. — Gli Ispettori compartimentali hanno facoltà, nell'esercizio delle attribuzioni loro affidate dal precedente articolo, di emanare, nei limiti delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni vigenti, tutte quelle disposizioni che meglio rispondano al buon andamento dei servizi, tenute anche presenti le diverse situazioni locali in rapporto alle esigenze del commercio e dell'industria.

Tali disposizioni devono essere ratificate dalla Direzione Generale delle dogane e I. I., cui saranno comunicate le eventuali obiezioni del Capo della circoscrizione interessata.

Spetta all'Ispettore compartimentale: a) l'approvazione dei regolamenti interni per la disciplina dei servizi presso ciascun reparto o sezione delle dogane del compartimento; b) l'esame,



dal punto di vista tecnico, dei verbali relativi agli esperimenti intesi a determinare i coefficienti di scarico delle bollette di temporanea importazione. Tali verbali saranno poi trasmessi, con parere motivato, al Ministero per la ratifica.

Art. 28. — L'Ispettore compartimentale esercita, anche a mezzo dell'Ispettore superiore e dei Capi delle singole dogane, assidua vigilanza sulle casse tenute dai contabili per la custodia del denaro e dei valori di proprietà dello Stato.

Lo stesso Ispettore compartimentale provvede perchè in ogni ufficio siano compiute improvvisate visite di cassa nel numero minimo annuo fissato per ogni dogana e ciò indipendentemente dalle verifiche ordinarie che dovranno eseguire i Capi di circoscrizione e di dogana.

Art. 29. — Saranno sottoposti all'esame dell'Ispettore Compartimentale i dubbi che possono sorgere nell'applicazione della tariffa, delle leggi, dei regolamenti ed istruzioni varie quando, per l'importanza dell'argomento, il Direttore Superiore non creda di poter decidere su conforme avviso dei Capi di servizio interessati o quando vi sia disaccordo fra questi funzionari e il Capo della Circoscrizione.

L'Ispettore compartimentale, ove ritenga di poter decidere, provvede a termini del precedente art. 27. In caso contrario prospetta la questione al Ministero, esprimendo il proprio parere al riguardo.

Nulla è innovato per quanto riguarda:

- a) la trattazione delle particolari istanze che i contribuenti rivolgono al Ministero;
- b) la risoluzione delle controversie di tariffa.

Art. 30. — Nelle dogane del compartimento l'Ispettore compartimentale può eseguire indagini sull'operato e sul rendimento del personale, esaminare l'andamento dei servizi e le condizioni e l'efficienza degli uffici.

A tale uopo esegue, personalmente o facendosi coadiuvare dall'Ispettore superiore *a latere*, il numero minimo di visite stabilite dal Ministero, ciò che non esclude quelle altre indagini o verifiche che l'Ispettore compartimentale ritenga necessarie.



Quando l'ispettore compartimentale si assenta dalla residenza per i sopralluoghi di cui sopra o per eventi straordinari che richiedano la sua presenza altrove o per altri motivi e sempre che l'assenza si presuma di durata superiore a cinque giorni, ne avverte il Direttore generale delle dogane, al quale dà poi comunicazione del ritorno.

Art. 31. — Nella visita alle dogane gli ispettori compartimentali e superiori devono specialmente accertare:

a) se il servizio sia ordinato e preceda in modo da garantire efficacemente gli interessi erariali e da soddisfare ai bisogni del commercio;

b) se il personale sia distribuito secondo le vere esigenze del servizio;

c) se ciascun impiegato sia adibito al servizio di sua competenza e, in caso di eccezioni, se queste siano giustificate;

d) se, compatibilmente con le attitudini individuali, gli impiegati e commessi siano opportunamente avvicinati nella destinazione ai vari servizi, in guisa da evitare, da un lato, gli inconvenienti che possono derivare dalla lunga permanenza di un medesimo impiegato o commesso ad un determinato ufficio o servizio, e da ottenere, d'altro lato, che siano distribuiti equamente gli oneri ed i vantaggi speciali che al personale possono derivare dall'assegnazione ad alcuni servizi;

e) se per i servizi retribuiti con speciali indennità, sia a carico del commercio o degli industriali, sia a carico dell'Amministrazione, le indennità stesse siano liquidate regolarmente, per il tempo strettamente necessario al compimento del servizio;

f) se nei rapporti dei Capi di servizio tra loro e coi rispettivi dipendenti regni la voluta disciplina e buona intelligenza;

g) se il materiale d'ufficio sia ben conservato e se le scritture, i documenti e gli stampati soggetti a rigoroso rendiconto siano custoditi con le dovute cautele e ne sia tenuta regolare contabilità.

Speciale attenzione porranno ai servizi svolti presso i depositi franchi e i punti franchi, i magazzini generali, i depositi doganali di ogni specie e gli stabilimenti industriali soggetti a vincoli doganali.



Art. 32. — Tutti i reclami e tutte le denunce rilette comunque il funzionamento dei servizi doganali ed il comportamento del personale ad essi adibito, a chiunque pervenuti, saranno trasmessi all'Ispettore compartimentale al quale spetta l'istruttoria e l'appuramento dei fatti.

Quando dalle indagini esperite risultino, in rispetto all'andamento dei servizi, semplici inconvenienti che possono essere eliminati d'intesa col Capo della Circoscrizione Doganale, l'Ispettore Compartimentale provvede direttamente. In caso contrario riferirà i risultati delle sue indagini al Ministero e li comunicherà anche all'Intendenza di Finanza qualora i fatti appurati possano determinare l'adozione di provvedimenti che rientrano nella facoltà dell'Intendente di Finanza.

L'Intendente di finanza comunicherà poi all'Ispettore compartimentale i provvedimenti che avrà adottati nei confronti degli impiegati responsabili.

Art. 33. — Quando venga a cognizione di gravi irregolarità o di frodi che involgano la responsabilità di funzionari ed agenti doganali, l'Ispettore compartimentale deve immediatamente iniziare le indagini del caso, dando in pari tempo notizia dei fatti al Direttore generale delle dogane ed imposte indirette per le sue disposizioni.

Ogni qualvolta l'Ispettore compartimentale venga a conoscere che da dogane non appartenenti al proprio compartimento non siano rettamente applicate le leggi, i regolamenti e le istruzioni, deve darne immediatamente avviso al Collega interessato, informandone la Direzione generale.

Art. 34. — Alla fine di ogni semestre l'Ispettore compartimentale riferirà al Direttore generale delle dogane e L. I. i risultati del lavoro ispettivo eseguito negli ultimi sei mesi.

La relazione conterrà le eventuali proposte di provvedimenti di carattere generale o speciale riguardanti il personale, l'ordinamento degli Uffici del compartimento che siano reputati utili per il miglioramento dei servizi stessi in relazione anche alle nuove necessità della economia locale.

Nella relazione del secondo semestre di ogni esercizio finanziario l'Ispettore compartimentale esprimerà, in separato capitolo, il proprio giudizio sulla capacità, attitudine, diligenza, condotta morale e politica degli impiegati di ruolo del compartimento.



Art. 35. — I funzionari ispettivi debbono tenere un giornale di servizio nel quale vanno esposte le ispezioni compiute, i risultati ottenuti ed i rilievi fatti.

Art. 36. — È in facoltà dell'Ispettore compartimentale di:

a) autorizzare, ai sensi delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, le importazioni in franchigia quando la concessione non rientra nella competenza dei Capi delle dogane o dei Direttori superiori, fatta eccezione per le esenzioni previste a favore del Corpo diplomatico la cui concessione rimane di competenza del Ministero;

b) autorizzare la reimportazione in franchigia delle merci nazionali di ritorno quando, non essendovi dubbio sulla loro nazionalità, siavi difetto nella documentazione prescritta per la concessione della franchigia;

c) autorizzare l'apertura di depositi doganali in magazzini di proprietà privata che debbano istituirsi in località ove non esistano magazzini generali;

d) autorizzare il rilascio del duplicato di bollette di esportazione con restituzione dei diritti quando tale documento debba servire per la reintroduzione in franchigia della merce, disponendo l'eventuale recupero dei diritti rimborsati o l'annullamento della bolletta originale agli effetti del rimborso medesimo;

e) autorizzare lo scarico dei documenti relativi a veicoli in temporanea importazione (*trittici - carnets de passage en douanes* - permessi provvisori - temporanee importazioni) in base ad attestazioni rilasciate da Autorità estere comprovanti che i veicoli si trovavano all'estero in data posteriore alla scadenza del documento da appurare;

f) determinare la dotazione fissa di stampati soggetti a rigoroso rendiconto assegnata alle dogane principali del proprio compartimento;

g) concedere sanatoria per differenze o irregolarità riscontrate nei registri in bianco o scritti soggetti a resa di conto e di provvedere alla somministrazione di nuovi stampati in sostituzione di quelli mancanti od irregolari, salvo che, a suo giudizio, le cause determinanti le differenze e le irregolarità siano talmente gravi da richiedere la autorizzazione del Ministero.

Art. 37. — Spetta all'Ispettore compartimentale di amministrare le somme che gli vengono assegnate per spese di ufficio e per le spese di acquisto e riparazione mobili.



CAPO III. — *Direttore superiore.*

Art. 38. — Il Direttore superiore di dogana dipende dall'Intendente di finanza della provincia in cui ha sede, fermi restando i suoi rapporti di servizio con l'Ispettorato compartimentale. Come Capo della dogana di sua residenza vi ha la direzione del servizio ed è responsabile del buon andamento del medesimo.

Egli, inoltre, quando è posto a Capo di una circoscrizione, deve tenersi informato del modo come procedono i servizi nelle dogane della sua circoscrizione, procurando di imprimere ad essi un buon indirizzo, sia con ammaestramenti verbali, sia con disposizioni concrete.

Per ciascuna delle dogane della circoscrizione, il Direttore superiore deve compiere annualmente almeno il numero minimo di visite stabilito dal Ministero. Può essere coadiuvato, in tali visite, dal Direttore e, in mancanza di questo, può delegare Ispettori capi, limitatamente però alle dogane non rette da Direttore.

Delle visite obbligatorie stabilite dal Ministero, una almeno all'anno, a ciascuna delle dogane che debbano essere visitate più di una volta, sarà riservata al Direttore che coadiuva il Direttore superiore.

Art. 39. — Indipendentemente da quanto è stabilito dal precedente art. 28, il Direttore superiore deve esercitare nella dogana di sua residenza, personalmente o per mezzo del Direttore o di un Ispettore capo, una continua vigilanza sulle casse tenute dai contabili per la custodia del denaro ed assicurarsi che siano puntualmente eseguiti i versamenti in Tesoreria.

La stessa vigilanza il Direttore superiore preposto ad una circoscrizione doganale deve esercitare, personalmente o per mezzo del Direttore o degli Ispettori capi, sulle casse delle dogane della sua circoscrizione che non siano rette da Direttori o da Ispettori capi.

Nelle dogane o nelle sezioni doganali di piccola importanza, nelle quali non si renda necessaria la chiusura giornaliera dei registri in cui sono annotate le riscossioni, e nemmeno occorra il versamento giornaliero degli introiti, egli, tenuto conto della entità delle riscossioni stesse, può stabilire, in via del tutto eccezionale, con ordini scritti da conservarsi negli uffici interessati, i tempi nei quali tali chiusure e versamenti debbano eseguirsi, osservate le disposizioni di contabilità.

5664



È obbligo del Direttore superiore o di chi ne faccia le veci, salvo quando è disposto nell'ultimo comma del presente articolo, di eseguire nella dogana di sua residenza le verificazioni ordinarie delle casse della propria dogana e le verificazioni straordinarie e — non meno di una volta all'anno — di tutte le altre casse.

Nelle grandi dogane sedi di Direttore superiore nelle quali per la molteplicità degli affari, il Direttore medesimo non possa attendere alla vigilanza delle casse, il Ministero delle finanze può disporre che la vigilanza stessa sia normalmente esercitata da un Direttore od Ispettore capo all'uopo designato. In questo caso il Direttore superiore vigilerà che dal funzionario come sopra designato sieno compiute le verificazioni ordinarie di cassa nei termini prescritti ed eseguirà od ordinerà le visite straordinarie.

Art. 40. — In caso di mancanza di danaro accertata nelle verificazioni di cassa, il Direttore superiore deve subito riferirne all'Ispettore compartimentale per gli opportuni provvedimenti.

In questo caso egli ha facoltà di sostituire nella tenuta della cassa, l'impiegato, a cui carico sta la mancanza, con altro di sua fiducia.

Art. 41. — Il Direttore superiore deve procedere nella dogana in cui risiede e, in occasione di visita, in quelle della sua circoscrizione non rette da Direttori o da Ispettori capi, alla ricognizione almeno una volta all'anno, dei registri soggetti a rigoroso rendiconto, dei piombi e degli altri contrassegni esistenti presso i rispettivi uffici, esponendone i risultati in apposito verbale e promuovendo, nei casi di differenza, i necessari provvedimenti dal competente Ispettore compartimentale.

Per tali ricognizioni può delegare impiegati di sua fiducia.

Art. 42. — Spetta al Direttore superiore:

a) di provvedere — sentiti il Direttore e i Capi di servizio interessati — sui dubbi che sorgano tanto nell'applicazione della tariffa, delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni, quanto nell'eseguimento delle formalità riguardanti il movimento delle merci e le scritture doganali: nel caso di divergenza, prevale il parere del Direttore superiore, il quale informerà l'Ispettore compartimentale delle decisioni emesse in



disaccordo con i detti funzionari, quando per l'urgenza del caso, non abbia potuto provocarne anticipatamente il giudizio;

b) di eseguire ed ordinare controvisite di merci, firmando, nel primo caso, le relative dichiarazioni o bollette;

c) di designare, con ordine scritto, l'impiegato o l'agente che deve curare la custodia e la vigilanza dei locali di ufficio e dei magazzini, salve le attribuzioni dei magazzinieri, e che deve tener le chiavi della dogana e di stabilire le norme per la visita diurna e notturna dei detti locali allo scopo di assicurarsi che non vi siano pericoli di incendi o di furti;

d) di amministrare le somme che gli vengono assegnate per spese di ufficio e per la piccola manutenzione dei fabbricati, nonché per le spese di acquisto e riparazione mobili;

e) di firmare la corrispondenza, salvo le eccezioni di cui all'art. 62 e di curare che siano ordinatamente registrati e custoditi gli atti di ufficio.

Art. 43. — Il Direttore superiore, come Capo del personale della circoscrizione, deve invigilarne la condotta anche a mezzo dei dipendenti Capi di dogana e di servizio, i quali hanno l'obbligo di segnalargli ogni fatto che, a loro giudizio, possa tornare di lode o di biasimo agli impiegati che da essi dipendono.

Il Direttore superiore può concedere al personale delle dogane della sua circoscrizione, salva la facoltà dei Direttori capi di dogana, permessi di assenza che in complesso non eccedano i 20 giorni entro l'anno solare. Nella trasmissione alla Intendenza di finanza di domande per permessi di assenza di maggiore durata il Direttore dovrà sempre indicare i permessi già concessi nell'anno al funzionario richiedente ed esprimere il proprio parere.

Art. 44. — Nei casi di urgenti necessità di servizio, il Direttore superiore può distaccare temporaneamente impiegati da una ad altra dogana della sua circoscrizione, informandone le Intendenze di finanza delle provincie nelle quali hanno luogo i movimenti: le Intendenze, a loro volta, ne informano sollecitamente il Ministero.

Art. 45. — Il Direttore superiore corrisponde direttamente col Ministero per tutte le questioni di tariffa e di servizio che siano la conseguenza di particolari istanze prodotte dai contribuenti e in tutti i casi di urgenza o di particolari incarichi ricevuti dal Ministero stesso.

5663



Corrisponde con l'Ispettore compartimentale per tutte le questioni di massima previste dai precedenti art. 27 e 29, per tutto quanto riguarda la sistemazione del servizio interno delle dogane, i reclami del pubblico, le verifiche di cassa, le controvisite, i rilievi di revisione, le dotazioni di stampati soggetti a resa di conto ed il loro cambio.

Corrisponde con le Intendenze di finanza delle provincie cui appartengono le dogane della sua circoscrizione per tutto ciò che riguarda la disciplina del personale e gli altri affari deferiti alla competenza delle Intendenze.

Corrisponde con i Capi delle altre dogane, con le Autorità e con i privati per tutto ciò che concerne il servizio.

Per i lavori di segreteria e di ordine il Direttore superiore può farsi assistere da dipendenti impiegati ad esclusione degli Ispettori capi e degli Ispettori.

Art. 46. — È data facoltà al Direttore superiore:

a) di autorizzare che l'appuramento delle liste di carico, per le spedizioni in esenzione di visita col mezzo della ferrovia, sia eseguito, a tutti gli effetti, in base alla quantità riscontrata all'arrivo, sempre che si trovino intatte le chiusure doganali dei carri e la differenza tra la quantità indicata nelle liste di carico e quella riscontrata all'arrivo sia evidentemente attribuibile a fenomeni naturali o ad errori nei documenti di spedizione o nelle operazioni di carico delle merci nei luoghi di origine. Per i liquidi saranno, in ogni caso, riscossi i diritti di confine propri alle merci sulla quantità risultante in meno tra quella riscontrata all'arrivo e quella indicata nella lista di carico, sempre che non si tratti di trasporti effettuati mediante cisterne e altri recipienti metallici, i quali conservino i contrassegni doganali intatti e non sorga dubbio alcuno di manomissioni o sottrazioni di merce;

b) di autorizzare che lo scarico delle bollette di cauzione, relative a colli spediti in esenzione di visita, sia eseguito, a tutti gli effetti, in base alla quantità riscontrata all'arrivo, sempre che si trovino intatti i bolli della dogana di partenza e sia da escludere che la differenza tra la quantità indicata nella bolletta e quella riscontrata a destino possa attribuirsi a manomissione o sostituzione di colli;

c) di autorizzare il rilascio del certificato di scarico delle bollette di cauzione emesse per pacchi postali e sentolette valori spediti in transito dalle Regie poste, quando, per attestazioni dell'Amministrazione postale, ne risulti, in modo indubbio, l'uscita dallo Stato;



d) di autorizzare che lo scarico della bolletta di cauzione dichiarata sia eseguito, a tutti gli effetti, in base alla qualità delle merci riconosciute all'arrivo, quando sia accertata in modo indubbio l'identità delle merci spedite e, d'accordo con la dogana di partenza, sia chiarito che le differenze dipendono solo da errore di classificazione; di autorizzare, del pari, a tutti gli effetti, lo scarico della bolletta dichiarata in base alla quantità delle merci riscontrate all'arrivo, quando la differenza tra la quantità indicata nella bolletta e quella riscontrata all'arrivo sia evidentemente attribuibile a fenomeni naturali o ai mezzi o modi di accertamento del peso delle merci, usati dalla dogana di partenza, e sia da escludere che la differenza possa dipendere da sostituzione dei colli — nei casi di eccedenza — o da manomissioni — nei casi di deficienza. Nei casi di deficienza, però, saranno riscossi i diritti di confine sulla intera quantità descritta nella bolletta di cauzione, eccetto il caso in cui la differenza non sia superiore al mezzo per cento e trattisi di trasporti eseguiti in vagoni completi, piombati, giunti in perfetto stato: il detto limite del mezzo per cento potrà elevarsi al 2 per cento quando si tratti di vagoni completi di vecchi materiali diretti alle ferriere, di legnami e di altre merci di scarso interesse doganale: potrà prescindersi dalla riscossione dei diritti di confine nei casi di deficienza quando si tratti di spedizioni di qualsiasi merce effettuate a carro completo e piombato, giunto in perfetto stato e il peso lordo del vagone accertato alla partenza corrisponda a quello stabilito all'arrivo in modo da escludere il sospetto di sottrazione o sostituzione di merce;

e) di consentire, quando la negligenza del dichiarante non sia tale da togliere serietà alla dichiarazione, che siano ritenute regolari le dichiarazioni doganali di importazione, di cauzione e di introduzione in deposito, in confronto delle quali, nel risultato di visita, emergano — rispetto ai diritti — differenze in meno di qualsiasi misura od anche differenze in più non superiori a L. 200;

f) di autorizzare che sia ritenuta regolare ogni altra dichiarazione doganale quando emergano differenze per le quali la misura minima della pena proporzionata ai diritti di confine non superi le lire quaranta;

g) di prescindere dal rilevare la inosservanza di formalità doganali, eccetto il caso in cui esse siano passibili dell'ammenda minima disciplinare superiore a lire ottanta;

5662



h) di prescindere dal rilevare la omessa od inesatta dichiarazione di merci portate dai viaggiatori nei propri bagagli, o facenti parte delle masserizie e degli effetti di persone che trasferiscono la loro residenza nel Regno;

i) di non tener conto, per le merci nazionali arrivate in cabotaggio o in circolazione, delle eccedenze rispetto alla quantità indicata nella bolletta di lasciapassare o di cauzione quando le medesime siano da attribuire a fenomeni naturali o ai mezzi e modi di verificaione, purché non sorga dubbio sulla origine o provenienza delle merci;

l) di autorizzare, nei casi previsti dall'art. 151 del regolamento doganale, la posticipata accettazione di colli non sbarcati dai piroscafi e posteriormente arrivati dall'estero, anche se non sia stata previamente presentata la domanda di cui all'art. 152 dello stesso regolamento, quando, oltre alle polizze di carico originarie, create per il trasporto dei colli, sia esibito un certificato dell'autorità doganale estera, comprovante che i medesimi o non furono imbarcati nel porto di origine o furono sbarcati in altro porto estero e rimasero sotto vigilanza della dogana fino al reimbarco per l'Italia;

m) di considerare come semplici irregolarità, punibili ai sensi dell'art. 130 della legge doganale, le differenze nel numero dei colli iscritti a manifesto quando si tratti di grosse partite di merci esenti da dazio o soggette a dazio lieve, e di concedere la compensazione fra le eccedenze e le deficienze di colli descritti in diversi «singoli» dello stesso manifesto, anche quando sianvi discrepanze di marche e di numeri distintivi, purché trattisi di colli uniformi, provenienti dallo stesso scalo e contenenti la stessa merce, e sia da escludere, per caratteri esterni di essi o per altre circostanze, ogni sospetto che le differenze dipendano da abusi;

n) di sanare la mancanza del «visto a bordo» sui riscontri delle bollette di lasciapassare o di riesportazione di merci estere, quando sia fornita l'indubbia prova della partenza delle merci per l'estero, o quando entro un congruo termine, concesso dallo stesso Direttore superiore, sia fornita la prova dell'arrivo delle merci all'estero, mediante certificati delle dogane o degli agenti consolari del luogo d'arrivo;

o) di concedere, di volta in volta o con effetto permanente, quando ne sia riconosciuto il bisogno, il permesso di scarico e d'introduzione nottetempo di merci esenti da dazio di importazione che siano alla rinfusa e di facile riconosci-



mento e di concedere anche, quando ne sia riconosciuto il bisogno, lo sbarco di notte delle merci che si trovano sui velieri o sulle barche d'alleggio:

p) di autorizzare, di caso in caso, con annotazioni sulle bollette, spedizioni in cabotaggio su piroscafi che debbano approdare in qualche porto estero diverso da quelli già ammessi dal Ministero, quando si tratti di merci nazionali inconfondibili con quelle estere, ovvero quando con la descrizione nelle bollette, con campioni o con contrassegni sia provveduto alla sicura identificazione delle merci; potrà di caso in caso, anche autorizzare la reintroduzione di merci regolarmente coperte dalla bolletta di cabotaggio e sbarcate da piroscafi che avessero, per giustificate cause, toccato uno dei detti porti esteri non ammessi, quando per la specie della merce e per il complesso delle circostanze emerse sia escluso in modo assoluto qualsiasi scambio o sostituzione;

q) di autorizzare la vidimazione di manifesti di partenza valevoli per più viaggi fino a tre mesi per bastimenti i quali compiano operazioni nei limiti stabiliti dall'art. 148 del regolamento doganale;

r) di autorizzare lo scarico di bollette di cauzione relative a merci spedite all'estero con la ferrovia, rimaste eventualmente prive del visto uscire dallo Stato, quando risulti provato che le merci passarono il confine e raggiunsero il territorio estero; la prova sarà data mediante certificati della dogana estera o delle nostre autorità consolari indicanti la qualità e la quantità delle merci, e che dovranno presentarsi entro un termine stabilito;

s) di permettere, nel caso di smarrimento della bolletta figlia di importazione da parte dell'interessato, l'uscita dalla dogana delle merci, cui la bolletta si riferiva, in base ad un certificato contenente tutti i dati della bolletta matrice, purché l'esame dei registri di riscontro escluda assolutamente che della bolletta figlia si sia già fatto uso: questo certificato, dopo aver riportato l'attestazione di uscita delle merci e dopo l'annotazione nel registro di riscontro, deve essere unito alla bolletta matrice d'importazione;

t) di permettere che per le merci esenti da diritti o soggette al solo diritto di statistica od anche gravate da lieve dazio di entrata, costituenti carico di unica qualità, trasportate sulle navi alla rinfusa munite di certificato di stazza,

5661



quando siano di facile e pronto riconoscimento e siano destinate ad essere tutte sbarcate nello stesso porto, sia eseguito lo sdoganamento a pieno carico, mediante sola visita della dogana a bordo e sbarco, sotto la vigilanza della guardia di finanza, alla quale devono essere dati, per opportuni riscontri, campioni della merce che deve essere sbarcata ed introdotta nello Stato.

a) di autorizzare che il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 25 della legge doganale per considerare le merci come abbandonate, sia protratto a sei mesi, quando ne sia riconosciuta la opportunità.

Art. 47. — Quando venga a cognizione di gravi irregolarità o di frodi che involgano la responsabilità di funzionari od agenti doganali, il Direttore superiore — pure adottando i provvedimenti che l'urgenza del caso richiedesse — deve immediatamente informare il Ministero e l'Ispettore compartimentale dandone, contemporaneamente, notizia all'Intendenza della provincia.

Art. 48. — Nei casi di assenza del Direttore superiore le sue funzioni vengono esercitate dal Direttore in sede, e, in mancanza di questo, dall'Ispettore capo più anziano, salvo che il Ministero, su proposta del Direttore superiore, provveda diversamente.

Il Ministero designa il funzionario che deve sostituire il Direttore superiore in caso di assenza, quando manchi nella stessa sede il Direttore e vi siano nella circoscrizione dogane rette da Direttore.

#### Capo IV. — *Direttore.*

Art. 49. — Il Direttore, quando sia assegnato in sussidio del Direttore superiore, deve, oltre a sostituirlo nei casi di assenza, coadiuvarlo e rappresentarlo nell'esercizio delle sue attribuzioni, attenendosi alle istruzioni che dal Direttore superiore stesso gli vengono impartite e dando corso agli affari il cui indirizzo sia già stato da quegli fissato.

Egli deve essere tenuto al corrente di tutte le trattazioni di ufficio, affinché l'opera sua, tanto di sostituto, quanto di coadiutore del Direttore superiore, sia informata alla piena conoscenza delle condizioni dei servizi e del personale e dei bisogni del commercio.



N. 147

27

Il Direttore è specialmente incaricato di vigilare personalmente sull'andamento del servizio nelle sezioni e nei reparti della dogana alla quale è assegnato, e sulle operazioni che si compiono presso gli stabilimenti industriali ed in genere fuori degli spazi doganali ed è responsabile delle irregolarità che, avendone il mezzo, non abbia scoperte od abbia ommesso di denunciare.

Dei rilievi che abbia occasione di fare, sia in residenza, sia nelle visite eseguite nelle dogane della circoscrizione, ai sensi dell'art. 38, deve subito informare il Direttore superiore proponendo i provvedimenti che reapi opportuni.

Art. 50. — Il Direttore che sia posto a Capo di una dogana ha tutti i doveri e tutte le facoltà che ha il Direttore superiore come Capo della dogana di sua sede.

Per quanto riguarda la concessione di permessi di assenza il Direttore predetto deve informare dei permessi accordati il Direttore superiore della circoscrizione.

Per gli affari che debbano essere trattati con l'Ispettore compartimentale o con l'Intendente di finanza o col Ministero, egli, salvo casi di urgenza o di speciali incarichi ricevuti dai detti uffici, deve riferire al Direttore superiore della circoscrizione doganale.

In caso di assenza è sostituito dall'Ispettore capo più anziano in sede, se il Direttore superiore della circoscrizione non ne designi un altro.

#### CAPITOLO V. — Ispettore capo.

Art. 51. — L'Ispettore capo che non sia incaricato delle funzioni di Direttore, può avere, secondo la sua destinazione, le attribuzioni di Capo di dogana o di Capo del servizio delle visite.

Possono anche essergli affidati incarichi speciali come ai seguenti articoli.

Art. 52. — L'Ispettore capo quando è preposto al servizio delle visite deve provvedere al regolare compimento di tutte le operazioni prescritte per il movimento, la verifica e la classificazione delle merci o per la liquidazione dei diritti doganali. Ha pure obbligo di accertarsi del regolare adempimento dei servizi di riscontro e di vigilanza delle merci deman- dati alla R. Guardia di finanza e — rilevando in questi irregolarità o deficienze — deve promuovere i provvedimenti opportuni.

5660



Speciale sorveglianza egli deve esercitare sulle operazioni suddette quando si compiano negli stabilimenti ove, per il movimento delle merci e per l'accertamento della quantità di esse, si usino mezzi e meccanismi diversi da quelli di uso comune, come nei silos granari, nei depositi di oli in cisterne metalliche ecc.

Spetta all'Ispettore capo:

a) di curare che le merci vengano continuamente vigilate fino a che siano svincolate e ritirate dalla dogana;

b) di invigilare il servizio delle merci che si introducono nei depositi franchi;

c) di sorvegliare che sia fatta regolarmente, nei casi prescritti, l'applicazione dei bolli, suggelli, marche e contrassegni in genere alle merci, ai colli ed ai mezzi di trasporto, nonché ai campioni prelevati per identificazione di spedizioni, per analisi chimiche e per controversie di tariffa.

L'Ispettore capo preposto al servizio delle visite in sezioni o reparti doganali nei quali non sia assegnato apposito Capo per i servizi delle scritture, è pure incaricato di dirigere e curare la regolare esecuzione di questi servizi.

Presso i più importanti uffici di sdoganamento dei pacchi postali un Ispettore capo è preposto a tutti i servizi doganali di tali uffici, della cui regolare esecuzione egli è personalmente responsabile.

L'Ispettore capo è responsabile della custodia e della conservazione dei registri, dei contrassegni e del materiale che gli sono affidati.

In caso di assenza dell'Ispettore capo, ne esercita, di regola, le funzioni l'Ispettore più anziano alla sua dipendenza, salvo che il Capo della dogana non creda di sostituirlo con altro Ispettore capo o con altro Ispettore della stessa dogana.

Art. 53. - L'Ispettore capo delega l'impiegato per il compimento di ogni operazione di visita e può anche delegare più impiegati per una sola operazione; egli sovrintende alle visite e procede alle controvisite di merci già visitate.

Può anche eseguire visite personalmente, ma gli è vietato di associarsi nelle operazioni ad impiegati dipendenti, salvo espressa autorizzazione del Direttore superiore per particolari operazioni fuori di dogana.

Delle controvisite eseguite deve far constare, con attestazioni da lui firmate, sui documenti doganali (matrice e figlia) che alle merci si riferiscono.



N. 147

29

Nel delegare gli impiegati alle visite l'ispettore capo può anche dar loro in iscritto, sui documenti doganali che si riferiscono alle merci da visitare, particolari disposizioni sul modo di eseguire le operazioni. Ha facoltà, altresì, di ordinare che gli impiegati espongano sui documenti, secondo i suoi criteri, i risultati delle visite: in tali casi le relative attestazioni devono essere da lui firmate.

L'ispettore capo è personalmente responsabile del regolare andamento del servizio relativo alle merci che vengono visitate a riprese. Come Capo del servizio delle visite, deve rivedere i risultati delle operazioni e le conseguenti liquidazioni di diritti, prima di apporre sui documenti il prescritto « visto regolare », e deve curare che i documenti stessi siano in regola di fronte alle disposizioni sulle statistiche doganali sui divieti e sul controllo valutario.

Deve inoltre provvedere e vigilare affinché il movimento delle dichiarazioni, delle bollette e degli altri documenti che occorrono nelle operazioni cui egli sovrintende avvenga con le necessarie cautele.

Esso deve sostanzialmente curare che i sistemi ed i metodi seguiti dal dipendente personale nelle verificazioni siano conformi alle disposizioni vigenti ed è responsabile personalmente dell'indirizzo dato al servizio al quale è preposto.

Fermi restando gli obblighi degli impiegati verificatori, ai sensi dell'art. 56 del regolamento doganale, l'ispettore capo deve curare che le bilancie, gli strumenti e gli attrezzi adoperati nelle visite corrispondano ai bisogni del servizio, promuovendo le riparazioni, le rinnovazioni e le forniture che risultino necessarie.

Art. 54. — Nel caso contemplato dall'art. 28 della legge doganale la responsabilità dell'ispettore capo si limita alle controvisite e alle visite da lui personalmente eseguite.

Art. 55. — Sono sotto l'immediata dipendenza dell'ispettore capo del servizio delle visite i militari della R. Guardia di finanza addetti alla sorveglianza ed al movimento delle merci negli spazi doganali.

Art. 56. — L'ispettore capo, quando sia preposto ad una dogana, dipende immediatamente dal Capo della circoscrizione ed ha la direzione e la sorveglianza su tutti i servizi e la responsabilità del loro andamento.

5659



Spetta quindi al suddetto funzionario:

a) di eseguire controvisite di merci, armando le relative dichiarazioni o bollette;

b) di esercitare una continua sorveglianza sulle casse tenute dai contabili per la custodia del danaro, di assicurarsi che siano eseguiti regolarmente i versamenti in tesoreria o alla dogana principale e di eseguire le verificazioni di cassa ordinarie ed anche verificazioni straordinarie: in rapporto a queste attribuzioni, l'Ispettore capo ha obbligo di informare immediatamente il Direttore superiore della circoscrizione nei casi di mancanza di danaro o di altre irregolarità; ha facoltà di sostituire momentaneamente con un impiegato di sua fiducia, in attesa delle disposizioni del detto Direttore, l'impiegato a cui carico sta la mancanza;

c) di procedere almeno una volta all'anno alla ricognizione dei registri soggetti a rigoroso rendiconto, dei piombi e dei contrassegni, esponendo i risultati in apposito verbale che deve trasmettere al Direttore superiore della circoscrizione.

L'Ispettore capo predetto ha inoltre le attribuzioni indicate dall'art. 42 lettere c), d) ed e) e le facoltà indicate dall'art. 46, lettere a), b), o) e d), limitatamente alle differenze di peso e limitatamente ai casi in cui i diritti di confine sui quali è commisurata l'ammenda non superino lire 80, f) limitatamente ai casi di ammende minime non eccedenti lire 20, g), h), i) limitatamente alle eccedenze non superiori al 2 % e l).

Nella corrispondenza epistolare, esso deve attenersi alla disposizione dell'art. 50, 3° comma.

L'Ispettore capo preposto ad una dogana non è dispensato dal compito di Capo dei servizi delle visite, salvo la compartecipazione a tale compito con altri Ispettori capi che fossero assegnati alla dogana, osservando in questo caso le disposizioni del Direttore superiore della circoscrizione.

Nei casi di assenza viene sostituito da altro Ispettore capo che nella stessa dogana lo segua in anzianità o, in mancanza di Ispettori capi, dal funzionario di maggior grado e categoria, ed a parità di grado, da quello più anziano, quando non sia diversamente disposto dal Direttore superiore della circoscrizione.

In quest'ultimo caso il Direttore superiore dovrà informarne l'Ispettore compartimentale.



Art. 57. — Nelle dogane, ove per l'importanza dei servizi di visita o per altre speciali circostanze, ne sia riconosciuta la necessità, il riscontro permanente delle merci verificate di cui all'art. 85 del regolamento doganale, è affidato ad Ispettori capi di controllo. Di tali designazioni il Direttore superiore deve dare partecipazione al Ministero e all'Ispettore compartimentale.

L'Ispettore capo di controllo dipende direttamente dal Capo della dogana, esegue controvisite di merci con l'osservanza delle norme stabilite dall'ultimo comma del suddetto articolo del regolamento doganale e fa constare dei risultati, con attestazioni da lui firmate, sui documenti doganali (matrice e figlia) che alle merci si riferiscono.

Dei rilievi che abbia occasione di fare dà comunicazione al Capo della dogana per gli opportuni provvedimenti e al Capo del servizio delle visite per norma.

In caso di assenza dell'Ispettore capo di controllo il Direttore superiore provvede a sostituirlo con un altro Ispettore capo od Ispettore di sua fiducia.

Se l'assenza si prolunghi oltre un mese ne riferisce al Ministero ed all'Ispettore compartimentale.

Art. 58. — Nelle dogane sedi di Direttore superiore, in cui, pel numero, la estensione e la ubicazione degli uffici e per il numero e la importanza delle operazioni che si compiono presso gli stabilimenti industriali ed in genere fuori degli spazi doganali, il Direttore superiore non possa da solo o col solo aiuto del Direttore esercitare una efficace vigilanza su tutti i servizi, il Capo della circoscrizione, previo consenso del Ministero, potrà affidare ad uno o più Ispettori capi di sua scelta i riscontri di cui all'art. 49, 3° comma.

L'Ispettore capo investito di tale incarico assume la qualifica di Ispettore capo di giro.

#### CAPITOLO VI. — *Ricevitore capo e Ricevitore.*

Art. 59. — Il Ricevitore capo e il Ricevitore sono incaricati di riscuotere le somme che per qualsiasi titolo sono dovute all'Amministrazione, darne ricevuta, ed eseguire il versamento secondo le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni di contabilità e rispondono delle somme che per omissione, negligenza od altro fatto ad essi imputabile non siano state riscosse e versate.

5658



Il Ricevitore capo o il Ricevitore ha alla immediata sua dipendenza i Cassieri addetti alla dogana, i quali, per conto di lui e sotto la di lui responsabilità, effettuano le riscossioni: egli deve perciò sorvegliarne continuamente l'operato.

Ha anche le funzioni di consegnatario dei registri e delle scritture e quelle di Economo; è, perciò, responsabile della custodia e della manutenzione dei mobili e degli attrezzi di ufficio, e della dotazione dei registri, stampati e contrassegni di ogni specie, assegnati alla dogana.

Art. 60. — Nelle dogane alle quali non siano assegnati funzionari a Capo dei servizi delle visite o di quelli delle scritture, o Contabili con le funzioni di Magazziniere, le attribuzioni e le responsabilità di tali funzionari restano concentrate nel Ricevitore.

Art. 61. — Spetta al Ricevitore capo o al Ricevitore:

a) di accettare le fidejussioni da prestarsi alla dogana ai termini delle leggi e dei regolamenti: tale attribuzione, per quanto riguarda le fidejussioni per spedizioni di merci con bolletta di cauzione, può dal Ricevitore essere delegata — sotto la propria personale responsabilità, e con dichiarazione scritta, accettata dal Direttore superiore della circoscrizione — ai Cassieri e ad altri impiegati dipendenti;

b) di effettuare i pagamenti che gli venissero ordinati, osservando le cautele stabilite dall'art. 65 delle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

c) di amministrare la cassa delle somme depositate;

d) di redigere i processi verbali delle violazioni doganali, custodire gli oggetti sequestrati e adempiere agli altri incarichi inerenti alla gestione delle violazioni medesime;

e) di provvedere alla vendita delle merci abbandonate ed alla erogazione delle somme ricavate, nei modi stabiliti dal regolamento doganale; in queste incombenze il Ricevitore capo o il Ricevitore, sotto la sua responsabilità, può farsi coadiuvare dai Magazzinieri,

f) di curare la riscossione entro i termini di scadenza dei canoni dovuti all'Amministrazione per posti di servizio o per



N. 147

33

servizi continuativi prestati dai funzionari delle dogane o dai militari della R. Guardia di finanza presso stabilimenti industriali o commerciali.

Art. 62. — Il Ricevitore capo o Ricevitore addetto ad una dogana principale concentra presso di sé gli introiti, i conti ed i lavori di contenzioso delle dogane secondarie aggregate, come pure i conti dei registri, degli stampati, dei contrassegni e dei materiali in genere.

Provvede, inoltre, perché nei modi e nei termini fissati dalle apposite istruzioni, siano spedite per la revisione ed il riscontro le scritture della dogana stessa e quelle delle dogane secondarie aggregate.

In rapporto alle suddette incombenze, i Ricevitori delle dogane secondarie sono alla diretta dipendenza del Ricevitore assegnato alla rispettiva dogana principale.

Anche quando a Capo della dogana sia un Direttore superiore, un Direttore o un Ispettore capo, la corrispondenza riguardante gli affari contabili, il contenzioso — escluse le trattazioni di massima — i rendiconti del materiale e degli stampati e gli inventari dei mobili è tenuta dal Ricevitore, li quale corrisponde direttamente con l'Intendenza di finanza, con le dogane e con altri uffici.

Tali atti saranno però allibrati, tanto in arrivo, che in partenza, su un unico protocollo per tutta la dogana e quando hanno carattere spiccatamente contabile (versamenti, pagamenti, rimborsi, aperture di credito, conti bimestrali, rendiconti, ecc.) saranno soggetti alla controfirma del Capo della dogana.

Art. 63. — Il Ricevitore capo o Ricevitore che sia preposto ad una dogana, dipende immediatamente dal Capo della circoscrizione ed ha la direzione, la sorveglianza e la responsabilità di tutti i servizi, con le attribuzioni di cui agli art. 42, lettere c) e d) e 56, lettera a), e le facoltà di cui all'art. 46, lettere a), b), c) e d) (per le sole differenze di peso) e g).

Nella corrispondenza, ferme le eccezioni indicate nell'articolo precedente, deve attenersi alla disposizione dell'art. 50, 3° comma.

In caso di assenza del Ricevitore capo o del Ricevitore preposto a una dogana, le sue funzioni — salva l'osservanza delle disposizioni generali e speciali di contabilità — sono assunte dall'impiegato di grado e categoria più elevati e più anziani

5657



addetto alla dogana stessa, il quale deve informare immediatamente dell'assenza il Direttore superiore della circoscrizione. Questi ha facoltà di designare, per la reggenza provvisoria della dogana, un altro impiegato della dogana stessa o di altra della circoscrizione.

Se alla dogana stessa non siano addetti altri impiegati oltre il Ricevitore, provvederà alla sostituzione il Direttore superiore.

Delle assenze dei Ricevitori della sua circoscrizione e delle disposizioni date per la provvisoria sostituzione di essi, il Direttore superiore deve informare il Ministero, l'Ispettore compartimentale e le competenti Intendenze di finanza.

#### CAPO VII. — *Ispettori.*

Art. 64. — Gli Ispettori sono principalmente incaricati del servizio delle visite delle merci estere e devono esercitare la sorveglianza sulle merci da visitare, attenendosi alle istruzioni dell'Ispettore capo preposto al detto servizio.

Sono responsabili dell'esatta osservanza delle condizioni e modalità previste dalle leggi e dai regolamenti per ogni singola operazione ad essi delegate e devono pure, sotto la loro responsabilità, assicurarsi della regolare applicazione dei bolli e degli altri contrassegni in genere, alle merci o ai veicoli contenenti merci da essi visitate, nonché ai campioni da essi personalmente prelevati per identificazione di spedizioni, per analisi chimiche o per controversie di tariffa.

Non possono intraprendere nessuna verifica di merci se non vi siano delegati dall'Ispettore capo suddetto o da chi ne faccia le veci. Tale delegazione è implicita nelle attribuzioni degli uffici doganali nei quali sia assegnato un solo impiegato che rimane autorizzato ad intraprendere le verificazioni che sono richieste per le dette attribuzioni.

Gli Ispettori dovranno anche disimpegnare mansioni accessorie proprie di personale di altra categoria quando si tratti di compiti connessi con operazioni a loro deferite e per le quali non sia stato delegato altro personale.

Nelle sezioni o nei reparti staccati dell'ufficio principale ai quali non sia assegnato un Ispettore capo, la direzione del servizio visite è affidata ad un Ispettore designato dal Capo della dogana, con riguardo possibilmente all'anzianità.

Gli Ispettori possono essere incaricati, dal Direttore superiore della circoscrizione, delle funzioni di Ispettore capo,



previo consenso dell'Ispettore compartimentale, quando non si tratti di incarico provvisorio per supplire a temporanee assenze di Ispettori capi.

CAPO VIII. — *Revisori e Gestori superiori.*

Art. 65. — I Revisori superiori assegnati agli Uffici compartimentali di ispezione hanno l'incarico di sovrintendere ad uno dei due reparti della revisione compartimentale; il Capo del secondo reparto (scritture delle imposte di fabbricazione) ha anche le funzioni di Gestore del magazzino compartimentale degli stampati.

I Revisori superiori non devono limitarsi a dirigere e a vigilare sull'andamento della revisione, ma debbono prendervi parte attiva, specialmente per quelle operazioni e quelle indagini che presentano particolare difficoltà.

Nell'esplicazione del loro compito i Revisori superiori e il personale che da essi dipende si atterranno alle istruzioni speciali emanate per la revisione delle scritture.

I rilievi accertati in sede di revisione saranno sottoposti all'approvazione dell'Ispettore compartimentale: i fogli di rilievo firmati dal Revisore superiore e controfirmati dall'Ispettore compartimentale, verranno trasmessi all'ufficio cui gli addebiti si riferiscono per il tramite del competente Direttore superiore di dogana o Ingegnere capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Quando si tratti di rilievi che coinvolgono questioni di massima saranno anche comunicati all'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione.

Spettano al Revisore superiore che ha la gestione del magazzino compartimentale degli stampati i compiti previsti dagli articoli 119 e seguenti delle vigenti « Istruzioni di contabilità per l'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette ».

Sempre quando ciò sia compatibile con le esigenze del proprio servizio, i Revisori superiori possono essere incaricati dall'Ispettore compartimentale di particolari indagini o della raccolta di dati di fatto, nonché di trattazioni riflettenti determinati servizi o di verifiche alle casse tenute da personale doganale dei gruppi B e C.

Art. 66. — I Revisori superiori assegnati all'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbrica-

5656



cazione assumono ciascuno le funzioni di Capo di uno dei reparti in cui l'ufficio medesimo è suddiviso ed esercitano le loro attribuzioni secondo le istruzioni di servizio interno e le norme speciali emanate per la revisione delle scritture.

CAPO IX. — *Procuratori capi.*

Art. 67. — I Procuratori capi sono particolarmente incaricati di dirigere gli uffici scritture e manifesti, gli uffici statistica, gli uffici di cabotaggio presso le dogane di maggiore importanza: in tali dogane possono anche essere incaricati delle funzioni di Cassiere o di Magazziniere.

Al Procuratore capo possono inoltre essere affidate le funzioni di Controllore della cassa delle somme depositate secondo le disposizioni di servizio per tali casse.

Art. 68. — Il Procuratore capo quando sia preposto alle scritture dirige i servizi concernenti l'accettazione dei documenti che devono scortare le merci, l'accettazione delle dichiarazioni prescritte per le varie operazioni doganali e la scritturazione dei registri in cui le merci, le dichiarazioni e le bollette devono essere notate, salvo in materia le attribuzioni proprie degli altri Capi di servizio.

Deve specialmente assicurarsi della regolarità dei manifesti, delle liste di carico, delle dichiarazioni e di tutti i documenti che devono esservi posti a corredo.

Vigila, nell'interesse della finanza, la gestione dei magazzini generali, curando le relative scritture.

Da i permessi di carico, di scarico e di trasbordo o delega a darli impiegati alla sua dipendenza.

Rilascia le dichiarazioni di nulla osta per lo svincolo delle cauzioni prestate per il compimento di operazioni doganali dopo essersi accertato, sotto la sua personale responsabilità, dell'esito regolare delle operazioni stesse.

Nelle dogane o sezioni alle quali non sia assegnato il Magazziniere, le attribuzioni di questo — eccetto quanto riguarda la gestione dei depositi sotto diretta custodia della dogana, dei magazzini di temporanea custodia e delle merci abbandonate — sono esercitate dal Procuratore capo predetto.

Art. 69. — Spetta, di regola, al Procuratore capo preposto alle scritture, di attendere personalmente all'appuramento dei registri e dei relativi documenti, assicurandosi che le merci



iscrittevi abbiano avuto esito nei termini stabiliti e provvedendo, in caso contrario, alla riscossione dei diritti dovuti ed all'accertamento delle eventuali violazioni doganali.

È anche suo compito di accertarsi che siano regolarmente eseguite e completate, quando occorra, coi prescritti riferimenti alle registrazioni eseguite dalla dogana, le scritturazioni nei registri di riscontro tenuti dalla R. Guardia di finanza, tanto per le merci asportate con bollette, quanto per quelle rilasciate a riprese con buoni.

Il Procuratore capo deve vigilare a che siano regolarmente applicate le disposizioni concernenti i diritti di bollo sulle polizze di carico e lettere di vettura e sugli altri documenti in genere e che tutti i diritti di bollo, di statistica, di magazzinaggio, ecc., riscossi direttamente dagli impiegati addetti alle scritture, vengano da essi giornalmente concentrati in sue mani per il versamento al Ricevitore o al Cassiere.

Il Procuratore capo predetto distribuisce i lavori fra gli impiegati dipendenti e dà a questi le particolari istruzioni sul modo di eseguirli, tenendo conto del grado e delle attitudini di ciascun impiegato.

Sorgendo contestazioni per l'accettazione di documenti e nell'adempimento dei servizi di sua competenza, il Procuratore capo, quando l'interesse del servizio lo richieda, può risolverle secondo i propri criteri, firmando, in tal caso, i documenti relativi.

Art. 70. — Il Procuratore capo preposto ai servizi delle scritture è responsabile della gestione e dell'uso degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto assegnati al suo ufficio ed accerta la corrispondenza dei rendiconti dei contrassegni doganali con le risultanze dei registri di riscossione.

Attesta, col proprio visto, sui conti periodici a denaro, che devono formare i ricevitori, la concordanza fra le somme iscritte nei detti conti e quelle che dalle scritture doganali risultano effettivamente introitate.

Attesta altresì nei conti dei Ricevitori delle dogane principali la corrispondenza fra le somme che vi sono iscritte e quelle che risultino dalle scritture della dogana principale e dai conti delle dogane secondarie aggregate.

In caso di assenza del Procuratore capo ne esercita, di regola, le funzioni l'impiegato di maggior grado più anziano alla sua dipendenza, quando il Capo della dogana non creda di sostituirlo con altro impiegato.

5655



Art. 71. — Il Procuratore capo preposto all'Ufficio statistica ha l'incarico di dirigere il Servizio delle statistiche doganali e della navigazione conformemente alle istruzioni impartite dal Ministero delle finanze di concerto con l'Istituto centrale di statistica.

Può anche essere incaricato di raccogliere notizie e dati particolari sul movimento delle merci in rapporto con gli interessi commerciali ed industriali.

Art. 72. — Il Procuratore capo posto a Capo di uffici di cabotaggio ha, rispetto al movimento delle merci che formano oggetto di tale traffico e alle relative operazioni, le attribuzioni previste dai precedenti articoli 52 e 53.

#### CAPO X. — *Procuratori principali.*

Art. 73. — I Procuratori principali sono assegnati ai servizi di visita delle merci nazionali in esportazione o in cabotaggio, ai servizi di statistica, ai servizi dei manifesti, all'accettazione delle dichiarazioni per merci estere o per merci nazionali ammesse, quando si esportano, alla restituzione o all'abbuono dei diritti e, salvo le attribuzioni del Capo delle scritture, ai servizi di appuramento delle scritture, al servizio divieti, ai riscontri valutari, alle operazioni relative al traffico di frontiera ed alla visita dei bagagli tanto nelle apposite sale, quanto sui treni in corsa o sui piroscafi.

Possono inoltre essere incaricati dei servizi di revisione, nonché di lavori di corrispondenza epistolare o della trattazione di affari contenziosi sia presso le dogane, sia presso gli uffici compartimentali di ispezione.

Ai Procuratori principali possono affidarsi le funzioni di Cassiere o di Magazziniere e la reggenza di dogana della IV e V classe.

#### CAPO XI. — *Cassieri e Magazzinieri.*

Art. 74. — Le mansioni di Cassiere e di Magazziniere sono affidate dal Direttore superiore ad impiegati di gruppo B e C secondo l'importanza dell'ufficio, le attitudini e il grado dei funzionari.

La designazione sarà fatta previo parere favorevole del Ricevitore capo o Ricevitore da cui i predetti contabili andranno a dipendere e in caso di dissenso deciderà l'Ispettore compartimentale.



In ogni caso non potranno assegnarsi le mansioni di Cassiere a funzionari di gruppo *B* di grado inferiore al *X* e ad impiegati di gruppo *C* di grado inferiore al *IX*.

Art. 75. — I Cassieri dipendono immediatamente dal Ricevitore ai fini contabili, fermi restando i rapporti disciplinari con il Capo della sezione a cui sono addetti; essi fanno le riscossioni, sotto il riscontro dello stesso Ricevitore, dandone ricevuta ai contribuenti nei modi stabiliti; possono essere anche incaricati, sotto il detto riscontro, del servizio della cassa dei depositi secondo le norme dettate dal Ministero delle finanze.

Non possono effettuare pagamenti che per delegazione del Ricevitore, in relazione alla disposizione dell'art. 61. lettera *b*).

La loro responsabilità contabile cessa col regolare versamento delle somme riscosse al Ricevitore da cui dipendono.

Tale versamento deve eseguirsi giornalmente, però il Capo della dogana, con disposizione scritta, può stabilire che il versamento comprenda le riscossioni di più giorni, quando si tratti di introiti non rilevanti e la cassa presenti sufficienti condizioni di sicurezza.

Art. 76. — Nelle dogane divise in più sezioni, il Capo della dogana può disporre che, invece del Ricevitore, il Cassiere dell'Ufficio centrale concentri presso di sé, giorno per giorno, le somme riscosse dagli altri Cassieri e ne faccia, giornalmente, un solo versamento.

I Cassieri in tali dogane possono essere autorizzati dall'Intendente di finanza, su conforme proposta del Capo della dogana, ad effettuare direttamente in Tesoreria il versamento giornaliero degli introiti, a nome del Ricevitore.

Art. 77. — Il Magazziniere è incaricato di custodire le merci introdotte nei recinti e magazzini doganali di temporanea e di diretta custodia e di tenere le chiavi e le scritture, tanto dei magazzini stessi, quanto dei magazzini di deposito dati in affitto e di proprietà privata dipendenti dall'ufficio cui egli è preposto.

Il Magazziniere subentra all'Amministrazione in tutti gli obblighi che ad essa civilmente incombono nella sua qualità di depositaria delle merci in temporanea o in diretta custodia, salva la responsabilità che spetta ai facchini di dogana o alle compagnie portuali che li hanno sostituiti.

5654



La responsabilità del Magazziniere o dei facchini doganali e delle compagnie portuali si limita, per le merci introdotte in temporanea custodia e chiuse in colli, alla consegna dei medesimi in condizioni esterne eguali a quelle in cui furono accettate ed alla loro identità per marche, numeri e peso lordo.

La responsabilità del Magazziniere cessa quando le merci che egli abbia avuto in consegna dal predecessore e quelle immesse in temporanea o in diretta custodia durante la sua gestione siano state ritirate senza contestazioni dai proprietari o alienate come merci abbandonate, o consegnate regolarmente al successore.

Per quanto concerne il servizio interno dei magazzini i facchini doganali o delle compagnie portuarie sono all'immediata dipendenza del Magazziniere.

In caso di assenza, il Magazziniere è sostituito da un impiegato designato dal Capo della dogana.

Art. 78. — Per i magazzini di temporanea e di diretta custodia spetta al Magazziniere:

a) di curare la distribuzione delle merci nei locali di deposito e promuovere gli opportuni provvedimenti nei casi di dispersione o di deterioramento;

b) di fare le opportune riserve nei casi di colli che appariscano deteriorati o manomessi e di respingere le merci che per il loro stato e la loro specie non fossero ammissibili nei magazzini;

c) di attestare la data di introduzione delle merci agli effetti dei diritti di magazzinaggio;

d) di proporre in tempo le riparazioni che si rendessero necessarie ai magazzini, perchè le merci non abbiano a soffrire detrimenti;

e) di promuovere i provvedimenti relativi alle merci per le quali siano scaduti i termini di deposito.

Per i magazzini dati in affitto e per quelli di proprietà privata spetta al Magazziniere di vigilare, nell'interesse della finanza, la gestione delle merci in essi depositate, tenendo la rubrica prescritta dall'art. 250 del regolamento doganale e promuovendo dal Ricevitore la tempestiva rinnovazione degli atti di garanzia. Un estratto di tale rubrica deve dal Magazziniere essere trasmesso alla fine di ogni anno al Capo della dogana per i provvedimenti relativi alle verificazioni dei depositi secondo l'art. 241 del detto regolamento.



CAPO XII. — *Primi procuratori, Procuratori  
e Viceprocuratori.*

Art. 79. — I Primi procuratori, i Procuratori ed i Viceprocuratori sono assegnati promiscuamente a tutti i servizi della dogana cui sono addetti, tenendo conto della capacità e delle attitudini, del titolo di studio posseduto ed anche delle condizioni di età e di salute, in rapporto specialmente con le esigenze dei servizi delle visite negli uffici ai quali sono destinati.

Nelle dogane o sezioni alle quali insieme con gli impiegati del gruppo B non siano assegnati impiegati del gruppo C, le attribuzioni proprie di questi sono disimpegnate dagli impiegati del gruppo B.

CAPO XIII. — *Personale del gruppo C.*

Art. 80. — Spettano al personale di gruppo C:

a) i servizi delle scritture doganali in genere, salva la parte assegnata al gruppo B e più particolarmente la registrazione dei documenti e tenuta dei registri;

b) l'assistenza al movimento delle merci in arrivo o in partenza negli spazi doganali, in quanto tali incombenze non rientrino nelle attribuzioni della R. guardia di finanza;

c) il riscontro esterno e la pesatura delle merci all'atto dell'introduzione nei magazzini doganali e la tenuta dei registri di temporanea custodia;

d) le operazioni relative alle merci nazionali in cabotaggio non demandate al personale del gruppo B;

e) i lavori di ordine e di scrittura compresa la copiatura a macchina e la tiratura di copie con apparecchio duplicatore;

f) i servizi di statistica, di contabilità e di revisione sussidiariamente all'opera del personale del gruppo B.

Il personale di gruppo C è anche incaricato dei servizi di archivio o di economato, alla dipendenza del Ricevitore e può anche essere incaricato della reggenza di dogane di quinta o sesta classe o delle funzioni di Cassiere o di Magazziniere negli uffici di minore importanza.

Art. 81. — Ai Commissari capi ed ai Commissari sono conferite le attribuzioni più importanti fra quelle indicate nel precedente articolo.

5653



Art. 82. — Gli impiegati di gruppo *C* che siano aggregati ai Laboratori chimici delle dogane e I. I. ed agli Uffici indicati dall'art. 2 sono sottoposti alle discipline stabilite dai regolamenti di servizio per i personali dei detti laboratori e uffici.

Art. 83. — Gli impiegati dei gruppi *B* e *C* che siano incaricati della reggenza delle dogane con le funzioni di Ricevitore, assumono di questo le attribuzioni ed i doveri.

CAPO XIV. — *Personale in prova.*

Art. 84. — Il personale in prova è assegnato ai servizi propri della categoria cui esso appartiene e sarà cura dei Capi delle dogane di avvicendarlo nelle diverse mansioni ed operazioni affinché possa acquistare buona conoscenza dei servizi medesimi.

CAPO XV. — *Sottufficiali della R. Guardia di finanza del contingente sedentario.*

Art. 85. — I Sottufficiali della R. Guardia di finanza del contingente sedentario, incaricati della reggenza di dogane di VI classe, con le funzioni di Ricevitore, hanno le attribuzioni ed i doveri propri dei Ricevitori e dipendono, in rapporto a tale incarico, dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale.

Se hanno la reggenza di sezioni doganali o di posti di osservazione dipendono dai Capi delle dogane ai quali le sezioni o i posti di osservazione sono aggregati.

Art. 86. — I Sottufficiali del contingente sedentario della R. Guardia di finanza posti a disposizione per i servizi doganali giusta l'organico del Corpo, e che rimangono disponibili dopo aver provveduto alla reggenza delle piccole dogane, sezioni e posti di osservazione ai sensi del precedente articolo, possono essere destinati a servizi interni e di sorveglianza nelle dogane con l'incarico, specialmente, di assistere al movimento delle merci in arrivo ed in partenza negli spazi doganali. In tali attribuzioni essi dipendono dal Capo del servizio al quale sono destinati.

CAPO XVI. — *Personale subalterno.*

Art. 87. — I Commessi sono incaricati di apporre i bolli e gli altri contrassegni doganali alle merci ed ai veicoli, nonché ai campioni delle merci prelevate per analisi, controversia di



N. 147

43

tariffa o per la spedizione ad altre dogane, di assistere all'apertura dei colli per la visita ed alla ricomposizione di essi, di eseguire, sotto la direzione dell'impiegato preposto al servizio, la visita materiale dei bagagli dei viaggiatori e le perquisizioni sulle persone di sesso maschile.

Sono anche incaricati della custodia dei locali doganali e della loro pulizia, del trasporto dei documenti e della corrispondenza e degli altri simili servizi accessori inerenti al funzionamento dell'ufficio al quale sono assegnati.

Art. 88. — Le Visitatrici sono addette alla visita personale delle donne e devono prestarsi anche alla pulizia dei locali dell'ufficio al quale sono destinate.

Art. 89. — I Commessi e le Visitatrici dipendono dall'impiegato preposto all'ufficio cui sono assegnati.

Art. 90. — I militari della R. Guardia di finanza in servizio presso le dogane, i Commessi e le Visitatrici non possono procedere a perquisizioni sulle persone senza averne avuto ordine o autorizzazione volta per volta, dal Capo del servizio delle visite o da chi ne faccia le veci.

L'ordine od autorizzazione non verrà dato se non nel caso di fondato sospetto.

Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

*Il Ministro per le finanze*  
DI REVEL

5652



## CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Bollettino Ufficiale Dogane Imposte indirette del Ministero delle Finanze

Nel REGNO, annue L. 18 — ALL'ESTERO, annue L. 24

L'importo, nel Regno, deve essere versato anticipatamente sul c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di abbonamento.

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

Gli abbonamenti si ricevono anche presso le agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma, Palazzo del Ministero delle Finanze e Corso Umberto I n. 234; Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 4; Napoli, via Chiaia n. 5.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli eventualmente disgiunti, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno di massima la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



RISPOSTA AL n° 16

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE DOGANALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO LA SOLA PROVINCIA DI

N A P O L I

| Sede di dogana     | Gruppo A-grado |    |    |    |                  | Gruppo B-grado |    |    |    |     |     |                  | Gruppo C-grado |    |     |     |     |                  | Commes<br>si | Visita<br>trici |
|--------------------|----------------|----|----|----|------------------|----------------|----|----|----|-----|-----|------------------|----------------|----|-----|-----|-----|------------------|--------------|-----------------|
|                    | 5°             | 6° | 7° | 8° | To-<br>ta-<br>le | 6°             | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | To-<br>ta-<br>le | 8°             | 9° | 10° | 11° | 12° | To-<br>ta-<br>le |              |                 |
| NAPOLI             | 1              | 1  | 7  | 13 | 22               | 1              | 1  | 13 | 3  | 11  | 15  | 44               | 3              | 13 | 5   | 3   | 19  | 43               | 33           | 4               |
| PORTICI            |                |    | 1  |    | 1                |                |    | 1  |    |     |     | 1                |                |    |     |     | 1   | 1                | 1            |                 |
| TORRE DEL GRECO    |                |    |    | 1  | 1                |                |    |    |    |     |     |                  |                |    |     |     | 1   | 1                | 1            |                 |
| TORRE ANNUNZIATA   |                |    | 1  |    | 1                |                |    |    |    |     | 1   | 1                |                |    |     |     |     |                  | 2            |                 |
| CASTELMARE STABIA  |                |    | 1  |    | 1                |                |    | 1  |    | 1   | 1   | 3                |                |    | 1   |     |     | 1                | 2            |                 |
| PIANO DI SCORRENTO |                |    |    |    |                  |                |    |    |    |     |     |                  |                | 1  |     |     | 1   | 2                | -            |                 |
| CAIRI              |                |    |    |    |                  |                |    |    |    |     |     |                  |                |    | 1   |     |     | 1                | 1            |                 |
| ISCHIA             |                |    |    |    |                  |                |    |    |    |     |     |                  |                | 1  |     |     |     | 1                | 1            |                 |
| PEZZOLI            |                |    |    |    |                  |                | 1  |    |    | 1   |     | 2                |                | 1  |     |     |     | 1                | 1            |                 |
| Totale             | 1              | 1  | 10 | 14 | 26               | 1              | 2  | 15 | 3  | 13  | 17  | 51               | 3              | 16 | 7   | 3   | 22  | 51               | 42           | 4               |

5651



## RISPOSTA AL n° 16

NUMERICO DEL PERSONALE DOGANALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO LA SOLA PROVINCIA DI

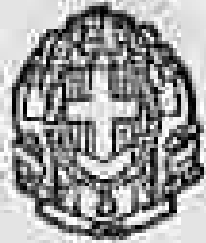
N A P O L I

| Cognome     | Gruppo A-grado |    |    |    |                  | Gruppo B-grado |    |    |    |     |     |                  | Gruppo C-grado |    |     |     |     |                  | Commes<br>si | Visita<br>trici |
|-------------|----------------|----|----|----|------------------|----------------|----|----|----|-----|-----|------------------|----------------|----|-----|-----|-----|------------------|--------------|-----------------|
|             | 5°             | 6° | 7° | 8° | To-<br>ta-<br>le | 5°             | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | To-<br>ta-<br>le | 5°             | 9° | 10° | 11° | 12° | To-<br>ta-<br>le |              |                 |
|             | 1              | 1  | 7  | 13 | 22               | 1              | 1  | 13 | 3  | 11  | 15  | 44               | 3              | 13 | 5   | 3   | 19  | 43               | 33           | 4               |
|             |                |    | 1  |    | 1                |                |    | 1  |    |     |     | 1                |                |    |     |     | 1   | 1                | 1            |                 |
| GRECO       |                |    |    | 1  | 1                |                |    |    |    |     |     |                  |                |    |     |     | 1   | 1                | 1            |                 |
| MINIATATA   |                |    | 1  |    | 1                |                |    |    |    |     | 1   | 1                |                |    |     |     |     |                  | 2            |                 |
| PIRE STABIA |                |    | 1  |    | 1                |                |    | 1  |    | 1   | 1   | 3                |                |    | 1   |     |     | 1                | 2            |                 |
| SORRENTO    |                |    |    |    |                  |                |    |    |    |     |     |                  |                | 1  |     |     | 1   | 2                | -            |                 |
|             |                |    |    |    |                  |                |    |    |    |     |     |                  |                |    | 1   |     |     | 1                | 1            |                 |
|             |                |    |    |    |                  |                | 1  |    |    | 1   |     | 2                |                | 1  |     |     |     | 1                | 1            |                 |
|             | 1              | 1  | 10 | 14 | 26               | 1              | 2  | 15 | 3  | 13  | 17  | 51               | 3              | 16 | 7   | 3   | 22  | 51               | 42           | 4               |

5651



17,5X25 (Circ. Min. Finanze N. 179000 del 1935-XIV)



*Azienda Autonoma Statale della Strada*  
(A. A. S. S.)

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ CON SEDE IN CASERTA  
per le Province di Avellino-Benevento-Napoli-Salerno e Campobasso

Caserta. 10-5-944

Corso Umberto N. 87 - Telefono 11-11  
Indirizzo Telegrafico Convenzionale AASS - CASERTA

N. 2290 Sez. RAC Alleg. 17.

Risposta al N. Div. Sez.

del 30/5/944 Headquarters Al-  
lied Control Commission Labor-  
Sub-Commission-Via Roma 148-Napoli

OGGETTO:

ELEMENTI PER LO STUDIO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI IMPIEGATI  
STATALI.-

Si prega di trattare in ogni lettera un solo argomento e di indicare nella risposta il numero di protocollo, la Sezione e la data.

All' HEADQUARTERS

Allied Control Commission

Labor- Sub-Commission

Via Roma n. 148

N A P O L I

In riferimento alla lettera suindicata questo Compartimento ha raccolto in appositi prospetti i dati richiesti con le notizie e disposizioni di legge relative.

Allegato n. 1- prospetto comprendente lo stipendio che percepisce il personale di ruolo comandato dalle altre Amministrazioni dello Stato, incluso il personale a contratto e quello salariato di ruolo e non di ruolo.-

Allegato n. 2- prospetto comprendente il supplemento di servizio attivo che percepisce il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso l'A.A.S.S.-

Allegato n. 3- prospetto comprendente l'assegno temporaneo di guerra che percepisce tutto il personale.-

Allegato n. 4- Aggiunta di famiglia-prospetto comprendente tale spettanza di cui gode tutto il personale.

Allegato n. 5- prospetto comprendente l'indennità di allarme che gode tutto il personale (vedi però ordinanza regionale n. 2).-

./.



Allegato n. 6- p<sup>o</sup> mensile per lavoro straordinario.-

Allegato n. 7A- prospetto comprendente il premio di operosità e di rendimento che gode il personale comandato e quello proprio della A.A.S.S.-solamente personale a contratto.-

Allegato n. 7B- Tredicesima mensilità.-

Allegato n. 8 - Compensi varî spettanti al personale agenti stradali.-

Allegato n. 9 - Indennità di trasferte e chilometriche-prospetto da cui risulta il trattamento a tutto il personale.-

Allegato n. 10- Premi di nuzialità e natalità che godono tutti i dipendenti dell'A.A.S.S., escluso il personale di officina ed autisti.-

Allegato n. 11- Lavoro straordinario.-

Allegato n. 12- Lavoro serale e notturno.-

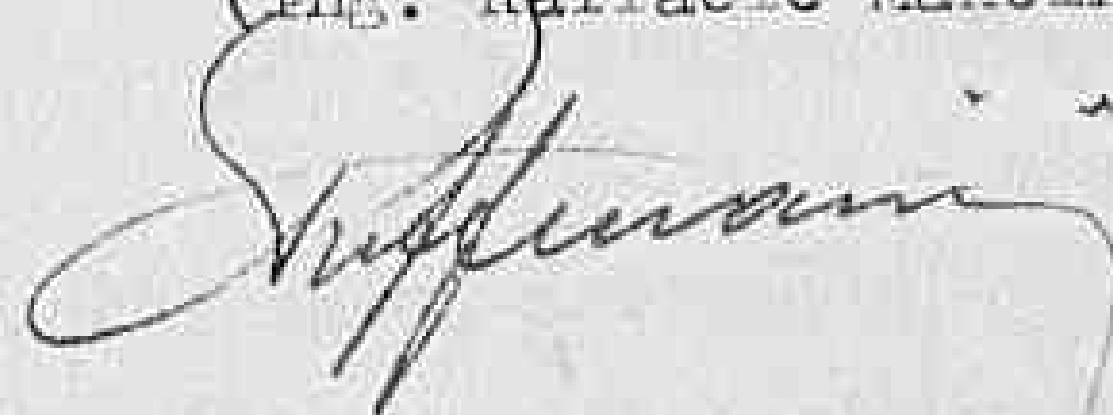
Allegato n. 13- Aumenti disposti dall'ordine regionale n. 2.-

Allegato n. 14- Diritti vari- prospetto comprendente le spettanze medie.-

Allegato n. 15- prospetto comprendente tutte le ritenute per le varie categorie di personale.-

Allegato n. 16- elenco numerico del personale dipendente dall'A.A.S.S.

IL CAPO COMPARTIMENTO  
(Ing. Raffaele Mancini)





**Allegato n.1**  
**STIPENDIO BASE ATTUALE ( senza l'aumento del 70% disposto dal**  
**1/12/1943 )**

**PERSONALE DI RUOLO (1)**

| Grado o<br>qualifica | Classe di<br>retribuzione | GRUPPI A e B (1) | Importo lordo<br>annuo | Importo lordo<br>mensile |
|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| 1°                   | -                         | -                | 60.000,00              | 5.000,00                 |
| 2°                   | -                         | -                | 50.600,00              | 4.216,66                 |
| 3°                   | -                         | -                | 44.220,00              | 3.685,00                 |
| 4°                   | -                         | -                | 37.950,00              | 3.162,50                 |
| 5°                   | 2° classe                 | 1°               | 30.580,00              | 2.548,33                 |
|                      |                           |                  | 28.490,00              | 2.374,16                 |
| 6°                   | "                         | 3°               | 26.290,00              | 2.190,83                 |
|                      | "                         | 2°               | 24.200,00              | 2.016,66                 |
|                      | "                         | 1°               | 23.210,00              | 1.934,16                 |
| 7°                   | "                         | 3°               | 22.660,00              | 1.888,33                 |
|                      | "                         | 2°               | 21.560,00              | 1.796,66                 |
|                      | "                         | 1°               | 20.460,00              | 1.705,00                 |
| 8°                   | "                         | 3°               | 19.580,00              | 1.631,66                 |
|                      | "                         | 2°               | 19.140,00              | 1.595,00                 |
|                      | "                         | 1°               | 18.700,00              | 1.558,33                 |
| 9°                   | "                         | 4°               | 18.700,00              | 1.558,33                 |
|                      | "                         | 3°               | 17.820,00              | 1.485,00                 |
|                      | "                         | 2°               | 16.830,00              | 1.402,50                 |
|                      | "                         | 1°               | 16.170,00              | 1.347,50                 |
| 10°                  | "                         | 4°               | 16.170,00              | 1.347,50                 |
|                      | "                         | 3°               | 15.070,00              | 1.255,83                 |
|                      | "                         | 2°               | 14.300,00              | 1.191,66                 |
|                      | "                         | 1°               | 13.640,00              | 1.136,66                 |
| 11°                  | "                         | 3°               | 11.990,00              | 999,16                   |
|                      | "                         | 2°               | 11.440,00              | 953,33                   |



| qualifica                                                                                           | retribuzione | GRUPPO A e B (1) | importo  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|
| 1°                                                                                                  | -            | -                | 5.000,00 |
| 2°                                                                                                  | -            | -                | 4.216,66 |
| 3°                                                                                                  | -            | -                | 3.685,00 |
| 4°                                                                                                  | -            | -                | 3.162,50 |
| 5°                                                                                                  | 2° classe    | 30.580,00        | 2.548,33 |
|                                                                                                     | 1°           | 28.490,00        | 2.374,16 |
| 6°                                                                                                  | 3°           | 26.290,00        | 2.190,83 |
|                                                                                                     | 2°           | 24.200,00        | 2.016,66 |
|                                                                                                     | 1°           | 23.210,00        | 1.934,16 |
| 7°                                                                                                  | 3°           | 22.660,00        | 1.888,33 |
|                                                                                                     | 2°           | 21.560,00        | 1.796,66 |
|                                                                                                     | 1°           | 20.460,00        | 1.705,00 |
| 8°                                                                                                  | 3°           | 19.580,00        | 1.631,66 |
|                                                                                                     | 2°           | 19.140,00        | 1.595,00 |
|                                                                                                     | 1°           | 18.700,00        | 1.558,33 |
| 9°                                                                                                  | 4°           | 18.700,00        | 1.558,33 |
|                                                                                                     | 3°           | 17.820,00        | 1.485,00 |
|                                                                                                     | 2°           | 16.830,00        | 1.402,50 |
|                                                                                                     | 1°           | 16.170,00        | 1.347,50 |
| 10°                                                                                                 | 4°           | 16.170,00        | 1.347,50 |
|                                                                                                     | 3°           | 15.070,00        | 1.255,83 |
|                                                                                                     | 2°           | 14.300,00        | 1.191,66 |
|                                                                                                     | 1°           | 13.640,00        | 1.136,66 |
| 11°                                                                                                 | 3°           | 11.990,00        | 999,16   |
|                                                                                                     | 2°           | 11.440,00        | 953,33   |
|                                                                                                     | 1°           | 10.670,00        | 889,16   |
| 8°                                                                                                  | 4°           | 19.140,00        | 1.595,00 |
|                                                                                                     | 3°           | 18.700,00        | 1.558,33 |
|                                                                                                     | 2°           | 17.820,00        | 1.485,00 |
|                                                                                                     | 1°           | 16.830,00        | 1.402,50 |
| (1) Personale comandato a prestare servizio presso l'A.A.S.S. da altre Amministrazioni dello Stato. |              |                  |          |

5649

GRUPPO C



| Grado o qualifica                        | Classe di retribuzione | Importo annuo | Importo lordo mensile |
|------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| 9°                                       | 4° classe              | 16.830,00     | 1.402,50              |
|                                          | 3° "                   | 16.170,00     | 1.347,50              |
|                                          | 2° "                   | 15.070,00     | 1.255,83              |
|                                          | 1° "                   | 14.300,00     | 1.191,66              |
| 10°                                      | 4° "                   | 14.300,00     | 1.191,66              |
|                                          | 3° "                   | 13.640,00     | 1.136,66              |
|                                          | 2° "                   | 12.980,00     | 1.081,66              |
|                                          | 1° "                   | 11.990,00     | 999,16                |
| 11°                                      | 5° "                   | 11.990,00     | 999,16                |
|                                          | 4° "                   | 11.440,00     | 953,33                |
|                                          | 3° "                   | 10.670,00     | 889,16                |
|                                          | 2° "                   | 9.900,00      | 825,-                 |
|                                          | 1° "                   | 9.130,00      | 760,83                |
| 12°                                      | 5° "                   | 9.130,00      | 760,83                |
|                                          | 4° "                   | 8.580,00      | 715,00                |
|                                          | 3° "                   | 8.030,00      | 669,16                |
|                                          | 2° "                   | 7.700,00      | 641,66                |
|                                          | 1° "                   | 7.370,00      | 614,16                |
| 13°                                      | 5° "                   | 7.370,00      | 614,16                |
|                                          | 4° "                   | 7.040,00      | 586,66                |
|                                          | 3° "                   | 6.600,00      | 550,00                |
|                                          | 2° "                   | 6.160,00      | 501,33                |
|                                          | 1° "                   | 5.720,00      | 476,66                |
| PERSONALE A CONTRATTO in base del D.A.S. |                        |               |                       |
| Ingegneri                                | 1°                     | 13.090,00     | 1.090,83              |
|                                          | 2°                     | 14.137,20     | 1.178,10              |
|                                          | 3°                     | 15.184,40     | 1.265,36              |
|                                          | 4°                     | 16.231,60     | 1.352,63              |
|                                          | 5°                     | 17.278,80     | 1.439,90              |
| Vice Segretari                           | 1°                     | 12.540,00     | 1.045,00              |
|                                          | 2°                     | 13.543,20     | 1.128,60              |
|                                          | 3°                     | 14.546,40     | 1.212,20              |
|                                          | 4°                     | 15.549,60     | 1.295,80              |
|                                          | 5°                     | 16.552,80     | 1.379,40              |



|     |                            |                       |                                                             |                                                |
|-----|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10° | 4°<br>3°<br>2°<br>1°       | "<br>"<br>"<br>"      | 14.300,00<br>13.640,00<br>12.980,00<br>11.990,00            | 1.191,66<br>1.136,66<br>1.081,66<br>999,16     |
| 11° | 5°<br>4°<br>3°<br>2°<br>1° | "<br>"<br>"<br>"<br>" | 11.990,00<br>11.440,00<br>10.670,00<br>9.900,00<br>9.130,00 | 999,16<br>953,33<br>889,16<br>825,-<br>760,83  |
| 12° | 5°<br>4°<br>3°<br>2°<br>1° | "<br>"<br>"<br>"<br>" | 9.130,00<br>8.580,00<br>8.030,00<br>7.700,00<br>7.370,00    | 760,83<br>715,00<br>669,16<br>641,66<br>614,16 |
| 13° | 5°<br>4°<br>3°<br>2°<br>1° | "<br>"<br>"<br>"<br>" | 7.370,00<br>7.040,00<br>6.600,00<br>6.160,00<br>5.720,00    | 614,16<br>586,66<br>550,00<br>501,33<br>476,66 |

PERSONALE A CONTRATTO *in servizio dal 1.1.1951*

|                            |                            |                       |                                                               |                                                          |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ingegneri                  | 1°<br>2°<br>3°<br>4°<br>5° | "<br>"<br>"<br>"<br>" | 13.090,00<br>14.137,20<br>15.184,40<br>16.231,60<br>17.278,80 | 1.090,83<br>1.178,10<br>1.265,36<br>1.352,63<br>1.439,90 |
| Vice Segretari             | 1°<br>2°<br>3°<br>4°<br>5° | "<br>"<br>"<br>"<br>" | 12.540,00<br>13.543,20<br>14.546,40<br>15.549,60<br>16.552,80 | 1.045,00<br>1.128,60<br>1.212,20<br>1.295,80<br>1.379,40 |
| Aiuti Segretari e Geometri | 1°<br>2°<br>3°<br>4°<br>5° | "<br>"<br>"<br>"<br>" | 11.550,00<br>12.474,00<br>13.398,00<br>14.322,00<br>15.246,00 | 962,50<br>1.039,50<br>1.116,50<br>1.193,50<br>1.270,50   |



| Grado o<br>qualifica      | Classe di<br>retribuzione | Importo lordo<br>annuo | Importo lordo<br>mensile |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| Disegnatore               | 1 <sup>a</sup> classe     | 10.780,00              | 899,33                   |
|                           | 2 <sup>a</sup>            | 11.642,40              | 970,20                   |
|                           | 3 <sup>a</sup>            | 12.504,80              | 1.042,06                 |
|                           | 4 <sup>a</sup>            | 13.367,20              | 1.113,93                 |
|                           | 5 <sup>a</sup>            | 14.229,60              | 1.185,80                 |
| Assistenti                | 1 <sup>a</sup>            | 10.340,00              | 861,66                   |
|                           | 2 <sup>a</sup>            | 11.167,20              | 930,60                   |
|                           | 3 <sup>a</sup>            | 11.994,40              | 999,53                   |
|                           | 4 <sup>a</sup>            | 12.821,60              | 1.068,46                 |
|                           | 5 <sup>a</sup>            | 13.648,80              | 1.137,40                 |
| Archivisti                | 1 <sup>a</sup>            | 9.020,-                | 751,66                   |
|                           | 2 <sup>a</sup>            | 9.741,60               | 811,80                   |
|                           | 3 <sup>a</sup>            | 10.463,20              | 871,93                   |
|                           | 4 <sup>a</sup>            | 11.184,80              | 932,06                   |
|                           | 5 <sup>a</sup>            | 11.906,40              | 992,20                   |
| Applicati e<br>casellanti | 1 <sup>a</sup>            | 8.030,00               | 669,16                   |
|                           | 2 <sup>a</sup>            | 8.672,80               | 722,73                   |
|                           | 3 <sup>a</sup>            | 9.314,80               | 776,23                   |
|                           | 4 <sup>a</sup>            | 9.957,20               | 829,76                   |
|                           | 5 <sup>a</sup>            | 10.599,60              | 891,60                   |
| Dattilografi              | 1 <sup>a</sup>            | 6.380,00               | 531,66                   |
|                           | 2 <sup>a</sup>            | 6.890,40               | 574,20                   |
|                           | 3 <sup>a</sup>            | 7.400,80               | 616,73                   |
|                           | 4 <sup>a</sup>            | 7.911,20               | 659,26                   |
|                           | 5 <sup>a</sup>            | 8.421,60               | 701,80                   |
| Uscieri                   | 1 <sup>a</sup>            | 6.160,00               | 513,33                   |
|                           | 2 <sup>a</sup>            | 6.652,80               | 554,40                   |
|                           | 3 <sup>a</sup>            | 7.145,60               | 595,46                   |
|                           | 4 <sup>a</sup>            | 7.638,40               | 636,53                   |
|                           | 5 <sup>a</sup>            | 8.131,20               | 677,50                   |

56A

## PERSONALE GIORNALIERO proprio dell'A.A.S.S.

(Giusta circolare n. 4405/4645 del 12/4/1943 della Direzione Generale dell'A.A.S.S. - Servizio Amministrativo)

|                       |   |           |          |
|-----------------------|---|-----------|----------|
| Ingegneri             | - | 12.971,20 | 1.080,93 |
| Vice Segretari        | - | 12.499,52 | 1.041,52 |
| Segretari ed Aiutanti | - | 11.438,24 | 953,18   |



|                           |   |           |          |
|---------------------------|---|-----------|----------|
| Assistenti                | 1 | 10.340,00 | 881,00   |
|                           | 2 | 11.167,20 | 930,60   |
|                           | 3 | 11.994,40 | 999,53   |
|                           | 4 | 12.821,60 | 1.068,46 |
|                           | 5 | 13.648,80 | 1.137,40 |
| Archivisti                | 1 | 9.020,-   | 751,66   |
|                           | 2 | 9.741,60  | 811,80   |
|                           | 3 | 10.463,20 | 871,93   |
|                           | 4 | 11.184,80 | 932,06   |
|                           | 5 | 11.906,40 | 992,20   |
| Applicati e<br>casellanti | 1 | 8.030,00  | 669,16   |
|                           | 2 | 8.872,80  | 722,73   |
|                           | 3 | 9.314,80  | 776,23   |
|                           | 4 | 9.957,20  | 829,76   |
|                           | 5 | 10.599,60 | 891,60   |
| Dattilografi              | 1 | 6.380,00  | 531,66   |
|                           | 2 | 6.890,40  | 574,20   |
|                           | 3 | 7.400,80  | 616,73   |
|                           | 4 | 7.911,20  | 659,26   |
|                           | 5 | 8.421,60  | 701,80   |
| Uscieri                   | 1 | 6.160,00  | 513,33   |
|                           | 2 | 6.652,80  | 554,40   |
|                           | 3 | 7.145,60  | 595,46   |
|                           | 4 | 7.638,40  | 636,53   |
|                           | 5 | 8.131,20  | 677,60   |

5648677,60

proprio dell'A.A.S.S.

## PERSONALE GIORNALIERO

(Giusta circolare n. 4405/4645 del 12/4/1943 della Direzione Generale dell'A.A.S.S. - Servizio Amministrativo)

|                             |   |           |          |
|-----------------------------|---|-----------|----------|
| Ingegneri                   | - | 12.971,20 | 1.080,93 |
| Vice Segretari              | - | 12.499,52 | 1.041,62 |
| Geometri ed Aiuto Segretari | - | 11.438,24 | 953,18   |
| Disegnatori                 | - | 10.730,72 | 894,22   |
| Assistenti                  | - | 10.259,04 | 854,92   |
| Applicati e casellanti      | - | 8.018,56  | 668,21   |
| Dattilografi                | - | 6.367,68  | 530,64   |
| Uscieri                     | - | 6.131,84  | 510,98   |



| Grado o qualifica                                                                                              | class retribuzione | Importo lordo annuo | Importo lordo mensile |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| PERSONALE OFFICINA <i>profis dell'A.A.S.</i>                                                                   |                    |                     |                       |
| Capo Officina                                                                                                  | -                  | -                   | 874,51                |
| Addetto mezzi meccan.                                                                                          | -                  | -                   | 713,00                |
| Autisti e conducenti                                                                                           | -                  | -                   | 767,25                |
| mezzi d'opera                                                                                                  | -                  | -                   |                       |
| Conduttore caldaia a vapore                                                                                    | -                  | -                   | 682,00                |
| Manovali operai e guardiani                                                                                    | -                  | -                   | 558,00                |
| N.B. Il personale d'officina ha diritto ad una divisa estiva ed una divisa invernale ed alla tenuta di lavoro. |                    |                     |                       |

|                      |                       |          |        |
|----------------------|-----------------------|----------|--------|
| PERSONALE CANTONIERI |                       |          |        |
| Capl Cantonieri      | 1 <sup>a</sup> classe | 6.160,00 | 513,33 |
|                      | 2 <sup>a</sup> " "    | 6.765,00 | 563,75 |
|                      | 3 <sup>a</sup> " "    | 7.435,00 | 619,66 |
|                      | 4 <sup>a</sup> " "    | 8.173,00 | 681,08 |
| Cantonieri scelti    | 1 <sup>a</sup> " "    | 5.439,00 | 457,41 |
|                      | 2 <sup>a</sup> " "    | 6.039,00 | 503,25 |
|                      | 3 <sup>a</sup> " "    | 6.633,00 | 552,75 |
|                      | 4 <sup>a</sup> " "    | 7.304,00 | 608,66 |
| Cantonieri           | 1 <sup>a</sup> " "    | 4.664,00 | 388,66 |
|                      | 2 <sup>a</sup> " "    | 5.126,00 | 428,18 |
|                      | 3 <sup>a</sup> " "    | 5.632,00 | 469,33 |
|                      | 4 <sup>a</sup> " "    | 6.193,00 | 516,08 |
| Allievi canton.      | -                     | 6.314,00 | 526,16 |

IL CAPO R.A.S.  
(Rag. L. Tancredi)

CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)



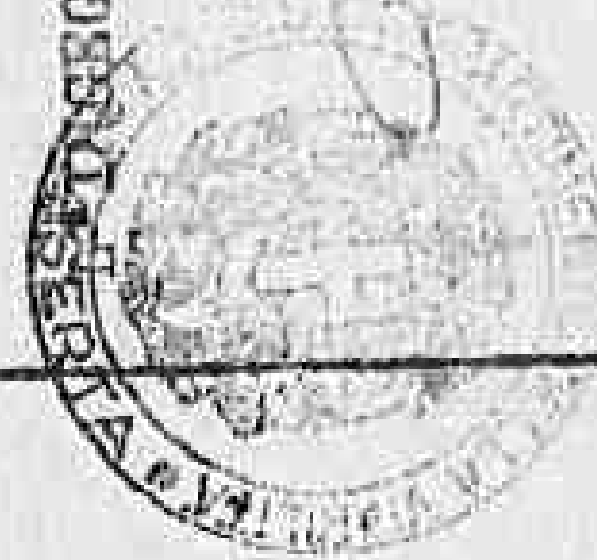
mezzi d'opera  
Conduttore caldaia a - -  
vapore - -  
manovali operai e - -  
guardiani

M.B. Il personale d'officina ha diritto ad una divisa estiva ed una divisa invernale ed alla tenuta di lavoro.

| PERSONALE CANTONIERI |                       |          |        |
|----------------------|-----------------------|----------|--------|
|                      | 1 <sup>a</sup> classe |          |        |
| Capì Cantonieri      | 1 <sup>a</sup>        | 6.160,00 | 513,33 |
|                      | 2 <sup>a</sup>        | 6.765,00 | 563,75 |
|                      | 3 <sup>a</sup>        | 7.435,00 | 619,66 |
|                      | 4 <sup>a</sup>        | 8.173,00 | 681,08 |
| Cantonieri<br>scelti | 1 <sup>a</sup>        | 5.489,00 | 457,41 |
|                      | 2 <sup>a</sup>        | 6.039,00 | 503,25 |
|                      | 3 <sup>a</sup>        | 6.633,00 | 552,75 |
|                      | 4 <sup>a</sup>        | 7.304,00 | 608,66 |
| Cantonieri           | 1 <sup>a</sup>        | 4.664,00 | 388,66 |
|                      | 2 <sup>a</sup>        | 5.126,00 | 428,18 |
|                      | 3 <sup>a</sup>        | 5.632,00 | 469,33 |
|                      | 4 <sup>a</sup>        | 6.193,00 | 516,08 |
| Allievi canton.      | -                     | 6.314,00 | 526,16 |

IL CAPO R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)

IL CAPO R.A.C.  
(R. Mancini)





Allegato n. 2  
 SUPPLEMENTO al SERVIZIO ATTIVO LORDO ( senza l'aumento del 70% disposto  
 del 1/12/1943 )

| Grado o<br>qualifica   | Classe di<br>retribuzione | Importo lordo<br>annuo | Importo lordo<br>mensile |
|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| PERSONALE DI RUOLO (1) |                           |                        |                          |
| GRUPPI A, B e C        |                           |                        |                          |
| 1°                     | tutte                     | 17.930,00              | 1.494,16                 |
| 2°                     | "                         | 14.740,00              | 1.228,33                 |
| 3°                     | "                         | 13.640,00              | 1.136,66                 |
| 4°                     | "                         | 12.550,00              | 1.054,16                 |
| 5°                     | "                         | 9.450,00               | 788,33                   |
| 6°                     | "                         | 7.370,00               | 614,16                   |
| 7°                     | "                         | 5.610,00               | 467,50                   |
| 8°                     | "                         | 4.180,00               | 348,33                   |
| 9°                     | "                         | 3.410,00               | 284,16                   |
| 10°                    | "                         | 2.530,00               | 210,83                   |
| 11°                    | "                         | 2.090,00               | 174,16                   |
| 12°                    | "                         | 1.750,00               | 146,66                   |
| 13°                    | "                         | 1.540,00               | 128,33                   |

PERSONALE A CONTRATTO *proprio dell'A.A.P.F.*

PERSONALE GIORNALIERO "

PERSONALE DI OFFICINA "

PERSONALE CANTONIERI "

Al personale suddetto non viene corrisposto il supplemento di ser-  
 visio attivo.

Il Capo R.A.C.

(Rag. L. Tancredi)

CAPO COMPARTIMENTO

(R. Mancini)

*Stadlermann*



PERSONALE DI RUOLO

GRUPPI A, B e C

|     |       |           |          |
|-----|-------|-----------|----------|
| 1°  | tutte | 17.930,00 | 1.494,16 |
| 2°  | "     | 14.740,00 | 1.228,33 |
| 3°  | "     | 13.640,00 | 1.136,56 |
| 4°  | "     | 12.650,00 | 1.054,16 |
| 5°  | "     | 9.460,00  | 788,33   |
| 6°  | "     | 7.370,00  | 614,16   |
| 7°  | "     | 5.610,00  | 457,50   |
| 8°  | "     | 4.180,00  | 348,33   |
| 9°  | "     | 3.410,00  | 284,16   |
| 10° | "     | 2.530,00  | 210,93   |
| 11° | "     | 2.090,00  | 174,16   |
| 12° | "     | 1.760,00  | 146,66   |
| 13° | "     | 1.540,00  | 128,33   |

PERSONALE A CONTRATTO *proprio dell'A.A.S.S.*

PERSONALE GIORNALIERO

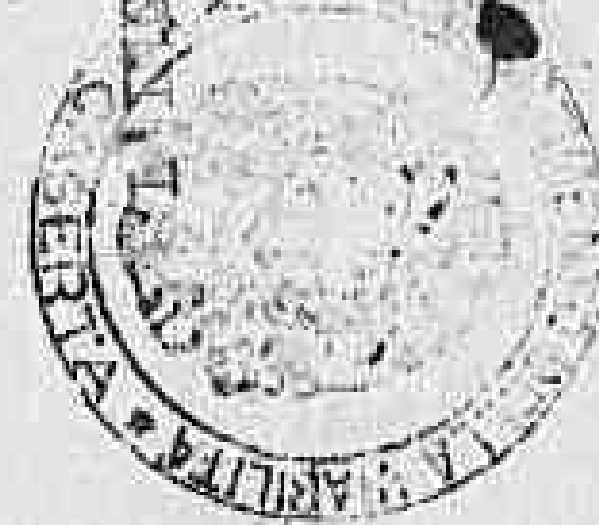
PERSONALE DI OFFICINA

PERSONALE CANTONIERI

Al personale suddetto non viene corrisposto il supplemento di servizio attivo.

Il Capo R.A.C.  
(Rag. L. Mancridi)

*Taurini*



CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)

*Raffaelli*

(1) Personale comandato a prestare servizio presso l'A.A.S.S. da altre Amministrazioni dello Stato.



Allegato n.3  
ASSEGNO TEMPORARIO DI GUERRA in vigore dal 1/7/1941 e aumentato del  
 125% dal 1/7/1943

| Grado o<br>qualifica                     | Classe di<br>retribuzione | Importo lordo<br>annuo | Importo lordo<br>mensile |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| PERSONALE DI RUOLO - GRUPPO A, B e C (1) |                           |                        |                          |
| 1°                                       | Tutte                     | 2.970,00               | 247,50                   |
| 2°                                       | "                         | 2.970,00               | 247,50                   |
| 3°                                       | "                         | 2.970,00               | 247,50                   |
| 4°                                       | "                         | 2.970,00               | 247,50                   |
| 5°                                       | "                         | 2.970,00               | 247,50                   |
| 6°                                       | "                         | 2.970,00               | 247,50                   |
| 7°                                       | "                         | 2.970,00               | 247,50                   |
| 8°                                       | "                         | 2.970,00               | 247,50                   |
| 9°                                       | "                         | 2.970,00               | 247,50                   |
| 10°                                      | "                         | 2.970,00               | 247,50                   |
| 11°                                      | "                         | 2.970,00               | 247,50                   |
| 12°                                      | "                         | 2.970,00               | 247,50                   |
| 13°                                      | 5° classe                 | 2.570,00               | 247,50                   |
|                                          | 4°                        | 2.970,00               | 247,50                   |
|                                          | 3°                        | 2.911,50               | 242,62                   |
|                                          | 2°                        | 2.812,50               | 234,57                   |
|                                          | 1°                        | 2.713,50               | 226,12                   |

| PERSONALE A CONTRATTO <i>proprio dell'A.A.S.S.</i> |                |          |        |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|--------|
| Ingegneri                                          | tutte          | 2.970,00 | 247,50 |
| Vice Segret.                                       | "              | 2.970,00 | 247,50 |
| Aiuti Seg. E Geom.                                 | "              | 2.970,00 | 247,50 |
| Disegnatori                                        | "              | 2.970,00 | 247,50 |
| Assistenti                                         | "              | 2.970,00 | 247,50 |
| Archivisti                                         | "              | 2.970,00 | 247,50 |
| Applicati e<br>casellanti                          | 1° classe      | 2.886,75 | 240,56 |
|                                                    | 2°, 3°, 4°, 5° | 2.970,00 | 247,50 |
|                                                    | 1° classe      | 2.515,50 | 209,62 |



|                               |           |          |        |
|-------------------------------|-----------|----------|--------|
| PERSONALE DI RUOLO - GRUPPO A |           |          |        |
| 1°                            | Tutte     | 2.970,00 | 247,50 |
| 2°                            | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 3°                            | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 4°                            | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 5°                            | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 6°                            | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 7°                            | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 8°                            | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 9°                            | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 10°                           | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 11°                           | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 12°                           | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 13°                           | 5° classe | 2.970,00 | 247,50 |
|                               | 4°        | 2.970,00 | 247,50 |
|                               | 3°        | 2.911,50 | 242,62 |
|                               | 2°        | 2.812,50 | 234,57 |
|                               | 1°        | 2.713,50 | 226,12 |

| PERSONALE A CONTRATTO <i>Proprio dell'A.A.S.</i> |                                   |                                                          |                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ingegnere                                        | tutte                             | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Vice Segret.                                     | "                                 | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Aiuti Seg. E Geom.                               | "                                 | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Disegnatori                                      | "                                 | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Assistenti                                       | "                                 | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Archivisti                                       | "                                 | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Applicati e<br>casellanti                        | 1° classe<br>2°, 3°, 4°, 5°       | 2.886,75<br>2.970,00                                     | 240,56<br>247,50                               |
| Dattilografi                                     | 1° classe<br>2°<br>3°<br>4°<br>5° | 2.515,50<br>2.530,34<br>2.746,80<br>2.882,52<br>2.970,00 | 209,62<br>219,19<br>228,90<br>240,21<br>247,50 |

(1) Personale comandato a prestare servizio presso l'A.A.S.3.  
da altre Amministrazioni dello Stato.



| Grado o qualifica                                   | Come di retribuzione                                                                                  | Importo annuo                                            | Importo lordo mensile                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uscieri                                             | 1 <sup>a</sup> classe<br>2 <sup>a</sup> "<br>3 <sup>a</sup> "<br>4 <sup>a</sup> "<br>5 <sup>a</sup> " | 2.456,00<br>2.576,88<br>2.687,76<br>2.798,64<br>2.887,02 | 205,50<br>214,74<br>223,98<br>233,22<br>240,58 |
| <b>PERSONALE GIORNALIERO proprio dell'A.A.S.S.</b>  |                                                                                                       |                                                          |                                                |
| Ingegneri                                           | -                                                                                                     | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Vice Segret.                                        | -                                                                                                     | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Geometri ed Aiuti Seg.                              | -                                                                                                     | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Disegnatori                                         | -                                                                                                     | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Assistenti                                          | -                                                                                                     | 2.887,15                                                 | 240,60                                         |
| Applicati e callanti                                | -                                                                                                     | 2.511,20                                                 | 209,25                                         |
| Dattilografi                                        | -                                                                                                     | 2.456,45                                                 | 204,70                                         |
| Uscieri                                             | -                                                                                                     |                                                          |                                                |
| <b>PERSONALE D'OFFICINA - proprio dell'A.A.S.S.</b> |                                                                                                       |                                                          |                                                |
| Capo officina                                       | -                                                                                                     | -                                                        | 252,34                                         |
| Addetto mezzi meccanici                             | -                                                                                                     | -                                                        | 252,34                                         |
| Conducenti mezzi d'opera e autisti                  | -                                                                                                     | -                                                        | 252,34                                         |
| Conduttori caldaie e vapore                         | -                                                                                                     | -                                                        | 245,21                                         |
| Manovali, operai e guardiani                        | -                                                                                                     | -                                                        | 218,24                                         |
| <b>PERSONALE CANTONIERI</b>                         |                                                                                                       |                                                          |                                                |
| Capi cantonieri                                     | 1 <sup>a</sup> classe<br>2 <sup>a</sup> "<br>3 <sup>a</sup> "<br>4 <sup>a</sup> "<br>5 <sup>a</sup> " | 2.466,00<br>2.602,12<br>2.753,10<br>2.918,92             | 205,50<br>216,84<br>229,42<br>243,24           |



233,22  
240,582.798,64  
2.807,024  
5

proprio dell'A.A.S.S.

| PERSONALE                  | GIORNALIERO | proprio dell'A.A.S.S. |
|----------------------------|-------------|-----------------------|
| Ingegneri.                 | 2.970,00    | 247,50                |
| Vice Segret.               | 2.970,00    | 247,50                |
| Geometri ed Aiuti Seg.     | 2.970,00    | 247,50                |
| Disegnatori                | 2.970,00    | 247,50                |
| Assistenti                 | 2.970,00    | 247,50                |
| Applicati e ca<br>sellanti | 2.887,15    | 240,50                |
| Dattilografi               | 2.511,20    | 209,25                |
| Uscieri                    | 2.456,45    | 204,70                |

PERSONALE D'OFFICINA - proprio dell'A.A.S.S.

|                                           |   |        |
|-------------------------------------------|---|--------|
| Capo officina                             | - | 252,34 |
| Addetto mezzi<br>meccanici                | - | 252,34 |
| Conducenti mez<br>zi d'opera e<br>autisti | - | 252,34 |
| Conduttori cal-<br>daie a vapore          | - | 245,21 |
| Manovali, operai<br>e guardiani           | - | 218,24 |

PERSONALE CANTONIERI

| PERSONALE             | CANTONIERI |
|-----------------------|------------|
| 1 <sup>a</sup> classe | 2.466,00   |
| 2 <sup>a</sup> " "    | 2.602,12   |
| 3 <sup>a</sup> " "    | 2.753,10   |
| 4 <sup>a</sup> " "    | 2.918,92   |
| 5 <sup>a</sup> " "    |            |
| 1 <sup>a</sup> classe | 2.315,02   |
| 2 <sup>a</sup> " "    | 2.438,77   |
| 3 <sup>a</sup> " "    | 2.572,42   |
| 4 <sup>a</sup> " "    | 2.723,40   |

Capi cantonieri

Cantonieri scel  
ti.



| Grado o qualifica  | Classe di retribuzione | Importo lordo annuo | Importo lordo mensile |
|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Cantonieri         | 1 <sup>a</sup> classe  | 2.098,80            | 174,90                |
|                    | 2 <sup>a</sup> " "     | 2.233,35            | 186,11                |
|                    | 3 <sup>a</sup> " "     | 2.347,20            | 195,60                |
|                    | 4 <sup>a</sup> " "     | 2.473,42            | 206,11                |
| Allievi cantonieri | -                      | 2.500,65            | 208,38                |

L'Assegno temporaneo di guerra va calcolato in base al 20% sulle prime L.4.800,00 lorde annue di stipendio e servizio attivo ed al 10% sulle seconde L.3.600,00 lorde annue di spidendo servizio attivo stesso.

Su questo ammontare così ottenuto va calcolato poi dal 1°/7/1943 lo aumento del 125%.

Il Capo R.A.C.  
(Rag. I. Mancini)

INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO

(R. Mancini)



5645



## ALLEGATO n. 4

AGGIUNTA DI FAMIGLIA in vigore dal 10/7/941 tenuto conto dell'aumento disposto dal R.D.L. 14/7/941 n. 646 e dell'aumento disposto dal 1/7/943

| QUALIFICA                                                                                             | STATO DI FAMIGLIA   | IMPORTO LORDO ANNUO | IMPORTO LORDO MENSILE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <u>PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. DA ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO</u> |                     |                     |                       |
| Pers. femm. di cui al R.D. 23/4/941 n. 203                                                            |                     | 1.188,00            | 99,00                 |
|                                                                                                       | Coniug. senza prole | 1.960,20            | 163,35                |
|                                                                                                       | " con 1 figlio      | 2.352,24            | 196,02                |
|                                                                                                       | " " 2               | 2.744,28            | 228,69                |
|                                                                                                       | " " 3               | 3.135,32            | 261,36                |
|                                                                                                       | " " 4               | 3.920,40            | 325,33                |
|                                                                                                       | " " 5               | 4.704,48            | 392,04                |
|                                                                                                       | " " 6               | 5.488,56            | 457,38                |
|                                                                                                       | " " 7               | 6.272,64            | 522,55                |
|                                                                                                       | " " 8               | 7.056,72            | 588,06                |
|                                                                                                       | " " 9               | 7.840,80            | 653,40                |
| <u>PERSONALE A CONTRATTO proprio dell'A.A.U.</u>                                                      |                     |                     |                       |
| Pers. femm. di cui al R.D. 203                                                                        |                     | 594,00              | 49,50                 |
|                                                                                                       | Coniug. senza prole | 1.188,00            | 99,00                 |
|                                                                                                       | " con 1 figlio      | 1.425,60            | 118,80                |
|                                                                                                       | " " 2               | 1.663,20            | 138,60                |
|                                                                                                       | " " 3               | 1.900,80            | 158,40                |
|                                                                                                       | " " 4               | 2.376,00            | 198,00                |
|                                                                                                       | " " 5               | 2.851,20            | 237,60                |
|                                                                                                       | " " 6               | 3.326,40            | 277,20                |
|                                                                                                       | " " 7               | 3.801,60            | 316,80                |
|                                                                                                       | " " 8               | 4.276,80            | 356,40                |
|                                                                                                       | " " 9               | 4.752,00            | 396,00                |
|                                                                                                       | " " 10              | 5.227,20            | 435,60                |
| Personale di concetto                                                                                 |                     |                     |                       |
|                                                                                                       | Coniug. senza prole | 1.069,20            | 89,10                 |
|                                                                                                       | " con 1 figlio      | 1.259,28            | 104,94                |
|                                                                                                       | " " 2               | 1.449,36            | 120,78                |
|                                                                                                       | " " 3               | 1.639,44            | 136,62                |
|                                                                                                       | " " 4               | 1.829,52            | 152,46                |
| <u>PERSONALE</u>                                                                                      |                     |                     |                       |



PERSONALE  
AMMINISTRAZIONI DELLO STATOPers. femm. di cui  
al R.D. 23/4/94  
n. 263

99,00

163,35

195,02

228,69

261,36

325,33

392,04

457,38

522,55

588,06

653,40

1.188,00

Coniug. senza prole

" con 1 figlio

" " 2

" " 3

" " 4

" " 5

" " 6

" " 7

" " 8

" " 9

1.980,20

2.352,24

2.744,28

3.136,32

3.920,40

4.704,48

5.488,56

6.272,64

7.056,72

7.840,80

PERSONALE A CONTRIBUTO proprio dell'A.A.M.

Pers. femm. di

qui al R.D. 203

Coniug. senza prole

" con 1 figlio

" " 2

" " 3

" " 4

" " 5

" " 6

" " 7

" " 8

" " 9

" " 10

Personale di  
concetto

594,00

1.188,00

1.425,60

1.663,20

1.900,80

2.376,00

2.851,20

3.326,40

3.801,60

4.276,80

4.752,00

5.227,20

49,50

99,00

118,80

138,60

158,40

198,00

237,60

277,20

316,80

356,40

396,00

435,60

PERSONALE

SUBALTERNO

Coniug. senza prole

" con 1 figlio

" " 2

" " 3

" " 4

" " 5

" " 6

" " 7

" " 8

" " 9

" " 10

1.069,20

1.259,28

1.449,36

1.639,44

2.019,60

2.399,76

2.779,92

3.160,08

3.540,24

3.920,40

4.300,56

89,10

104,94

120,78

136,62

168,30

199,98

231,66

263,34

295,02

326,70

358,38



| Qualifica                                                                                                                  | Stato di famiglia   | Importo lordo annuo | Importo lordo mensile |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| PERSONALE GIORNALIERO <i>proprio dell'A.A.S.</i>                                                                           |                     |                     |                       |  |
| Personale Impiegati                                                                                                        | coniug. senza prole | 594,00              | 49,50                 |  |
|                                                                                                                            | " con 1 figlio      | 720,-               | 60,-                  |  |
|                                                                                                                            | " " 2               | 840,-               | 70,-                  |  |
|                                                                                                                            | " " 3               | 960,-               | 80,-                  |  |
|                                                                                                                            | " " 4               | 1.200,-             | 100,-                 |  |
|                                                                                                                            | " " 5               | 1.440,-             | 120,-                 |  |
|                                                                                                                            | " " 6               | 1.680,-             | 140,-                 |  |
|                                                                                                                            | " " 7               | 1.896,-             | 158,-                 |  |
|                                                                                                                            | " " 8               | 2.136,-             | 178,-                 |  |
|                                                                                                                            | " " 9               | 2.376,-             | 198,-                 |  |
| " " 10                                                                                                                     | 2.576,-             | 218,-               |                       |  |
| Personale subalterno                                                                                                       | coniug. senza prole | 534,60              | 44,55                 |  |
|                                                                                                                            | " con un figlio     | 629,64              | 52,47                 |  |
|                                                                                                                            | " con 2 figli       | 724,68              | 60,39                 |  |
|                                                                                                                            | " " 3               | 819,72              | 68,31                 |  |
|                                                                                                                            | " " 4               | 1.009,80            | 84,15                 |  |
|                                                                                                                            | " " 5               | 1.199,88            | 99,99                 |  |
| " " 6                                                                                                                      | 1.389,86            | 115,83              |                       |  |
| PERSONALE DI OFFICINA <i>proprio dell'A.A.S.</i>                                                                           |                     |                     |                       |  |
| coniug. senza prole                                                                                                        | coniug. senza prole | -                   | 89,10                 |  |
|                                                                                                                            | " con un figlio     | -                   | 104,94                |  |
|                                                                                                                            | " " 2               | -                   | 120,78                |  |
|                                                                                                                            | " " 3               | -                   | 136,62                |  |
|                                                                                                                            | " " 4               | -                   | 168,30                |  |
|                                                                                                                            | " " 5               | -                   | 199,98                |  |
| " " 6                                                                                                                      | -                   | 231,66              |                       |  |
| PERSONALE CANTONIERI                                                                                                       |                     |                     |                       |  |
| STATO DI FAMIGLIA                                                                                                          |                     | 100%                | 90%                   |  |
| Coniugato senza figli<br>" con un figlio<br>" " 2<br>" " 3<br>" " 4<br>" " 5<br>" " 6<br>" " 7<br>" " 8<br>" " 9<br>" " 10 | STATO DI FAMIGLIA   | annua               | mensile               |  |
|                                                                                                                            |                     | 2.940,30            | 245,02                |  |
|                                                                                                                            |                     | 3.484,80            | 290,40                |  |
|                                                                                                                            |                     | 4.029,30            | 335,77                |  |
|                                                                                                                            |                     | 4.573,80            | 381,15                |  |
|                                                                                                                            |                     | 5.662,80            | 471,90                |  |
|                                                                                                                            |                     | 6.751,80            | 562,65                |  |
|                                                                                                                            |                     | 7.840,80            | 653,40                |  |
|                                                                                                                            |                     | 8.929,80            | 744,15                |  |
|                                                                                                                            |                     | 10.018,80           | 834,90                |  |
| Somma lorda annua                                                                                                          |                     | 100%                | 90%                   |  |
| Somma lorda annua                                                                                                          |                     | 100%                | 90%                   |  |



[illegible]



C. 6193

| data mensile | 75%               |                     | 60%               |                     | 50%               |                     |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | Somma lorda annua | Somma lorda mensile | Somma lorda annua | Somma lorda mensile | Somma lorda annua | Somma lorda mensile |
| 20,52        | 2.205,22          | 185,76              | 1.754,18          | 147,01              | 1.470,15          | 122,51              |
| 21,36        | 2.613,60          | 217,30              | 2.090,38          | 174,24              | 1.742,40          | 145,20              |
| 22,19        | 3.021,97          | 251,83              | 2.417,58          | 201,46              | 2.014,65          | 167,38              |
| 23,03        | 3.430,35          | 285,36              | 2.744,28          | 228,69              | 2.286,90          | 190,57              |
| 24,71        | 4.247,10          | 353,92              | 3.397,68          | 283,14              | 2.831,40          | 235,95              |
| 25,36        | 5.053,85          | 421,98              | 4.051,08          | 337,59              | 3.375,90          | 281,92              |
| 26,03        | 5.880,60          | 490,05              | 4.704,48          | 392,04              | 3.920,40          | 326,70              |
| 27,71        | 6.697,35          | 558,11              | 5.357,88          | 446,49              | 4.464,90          | 372,07              |
| 28,48        | 7.514,10          | 626,17              | 6.011,28          | 500,94              | 5.009,40          | 417,45              |
| 29,25        | 8.330,85          | 694,23              | 6.664,68          | 555,38              | 5.553,90          | 462,82              |
| 30,02        | 9.147,60          | 762,29              | 7.318,08          | 609,83              | 6.098,40          | 508,20              |
| 31,79        | 9.964,35          | 830,35              | 7.971,48          | 664,29              | 6.642,90          | 553,57              |

L. INGEGNERE GARD COMPARTIMENTO

(R. Mancini)





Allegato n. 5

INDENNITA' di BOMBARDAMENTO o di ALLARME. Disposto da R.D.L. 16/12/42  
N° 1498

| Grado o<br>qualifica                                                                                 | Importo lordo<br>annuo | Importo lordo<br>mensile |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO<br>PRESSO L'A.A.S.S. da altre AMMINISTRAZIONI<br>DELL' STATO |                        |                          |
| GRUPPI A, B e C                                                                                      |                        |                          |
| 6°                                                                                                   | 12.275,00              | 1.023,00                 |
| 7°                                                                                                   | 10.906,80              | 908,90                   |
| 8°                                                                                                   | 9.545,40               | 795,45                   |
| 9°, 10°, 11°<br>12, e 13°                                                                            | 8.184,00               | 682,00                   |

PERSONALE A CONTRATTO proprio dell'A.A.S.S.

PERSONALE GIORNALIERO  
PERSONALE DI OFFICINA  
PERSONALE CANTONIERI

8.184,00  
682,00

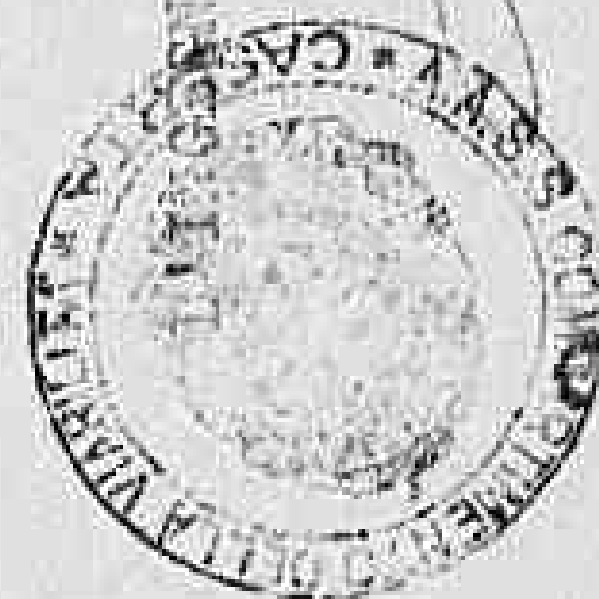
Tutte le qualifiche

N.B. Le cifre di cui al presente elenco sono al lordo e non comprendono l'aumento di cui all'ordinanza regionale n.2. Esse sono state ottenute in base ad un terzo dell'indennità di missione giornaliera aumentata di un decimo approssimativo, non potendosi calcolare la quota di aggiunta di famiglia che varia da persona a persona.

Il Capo R.A.C.

(Rag. Mancrodi)

IL CAPO R.A.C. COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)



3612



Allegato n. 6

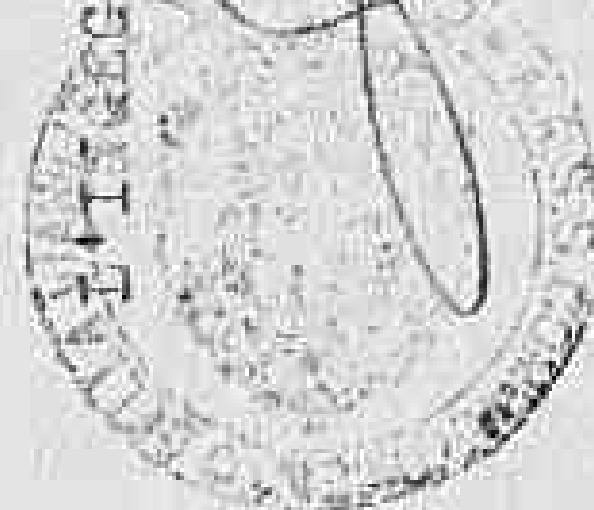
PREMIO MENSILE PER LAVORI STRAORDINARI.

A nessuna categoria di personale viene corrisposto  
tale premio.

Il Capo R.A.C.

(Reg. L. Tancredi)

L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)



5611



Allegato n. 7 A

PREMIO DI OPEROSITA' O RENDIMENTO

| Grado o Gruppo                                                                                                  | Importo lordo annuo | Importo lordo mensile |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. da altre Amministrazioni dello STATO. GRUPPI A, B e C |                     |                       |
| 7°                                                                                                              | 3.599,88            | 299,99                |
| 8°                                                                                                              | 3.439,95            | 286,66                |
| 9°                                                                                                              | 3.279,96            | 273,33                |
| 10°                                                                                                             | 3.120,00            | 260,-                 |
| 11°                                                                                                             | 2.719,92            | 226,66                |
| 12°                                                                                                             | 2.367,96            | 197,33                |
| 13°                                                                                                             | 1.968,00            | 164,00                |
| PERSONALE A CONTRATTO proprio dell'A.A.S.S.                                                                     |                     |                       |
| Gruppo A                                                                                                        | 3.000,00            | 250,00                |
| " B                                                                                                             | 2.640,00            | 220,00                |
| " C                                                                                                             | 2.280,00            | 190,00                |
| PERSONALE GIOVENALIERO proprio dell'A.A.S.S.                                                                    |                     |                       |
| PERSONALE DI OFFICINA "                                                                                         |                     |                       |
| PERSONALE CANTONIERI "                                                                                          |                     |                       |

TALE PREMIO non viene corrisposto alle suddette categorie di per-

sonale.

N.B. Le cifre di cui al presente elenco sono calcolate in base a giudizio discrezionale del Capo Compartimento e sottoposte ad approvazione della Direz. Gen. Tali premi sono generalmente pagabili trimestralmente.

L'INTELLIGENTE CAPO COMPARTIMENTO

(Rag. L. Tancredi)

(R. Mancini)

5610



PERSONALE COMANDO  
PRESSO L'A.A.S.S. da altre Amministrazioni  
dello STATO. GRUPPI A, B e C

|     |          |        |
|-----|----------|--------|
| 7°  | 3.599,88 | 299,99 |
| 8°  | 3.439,98 | 286,66 |
| 9°  | 3.279,96 | 273,33 |
| 10° | 3.120,00 | 260,-  |
| 11° | 2.719,92 | 226,66 |
| 12° | 2.367,96 | 197,33 |
| 13° | 1.968,00 | 164,00 |

*proprio dell'A.A.S.S.*

PERSONALE A CONTRATTO

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| Gruppo A | 3.000,00 | 250,00 |
| " B      | 2.640,00 | 220,00 |
| " C      | 2.280,00 | 190,00 |

*proprio dell'A.A.S.S.*

PERSONALE GIORNALIERO

PERSONALE DI CUCINA

PERSONALE CANTIERI

5640

TALE PREMIO non viene corrisposto alle suddette categorie di per-

sonale. Le cifre di cui al presente elenco sono calcolate in base a giudizio M.B. Le cifre del Capo Compartimento e sottoposte ad approvazione della discrezionale del Capo Compartimento e sottoposte al triennio di ammontamento Direz. Gen. II CAPO R.A.C. (R. Mancini)

(Reg. J. Mancini)



*[Signature]*



Allegato n. 7 P 00

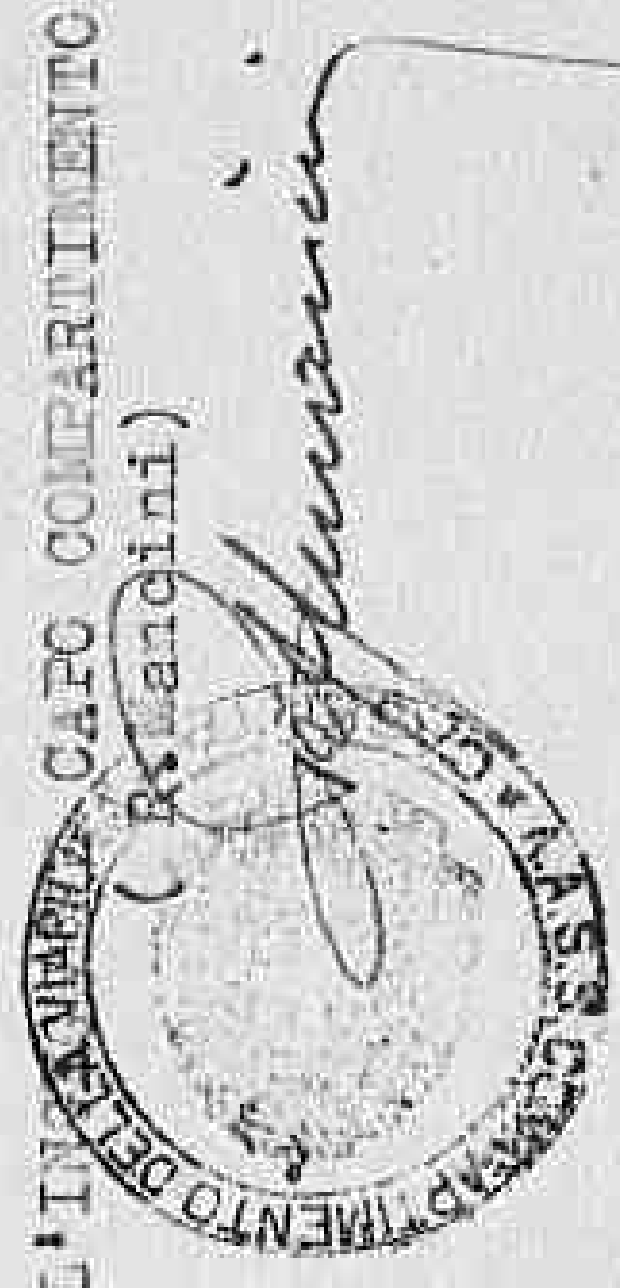
TREDICESIMA MENSILITA' .

A nessuna delle categorie di personale viene corrisposta tale mensilità.

Il Capo R.A.C.  
( Reg. I. Tancredi )

*Tancredi*

L'INTELLIGENZA CAPO COMPARTIMENTO  
( R. Mancini )



5690



Allegato N.8

Compensi vari

Personale comandato a prestare servizio presso l'A.A.S.S. da altre

Amministrazioni dello Stato -

Personale a contratto -

Personale giornaiiero -

Personale d'officina -

*proprio dell'A.A.S.S.*

A nessuna delle suddette categorie vengono corrisposti ~~tali~~ compen-  
si vari.

-----  
Personale cantonieri

1) Gli agenti che risiedono in zone malariche percepiscono l'indennità di malaria nella misura di annue lorde L. 367.20 mensile L. 32.26

2° Gli agenti che non abitano in case cantoniere percepiscono l'indennità di alloggio nella misura di annue lorde L. 371.71 mensile

L. 30.97 -

3) I capi Cantonieri non forniti di mezzi dell'Amministrazione godono dell'indennità di percorrenza nella misura di annue lorde L. 371.71 mensile L. 30.97 -

4) Gli agenti che funzionano da Capi Cantonieri godono l'indennità di giro fissata nella misura di L. 7.70 al giorno e non deve superare i dieci giorni al mese giusta D.M. 26/5/1926 (pubblicato nel Boll. Uff. n. 21 del 21/7/1926 e richiamato nella circolare n. 2616 del 22/2/1929 della Direzione Generale dell'A.A.S.S. -

5) I capi cantonieri che effettuano la sorveglianza che si eseguono nel proprio tronco per lavori di carattere eccezionali imposte da speciali esigenze di servizio godono l'indennità di sorveglianza fissata nella misura di L. 3.29 al giorno e non deve superare i dieci giorni al mese giusta D.M. 26/5/1926 (pubblicato nel Boll. Uff. n. 21 del 21/7/1926) e richiamato nella circolare n. 2616 del 22/2/1929 della



Amministrazione - *ufficio dell'A.A.S.*

Personale a contratto - " "

Personale giornaliero - " "

Personale d'officina - " "

A nessuna delle suddette categorie vengono corrisposti ~~tutti~~ compen-  
si *vari*

Personale cantonieri

1) Gli agenti che risiedono in zone malariche percepiscono l'indennità di malaria nella misura di annue lorde L. 387.20 mensile L. 32.26

2° Gli agenti che non abitano in case cantoniere percepiscono l'indennità di alloggio nella misura di annue lorde L. 371.71 mensile

L. 30.97 -

3) I capi Cantonieri non forniti di mezzi dell'Amministrazione godono dell'indennità di percorrenza nella misura di annue lorde L. 371.71 mensile L. 30.97 -

4) Gli agenti che funzionano da Capi Cantonieri godono l'indennità di giro fissata nella misura di L. 7.70 al giorno e non deve superare i dieci giorni al mese giusta D.M. 26/5/1926 (pubblicato nel Boll. Uff. n. 21 del 21/7/1926 e richiamato nella circolare n. 2616 del 22/2/1929)

della Direzione Generale dell'A.A.S.S. -

5) I capi cantonieri che effettuano la sorveglianza che si eseguono nel proprio tronco per lavori di carattere eccezionali imposte da speciali esigenze di servizio godono l'indennità di sorveglianza fissata nella misura di L. 3.29 al giorno e non deve superare i dieci giorni al mese giusta D.M. 26/5/1926 (pubblicato nel Boll. Uff. n. 21 del 21/7/1926) e richiamato nella circolare n. 2616 del 22/2/1929 della

Direzione Generale dell'A.A.S.S. -

6) Ai sensi dell'art. 28 della legge 17 maggio 1928 n. 1094 gli agenti stradali, i più meritevoli ogni anno percepiscono i premi di manutenzione stradale e di buona tenuta delle case cantoniere. L'entità del premio a ciascun cantoniere meritevole è determinato dal fondo messo a disposizione e si divide nella seguente maniera.







Allegato n.9

INDENNITA' di TRASFERRE - Art. 3, 4, 5, 6 e 10 del Decreto Luogotenenziale 14/9/918 n. 1311 modificato dagli articoli 180 e 181 del R.D. 11/11/923 n. 2395 e dell'art. 113 del R.D. 30/12/1923 n. 3084; nonché in base al D.M. 20/3/1924 n. 1810

| Grado o Gruppo                                                                            | Diaria intera lorda giorn. | Diaria a 2/3 lorda giorn. | Diaria a 1/2 lorda o g. | INDENNITA' KL.ca |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                           |                            |                           |                         | con mezzi propri | con mezzi gratuiti |
| <u>PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO presso l'A.A.S.S. da altre AMMINISTRAZIONI</u> |                            |                           |                         |                  |                    |
| DELLO STATO                                                                               |                            |                           |                         |                  |                    |
| 6°                                                                                        | 90,-                       | 60,00                     | 45,-                    | 1,00             | 0,10               |
| 7°                                                                                        | 80,-                       | 53,32                     | 40,00                   | 1,00             | 0,10               |
| 8°                                                                                        | 70,-                       | 46,66                     | 35,-                    | 1,00             | 0,10               |
| 9°                                                                                        | 60,00                      | 40,00                     | 30,00                   | 1,00             | 0,10               |
| 10° celli°                                                                                | 55,-                       | 36,66                     | 27,50                   | 1,00             | 0,10               |
| 12°                                                                                       | 50,-                       | 33,32                     | 25,-                    | 0,75             | 0,08               |
| 13°                                                                                       | 45,-                       | 30,-                      | 22,50                   | 0,75             | 0,08               |
| <u>PERSONALE A CONTRATTO E proprio dell'A.A.S.S.</u>                                      |                            |                           |                         |                  |                    |
| <u>PERSONALE GIORNALIERO</u>                                                              |                            |                           |                         |                  |                    |
| Gruppo A                                                                                  | 55,-                       | 36,66                     | 27,50                   | 0,75             | 0,08               |
| " B                                                                                       | 55,-                       | 36,66                     | 27,50                   | 0,75             | 0,08               |
| " C                                                                                       | 50,-                       | 33,32                     | 25,-                    | 0,75             | 0,08               |
| <u>PERSONALE DI CUCINA E proprio dell'A.A.S.S.</u>                                        |                            |                           |                         |                  |                    |
| <u>PERSONALE CANTONIERI</u>                                                               |                            |                           |                         |                  |                    |
| Tutti                                                                                     | 35,-                       | 23,32                     | 17,50                   | 0,58             | --                 |

N.B. Le cifre di cui al presente elenco si riferiscono alla diaria spettante ai funzionari per ogni giornata durante la quale essi effettuano gite di servizio. Le cifre della indennità Kl.ca si riferiscono ad ogni kilometro percorso.

Il Capo R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)

Il Maggiore CAPO COMEARTAMENTO  
(R. Mancini)

*[Signature]*



| Grado o gruppo                                                                            |  | Diaria intera lorda giorn. | Diaria a 2/3 lorda giorn. | Diaria a 1/3 lorda o g. | INDENNITÀ        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                           |  |                            |                           |                         | con mezzi propri | con mezzi gratuiti |
| <u>PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO presso l'A.A.S.S. da altre AMMINISTRAZIONI</u> |  |                            |                           |                         |                  |                    |
| 8°                                                                                        |  | DELLO STATO                |                           |                         |                  |                    |
| 6°                                                                                        |  | 90,-                       | 60,00                     | 45,-                    | 1,00             | 0,10               |
| 7°                                                                                        |  | 80,-                       | 53,32                     | 40,00                   | 1,00             | 0,10               |
| 8°                                                                                        |  | 70,-                       | 46,66                     | 35,-                    | 1,00             | 0,10               |
| 9°                                                                                        |  | 60,00                      | 40,00                     | 30,00                   | 1,00             | 0,10               |
| 10°                                                                                       |  | 55,-                       | 36,66                     | 27,50                   | 1,00             | 0,10               |
| 12°                                                                                       |  | 50,-                       | 33,32                     | 25,-                    | 0,75             | 0,08               |
| 13°                                                                                       |  | 45,-                       | 30,-                      | 22,50                   | 0,75             | 0,08               |
| <u>PERSONALE A CONTRATTO E PERSONALE GIORNALIERO</u>                                      |  |                            |                           |                         |                  |                    |
| Gruppo A                                                                                  |  | 55,-                       | 36,66                     | 27,50                   | 0,75             | 0,08               |
| " B                                                                                       |  | 55,-                       | 36,66                     | 27,50                   | 0,75             | 0,08               |
| " C                                                                                       |  | 50,-                       | 33,32                     | 25,-                    | 0,75             | 0,08               |
| <u>PERSONALE DI CUCINA E PERSONALE CANTONIERI</u>                                         |  |                            |                           |                         |                  |                    |
| Tutti                                                                                     |  | 35,-                       | 23,32                     | 17,50                   | 0,58             | -                  |
| <u>PERSONALE DELL'A.A.S.S.</u>                                                            |  |                            |                           |                         |                  |                    |

M.B.

Le cifre di cui al presente elenco si riferiscono alla diarie spettante ai funzionari per ogni giornata durante la quale essi effettuano gite di servizio. Le cifre della indennità Kl.ca si riferiscono ad ogni kilometro percorso.

Il Capo R.A.C.

(Reg. L. Tancredi)



(R. Mancini)

*[Signature]*



Allegato n. 10

PREMI DINUZIALITA' e di NATALITA' - Decreto 7/3/1936PERSONALE COMANDATO e PRESTARE SERVIZIO presso l'A.A.S.S. da altre AMMINISTRAZIONIDELLO STATOPERSONALE A CONTRATTO  
PERSONALE GIORNALIERO  
PERSONALE DI OFFICINA*proprio dell'A.A.S.S.*

" "

PREMI DI NUZIALITA':

|          |            |
|----------|------------|
| Gruppo A | L. 5000,00 |
| Gruppo B | " 4000,00  |
| " C      | " 3000,00  |

PREMIO DI NATALITA':

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Per la nascita del 1° figlio | L. 400,00 |
| " " 2°                       | " 500,-   |
| " " 3°                       | " 1000,-  |
| " " 4°                       | " 1500,-  |
| " " 5°                       | " 2500,-  |
| " " 6°                       | " 3000,-  |

PERSONALE CANTONIERI

Personale Cantonieri. Premi di Nuzialità e natalità - Decreto 7 marzo 1936  
riportato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
n. 577 del 18 marzo 1936

PREMI DI NUZIALITA' per gli agenti stradali sono determinati nella misura unica di L. 1.500,00

PREMI DI NATALITA' - Sono determinati nella seguente misura:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| per la nascita del 1° figlio | L. 400,00 |
| " " 2°                       | " 500,00  |
| " " 3°                       | " 1000,00 |
| " " 4°                       | " 1500,00 |
| " " 5°                       | " 2500,00 |
| " " 6° ed altri              | " 3000,00 |

Per accordi presi dalla Direzione Generale della A.A.S.S. con il Ministero dell'Interno i premi in parola vengono così corrisposti agli agenti stradali:

5636



| Dalla Direz. Gener. Del Ministe-<br>dell'A.A.S.S. ro Interni |        | TOTALE |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Per la nascita del 1° figlio                                 | 300,00 | 400,-  |
| " " 2°                                                       | 350,00 | 600,-  |
| " " 3°                                                       | 400,00 | 1000,- |
| " " 4°                                                       | 450,00 | 1500,- |
| " " 5°                                                       | 500,-  | 2500,- |
| " " 6°                                                       | 550,-  | 3000,- |
| " " 7°                                                       | 600,-  | 3000,- |
| " " 8°                                                       | 650,-  | 3000,- |
| " " 9°                                                       | 700,-  | 3000,- |
| " " 10°                                                      | 750,-  | 3000,- |
| " " 11°                                                      | 800,-  | 3000,- |

Come da circolare della Direzione Generale della A.A.S.S. n. 22930

del 29/11/1937

IL CAPO R.A.C.  
(R. L. Tancredi)

IL DIRIGENTE CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)



Allegato IILavoro straordinario

I) Personale comandato a prestare servizio presso l'A.A.S.S. da altre

Amministrazioni dello Stato -

2) Personale a contratto - *proprio dell'A.A.S.S.*

3) Personale giornaliero - " "

4) Personale d'Officina - " "

5) Personale cantonieri

Al personale di cui ai numeri 1 - 2 - 3 e 4 non viene corrisposta  
se non saltuariamente -

Al personale cantoniere viene corrisposto come segue:

Viene pagato trimestralmente agli agenti che hanno effettuato il  
lavoro straordinario durante il trimestre con le seguenti norme:

Massimo delle ore consentito è di L. 75.00 mensili

Misura oraria del compenso:

Capi cantonieri L. 1.17 ore diurne; L. 1.94 ore notturne

Altri agenti L. 0.94 ore diurne " 1.55 " "

IL CAPO DEL R.A.C.

(Rag. Leonardo Tancredi)

*[Signature]*

LA SINDACATO CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)

*[Signature]*

5633



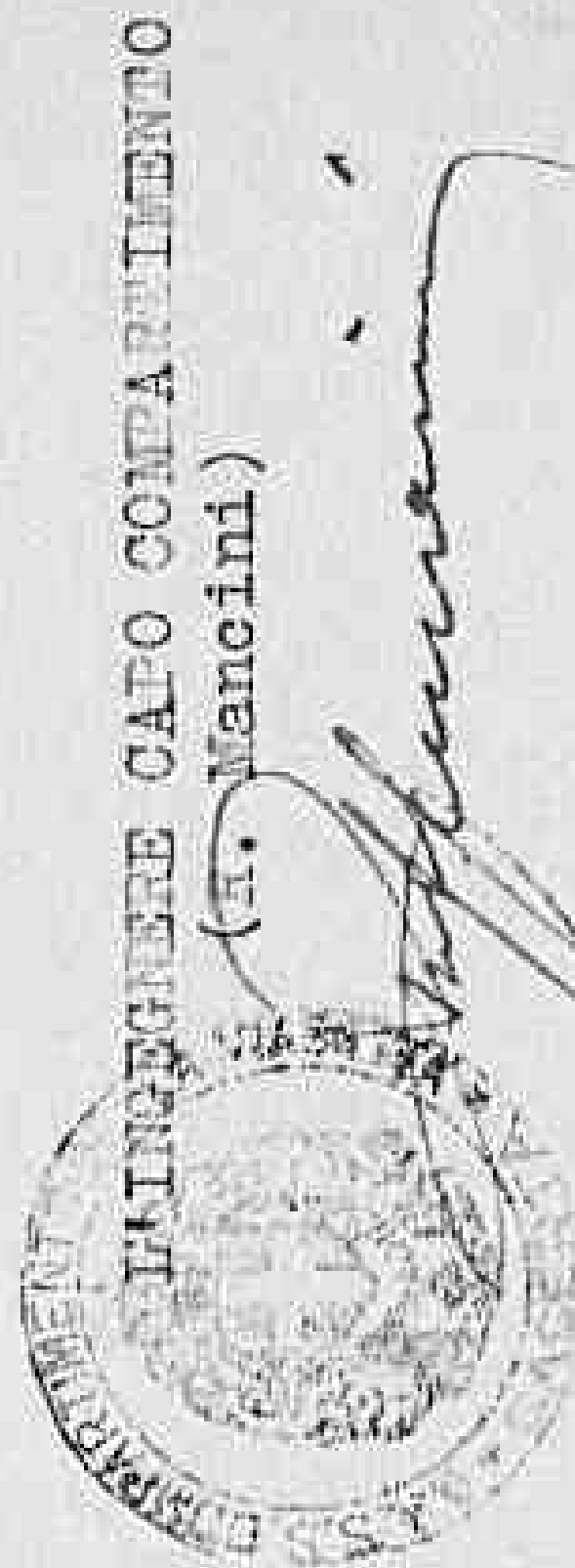
ALLEGATO N. 12

LAVORO SERALE E NOTTURNO:-PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. daALTRE AMMINISTRAZIONIPERSONALE A CONTRATTO *personale dell'A.A.S.S.*PERSONALE GIORNALIERO " "PERSONALE DI OFFICINA " "PERSONALE CANTONIERI

Non viene corrisposto.-

IL CAPO R.A.C.

(RES. L. Tancredi)



5634



ALLEGATO N. 13Aumenti disposti dall'ordine regionale n. 2PER TUTTE LE CATEGORIE DI PERSONALE

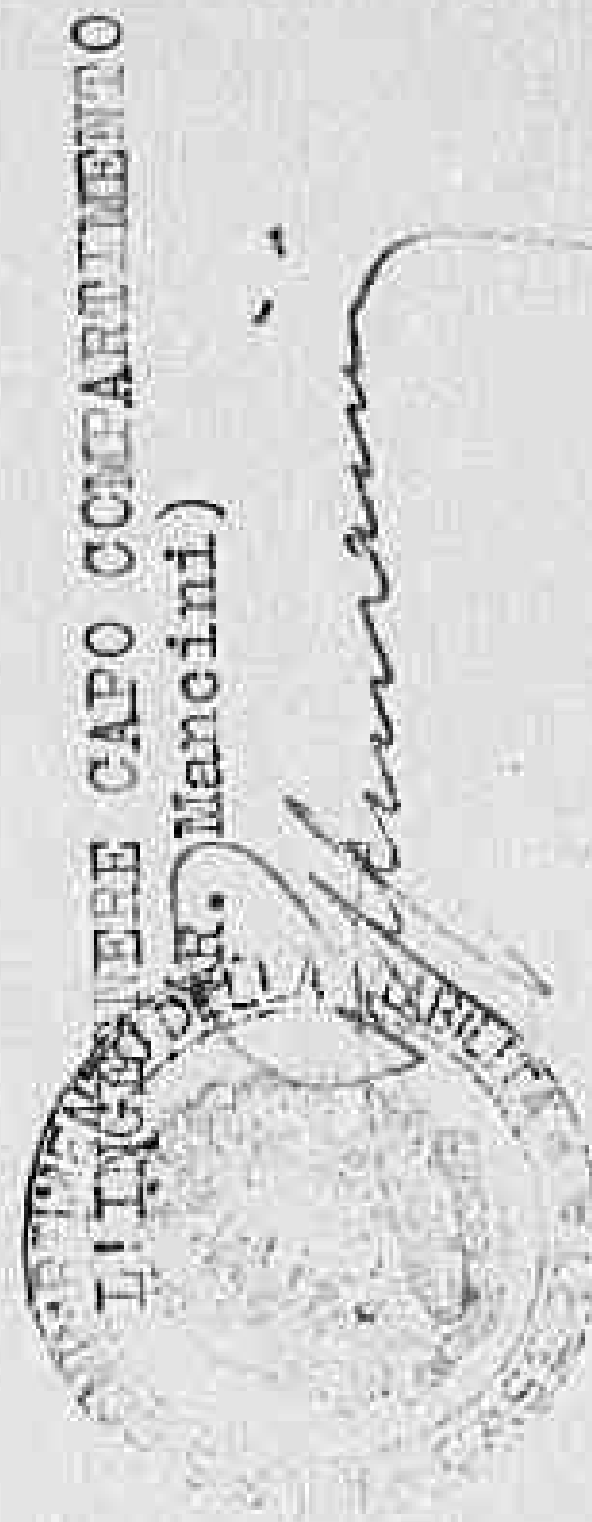
1°) Per quanto riguarda gli assegni fissi, e cioè per stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra, e indennità di allarme, si procede al coacervo delle singole partite e sul complesso si applicano le seguenti percentuali:

|                     |     |
|---------------------|-----|
| sulle prime L. 1000 | 70% |
| " seconde " 1000    | 60% |
| " terze " 1000      | 30% |
| " quarte " 1000     | 20% |
| " quinte " 1000     | 10% |

2°) Per quanto riguarda le indennità di trasferte sul coacervo delle diarie e delle indennità di chilometraggio si applicano le percentuali di aumento nella medesima graduazione di cui al precedente comma.

IL CAPO DEL R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)

IL CAPO DEL R.A.C.  
(Rag. L. Mancini)



5633



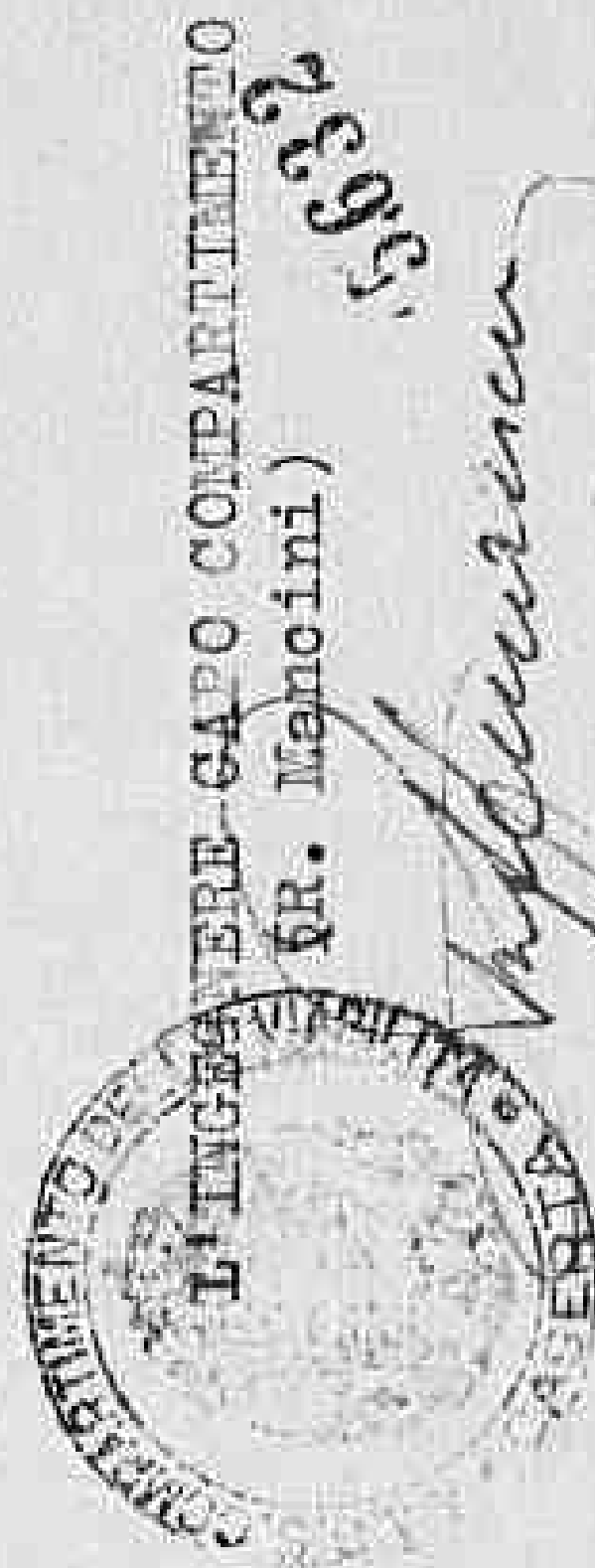
ALLEGATO n. 14

DIRITTI VARI- Diritti di segreteria- giusta circolare n. 5536 del  
2/5/941 della Direzione Generale dell'A.A.S.S. Serv/  
Amministrativo.-

| qualifica                                                                                                                     | Importo lordo<br>annuo medio | Importo lordo<br>annuo mensile |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <u>PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. DA ALTRE AMMI-<br/>NISTRAZIONI DELLO STATO- Gruppi A, B, e C</u> |                              |                                |
| <u>PERSONALE A CONTRATTO <i>ufficio dell'A.A.S.S.</i></u>                                                                     |                              |                                |
| <u>PERSONALE GIORNALIERO</u>                                                                                                  |                              |                                |
| Ingegneri                                                                                                                     | --                           | --                             |
| Vice segretari                                                                                                                | --                           | --                             |
| Geometri e Aiuti segr.                                                                                                        | --                           | --                             |
| Disegnatori                                                                                                                   | --                           | --                             |
| Assistenti                                                                                                                    | --                           | --                             |
| Applicati                                                                                                                     | 780,00                       | 65,00                          |
| Dattilografi                                                                                                                  | 780,00                       | 65,00                          |
| Uscieri                                                                                                                       | --                           | --                             |
| <u>PERSONALE DI OFFICINA E PERSONALE CANTONIERI</u>                                                                           |                              |                                |
| non vengono corrisposti                                                                                                       |                              |                                |

N.B.- Queste cifre possono variare a seconda dell'intensità del lavoro  
di copiatura che si presenta variabile da periodo a periodo.-

IL CAPO DEL R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)





RITENUTE

PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - Gruppi A, B, e C

- 1) Ritenuta Tesoro 6% sullo stipendio base lordo. " "
- 2) Opera Previdenza 2% " " " detratto delle ritenute di cui ai n. 1 e 2 a)
- 3) R.M. 8%: b) su tutte le altre competenze. " " " "
- 4) Complementare: a) sullo stipendio base lordo " " " "
- 5) b) su tutte le altre competenze.
- 5) Addizionale 2% : sull'ammontare della R.M. e della Complementare.
- 6) Fondo Garanzia cessioni 0,10% sullo stipendio base lordo.
- 7) Bollo: L. 0,05 per ogni L. 100 o frazione di L. 100,=
- 8) Arrotondamento: in più o in meno sulla R.M.-

PERSONALE A CONTRATTO proprio dell'A.A.S.S.

- 1) Previdenza sociale 5% sullo stipendio base lordo mensile
- 2) R.M.; Complementare; addizionale; bollo; arrotondamento e fondo garanzia cessioni: vedi come per il personale precedente.-

PERSONALE GIORNALIERO proprio dell'A.A.S.S.

- 1) Assicurazioni sociali obbligatorie:

|                        |                                     |   |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Ingegneri              | L. 53,05 mensili (quota assicurati) | " |
| Vice Segr.             | " 53,05                             | " |
| Geometri e aiuto segr. | " 53,05                             | " |
| Disegnat. e assist.    | " 45,55                             | " |
| Dat. tilogr. e uscieri | " 29,10                             | " |

- 2) R.M.; Complementare; addizionale; bollo e arrotondamento: vedi come per il personale precedente.-

PERSONALE DI OFFICINA proprio dell'A.A.S.S.

- 1) Assicurazioni Sociali obbligatorie:

|                                                                            |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Capo officina; addetto mezzi meccanici; autisti e conducenti mezzi d'opera | L. 45,50 mensili (quota assicurati) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Manovali; operai e guardiani..... | " 35,25 |
|-----------------------------------|---------|

- 2) Ente umberto 10 1% sullo stipendio base lordo
- 3) R.M. 4% e Complementare 1% : a) sullo stipendio base lordo detratto delle ritenute di cui ai n. 1 e 2 b) su tutte le altre competenze
- 4) Addizionale; bollo arrotondamento: vedi come per il personale precedente.-

PERSONALE CANTONIERI

5631



- b) su tutte le altre competenze. " " " " "
- 4) Complementare: a) sullo stipendio base lordo " " " " "
- 5) Addizionale 2% : sull'ammontare della R.M. e della Complementare.
- 6) Fondo Garanzia cessioni 0,10% sullo stipendio base lordo.
- 7) Bollo: L. 0,05 per ogni L. 100 o frazione di L. 100,=
- 8) Arrotondamento: in più o in meno sulla R.M.-

PERSONALE A CONTRATTO *proprio dell' A.A.S.S.*

- 1) previdenza sociale 5% sullo stipendio base lordo mensile
- 2) R.M.: Complementare; addizionale; bollo; arrotondamento e fondo garanzia cessioni: vedi come per il personale precedente.-

PERSONALE GIORNALIERO *proprio dell' A.A.S.S.*

- 1) Assicurazioni sociali obbligatorie:

|                        |                                     |   |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Ingegneri              | L. 53,05 mensili (quota assicurati) | " |
| Vice Segr.             | " 53,05                             | " |
| Geometri e aiuto segr. | " 53,05                             | " |
| Disegnati. e assist.   | " 45,55                             | " |
| Dat. tilogr. e uscieri | " 29,10                             | " |

- 2) R.M.: Complementare; addizionale; bollo e arrotondamento: vedi come per il personale precedente.-

PERSONALE DI OFFICINA *proprio dell' A.A.S.S.*

- 1) Assicurazioni Sociali obbligatorie:

Capo officina; addetto mezzi meccanici; autisti e conducenti  
mezzi d'opera L. 45,50 mensili (quota assicurati)

Manovali; operai e guardiani..... " 35,25

- 2) Ente umberto I° 1% sullo stipendio base lordo

- 3) R.M. 4% e Complementare 1% : a) sullo stipendio base lordo detratto delle ritenute di cui ai n. 1 e 2  
b) su tutte le altre competenze

- 4) Addizionale; bollo arrotondamento: vedi come per il personale precedente.-

PERSONALE CANTONIERI

- 1) R.M. 4%
- 2) Complementare 1%
- 3) Addizionale 2% sull'ammontare della R.M. e della Complementare.
- 4) Bollo : L. 0,05 per ogni L. 100 o frazione di L. 100,=

5631



- 6) Massa Vestiario : Capi Cant. L. 21,50 mensili  
Altri agenti L. 11,50 mensili
- 7) Assicurazioni sociali per invalidità, vecchiaia e tubercolosi come dal seguente specchio settimanale:

| Classe di contribuz. | Classe di retribuz.             | Qualifica    | Quota A.A.S.S. | Quota assicurato | Quota totale |
|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 8                    | 1 <sup>a</sup>                  | Capo cant.   | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 8                    | 2 <sup>a</sup>                  | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 9                    | 3 <sup>a</sup>                  | "            | 12,65          | 6,65             | 19,30        |
| 10                   | 4 <sup>a</sup>                  | "            | 14,35          | 7,50             | 21,85        |
| 7                    | 1 <sup>a</sup>                  | Cant. scelti | 8,85           | 4,75             | 13,60        |
| 8                    | 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 9                    | 4 <sup>a</sup>                  | "            | 12,65          | 6,65             | 19,30        |
| 7                    | 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> | Cantonieri   | 8,85           | 4,75             | 13,60        |
| 8                    | 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 8                    | - -                             | All. canton. | 10,65          | 5,65             | 16,30        |

- 8) Cassa Mutuo Soccorso- Statuto organico approvato con R.D. 17/11/927 n. 2656; come da seguente tabella:

| Età all'ammissione in servizio | Contributo annuo cantonieri | Contr. ann. capi cant. |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 20                             | 30,00                       | 37,40                  |
| 21                             | 31,20                       | 38,90                  |
| 22                             | 32,40                       | 40,90                  |
| 23                             | 34,80                       | 43,10                  |
| 24                             | 37,20                       | 45,40                  |
| 25                             | 38,40                       | 47,80                  |
| 26                             | 40,80                       | 50,40                  |
| 27                             | 43,20                       | 53,20                  |
| 28                             | 45,60                       | 56,10                  |
| 29                             | 48,00                       | 59,20                  |
| 30                             | 50,40                       | 62,50                  |
| 31                             | 52,80                       | 66,10                  |
| 32                             | 56,40                       | 69,90                  |
| 33                             | 60,00                       | 74,00                  |



seguente specchio settimanale:

| Classe di contribuz. | Classe di retribuz. | Qualifica    | Quota A.A.S.S. | Quota assicurato | Quota totale |
|----------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 8                    | 1                   | Capo cant.   | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 8                    | 2                   | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 9                    | 3                   | "            | 12,65          | 6,65             | 19,30        |
| 10                   | 4                   | "            | 14,35          | 7,50             | 21,85        |
| 7                    | 1                   | Cant. scelti | 8,85           | 4,75             | 13,60        |
| 8                    | 2 e 3               | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 9                    | 4                   | "            | 12,65          | 6,65             | 19,30        |
| 7                    | 1 e 2               | Cantonieri   | 8,85           | 4,75             | 13,60        |
| 8                    | 3 e 4               | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 8                    | -                   | All. canton. | 10,65          | 5,65             | 16,30        |

8) Cassa Mutuo Soccorso- Statuto organico approvato con R.D. 17/11/927 n. 2656; come da seguenti tabelle:

| Età all'ammissione in servizio | Contributo annuo cantonieri | Contr. ann. capi cant. |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 20                             | 30,00                       | 37,40                  |
| 21                             | 31,20                       | 38,90                  |
| 22                             | 32,40                       | 40,90                  |
| 23                             | 34,80                       | 43,10                  |
| 24                             | 37,20                       | 45,40                  |
| 25                             | 38,40                       | 47,80                  |
| 26                             | 40,80                       | 50,40                  |
| 27                             | 43,20                       | 53,20                  |
| 28                             | 45,60                       | 56,10                  |
| 29                             | 48,00                       | 59,20                  |
| 30                             | 50,40                       | 62,50                  |
| 31                             | 52,80                       | 66,10                  |
| 32                             | 56,40                       | 69,90                  |
| 33                             | 60,00                       | 74,00                  |
| 34                             | 62,40                       | 78,30                  |
| 35                             | 67,20                       | 83,00                  |

Per i cantonieri promossi capi cantonieri in età dai 36 ai 50 anni saranno tenuti a pagare, oltre il contributo loro imposto in precedenza la somma di L. 2 mensili; quelli promossi dopo gli anni 50 la somma di L. 3 mensili.-



## Per i sussidi

Cantonieri L. 1,50 mensili

Capi cant. " 2,00 "

I capi cantonieri ed i cantonieri iscritti alla Cassa ed in servizio al 1° luglio 1926 godranno la pensione stabilita se hanno versato a decorrere da tale data, in aggiunta ai contributi dovuti, i contributi supplementari indicati nella seguente tabella, in corrispondenza all'età compiuta da ciascuno di essi al 30 giugno 1926

| Età compiuta<br>al 30/6/1926 | Supplemento di annui contributi da versare in<br>aggiunta a quelli della precedente tabella |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                              | dai cantonieri                                                                              | dai capi cantonieri |
| 20                           | 4,05                                                                                        | -                   |
| 21                           | 4,10                                                                                        | -                   |
| 22                           | 4,15                                                                                        | -                   |
| 23                           | 4,20                                                                                        | -                   |
| 24                           | 4,25                                                                                        | -                   |
| 25                           | 4,35                                                                                        | -                   |
| 26                           | 4,40                                                                                        | -                   |
| 27                           | 4,45                                                                                        | -                   |
| 28                           | 4,55                                                                                        | -                   |
| 29                           | 4,60                                                                                        | 4,80                |
| 30                           | 5,25                                                                                        | 5,60                |
| 31                           | 5,90                                                                                        | 6,40                |
| 32                           | 6,55                                                                                        | 7,20                |
| 33                           | 7,15                                                                                        | 8,00                |
| 34                           | 7,80                                                                                        | 8,80                |
| 35                           | 10,25                                                                                       | 9,60                |
| 36                           | 12,65                                                                                       | 12,70               |
| 37                           | 15,05                                                                                       | 15,75               |
| 38                           | 17,50                                                                                       | 18,85               |
| 39                           | 19,90                                                                                       | 21,95               |
| 40                           | 25,75                                                                                       | 25,00               |
| 41                           | 31,55                                                                                       | 32,10               |
| 42                           | 37,35                                                                                       | 39,25               |
| 43                           | 43,20                                                                                       | 46,35               |
| 44                           | 49,05                                                                                       | 53,45               |
| 45                           | 54,90                                                                                       | 60,55               |
| 46                           | 60,75                                                                                       | 67,65               |
| 47                           | 66,60                                                                                       | 74,75               |
| 48                           | 72,45                                                                                       | 81,85               |
| 49                           | 78,30                                                                                       | 88,95               |
| 50                           | 84,15                                                                                       | 96,05               |
| 51                           | 90,00                                                                                       | 103,15              |
| 52                           | 95,85                                                                                       | 110,25              |

5630



al 1° luglio 1926 saranno dovuti, i contributi  
decorrere da tale data, in aggiunta ai contributi dovuti, i contributi  
supplementari indicati nella seguente tabella, in corrispondenza all'età  
compiuta da ciascuno di essi al 30 giugno 1926

| Età compiuta<br>al 30/6/1926 | Supplemento di annui contributi da versare in<br>aggiunta a quelli della precedente tabella | dai cantonieri | dai capi cantonieri |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 20                           | 4,=                                                                                         | -              | -                   |
| 21                           | 4,05                                                                                        | -              | -                   |
| 22                           | 4,10                                                                                        | -              | -                   |
| 23                           | 4,15                                                                                        | -              | -                   |
| 24                           | 4,20                                                                                        | -              | -                   |
| 25                           | 4,25                                                                                        | -              | -                   |
| 26                           | 4,35                                                                                        | -              | -                   |
| 27                           | 4,40                                                                                        | -              | -                   |
| 28                           | 4,45                                                                                        | -              | -                   |
| 29                           | 4,55                                                                                        | -              | 4,80                |
| 30                           | 4,60                                                                                        | -              | 5,60                |
| 31                           | 5,25                                                                                        | -              | 6,40                |
| 32                           | 5,90                                                                                        | -              | 7,20                |
| 33                           | 6,55                                                                                        | -              | 8,00                |
| 34                           | 7,15                                                                                        | -              | 8,80                |
| 35                           | 7,80                                                                                        | -              | 9,60                |
| 36                           | 10,25                                                                                       | -              | 12,70               |
| 37                           | 12,65                                                                                       | -              | 15,75               |
| 38                           | 15,05                                                                                       | -              | 18,85               |
| 39                           | 17,50                                                                                       | -              | 21,95               |
| 40                           | 19,90                                                                                       | -              | 25,00               |
| 41                           | 25,75                                                                                       | -              | 32,10               |
| 42                           | 31,55                                                                                       | -              | 39,25               |
| 43                           | 37,35                                                                                       | -              | 46,35               |
| 44                           | 43,20                                                                                       | -              | 53,45               |
| 45                           | 49,=                                                                                        | -              | 60,55               |
| 46                           | 57,55                                                                                       | -              | 71,05               |
| 47                           | 65,00                                                                                       | -              | 81,10               |
| 48                           | 74,60                                                                                       | -              | 92,60               |
| 49                           | 83,15                                                                                       | -              | 102,60              |
| 50                           | 91,65                                                                                       | -              | 113,10              |
| 51                           | 113,75                                                                                      | -              | 139,=               |
| 52                           | 135,85                                                                                      | -              | 164,90              |
| 53                           | 157,95                                                                                      | -              | 190,80              |
| 54                           | 180,=                                                                                       | -              | 216,70              |
| 55                           | 180,=                                                                                       | -              | 240,=               |

da 55 in poi

IL CAPO DEL R.A.C.  
(Reg. L. Tancredi)

IL CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)



*[Handwritten signature]*



ALLEGATO N. 16ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL SUDETTO COMPARTIMENTO  
DIVISO IN GRUPPI, GRADI O QUALIFICHEA) Funzionari comandati a prestare servizio presso l'A.A.S.S. da altre  
Amministrazioni dello Stato:

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Gruppo A | Grado 7° n. 1<br>8° " 1 |
| " B      | " 8° " 1<br>9° " 3      |

B) FUNZIONARI A CONTRATTO DELL'A.A.S.S. *proprio dell'A.A.S.S.*

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ingegneri         | n. 2 |
| Geometri          | " 6  |
| Ragionieri        | " 1  |
| Applicati         | " 8  |
| Dattilografi      | 2    |
| Pers. subalterno: | " 2  |
| uscieri           | " 2  |

C) PERSONALE GIORNALIERO DELL'A.A.S.S. *proprio dell'A.A.S.S.*

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ingegneri         | n. 3 |
| Geometri          | " 3  |
| Aiuto Segr.       | " 1  |
| Disegnatori       | " 1  |
| Assistenti        | " 8  |
| Applicati         | " 8  |
| Dattilografi      | " 2  |
| Pers. subalterno: | " 2  |
| uscieri           | " 2  |

D) PERSONALE DI OFFICINA *proprio dell'A.A.S.S.*  
Salariati n. 11E) PERSONALE CANTONIERI - AGENTI STRADALI (di ruolo)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Capi cantonieri   | n. 30 |
| Cantonieri scelti | " 48  |
| cantonieri        | " 188 |
| allievi canton.   | " 11  |

5623



| Gruppo A | Grado | 7° n. | 1    |
|----------|-------|-------|------|
| "        | "     | 8° "  | 1    |
| "        | B     | "     | 8° " |
| "        | "     | 9° "  | 3    |

B) FUNZIONARI A CONTRATTO DELL'A.A.S.S. proprio dell'A.A.S.S.

Ingegneri n. 2  
Geometri " 6  
Ragionieri " 1  
Applicati " 8  
Dattilografi 2  
pers. subalterno: " 2  
uscieri " 2

C) PERSONALE GIORNALIERO dell'A.A.S.S. proprio dell'A.A.S.S.

Ingegneri n. 3  
Geometri " 3  
Aiuto Segr. " 1  
Disegnatori " 1  
Assistenti " 8  
Applicati " 2  
Dattilografi " 2  
Pers. subalterno: " 2  
uscieri " 2

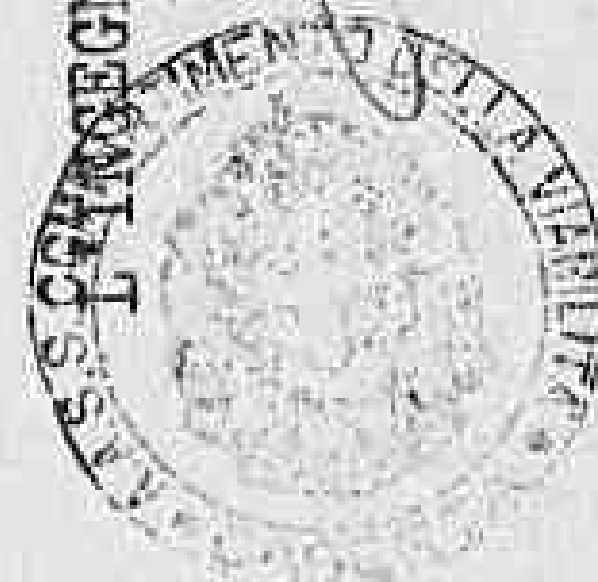
D) PERSONALE DI OFFICINA proprio dell'A.A.S.S.  
Salarati n. 11

E) PERSONALE CANTONIERI- AGENTI STRADALI ( di ruolo)

Capi cantonieri n. 30  
Cantonieri scelti " 48  
cantonieri " 188  
allievi canton. " 11

IL CAPO DEL R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)

IL CAPO INSEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)



*[Handwritten signature]*



## Allegato n.1

STIPENDIO BASE LORDO ATTUALE (senza l'aumento del 1943) posto dal  
1/12/1943 )

## PERSONALE DI RUOLO Comandante (1)

| Grado o<br>qualifica | Classe di<br>retribuzione | Importo lordo<br>annuo | Importo lordo<br>mensile |
|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| GRUPPI A e B (1)     |                           |                        |                          |
| 1°                   | -                         | 60.000,00              | 5.000,00                 |
| 2°                   | -                         | 50.600,00              | 4.216,66                 |
| 3°                   | -                         | 44.220,00              | 3.685,00                 |
| 4°                   | -                         | 37.950,00              | 3.162,50                 |
| 5°                   | 2° classe                 | 30.580,00              | 2.548,33                 |
|                      | 1°                        | 28.490,00              | 2.374,16                 |
| 6°                   | 3°                        | 26.290,00              | 2.190,83                 |
|                      | 2°                        | 24.200,00              | 2.016,66                 |
|                      | 1°                        | 23.210,00              | 1.934,16                 |
| 7°                   | 3°                        | 22.660,00              | 1.888,33                 |
|                      | 2°                        | 21.560,00              | 1.796,66                 |
|                      | 1°                        | 20.460,00              | 1.705,00                 |
| 8°                   | 3°                        | 19.580,00              | 1.631,66                 |
|                      | 2°                        | 19.140,00              | 1.595,00                 |
|                      | 1°                        | 18.700,00              | 1.558,33                 |
| 9°                   | 4°                        | 18.700,00              | 1.558,33                 |
|                      | 3°                        | 17.820,00              | 1.485,00                 |
|                      | 2°                        | 16.830,00              | 1.402,50                 |
|                      | 1°                        | 16.170,00              | 1.347,50                 |
| 10°                  | 4°                        | 16.170,00              | 1.347,50                 |
|                      | 3°                        | 15.070,00              | 1.255,83                 |
|                      | 2°                        | 14.300,00              | 1.191,66                 |
|                      | 1°                        | 13.640,00              | 1.136,66                 |
|                      |                           | 5628                   |                          |



| qualifica | retribuzione     | annuo    |
|-----------|------------------|----------|
|           | GRUPPO A e B (1) |          |
| 1°        | -                | 5.000,00 |
| 2°        | -                | 4.216,66 |
| 3°        | -                | 3.685,00 |
| 4°        | -                | 3.162,50 |
| 5°        | 2° classe        | 2.548,33 |
|           | 1°               | 2.374,16 |
| 6°        | "                | 2.190,83 |
|           | "                | 2.016,66 |
|           | "                | 1.934,16 |
| 7°        | "                | 1.888,33 |
|           | "                | 1.796,66 |
|           | "                | 1.705,00 |
| 8°        | "                | 1.631,66 |
|           | "                | 1.595,00 |
|           | "                | 1.558,33 |
| 9°        | "                | 1.558,33 |
|           | "                | 1.485,00 |
|           | "                | 1.402,50 |
|           | "                | 1.347,50 |
| 10°       | "                | 1.347,50 |
|           | "                | 1.255,83 |
|           | "                | 1.191,66 |
|           | "                | 1.136,66 |
| 11°       | "                | 999,16   |
|           | "                | 953,33   |
|           | "                | 889,16   |
| 8°        | GRUPPO C         | 1.595,00 |
|           | "                | 1.558,33 |
|           | "                | 1.485,00 |
|           | "                | 1.402,50 |

(1) Personale comandato a prestare servizio presso l'A.A.S.S. da altre Amministrazioni dello Stato.



| Grado o qualifica                       | Classe di retribuzione | Importo lordo annuo | Importo lordo mensile |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 9°                                      | 4 <sup>a</sup> classe  | 16.830,00           | 1.402,50              |
|                                         | 3 <sup>a</sup> " "     | 16.170,00           | 1.347,50              |
|                                         | 2 <sup>a</sup> " "     | 15.070,00           | 1.255,83              |
|                                         | 1 <sup>a</sup> " "     | 14.300,00           | 1.191,66              |
| 10°                                     | 4 <sup>a</sup> " "     | 14.300,00           | 1.191,66              |
|                                         | 3 <sup>a</sup> " "     | 13.640,00           | 1.136,66              |
|                                         | 2 <sup>a</sup> " "     | 12.980,00           | 1.081,66              |
|                                         | 1 <sup>a</sup> " "     | 11.990,00           | 999,16                |
| 11°                                     | 5 <sup>a</sup> " "     | 11.990,00           | 999,16                |
|                                         | 4 <sup>a</sup> " "     | 11.440,00           | 953,33                |
|                                         | 3 <sup>a</sup> " "     | 10.670,00           | 889,16                |
|                                         | 2 <sup>a</sup> " "     | 9.900,00            | 825,-                 |
|                                         | 1 <sup>a</sup> " "     | 9.130,00            | 760,83                |
| 12°                                     | 5 <sup>a</sup> " "     | 9.130,00            | 760,83                |
|                                         | 4 <sup>a</sup> " "     | 8.580,00            | 715,00                |
|                                         | 3 <sup>a</sup> " "     | 8.030,00            | 669,16                |
|                                         | 2 <sup>a</sup> " "     | 7.700,00            | 641,66                |
|                                         | 1 <sup>a</sup> " "     | 7.370,00            | 614,16                |
| 13°                                     | 5 <sup>a</sup> " "     | 7.370,00            | 614,16                |
|                                         | 4 <sup>a</sup> " "     | 7.040,00            | 586,66                |
|                                         | 3 <sup>a</sup> " "     | 6.600,00            | 550,00                |
|                                         | 2 <sup>a</sup> " "     | 6.160,00            | 501,33                |
|                                         | 1 <sup>a</sup> " "     | 5.720,00            | 476,66                |
| PERSONALE A CONTRATTO proprio dell'AAS. |                        |                     |                       |
| Ingegneri                               | 1 <sup>a</sup> " "     | 13.090,00           | 1.090,83              |
|                                         | 2 <sup>a</sup> " "     | 14.137,20           | 1.178,10              |
|                                         | 3 <sup>a</sup> " "     | 15.184,40           | 1.265,36              |
|                                         | 4 <sup>a</sup> " "     | 16.231,60           | 1.352,63              |
|                                         | 5 <sup>a</sup> " "     | 17.278,80           | 1.439,90              |
| Vice Segretari                          | 1 <sup>a</sup> " "     | 12.540,00           | 1.045,00              |
|                                         | 2 <sup>a</sup> " "     | 13.543,20           | 1.128,60              |
|                                         | 3 <sup>a</sup> " "     | 14.546,40           | 1.212,20              |
|                                         | 4 <sup>a</sup> " "     | 15.549,60           | 1.295,80              |
|                                         | 5 <sup>a</sup> " "     | 16.552,80           | 1.379,40              |



|                                                |                       |                                                               |                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10°                                            | 3<br>2<br>1           | 13.640,00<br>12.980,00<br>11.990,00                           | 1.081,66<br>999,16                                       |
| 11°                                            | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 11.990,00<br>11.440,00<br>10.670,00<br>9.900,00<br>9.130,00   | 999,16<br>953,33<br>889,16<br>825,-<br>760,83            |
| 12°                                            | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 9.130,00<br>8.580,00<br>8.030,00<br>7.700,00<br>7.370,00      | 760,83<br>715,00<br>669,16<br>641,66<br>614,16           |
| 13°                                            | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 7.370,00<br>7.040,00<br>6.600,00<br>6.160,00<br>5.720,00      | 614,16<br>586,66<br>550,00<br>501,33<br>476,66           |
| <b>PERSONALE A CONTRATTO proprio dell'ASL.</b> |                       |                                                               |                                                          |
| Ingegneri                                      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 13.090,00<br>14.137,20<br>15.184,40<br>16.231,60<br>17.278,80 | 1.090,83<br>1.178,10<br>1.265,36<br>1.352,63<br>1.439,90 |
| Vice Segretari                                 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 12.540,00<br>13.543,20<br>14.546,40<br>15.549,60<br>16.552,80 | 1.045,00<br>1.128,60<br>1.212,20<br>1.295,80<br>1.379,40 |
| Aiuti Segretari e Geometri                     | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 11.550,00<br>12.474,00<br>13.398,00<br>14.322,00<br>15.246,00 | 962,50<br>1.039,50<br>1.116,50<br>1.193,50<br>1.270,50   |



| Grado o qualifica                                                                                             | Classe di retribuzione | Importo lordo annuo | Importo lordo mensile |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Disegnatore                                                                                                   | 1 <sup>a</sup> classe  | 10.780,00           | 898,33                |
|                                                                                                               | 2 <sup>a</sup> "       | 11.642,40           | 1.970,20              |
|                                                                                                               | 3 <sup>a</sup> "       | 12.504,80           | 1.042,06              |
|                                                                                                               | 4 <sup>a</sup> "       | 13.367,20           | 1.113,93              |
|                                                                                                               | 5 <sup>a</sup> "       | 14.229,60           | 1.185,80              |
| Assistenti                                                                                                    | 1 <sup>a</sup> "       | 10.340,00           | 861,66                |
|                                                                                                               | 2 <sup>a</sup> "       | 11.167,20           | 930,60                |
|                                                                                                               | 3 <sup>a</sup> "       | 11.994,40           | 999,53                |
|                                                                                                               | 4 <sup>a</sup> "       | 12.821,60           | 1.068,46              |
|                                                                                                               | 5 <sup>a</sup> "       | 13.648,80           | 1.137,40              |
| Archivisti                                                                                                    | 1 <sup>a</sup> "       | 9.020,-             | 751,66                |
|                                                                                                               | 2 <sup>a</sup> "       | 9.741,60            | 811,80                |
|                                                                                                               | 3 <sup>a</sup> "       | 10.463,20           | 871,93                |
|                                                                                                               | 4 <sup>a</sup> "       | 11.184,80           | 932,06                |
|                                                                                                               | 5 <sup>a</sup> "       | 11.906,40           | 992,20                |
| Applicati e casellanti                                                                                        | 1 <sup>a</sup> "       | 8.030,00            | 669,16                |
|                                                                                                               | 2 <sup>a</sup> "       | 8.872,80            | 722,73                |
|                                                                                                               | 3 <sup>a</sup> "       | 9.314,80            | 776,23                |
|                                                                                                               | 4 <sup>a</sup> "       | 9.957,20            | 829,76                |
|                                                                                                               | 5 <sup>a</sup> "       | 10.599,60           | 891,60                |
| Dattilografi                                                                                                  | 1 <sup>a</sup> "       | 6.380,00            | 531,66                |
|                                                                                                               | 2 <sup>a</sup> "       | 6.890,40            | 574,20                |
|                                                                                                               | 3 <sup>a</sup> "       | 7.400,80            | 616,73                |
|                                                                                                               | 4 <sup>a</sup> "       | 7.911,20            | 659,26                |
|                                                                                                               | 5 <sup>a</sup> "       | 8.421,60            | 701,80                |
| Uscieri                                                                                                       | 1 <sup>a</sup> "       | 6.160,00            | 513,33                |
|                                                                                                               | 2 <sup>a</sup> "       | 6.652,80            | 554,40                |
|                                                                                                               | 3 <sup>a</sup> "       | 7.145,60            | 595,46                |
|                                                                                                               | 4 <sup>a</sup> "       | 7.638,40            | 636,53                |
|                                                                                                               | 5 <sup>a</sup> "       | 8.131,20            | 677,60                |
| 5627                                                                                                          |                        |                     |                       |
| PERSONALE GIORNALIERO proprio dell'A.A.S.S.                                                                   |                        |                     |                       |
| (Giusta circolare n.4405/4645 del 12/4/1943 della Direzione Generale dell'A.A.S.S. - Servizio Amministrativo) |                        |                     |                       |
| Ingegneri                                                                                                     | - -                    | 12.971,20           | 1.680,93              |
| Vice Segretari                                                                                                | - -                    | 12.499,52           | 1.041,62              |



|                                                                                                               |                            |                       |                                                            |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Assistenti                                                                                                    | 2~<br>3~<br>4~<br>5~       | "<br>"<br>"<br>"      | 11.167,20<br>11.994,40<br>12.821,60<br>13.648,80           | 999,53<br>1.068,46<br>1.137,40                 |
| Archivisti                                                                                                    | 1~<br>2~<br>3~<br>4~<br>5~ | "<br>"<br>"<br>"<br>" | 9.020,-<br>9.741,60<br>10.463,20<br>11.184,80<br>11.906,40 | 751,66<br>811,80<br>871,93<br>932,06<br>992,20 |
| Applicati e<br>casellanti                                                                                     | 1~<br>2~<br>3~<br>4~<br>5~ | "<br>"<br>"<br>"<br>" | 8.030,00<br>8.872,80<br>9.314,80<br>9.957,20<br>10.599,60  | 669,16<br>722,73<br>776,23<br>829,76<br>891,60 |
| Dattilografi                                                                                                  | 1~<br>2~<br>3~<br>4~<br>5~ | "<br>"<br>"<br>"<br>" | 6.380,00<br>6.890,40<br>7.400,80<br>7.911,20<br>8.421,60   | 531,66<br>574,20<br>616,73<br>659,26<br>701,80 |
| Uscieri                                                                                                       | 1~<br>2~<br>3~<br>4~<br>5~ | "<br>"<br>"<br>"<br>" | 6.160,00<br>6.652,80<br>7.145,60<br>7.638,40<br>8.131,20   | 513,33<br>554,40<br>595,46<br>636,53<br>677,60 |
| 5627                                                                                                          |                            |                       |                                                            |                                                |
| PERSONALE GIORNALIERO proprio dell'A.A.S.S.                                                                   |                            |                       |                                                            |                                                |
| (Giusta circolare n.4405/4645 del 12/4/1943 della Direzione Generale dell'A.A.S.S. - Servizio Amministrativo) |                            |                       |                                                            |                                                |
| Ingegneri                                                                                                     | -                          | -                     | 12.971,20                                                  | 1.680,93                                       |
| Vice Segretari                                                                                                | -                          | -                     | 12.499,52                                                  | 1.041,62                                       |
| Geometri ed Aiuto Segretari                                                                                   | -                          | -                     | 11.438,24                                                  | 953,18                                         |
| Disegnatori                                                                                                   | -                          | -                     | 10.730,72                                                  | 894,22                                         |
| Assistenti                                                                                                    | -                          | -                     | 10.259,04                                                  | 854,92                                         |
| Applicati e casellanti                                                                                        | -                          | -                     | 8.018,56                                                   | 668,21                                         |
| Dattilografi                                                                                                  | -                          | -                     | 6.367,68                                                   | 530,64                                         |
| Uscieri                                                                                                       | -                          | -                     | 6.131,84                                                   | 510,98                                         |



| Grado o qualifica                                                                                              | classe di retribuzione | Imp. to ordo annuo | Importo lordo mensile |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| PERSONALE OFFICINA <i>proprio dell'A.A.M.</i>                                                                  |                        |                    |                       |
| Capo Officina                                                                                                  | -                      | -                  | 874,51                |
| Addetto mezzi meccan.                                                                                          | -                      | -                  | 713,00                |
| Autisti e conducenti                                                                                           | -                      | -                  | 767,25                |
| mezzi d'opera                                                                                                  | -                      | -                  | 682,00                |
| Conduttore caldaia a vapore                                                                                    | -                      | -                  | 558,00                |
| Manovali operai e guardiani                                                                                    | -                      | -                  |                       |
| N.B. Il personale d'officina ha diritto ad una divisa estiva ed una divisa invernale ed alla tenuta di lavoro. |                        |                    |                       |

|                      |                       |          |        |
|----------------------|-----------------------|----------|--------|
| PERSONALE CANTONIERI |                       |          |        |
| Capi Cantonieri      | 1 <sup>a</sup> classe | 6.150,00 | 513,33 |
|                      | 2 <sup>a</sup> " "    | 6.765,00 | 563,75 |
|                      | 3 <sup>a</sup> " "    | 7.436,00 | 619,66 |
|                      | 4 <sup>a</sup> " "    | 8.173,00 | 681,08 |
| Cantonieri scelti    | 1 <sup>a</sup> " "    | 5.489,00 | 457,41 |
|                      | 2 <sup>a</sup> " "    | 6.039,00 | 503,25 |
|                      | 3 <sup>a</sup> " "    | 6.633,00 | 552,75 |
|                      | 4 <sup>a</sup> " "    | 7.304,00 | 608,66 |
| Cantonieri           | 1 <sup>a</sup> " "    | 4.664,00 | 388,66 |
|                      | 2 <sup>a</sup> " "    | 5.126,00 | 428,16 |
|                      | 3 <sup>a</sup> " "    | 5.632,00 | 469,33 |
|                      | 4 <sup>a</sup> " "    | 6.193,00 | 516,08 |
| Allievi canton.      | -                     | 6.314,00 | 526,16 |

IL CAPO R.A.C.  
(Rag. L. Tancorelli)

CAPI CANTONIERI  
IL CAPO R.A.C.  
(R. Mancini)

*Manfredi*



|                             |     |     |        |
|-----------------------------|-----|-----|--------|
| Autisti e conducenti        | - - | - - | 767,25 |
| mezzi d'opera               | - - | - - |        |
| Conduttore caldaia a vapore | - - | - - | 682,00 |
| Manovali operai e guardieni | - - | - - | 558,00 |

N.B. Il personale d'officina ha diritto ad una divisa estiva ed una divisa invernale ed alla tenuta di lavoro.

# PERSONALE CANTONIERI

|                   | 1 <sup>a</sup> classe | 2 <sup>a</sup> " " | 3 <sup>a</sup> " " | 4 <sup>a</sup> " " |                                      |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Capi Cantonieri   | 1 <sup>a</sup>        | 2 <sup>a</sup>     | 3 <sup>a</sup>     | 4 <sup>a</sup>     | 513,33<br>563,75<br>619,66<br>681,08 |
| Cantonieri scelti | 1 <sup>a</sup>        | 2 <sup>a</sup>     | 3 <sup>a</sup>     | 4 <sup>a</sup>     | 457,41<br>503,25<br>552,75<br>608,66 |
| Cantonieri        | 1 <sup>a</sup>        | 2 <sup>a</sup>     | 3 <sup>a</sup>     | 4 <sup>a</sup>     | 388,66<br>427,18<br>469,33<br>516,08 |
| Allievi canton.   | - -                   | - -                | - -                | - -                | 526,16                               |

IL CAPO R.A.C.  
(Reg. L. Tancredi)

CAPO R.A.C. COMPARTIMENTO  
(R. Tancredi)

*Tancredi*

*Tancredi*



legato n. 2  
 SUPPLEMENTO di SERVIZIO ATTIVO LORDO ( senza l'aumento del 70% disp  
 dal 1/12/1943 )

| Grado o<br>qualifica   | Classe di<br>retribuzione | Importo lordo<br>annuo | Importo lordo<br>mensile |
|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| PERSONALE DI RUOLO (1) |                           |                        |                          |
| GRUPPI A, B e C        |                           |                        |                          |
| 1°                     | tutte                     | 17.930,00              | 1.494,16                 |
| 2°                     | "                         | 14.740,00              | 1.228,33                 |
| 3°                     | "                         | 13.640,00              | 1.136,66                 |
| 4°                     | "                         | 12.650,00              | 1.054,16                 |
| 5°                     | "                         | 9.460,00               | 788,33                   |
| 6°                     | "                         | 7.370,00               | 614,16                   |
| 7°                     | "                         | 5.610,00               | 467,50                   |
| 8°                     | "                         | 4.180,00               | 348,33                   |
| 9°                     | "                         | 3.410,00               | 284,16                   |
| 10°                    | "                         | 2.530,00               | 210,83                   |
| 11°                    | "                         | 2.090,00               | 174,16                   |
| 12°                    | "                         | 1.760,00               | 146,66                   |
| 13°                    | "                         | 1.540,00               | 128,33                   |

PERSONALE A CONTRATTO *proprio dell'AASF*

PERSONALE GIORNALIERO "

PERSONALE DI OFFICINA "

PERSONALE CANTONIERI

Al personale suddetto non viene corrisposto il supplemento di ser-  
 vizio attivo.

5626

Il Capo R.A.C.  
 (Rag. L. Tancredi)

L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
 (R. Mancini)

*[Signature]*



| PERSONALE DI RUOLO (L) |       |           |
|------------------------|-------|-----------|
| GRUPPI A, B e C        |       |           |
| 1°                     | tutte | 17.930,00 |
| 2°                     | "     | 14.740,00 |
| 3°                     | "     | 13.640,00 |
| 4°                     | "     | 12.650,00 |
| 5°                     | "     | 9.460,00  |
| 6°                     | "     | 7.370,00  |
| 7°                     | "     | 5.610,00  |
| 8°                     | "     | 4.180,00  |
| 9°                     | "     | 3.410,00  |
| 10°                    | "     | 2.530,00  |
| 11°                    | "     | 2.090,00  |
| 12°                    | "     | 1.760,00  |
| 13°                    | "     | 1.540,00  |
|                        |       | 1.494,16  |
|                        |       | 1.228,33  |
|                        |       | 1.136,66  |
|                        |       | 1.054,16  |
|                        |       | 788,33    |
|                        |       | 614,16    |
|                        |       | 467,50    |
|                        |       | 348,33    |
|                        |       | 284,16    |
|                        |       | 210,83    |
|                        |       | 174,16    |
|                        |       | 146,66    |
|                        |       | 128,33    |

PERSONALE A CONTRATTO *profino dell'AASF*

PERSONALE GIORNALIERO " "

PERSONALE DI OFFICINA " "

PERSONALE CANTONIERI

Al personale suddetto non viene corrisposto il supplemento di servizio attivo.

Il Capo R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)

L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)

5626

(1) Personale comandato a prestare servizio presso l'A.A.S.S. da altre Amministrazioni dello Stato.



Allegato n.3

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA in vigore dal 1°/7/1941 e aumentato del 125% dal 1/7/1943

| Grado o qualifica                               | Classe di retribuzione | Importo lordo annuo | Importo lordo mensile |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>PERSONALE DI RUOLO - GRUPPO A, B e C (1)</b> |                        |                     |                       |
| 1°                                              | Tutte                  | 2.970,00            | 247,50                |
| 2°                                              | "                      | 2.970,00            | 247,50                |
| 3°                                              | "                      | 2.970,00            | 247,50                |
| 4°                                              | "                      | 2.970,00            | 247,50                |
| 5°                                              | "                      | 2.970,00            | 247,50                |
| 6°                                              | "                      | 2.970,00            | 247,50                |
| 7°                                              | "                      | 2.970,00            | 247,50                |
| 8°                                              | "                      | 2.970,00            | 247,50                |
| 9°                                              | "                      | 2.970,00            | 247,50                |
| 10°                                             | "                      | 2.970,00            | 247,50                |
| 11°                                             | "                      | 2.970,00            | 247,50                |
| 12°                                             | "                      | 2.970,00            | 247,50                |
| 13°                                             | 5° classe              | 2.970,00            | 247,50                |
|                                                 | 4°                     | 2.970,00            | 247,50                |
|                                                 | 3°                     | 2.911,50            | 242,62                |
|                                                 | 2°                     | 2.812,50            | 234,37                |
|                                                 | 1°                     | 2.713,50            | 226,12                |

| <b>PERSONALE A CONTRATTO proprio dell'A.A.M.</b> |                 |          |        |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|
| Ingegneri                                        | tutte           | 2.970,00 | 247,50 |
| Vice Segret.                                     | "               | 2.970,00 | 247,50 |
| Aiuti Seg. E Geom.                               | "               | 2.970,00 | 247,50 |
| Disegnatori                                      | "               | 2.970,00 | 247,50 |
| Assistenti                                       | "               | 2.970,00 | 247,50 |
| Archivisti                                       | "               | 2.970,00 | 247,50 |
| Applicati e casellanti                           | 1° classe       | 2.886,75 | 240,56 |
|                                                  | 2°, 3°, 4° e 5° | 2.970,00 | 247,50 |
|                                                  | 1 classe        | 2.515,50 | 209,62 |



|     |           |          |        |
|-----|-----------|----------|--------|
| 1°  | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 2°  | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 3°  | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 4°  | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 5°  | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 6°  | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 7°  | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 8°  | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 9°  | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 10° | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 11° | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 12° | "         | 2.970,00 | 247,50 |
| 13° | 5° classe | 2.970,00 | 247,50 |
|     | 4°        | 2.970,00 | 247,50 |
|     | 3°        | 2.911,50 | 242,62 |
|     | 2°        | 2.812,50 | 234,37 |
|     | 1°        | 2.713,50 | 226,12 |

PERSONALE A CONTRATTO *proprio dell'A.A.S.*

|                           |                 |          |        |
|---------------------------|-----------------|----------|--------|
| Ingegneri                 | tutte           | 2.970,00 | 247,50 |
| Vice Segret.              | "               | 2.970,00 | 247,50 |
| Aiuti Seg. E Geom.        | "               | 2.970,00 | 247,50 |
| Disegnatori               | "               | 2.970,00 | 247,50 |
| Assistenti                | "               | 2.970,00 | 247,50 |
| Archivisti                | "               | 2.970,00 | 247,50 |
| Applicati e<br>casellanti | 1° classe       | 2.886,75 | 247,50 |
|                           | 2°, 3°, 4° e 5° | 2.970,00 | 240,56 |
|                           |                 |          | 247,50 |
| Dattilografi              | 1° classe       | 2.515,50 | 209,62 |
|                           | 2°              | 2.630,34 | 219,19 |
|                           | 3°              | 2.746,80 | 228,90 |
|                           | 4°              | 2.882,52 | 240,21 |
|                           | 5°              | 2.970,00 | 247,50 |

(1) Personale comandato a prestare servizio presso l'A.A.S.S.  
da altre Amministrazioni dello Stato.



| Grado o<br>qualifica                             | Classe di<br>retribuzione                                                                             | Importo lordo<br>annuo                                   | Importo lordo<br>mensile                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uscieri                                          | 1 <sup>a</sup> classe<br>2 <sup>a</sup> "<br>3 <sup>a</sup> "<br>4 <sup>a</sup> "<br>5 <sup>a</sup> " | 2.466,00<br>2.576,88<br>2.687,76<br>2.798,64<br>2.887,02 | 205,50<br>214,74<br>223,98<br>233,22<br>240,58 |
| PERSONALE GIORNALIERO <i>Importo dell'A.A.S.</i> |                                                                                                       |                                                          |                                                |
| Ingegneri                                        | -                                                                                                     | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Vice Segret.                                     | -                                                                                                     | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Geometri ed<br>Aiuti Seg.                        | -                                                                                                     | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Disegnatori                                      | -                                                                                                     | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Assistenti                                       | -                                                                                                     | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Applicati e ca<br>sellanti                       | -                                                                                                     | 2.970,00                                                 | 247,50                                         |
| Dattilografi                                     | -                                                                                                     | 2.887,15                                                 | 240,60                                         |
| Uscieri                                          | -                                                                                                     | 2.511,20<br>2.456,45                                     | 209,25<br>204,70                               |
| PERSONALE D'OFFICINA <i>Importo dell'A.A.S.</i>  |                                                                                                       |                                                          |                                                |
| Capo officina                                    | -                                                                                                     | -                                                        | 252,34                                         |
| Addetto mezzi<br>meccanici                       | -                                                                                                     | -                                                        | 252,34                                         |
| Conducenti mez<br>zi d'opera e<br>autisti        | -                                                                                                     | -                                                        | 252,34                                         |
| Conduttori cal-<br>daie a vapore                 | -                                                                                                     | -                                                        | 245,21                                         |
| Manovali, operai<br>e guardiani                  | -                                                                                                     | -                                                        | 218,24                                         |
| PERSONALE CANTONIERI                             |                                                                                                       |                                                          |                                                |
| Capi cantonieri                                  | 1 <sup>a</sup> classe<br>2 <sup>a</sup> "<br>3 <sup>a</sup> "<br>4 <sup>a</sup> "<br>5 <sup>a</sup> " | 2.466,00<br>2.602,12<br>2.753,10<br>2.918,92             | 205,50<br>216,84<br>229,42<br>243,24           |
|                                                  |                                                                                                       | 2.315,02                                                 | 192,91                                         |



| PERSONALE GIORNALIERO <i>rapporto del A.A.S.</i> |                       |          |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| Ingegneri                                        | -                     | 2.970,00 | 247,50 |
| Vice Segret.                                     | -                     | 2.970,00 | 247,50 |
| Geometri ed Aiuti Seg.                           | -                     | 2.970,00 | 247,50 |
| Disegnatori                                      | -                     | 2.970,00 | 247,50 |
| Assistenti                                       | -                     | 2.887,15 | 240,60 |
| Applicati e ca<br>sellanti                       | -                     | 2.511,20 | 209,25 |
| Dattilografi                                     | -                     | 2.456,45 | 204,70 |
| Uscieri                                          | -                     |          |        |
| PERSONALE D'OFFICINA <i>rapporto del A.A.S.</i>  |                       |          |        |
| Capo officina                                    | -                     | -        | 252,34 |
| Addetto mezzi<br>meccanici                       | -                     | -        | 252,34 |
| Condusseuti mez<br>zi d'opera e<br>autisti       | -                     | -        | 252,34 |
| Conduttori cal-<br>daie a vapore                 | -                     | -        | 245,21 |
| Manovali, operai<br>e guardiani                  | -                     | -        | 218,24 |
| PERSONALE CANTONIERI                             |                       |          |        |
| Capi cantonieri                                  | 1 <sup>a</sup> classe | 2.466,00 | 205,50 |
|                                                  | 2 <sup>a</sup> " "    | 2.602,12 | 216,84 |
|                                                  | 3 <sup>a</sup> " "    | 2.753,10 | 229,42 |
|                                                  | 4 <sup>a</sup> " "    | 2.918,92 | 243,24 |
|                                                  | 5 " "                 |          |        |
| Cantonieri scel<br>ti.                           | 1 <sup>a</sup> " "    | 2.315,02 | 192,91 |
|                                                  | 2 <sup>a</sup> " "    | 2.438,77 | 203,23 |
|                                                  | 3 <sup>a</sup> " "    | 2.572,42 | 214,36 |
|                                                  | 4 <sup>a</sup> " "    | 2.723,40 | 226,95 |



| Grado o qualifica  | Classe di retribuzione | Importo lordo annuo | Importo lordo mensile |
|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Cantonieri         | 1 <sup>a</sup> classe  | 2.098,80            | 174,90                |
|                    | 2 <sup>a</sup> "       | 2.233,35            | 186,11                |
|                    | 3 <sup>a</sup> "       | 2.347,20            | 195,60                |
|                    | 4 <sup>a</sup> "       | 2.473,42            | 206,11                |
| Allievi cantonieri | - -                    | 2.509,65            | 208,38                |

L'Assegno temporaneo di guerra va calcolato in base al 20% sulle prime L.4.800,00 lorde annue di stipendio e servizio attivo ed al 10% sulle seconde L.3.600,00 lorde annue di stipendio servizio attivo stesso.

Su questo ammontare così ottenuto va calcolato poi dal 1°/7/1943 lo aumento del 125%.

Il Capo R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)

L'INSEGNANTE CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)

562A



## ALLEGATO n. 4

AGGIUNTA DI FAMIGLIA in vigore dal 1°/7 /941 tenuto conto dell'aumento disposto dal R.D.L. 14/7/941 n.646 e dell'aumento disposto dal 1/7/943

| QUALIFICA                                                                                             | STATO DI FAMIGLIA   | IMPORTO LORDO ANNUO | IMPORTO LORDO MENSILE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <u>PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. DA ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO</u> |                     |                     |                       |
| Pers.femm. di cui al R.D.23/4/941 n.203                                                               |                     | 1.188,00            | 99,00                 |
|                                                                                                       | Coniug. senza prole | 1.960,20            | 163,35                |
|                                                                                                       | " con 1 figlio      | 2.352,24            | 196,02                |
|                                                                                                       | " " 2 "             | 2.744,28            | 228,69                |
|                                                                                                       | " " 3 "             | 3.136,32            | 261,36                |
|                                                                                                       | " " 4 "             | 3.920,40            | 325,33                |
|                                                                                                       | " " 5 "             | 4.704,48            | 392,04                |
|                                                                                                       | " " 5 "             | 5.488,56            | 457,38                |
|                                                                                                       | " " 7 "             | 6.272,64            | 522,55                |
|                                                                                                       | " " 8 "             | 7.056,72            | 588,06                |
|                                                                                                       | " " 9 "             | 7.840,80            | 653,40                |

|                               |                                                    |        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Pers. femm. di cui al R.D.203 | <u>PERSONALE A CONTRATTO proprio dell'A.A.S.S.</u> |        |
| Coniug. senza prole           | 594,00                                             | 49,50  |
| " con 1 figlio                | 1.188,00                                           | 99,00  |
| " " 2 "                       | 1.425,60                                           | 118,80 |
| " " 3 "                       | 1.663,20                                           | 138,60 |
| " " 4 "                       | 1.900,80                                           | 158,40 |
| " " 5 "                       | 2.376,00                                           | 198,00 |
| " " 6 "                       | 2.851,20                                           | 237,60 |
| " " 7 "                       | 3.326,40                                           | 277,20 |
| " " 8 "                       | 3.801,60                                           | 316,80 |
| " " 9 "                       | 4.276,80                                           | 356,40 |
| " " 10 "                      | 4.752,00                                           | 396,00 |
|                               | 5.227,20                                           | 435,60 |
| Personale di concetto         | 5023                                               |        |
|                               | 1.069,20                                           | 89,10  |
|                               | 1.259,28                                           | 104,94 |
|                               | 1.449,36                                           | 120,78 |
|                               | 1.639,44                                           | 136,62 |
|                               | 2.019,60                                           | 168,30 |
| PERSONALE                     |                                                    |        |



PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. DA ALTRE  
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Pers. femm. di cui  
 al R.D. 23/4/941  
 n. 203

|                     |  |          |        |
|---------------------|--|----------|--------|
|                     |  | 1.188,00 | 99,00  |
| Coniug. senza prole |  | 1.960,20 | 163,35 |
| " con 1 figlio      |  | 2.352,24 | 196,02 |
| " " 2               |  | 2.744,28 | 228,69 |
| " " 3               |  | 3.136,32 | 261,36 |
| " " 4               |  | 3.920,40 | 325,33 |
| " " 5               |  | 4.704,48 | 392,04 |
| " " 5               |  | 5.488,56 | 457,38 |
| " " 7               |  | 6.272,64 | 522,55 |
| " " 8               |  | 7.056,72 | 588,06 |
| " " 9               |  | 7.840,80 | 653,40 |

PERSONALE A CONTRATTO *personale dell'A.A.S.S.*

|                                |  |          |        |
|--------------------------------|--|----------|--------|
| Pers. femm. di cui al R.D. 203 |  | 594,00   | 49,50  |
| Coniug. senza prole            |  | 1.188,00 | 99,00  |
| " con 1 figlio                 |  | 1.425,60 | 118,80 |
| " " 2                          |  | 1.663,20 | 138,60 |
| " " 3                          |  | 1.900,80 | 158,40 |
| " " 4                          |  | 2.376,00 | 198,00 |
| " " 5                          |  | 2.851,20 | 237,60 |
| " " 6                          |  | 3.326,40 | 277,20 |
| " " 7                          |  | 3.801,60 | 316,80 |
| " " 8                          |  | 4.276,80 | 356,40 |
| " " 9                          |  | 4.752,00 | 396,00 |
| " " 10                         |  | 5.227,20 | 435,60 |

5623

Coniug. senza prole

|            |  |          |        |
|------------|--|----------|--------|
| PERSONALE  |  | 1.069,20 | 89,10  |
| SUBALTERNO |  | 1.259,28 | 104,94 |
|            |  | 1.449,36 | 120,78 |
|            |  | 1.639,44 | 136,62 |
|            |  | 2.019,60 | 168,30 |
|            |  | 2.399,76 | 199,98 |
|            |  | 2.779,92 | 231,66 |
|            |  | 3.160,08 | 263,34 |
|            |  | 3.540,24 | 295,02 |
|            |  | 3.920,40 | 326,70 |
|            |  | 4.300,56 | 358,38 |
|            |  | 4.680,72 |        |

(D.A.A. n. 108/941  
 (liberazione d. 8/941))



| Qualifica                    | Stato di famiglia   | Importo lordo annuo | Importo lordo mensile |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>PERSONALE GIORNALIERO</b> |                     |                     |                       |
| Personale Impiegati          | coniug. senza prole | Importo dell'A.A.S. | 42,50                 |
|                              | " con 1 figlio      | 594,00              | 60,-                  |
|                              | " " 2               | 720,-               | 70,-                  |
|                              | " " 3               | 840,-               | 80,-                  |
|                              | " " 4               | 960,-               | 100,-                 |
|                              | " " 5               | 1.200,-             | 120,-                 |
|                              | " " 6               | 1.440,-             | 140,-                 |
|                              | " " 7               | 1.680,-             | 158,-                 |
|                              | " " 8               | 1.896,-             | 178,-                 |
|                              | " " 9               | 2.136,-             | 198,-                 |
|                              | " " 10              | 2.376,-             | 218,-                 |
| Personale subalterno         | coniug. senza prole | 534,60              | 44,55                 |
|                              | " con un figlio     | 629,64              | 52,47                 |
|                              | " con 2 figli       | 724,68              | 60,39                 |
|                              | " " 3               | 819,72              | 68,31                 |
|                              | " " 4               | 1.009,80            | 84,15                 |
|                              | " " 5               | 1.199,88            | 99,99                 |
|                              | " " 6               | 1.389,86            | 115,83                |
|                              |                     |                     |                       |
|                              |                     |                     |                       |
|                              |                     |                     |                       |
| <b>PERSONALE DI OFFICINA</b> |                     |                     |                       |
|                              | coniug. senza prole | -                   | 89,10                 |
|                              | " con un figlio     | -                   | 104,94                |
|                              | " " 2               | -                   | 120,78                |
|                              | " " 3               | -                   | 136,62                |
|                              | " " 4               | -                   | 168,30                |
|                              | " " 5               | -                   | 199,98                |
|                              | " " 6               | -                   | 231,66                |

## PERSONALE CANTONIERI

| STATO DI FAMIGLIA     | 100%        |         | 90%         |         |
|-----------------------|-------------|---------|-------------|---------|
|                       | Somma lorda |         | Somma lorda |         |
|                       | annua       | mensile | annua       | mensile |
| Coniugato senza figli | 2.940,30    | 245,02  | 2.646,27    | 220,52  |
| " con un figlio       | 3.484,80    | 290,40  | 3.135,32    | 261,28  |
| " " 2                 | 4.029,30    | 335,77  | 3.626,37    | 302,19  |
| " " 3                 | 4.573,80    | 381,15  | 4.116,42    | 343,04  |
| " " 4                 | 5.662,80    | 471,90  | 5.096,52    | 424,71  |
| " " 5                 | 6.751,80    | 562,65  | 6.076,62    | 506,39  |
| " " 6                 | 7.840,80    | 653,40  | 7.056,72    | 588,06  |



|                                                   |                                                                                             |                                                                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Personale<br>Impiegati                            | " " " " " " " " " " " "                                                                     | 840,-<br>960,-<br>1.200,-<br>1.440,-<br>1.680,-<br>1.896,-<br>2.136,-<br>2.376,-<br>2.576,- | 70,-<br>80,-<br>100,-<br>120,-<br>140,-<br>158,-<br>178,-<br>198,-<br>218,- |
| Personale<br>subalterno                           | coniug. senza prole<br>" con un figlio<br>" con 2 figli<br>" " 3<br>" " 4<br>" " 5<br>" " 6 | 534,60<br>629,64<br>724,68<br>819,72<br>1.009,80<br>1.199,88<br>1.389,86                    | 44,55<br>52,47<br>60,39<br>68,31<br>84,15<br>99,99<br>115,83                |
| PERSONALE DI OFFICINA <i>Ufficio dell'A. Ass.</i> |                                                                                             |                                                                                             |                                                                             |
|                                                   | coniug. senza prole<br>" con un figlio<br>" " 2<br>" " 3<br>" " 4<br>" " 5<br>" " 6         | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                                                             | 89,10<br>104,94<br>120,78<br>136,62<br>168,30<br>199,98<br>231,66           |

| PERSONALE CANTONIERI  |    |                   |                     |
|-----------------------|----|-------------------|---------------------|
|                       |    | 100%              | 90%                 |
| STATO DI FAMIGLIA     |    | Somma lorda annua | Somma lorda mensile |
|                       |    | annua             | annua               |
| Coniugato senza figli | 2  | 2.940,30          | 245,02              |
| " con un figlio       | 3  | 3.484,80          | 290,40              |
| " " 2                 | 4  | 4.029,30          | 335,77              |
| " " 3                 | 5  | 4.573,80          | 381,15              |
| " " 4                 | 6  | 5.662,80          | 471,90              |
| " " 5                 | 7  | 6.751,80          | 562,65              |
| " " 6                 | 8  | 7.840,80          | 653,40              |
| " " 7                 | 9  | 8.929,80          | 744,15              |
| " " 8                 | 10 | 10.018,80         | 834,90              |
| " " 9                 | 11 | 11.107,80         | 925,65              |
| " " 10                |    | 12.196,80         | 1.016,40            |
| " " 11                |    | 13.285,80         | 1.107,15            |
|                       |    |                   | 2.646,27            |
|                       |    |                   | 3.136,32            |
|                       |    |                   | 3.626,37            |
|                       |    |                   | 4.116,42            |
|                       |    |                   | 5.096,52            |
|                       |    |                   | 6.076,62            |
|                       |    |                   | 7.056,72            |
|                       |    |                   | 8.036,82            |
|                       |    |                   | 9.016,92            |
|                       |    |                   | 9.997,02            |
|                       |    |                   | 10.977,12           |
|                       |    |                   | 11.957,22           |

Il Capo R.A.C.  
(Rag. I. Tancredi)

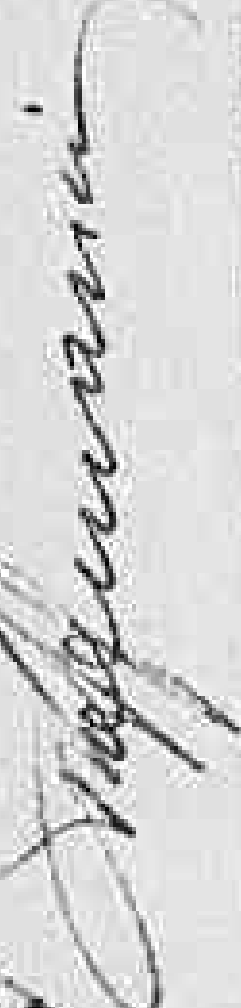


(622

| da    | 75%               |         | 60%               |         | 50%               |         |
|-------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|       | Somma lorda annua | mensile | Somma lorda annua | mensile | Somma lorda annua | mensile |
| 20,52 | 2.205,22          | 183,76  | 1.764,18          | 147,01  | 1.470,15          | 122,51  |
| 51,36 | 2.513,60          | 217,30  | 2.090,88          | 174,24  | 1.742,40          | 145,20  |
| 02,19 | 3.021,97          | 251,83  | 2.417,28          | 201,46  | 2.014,65          | 167,88  |
| 43,03 | 3.430,35          | 285,83  | 2.744,28          | 228,69  | 2.283,93          | 190,57  |
| 24,71 | 4.247,10          | 353,92  | 3.397,68          | 283,14  | 2.831,40          | 235,95  |
| 06,38 | 5.063,85          | 421,93  | 4.051,08          | 337,59  | 3.375,90          | 281,92  |
| 88,06 | 5.880,60          | 490,03  | 4.704,88          | 392,04  | 3.920,40          | 326,79  |
| 69,73 | 6.697,35          | 558,11  | 5.357,88          | 446,49  | 4.464,90          | 372,07  |
| 51,41 | 7.514,10          | 626,17  | 6.011,28          | 500,94  | 5.009,40          | 417,45  |
| 33,08 | 8.330,85          | 694,23  | 6.664,08          | 555,38  | 5.553,90          | 462,82  |
| 14,76 | 9.147,60          | 762,30  | 7.318,08          | 609,84  | 6.098,40          | 508,20  |
| 96,43 | 9.964,35          | 830,36  | 7.971,48          | 664,29  | 6.642,90          | 553,57  |

L'INGEGNERE CARO COMPARTIMENTO

( R. Mancini )





( B\*HUCSTI )  
P. IMCECHENE OVLO COMBVECTINELO



INDENNITA' di BOMBARDAMENTO o di ALLENHE. Disposto da R.D.L. 16/12/43  
n. 1498

| Grado o qualifica                                                                              | Importo lordo annuo | Importo lordo mensile |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. da altre AMMINISTRAZIONI DELLO STATO |                     |                       |
| GRUPPI A, B e C                                                                                |                     |                       |
| 6°                                                                                             | 12.276,00           | 1.023,00              |
| 7°                                                                                             | 10.906,80           | 908,90                |
| 8°                                                                                             | 9.545,40            | 795,45                |
| 9°, 10°, 11°<br>12°, 13°                                                                       | 8.184,00            | 682,00                |

PERSONALE A CONTRATTO  
Personale GIORNALIERO  
PERSONALE DI OFFICINA  
PERSONALE CANTONIERI

Prof. dell'A.A.S.S.

Tutte le qualifiche

8.184,00

682,00

N.B. Le cifre di cui al presente elenco sono al lordo e non comprendono l'aumento di cui all'ordinanza regionale n.2. Esse sono state ottenute in base ad un terzo dell'indennità di missione giornaliera aumentata di un decimo approssimativo, non potendosi calcolare la quota di aggiunta di famiglia che varia da persona a persona.

5621

Il Capo R.A.C.  
( Rag. In Tancredi )

L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
( R. Mancini )

*[Handwritten signature]*



Allegato n. 6

PREMIO MENSILE PER LAVORI STRAORDINARI.

A nessuna categoria di personale viene corrisposto  
tale premio.

Il Capo R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)

*Tancredi*



L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)

*Mancini*

5620



Allegato n. 7 A

PREMIO DI OPEROSITA' O RENDIMENTO -

| Grado o Gruppo                                                                                                  | Importo lordo annuo | Importo lordo mensile |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. da altre Amministrazioni dello Stato. GRUPPI A, B e C |                     |                       |
| 7°                                                                                                              | 3.599,88            | 299,99                |
| 8°                                                                                                              | 3.439,98            | 286,66                |
| 9°                                                                                                              | 3.279,96            | 273,33                |
| 10°                                                                                                             | 3.120,00            | 260,-                 |
| 11°                                                                                                             | 2.719,92            | 226,66                |
| 12°                                                                                                             | 2.367,96            | 197,33                |
| 13°                                                                                                             | 1.968,00            | 164,00                |
| PERSONALE A CONTRATTO proprio dell'A.A.S.S.                                                                     |                     |                       |
| Gruppo A                                                                                                        | 3.000,00            | 250,00                |
| " B                                                                                                             | 2.640,00            | 220,00                |
| " C                                                                                                             | 2.280,00            | 190,00                |
| PERSONALE GIORNALIERO proprio dell'A.A.S.S.                                                                     |                     |                       |
| PERSONALE DI OFFICINA " " 5610                                                                                  |                     |                       |
| PERSONALE CANIONIERI                                                                                            |                     |                       |

TALE PREMIO non viene corrisposto alle suddette categorie di personale.

N.B. Le cifre di cui al presente elenco sono calcolate in base a giudizio discrezionale del Capo Compartimento e sottoposte ad approvazione della Dires. Gen. Tal. Car. R. A. S. S. sono generalmente basati sul COMPARTIMENTO

( Reg. L. Tancredi )

( R. Mancini )

*[Signature]*



PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO

PRESSO I. A. A. S. S. e altre Amministrazioni

dello STATO. GRUPPI A, B e C

|     |          |        |
|-----|----------|--------|
| 7°  | 2.599,88 | 299,99 |
| 8°  | 3.439,98 | 286,66 |
| 9°  | 3.279,96 | 273,33 |
| 10° | 3.120,00 | 260,-  |
| 11° | 2.719,92 | 226,66 |
| 12° | 2.367,96 | 197,33 |
| 13° | 1.968,00 | 164,00 |

PERSONALE A CONTRATTO proprio dell'A.A.S.S.

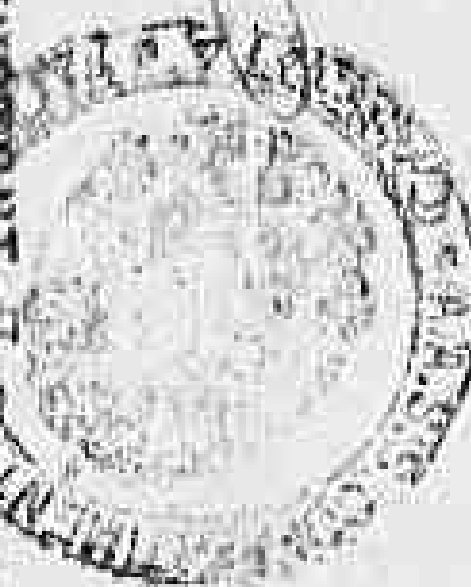
|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| Gruppo A | 3.000,00 | 250,00 |
| " B      | 2.640,00 | 220,00 |
| " C      | 2.280,00 | 190,00 |

PERSONALE GIORNALIERO proprio dell'A.A.S.S.PERSONALE DI OFFICINAPERSONALE CANTONIERI

TALE PREMIO non viene corrisposto alle suddette categorie di personale.

N.B. Le cifre di cui al presente elenco sono calcolate in base a giudizio discrezionale del Capo Compartimento e sono state ad esso approvate dalla Dires. Gen. Tal. e Gen. R.A.S. (R. Mancini)

( Reg. L. Tancredi )



*[Handwritten signature]*

5610



Allegato n. 7 B

TREDICESIMA MENSILITA'.

A nessuna delle categorie di personale viene corrisposta  
tale mensilità.

Il Capo R.A.C.  
( Rag. L. Tancredi )

L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
( R. Mancini )



5613



Allegato N.8Compensi vari

Personale comandato a prestare servizio presso l'A.A.S.S. da altre

Amministrazioni dello Stato -

Personale a contratto - *personale dell'A.A.S.S.*

Personale giornaliero - "

Personale d'ufficio - "

A nessuna delle suddette categorie vengono corrisposti tali compen-

si.

Personale cantonieri

1) Gli agenti che risiedono in zone malariche percepiscono l'indennità

di malaria nella misura di annue lorde L. 387.20 mensile L. 32.26

2) Gli agenti che non abitano in case cantoniere percepiscono l'indennità

di alloggio nella misura di annue lorde L. 371.71 mensile

L. 30.97 -

3) I capi cantonieri non forniti di mensili dell'amministrazione godono

no dell'indennità di percorrenza nella misura di annue lorde L. 371.71

mensile L. 30.97 -

4) Gli agenti che funzionano da capi cantonieri godono l'indennità

di giro fissata nella misura di L. 7.70 al giorno e non deve superare

i dieci giorni al mese giusta D.M. 26/5/1926 (pubblicato nel Boll. Uff.

n. 21 del 23/7/1926 e richiamato nella circolare n. 2616 del 22/2/1929

della Direzione Generale dell'A.A.S.S. -

5) I capi cantonieri che effettuano la sorveglianza che si esegue

nel proprio ufficio per lavori di carattere eccezionali imposte da spe-

ciali esigenze di servizio godono l'indennità di sorveglianza fissata

nella misura di L. 3.29 al giorno e non deve superare i dieci gior-

ni al mese giusta D.M. 26/5/1926 (pubblicato nel Boll. Uff. n. 21 del

23/7/1926) e richiamato nella circolare n. 2616 del 22/2/1929 della

Direzione Generale dell'A.A.S.S. -



Personale d'ufficio - " "

A nessuna delle suddette categorie vengono corrisposti tali compensi.

si. *Personale*Personale cantonieri

1) Gli agenti che risiedono in zone malariche percepiscono l'indennità di malaria nella misura di annue lorde L. 387.20 mensile L. 32.26

2) Gli agenti che non abitano in case cantoniere percepiscono l'indennità di alloggio nella misura di annue lorde L. 371.71 mensile

L. 30.97 -

3) I capi Cantonieri non forniti di mezzi dell'Amministrazione godono dell'indennità di percorrenza nella misura di annue lorde L. 371.71

mensile L. 30.97 -

4) Gli agenti che funzionano da Capi Cantonieri godono l'indennità di giro fissata nella misura di L. 7.70 al giorno e non deve superare i dieci giorni al mese giusta D.M. 26/5/1926 (pubblicato nel Boll. Uff. n. 21 del 23/7/1926 e richiamato nella circolare n. 2616 del 24/2/1929)

della Direzione Generale dell'A.A.S.S. -

5) I capi cantonieri che effettuano la sorveglianza che si esegue nel proprio terreno per lavori di carattere eccezionali imposte da spese straordinarie di servizio godono l'indennità di sorveglianza fissata nella misura di L. 3.29 al giorno e non deve superare i dieci giorni al mese giusta D.M. 26/5/1926 (pubblicato nel Boll. Uff. n. 21 del 23/7/1926) e richiamato nella circolare n. 2616 del 24/2/1929 della

Direzione Generale dell'A.A.S.S. -

6) Ai sensi dell'art. 28 della legge 17 maggio 1926 n. 1094 gli agenti stradali, i più meritevoli ogni anno percepiscono i premi di manutenzione stradale e di buona tenuta delle case cantoniere. L'entità del premio a ciascuno cantoniere meritevole è determinato dal fondo messo a disposizione e si divide nella seguente maniera.



Capd Cantonieri e cantonieri scelti con funzioni di capi cantonieri  
 massimo L. 150 - minimo L. 100 annue  
 Cantonieri scelti, cantonieri e allievi cantonieri  
 massimo L. 110 - minimo L. 100 annue -

IN CARO DEL R.A.C.

(*Handwritten signature*)  
 (R. Leonardo Turchetti)



L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
 (R. Mancini)

*Handwritten signature*



INDENNITA' di TRASFERTE - Art. 3, 4, 5, 6 e 10 del Decreto Luogotenenziale 14/9/918 n. 1311 modificato dagli articoli 180 e 181 del R.D. 11/11/923 n. 2395 e dell'art. 113 del R.D. 30/12/1923 n. 3084; nonché in base al D.M. 20/3/1924 n. 1610

Allegato n. 9

| Grado o gruppo                                                                            | Diaria intera lorda giorn. | Diaria a 2/3 lorda giorn. | Diaria a 1/3 lorda o g. | INDENNITA' KL.ca |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                           |                            |                           |                         | con mezzi propri | con mezzi gratuiti |
| <b>PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO presso l'A.A.S.S. da altre AMMINISTRAZIONI</b> |                            |                           |                         |                  |                    |
| <b>DELLO STATO</b>                                                                        |                            |                           |                         |                  |                    |
| 6°                                                                                        | 90,-                       | 60,00                     | 45,-                    | 1,00             | 0,10               |
| 7°                                                                                        | 80,-                       | 53,32                     | 40,00                   | 1,00             | 0,10               |
| 8°                                                                                        | 70,-                       | 46,66                     | 35,-                    | 1,00             | 0,10               |
| 9°                                                                                        | 60,00                      | 40,00                     | 30,00                   | 1,00             | 0,10               |
| 10° ell.                                                                                  | 55,-                       | 36,66                     | 27,50                   | 1,00             | 0,10               |
| 12°                                                                                       | 50,-                       | 33,32                     | 25,-                    | 0,75             | 0,08               |
| 13°                                                                                       | 45,-                       | 30,-                      | 22,50                   | 0,75             | 0,08               |
| <b>PERSONALE A CONTRATTO E proprio dell'A.A.S.S.</b>                                      |                            |                           |                         |                  |                    |
| <b>PERSONALE GIORNALIERO</b>                                                              |                            |                           |                         |                  |                    |
| Gruppo A                                                                                  | 55,-                       | 36,66                     | 27,50                   | 0,75             | 0,08               |
| " B                                                                                       | 55,-                       | 36,66                     | 27,50                   | 0,75             | 0,08               |
| " C                                                                                       | 50,-                       | 33,32                     | 25,-                    | 0,75             | 0,08               |
| <b>PERSONALE DI OFFICINA E proprio dell'A.A.S.S.</b>                                      |                            |                           |                         |                  |                    |
| <b>PERSONALE CANTONIERI</b>                                                               |                            |                           |                         |                  |                    |
| Tutti                                                                                     | 35,-                       | 23,32                     | 17,50                   | 0,58             | -                  |

**N.B.** Le cifre di cui al presente elenco si riferiscono alla diaria spettante ai funzionari per ogni giornata durante la quale essi effettuano gite di servizio. Le cifre della indennità KL.ca si riferiscono ad ogni kilometro percorso.

5619

Il Capo R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)

L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)



| Grado o<br>gruppo                                                                              | Diaria intera<br>lorda giorn. | Diaria a 2/3<br>lorda giorn. | Diaria a 1/3<br>lorda o g. | INDENNITA' KL.ca    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                |                               |                              |                            | con mezzi<br>propri | con mezzi<br>gratuiti |
| <b>PERSONALE COMANDATO A PRESUMERE SERVIZIO<br/>presso l'A.A.S.S. da altre AMMINISTRAZIONI</b> |                               |                              |                            |                     |                       |
| 6°                                                                                             |                               | DELLA STATO                  | 45,-                       | 1,00                | 0,10                  |
|                                                                                                |                               | 60,00                        | 40,00                      | 1,00                | 0,10                  |
| 6°                                                                                             | 90,-                          | 53,32                        | 35,-                       | 1,00                | 0,10                  |
| 7°                                                                                             | 80,-                          | 46,66                        | 30,00                      | 1,00                | 0,10                  |
| 8°                                                                                             | 70,-                          | 40,00                        | 27,50                      | 1,00                | 0,10                  |
| 9°                                                                                             | 60,00                         | 36,66                        | 25,-                       | 0,75                | 0,08                  |
| 10° cell°                                                                                      | 55,-                          | 33,32                        | 22,50                      | 0,75                | 0,08                  |
| 12°                                                                                            | 50,-                          | 30,-                         |                            |                     |                       |
| 13°                                                                                            | 45,-                          |                              |                            |                     |                       |
| <b>PERSONALE A CONTRATTO E proprio dell'A.A.S.S.</b>                                           |                               |                              |                            |                     |                       |
| <b>PERSONALE GIORNALIERO</b>                                                                   |                               |                              |                            |                     |                       |
|                                                                                                |                               |                              | 27,50                      | 0,75                | 0,08                  |
|                                                                                                |                               |                              | 27,50                      | 0,75                | 0,08                  |
|                                                                                                |                               |                              | 25,-                       | 0,75                | 0,08                  |
| Gruppo A                                                                                       | 55,-                          | 36,66                        |                            |                     |                       |
| "                                                                                              | 55,-                          | 36,66                        |                            |                     |                       |
| "                                                                                              | 50,-                          | 33,32                        |                            |                     |                       |
| <b>PERSONALE DI OFFICINA E proprio dell'A.A.S.S.</b>                                           |                               |                              |                            |                     |                       |
| <b>PERSONALE CANTONIERI</b>                                                                    |                               |                              |                            |                     |                       |
|                                                                                                |                               |                              | 17,50                      | 0,58                |                       |
|                                                                                                |                               |                              | 23,32                      |                     |                       |
| Tutti                                                                                          | 35,-                          |                              |                            |                     |                       |

**M.B.** Le cifre di cui al presente elenco si riferiscono alla diaria spettante ai funzionari per ogni giornata durante la quale essi effettuano gite di servizio. Le cifre della indennità Kl.ca si riferiscono ad ogni kilometro percorso.

Il Capo R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)

L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)



A. egato n. 10

PREMI DINUZIALITA' e di NATALITA' - Decreto 7/3/1936

PERSONALE COMANDATO a PRESTARE SERVIZIO  
presso l'A.A.S.S. da altre AMMINISTRAZIONI  
DELLO STATO

PERSONALE A CONTRATTO *proprio dell'A.A.S.S.*  
PERSONALE GIOVANNILE  
PERSONALE DI OFFICINA

PREMI DI NUZIALITA':

|          |            |
|----------|------------|
| Gruppo A | L. 5000,00 |
| Gruppo B | " 4000,00  |
| " C      | " 3000,00  |

PREMIO DI NATALITA':

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Per la nascita del 1° figlio | L. 400,00 |
| " " 2°                       | " 500,-   |
| " " 3°                       | " 1000,-  |
| " " 4°                       | " 1500,-  |
| " " 5°                       | " 2500,-  |
| " " 6°                       | " 3000,-  |

PERSONALE CANTONIERI

Personale Cantonieri, Premi di Nuzialità e natalità - Decreto 7 marzo 1936  
riportato nella circolare della Presidenza del Consiglio del Ministero  
n. 577 del 13 marzo 1936

PREMI DI NUZIALITA' per gli agenti stradali sono determinati nelle misura unica di L. i. 500,00

PREMI DI NATALITA' - Sono determinati nelle seguente misura:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| per la nascita del 1° figlio | L. 400,00 |
| " " 2°                       | " 600,00  |
| " " 3°                       | " 1000,00 |
| " " 4°                       | " 1500,00 |
| " " 5°                       | " 2500,00 |
| " " 6° ed altri              | " 3000,00 |

Per accordi presi dalla Direzione Generale delle A.A.S.S. con il Ministero dell'Interno i premi in parola vengono così corrisposti agli agenti stradali:

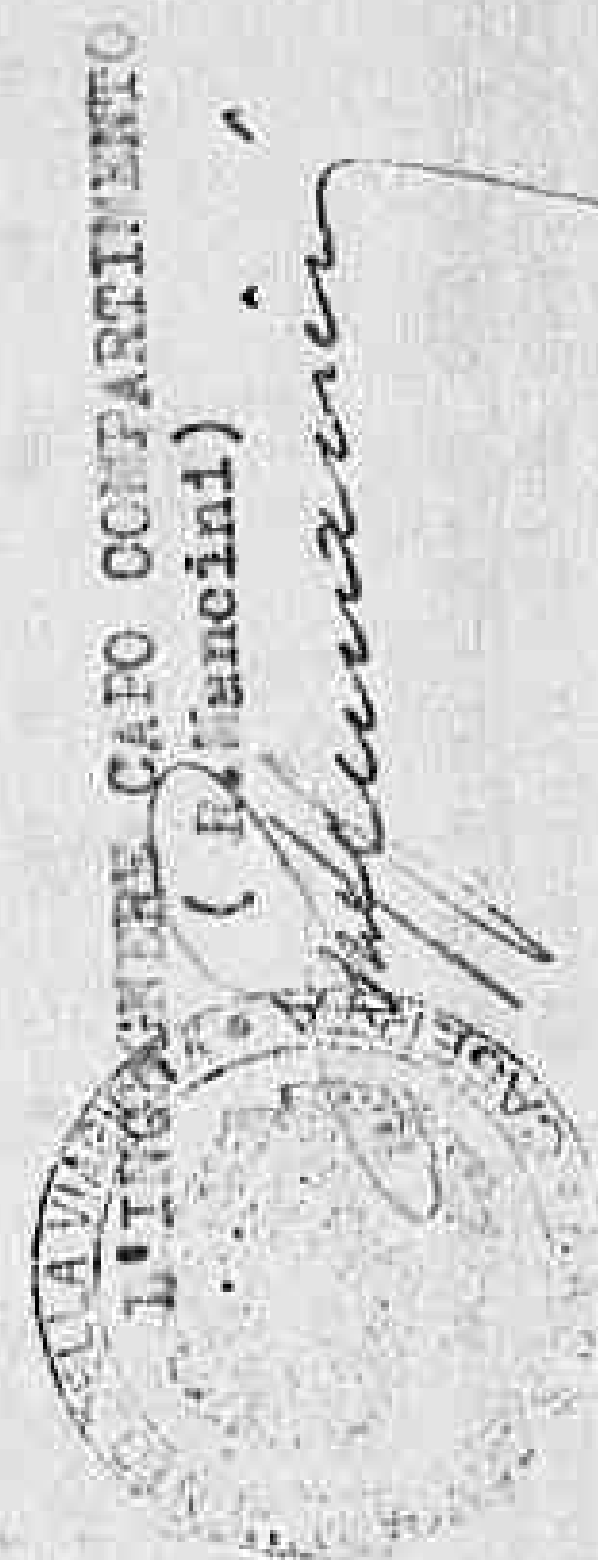


| Dalla Direz. Gener. dell'A.A.S.S. |        | Dal Ministero Interni | TOTALE |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Per la nascita del 1° figlio      | 300,00 | 100,00                | 400,-  |
| " " 2°                            | 350,00 | 250,00                | 600,-  |
| " " 3°                            | 400,00 | 600,00                | 1000,- |
| " " 4°                            | 450,00 | 1050,-                | 1500,- |
| " " 5°                            | 500,-  | 2000,-                | 2500,- |
| " " 6°                            | 550,-  | 2450,-                | 3000,- |
| " " 7°                            | 600,-  | 2400,-                | 3000,- |
| " " 8°                            | 650,-  | 2350,-                | 3000,- |
| " " 9°                            | 700,-  | 2300,-                | 3000,- |
| " " 10°                           | 750,-  | 2250,-                | 3000,- |
| " " 11°                           | 800,-  | 2200,-                | 3000,- |

Come da circolare della Direzione Generale della A.A.S.S. n. 22930

del 29/11/1937

IL CAPO R.A.C.  
( Ref. L. Tancredi )





Allegato IILavoro straordinario

- 1) Personale comandato a prestare servizio presso l'A.A.S.S. da altre Amministrazioni dello Stato -
- 2) Personale a contratto - *proprio dell'A.A.S.S.*
- 3) Personale giornaliero - "
- 4) Personale d'Officina - "
- 5) Personale cantonieri

Al personale di cui ai numeri 1 - 2 - 3 e 4 non viene corrisposta se non saltuariamente -

Al personale cantoniere viene corrisposto come segue:

Viene pagato trimestralmente agli agenti che hanno effettuato il lavoro straordinario durante il trimestre con le seguenti norme:

Massimo delle ore consentito è di L. 75.00 mensili

Misura oraria del compenso:

Capi cantonieri L. 1.17 ore diurne; L. 1.94 ore notturne

Altri agenti L. 0.94 ore diurne " 1.55 " "

IL CAPO DEL R.A.C.  
(Rag. Leonardo Tancredi)

IL CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)

614



DELEGATO N. 12

**LAVORO SERALE E NOTTURNO: -**

PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. da

## ALTRE AMMINISTRAZIONI

PERSONALE A CONTRATTO proprio dell' A.A.S.S.

PERSONALE GIORNALIERO

**PERSONALE DI OFFICINA**

**PERSONALE CANTONIERI**

Non viene corrisposto. -

IL CAPO R.A.C.

(Reg. L. Pancrèdi)

L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)

(R. Mancini)

5613

ALLEGATO N. 13Aumenti disposti dall'ordine regionale n. 2PER TUTTE LE CATEGORIE DI PERSONALE

1°) Per quanto riguarda gli assegni fissi, e cioè per stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra, e indennità di allarme, si procede al coacervo delle singole partite e sul complesso si applicano le seguenti

## percentuali:

|                     |     |
|---------------------|-----|
| sulle prime L. 1000 | 70% |
| " seconde " 1000    | 60% |
| " terze " 1000      | 30% |
| " quarte " 1000     | 20% |
| " quinte " 1000     | 10% |

2°) Per quanto riguarda le indennità di trasferte sul coacervo delle diarie e delle indennità di chilometraggio si applicano le percentuali di aumento nella medesima graduazione di cui al precedente comma. -

IL CAPO DEL R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)



5612



ALLEGATO n. 14

DIRITTI VARI- Diritti di segreteria- giusta circolare n. 5536 del  
2/5/941 della Direzione Generale dell'A.A.S.S. Serv/  
Amministrativo.-

| qualifica                                                                                                               | Importo lordo<br>annuo medio | Importo lordo<br>annuo mensile |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <u>PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. DA ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO- Gruppi A, B, e C</u> |                              |                                |
| <u>PERSONALE A CONTRATTO</u>                                                                                            |                              |                                |
| <u>PERSONALE GIORNALIERO</u>                                                                                            |                              |                                |
| Ingegneri                                                                                                               | --                           | --                             |
| Vice segretari                                                                                                          | --                           | --                             |
| Geometri e Aiuti segr.                                                                                                  | --                           | --                             |
| Disegnatori                                                                                                             | --                           | --                             |
| Assistenti                                                                                                              | --                           | --                             |
| Applicati                                                                                                               | 780,00                       | 65,00                          |
| Dattilografi                                                                                                            | 780,00                       | 65,00                          |
| Uscieri                                                                                                                 | --                           | --                             |
| <u>PERSONALE DI OFFICINA E PERSONALE CANTINIERI</u>                                                                     |                              |                                |
| non vengono corrisposti                                                                                                 |                              |                                |

N.B.- Queste cifre possono variare a seconda dell'intensità del lavoro  
di copiatura che si presenta variabile da periodo a periodo.-

IL CAPO DEL R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)

IL CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)



5611

LEGATO n. 15

RITENUTE

PERSONALE COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'A.A.S.S. DA  
ALTRE AMMINISTRAZIONI - Gruppi A, B, e C

- 1) Ritenuta Tesoro 6% sullo stipendio base lordo.
- 2) Opera Previdenza 2% " " " detratto delle ritenute
- 3) R.M. 8%: a) " " " di cui ai n. 1 e 2  
b) su tutte le altre competenze. " " " "
- 4) Complementare: a) sullo stipendio base lordo " " " "  
b) su tutte le altre competenze.
- 5) Addizionale 2% : sull'ammontare della R.M. e della Complementare.
- 6) Fondo Garanzia cessioni 0,10% sullo stipendio base lordo.
- 7) Bollo: L. 0,05 per ogni L. 100 o frazione di L. 100,=
- 8) Arrotondamento: in più o in meno sulla R.M.-

PERSONALE A CONTRATTO proprio dell'A.A.S.S.

- 1) previdenza sociale 5% sullo stipendio base lordo mensile
- 2) R.M.: Complementare; addizionale; bollo; arrotondamento e fondo garanzia cessioni: vedi come per il personale precedente.-

PERSONALE CIORNAIERO proprio dell'A.A.S.S.

- 1) Assicurazioni sociali obbligatorie:

|                        |                                     |   |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Ingegneri              | L. 53,05 mensili (quota assicurati) | " |
| Vice Segr.             | " 53,05                             | " |
| Geometri e aiuto segr. | " 53,05                             | " |
| Disegnati e assist.    | " 45,55                             | " |
| Dattilogr. e uscieri   | " 29,10                             | " |

- 2) R.M.: Complementare; addizionale; bollo e arrotondamento: vedi come per il personale precedente.-

PERSONALE DI OFFICINA proprio dell'A.A.S.S.

- 1) Assicurazioni Sociali obbligatorie:

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Capo officina; addetto mezzi meccanici; autisti e conducenti |                                     |
| mezzi d'opera                                                | L. 45,50 mensili (quota assicurati) |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Manovali; operai e | "       |
| guardiani.....     | " 35,25 |

- 2) Ente Umberto I° 1% sullo stipendio base lordo 3610
- 3) R.M. 4% e Complementare 1% : a) sullo stipendio base lordo detratto delle ritenute di cui ai n. 1 e 2  
b) su tutte le altre competenze
- 4) Addizionale; bollo arrotondamento: vedi come per il personale precedente.-

PERSONALE CANTONIERI



- tenze.  
rdo  
tenze.

Ohio Ill. A.A.S.S.

- 50

John Bell A.A.S.S.

- urati)

valio dell' A.A. P.S.

- torie:

LE CANTONIERI

- Figure.



- 6) Massa Vestiario : Capi Cant. L. 21,50 mensili  
Altri agenti L. 11,50 mensili
- 7) Assicurazioni sociali per invalidità, vecchiaia e tubercolosi come dal seguente specchio settimanale:

| Classe di contribuz. | Classe di retribuz. | Qualifica    | Quota A.A.S.S. | Quota assicurato | Quota totale |
|----------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 8                    | 1°                  | Capo cant.   | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 8                    | 2°                  | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 9                    | 3°                  | "            | 12,65          | 6,65             | 19,30        |
| 10                   | 4°                  | "            | 14,35          | 7,50             | 21,85        |
| 7                    | 1°                  | Cant. scelti | 8,85           | 4,75             | 13,60        |
| 8                    | 2° e 3°             | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 9                    | 4°                  | "            | 12,65          | 6,65             | 19,30        |
| 7                    | 1° e 2°             | Cantonieri   | 8,85           | 4,75             | 13,60        |
| 8                    | 3° e 4°             | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 8                    | - -                 | All. canton. | 10,65          | 5,65             | 16,30        |

- 8) Cassa Mutuo Soccorso- Statuto organico approvato con R.D. 17/11/927 n. 2656; come da seguenti tabelle:

| Età all'ammissione in servizio | Contributo annuo cantonieri | Contr. ann. capi cant. |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 20                             | 30,00                       | 37,40                  |
| 21                             | 31,20                       | 38,90                  |
| 22                             | 32,40                       | 40,90                  |
| 23                             | 34,80                       | 43,10                  |
| 24                             | 37,20                       | 45,40                  |
| 25                             | 38,40                       | 47,80                  |
| 26                             | 40,80                       | 50,40                  |
| 27                             | 43,20                       | 53,20                  |
| 28                             | 45,60                       | 56,10                  |
| 29                             | 48,00                       | 59,20                  |
| 30                             | 50,40                       | 62,50                  |
| 31                             | 52,80                       | 66,10                  |
| 32                             | 56,40                       | 69,90                  |

seguente specchio settimanale:

| Classe di contribuz. | Classe di retribuz. | Qualifica    | Quota A.A.S.S. | Quota assicurato | Quota totale |
|----------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 8                    | 1                   | Capo cant.   | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 8                    | 2                   | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 9                    | 3                   | "            | 12,65          | 6,65             | 19,30        |
| 10                   | 4                   | "            | 14,35          | 7,50             | 21,85        |
| 7                    | 1                   | Cant. scelti | 8,85           | 4,75             | 13,60        |
| 8                    | 2                   | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 9                    | 3                   | "            | 12,65          | 6,65             | 19,30        |
| 7                    | 1 e 2               | Cantonieri   | 8,25           | 4,75             | 13,60        |
| 8                    | 3 e 4               | "            | 10,65          | 5,65             | 16,30        |
| 8                    | - -                 | All. canton. | 10,65          | 5,65             | 16,30        |

8) Cassa Mutuo Soccorso- Statuto organico approvato con R.D. 17/11/927 n. 2656; come da seguenti tabelle:

| Età all'ammissione in servizio | Contributo annuo cantonieri | Contr. ann. capi cant. |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 20                             | 30,00                       | 37,40                  |
| 21                             | 31,20                       | 38,90                  |
| 22                             | 32,40                       | 40,90                  |
| 23                             | 34,80                       | 43,10                  |
| 24                             | 37,20                       | 45,40                  |
| 25                             | 38,40                       | 47,80                  |
| 26                             | 40,80                       | 50,40                  |
| 27                             | 43,20                       | 53,20                  |
| 28                             | 45,60                       | 56,10                  |
| 29                             | 48,00                       | 59,20                  |
| 30                             | 50,40                       | 62,50                  |
| 31                             | 52,80                       | 66,10                  |
| 32                             | 56,40                       | 69,90                  |
| 33                             | 60,00                       | 74,00                  |
| 34                             | 62,40                       | 78,30                  |
| 35                             | 67,20                       | 83,00                  |

Per i cantonieri promossi capi cantonieri in età dai 36 ai 50 anni saranno tenuti a pagare, oltre il contributo loro imposto in precedenza la somma di L. 2 mensili; quelli promossi dopo gli anni 50 la somma di L. 3 mensili.-



## ● ● per i sussidi

Cantonieri I. 1,50 mensili

Capi cant. " 2,00 "

I capi cantonieri ed i cantonieri iscritti alla Cassa ed in servizio al 1° luglio 1926 godranno la pensione stabilita se hanno versato a decorrere da tale data, in aggiunta ai contributi dovuti, i contributi supplementari indicati nella seguente tabella, in corrispondenza all'età compiuta da ciascuno di essi al 30 giugno 1926

| Età compiuta<br>el 30/6/1926 | Supplemento di annui contributi da versare in<br>aggiunta a quelli della precedente tabella |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                              | dai cantonieri                                                                              | dai capi cantonieri |
| 20                           | 4,00                                                                                        | -                   |
| 21                           | 4,05                                                                                        | -                   |
| 22                           | 4,10                                                                                        | -                   |
| 23                           | 4,15                                                                                        | -                   |
| 24                           | 4,20                                                                                        | -                   |
| 25                           | 4,25                                                                                        | -                   |
| 26                           | 4,35                                                                                        | -                   |
| 27                           | 4,40                                                                                        | -                   |
| 28                           | 4,45                                                                                        | -                   |
| 29                           | 4,55                                                                                        | 4,80                |
| 30                           | 4,60                                                                                        | 5,60                |
| 31                           | 5,25                                                                                        | 6,40                |
| 32                           | 5,90                                                                                        | 7,20                |
| 33                           | 6,55                                                                                        | 8,00                |
| 34                           | 7,15                                                                                        | 8,80                |
| 35                           | 7,80                                                                                        | 9,60                |
| 36                           | 10,25                                                                                       | 12,70               |
| 37                           | 12,65                                                                                       | 15,75               |
| 38                           | 15,05                                                                                       | 18,85               |
| 39                           | 17,50                                                                                       | 21,95               |
| 40                           | 19,90                                                                                       | 25,00               |
| 41                           | 25,75                                                                                       | 32,10               |
| 42                           | 31,55                                                                                       | 39,25               |
| 43                           | 37,35                                                                                       | 46,35               |
| 44                           | 43,20                                                                                       | 53,45               |
| 45                           | 49,00                                                                                       | 60,55               |
| 46                           | 57,55                                                                                       | 68,65               |
| 47                           | 66,00                                                                                       | 76,75               |
| 48                           | 74,60                                                                                       | 84,85               |
| 49                           | 83,15                                                                                       | 92,95               |
| 50                           | 91,65                                                                                       | 102,60              |
| 51                           | 113,75                                                                                      | 113,10              |
| 52                           | 135,85                                                                                      | 139,00              |
| 53                           | 157,00                                                                                      | 164,90              |
| 54                           |                                                                                             | 190,80              |

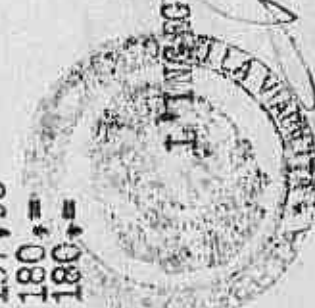


decorrenza da tale data, in aggiunta ai contributi dovuti, i contributi supplementari indicati nella seguente tabella, in corrispondenza all'età compiuta da ciascuno di essi al 30 giugno 1926

| Età compiuta<br>al 30/6/926 | Supplemento di annui contributi da versare in<br>aggiunta a quelli della precedente tabella | dai cantonieri | dai capi cantonieri |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 20                          | 4,=                                                                                         |                | -                   |
| 21                          | 4,05                                                                                        |                | -                   |
| 22                          | 4,10                                                                                        |                | -                   |
| 23                          | 4,15                                                                                        |                | -                   |
| 24                          | 4,20                                                                                        |                | -                   |
| 25                          | 4,25                                                                                        |                | -                   |
| 26                          | 4,35                                                                                        |                | -                   |
| 27                          | 4,40                                                                                        |                | -                   |
| 28                          | 4,45                                                                                        |                | -                   |
| 29                          | 4,55                                                                                        |                | 4,80                |
| 30                          | 4,60                                                                                        |                | 5,60                |
| 31                          | 5,25                                                                                        |                | 6,40                |
| 32                          | 5,90                                                                                        |                | 7,20                |
| 33                          | 6,55                                                                                        |                | 8,00                |
| 34                          | 7,15                                                                                        |                | 8,80                |
| 35                          | 7,80                                                                                        |                | 9,60                |
| 36                          | 10,25                                                                                       |                | 12,70               |
| 37                          | 12,65                                                                                       |                | 15,75               |
| 38                          | 15,05                                                                                       |                | 18,85               |
| 39                          | 17,50                                                                                       |                | 21,95               |
| 40                          | 19,90                                                                                       |                | 25,00               |
| 41                          | 25,75                                                                                       |                | 32,10               |
| 42                          | 31,55                                                                                       |                | 39,25               |
| 43                          | 37,35                                                                                       |                | 46,35               |
| 44                          | 43,20                                                                                       |                | 53,45               |
| 45                          | 49,=                                                                                        |                | 60,55               |
| 46                          | 57,55                                                                                       |                | 68,65               |
| 47                          | 66,00                                                                                       |                | 76,75               |
| 48                          | 74,60                                                                                       |                | 84,85               |
| 49                          | 83,15                                                                                       |                | 92,95               |
| 50                          | 91,65                                                                                       |                | 101,05              |
| 51                          | 113,75                                                                                      |                | 113,10              |
| 52                          | 135,85                                                                                      |                | 139,=               |
| 53                          | 157,95                                                                                      |                | 164,90              |
| 54                          | 180,=                                                                                       |                | 190,80              |
| 55                          | 180,=                                                                                       |                | 216,70              |
| da 55 in poi                |                                                                                             |                | 240,=               |

IL CAPO DEL R.A. 9.  
(Reg. L. Tancredi)

L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
(R. Mancini)



**ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL SUDETTO COMPARTIMENTO  
DIVISO IN GRUPPI, GRADI O QUALIFICHE**

**A) Funzionari comandati a prestare servizio presso l'A.A.S.S. da altre  
Amministrazioni dello Stato:**

|          |               |
|----------|---------------|
| Gruppo A | Grado 7° n. 1 |
|          | 8° " 1        |
| " B      | 8° " 1        |
|          | 9° " 3        |

**B) FUNZIONARI A CONTRATTO DELL'A.A.S.S. *proprio dell'A.A.S.S.***

Ingegneri n. 2  
Geometri " 6  
Ragionieri " 1  
Applicati " 8  
Dattilografi 2  
pers. subalterno: " 2  
uscieri " 2

**C) PERSONALE GIORNALIERO DELL'A.A.S.S. *proprio dell'A.A.S.S.***

Ingegneri n. 3  
Geometri " 3  
Aiuto Segr. " 1  
Disegnatori " 1  
Assistenti " 8  
Applicati " 8  
Dattilografi " 2  
pers. subalterno: " 2  
uscieri " 2

**D) PERSONALE DI OFFICINA *proprio dell'A.A.S.S.***  
Salariati n. 11

**E) PERSONALE CANTONIERI- AGENTI STRADALI ( di ruolo) 5608**

Capi cantonieri n. 30  
Cantonieri scelti " 48  
cantonieri " 188  
allievi canton. " 11



proprio del A.A.S.S.

|                   |    |    |
|-------------------|----|----|
| Ingegneri         | n. | 26 |
| Geometri          | "  | 1  |
| Ragionieri        | "  | 8  |
| Applicati         | "  | 2  |
| Dattilografi      | "  |    |
| pers. subalterno: | "  | 2  |
| uscieri           | "  |    |

pers. supari " 2  
uscieri

c) PERSONALE GIORNALIERO dell'A.A.S.S.  
raccordi n. 3

|                   |    |   |
|-------------------|----|---|
| Ingegneri         | n. | 3 |
| Geometri          | "  | 3 |
| Aiuto Segr.       | "  | 1 |
| Disegnatori       | "  | 1 |
| Assistenti        | "  | 8 |
| Applicati         | "  | 8 |
| Dattilografi      | "  | 2 |
| pers. subalterno: | "  | 2 |
| uscieri           |    |   |

W. L. Sullivan A. A. S. S.

D) PERSONALE DI OFFICINA  
    Salariati n. 11

Salariati n. 11

5608

E) PERSONALE CANTONIERI - AGENT

|                   |    |     |
|-------------------|----|-----|
| Cap i cantonieri  | n. | 30  |
| Cantonieri scelti | "  | 48  |
| Cantonierà        | "  | 188 |
| allievi canton.   | "  | 11  |

IL CAPO DEL R.A.C.  
(Rag. L. Tancredi)

L'INGEGNERE CAPO COMPARTIMENTO  
(P. Mancini)

reg. I. 40000 / 40000



1704